



Consiglio regionale del Veneto


Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.


Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:


biblioteca@consiglioveneto.it











OPERE COMPLETE

DEL REV. PADRE

GIACCHINO VENTURA

—
SAGGIO

SUL

POTERE PUBBLICO

—
Parte Seconda
—

GENOVA

DARIO GIUSEPPE ROSSI

—
1859.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO


LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1911

SAGGIO
POTERE PUBBLICO
DALLA LEGGE CIVILE ALLA MORALE SOCIALE
D. P. GIO. VENTURA
OPERE COMPLETE

DEL REV. PADRE

GIOACCHINO VENTURA



OPERE COMPLETE

DEL MEST. L'OPERA

GIACCHINO VENTURA

SAGGIO
SUL
POTERE PUBBLICO

O ESPOSIZIONE
DELLE LEGGI NATURALI DELL'ORDINE SOCIALE

DEL

R. P. GIO. VENTURA

COME CONTINUAZIONE DELL'OPERA

IL POTERE POLITICO CRISTIANO

DEL MEDESIMO AUTORE

prima versione italiana

DELL' ABATE GIOVANNI CASSINI

APPROVATA DALL'AUTORE ED ESEGUITA SOTTO I SUOI OCCHI.

*« Cognoscite veritatem, et veritas liberabit vos. »
(Evang. di S. Gio. viii, 31).*

Parte Seconda

GENOVA
DARIO GIUSEPPE ROSSI

1859.



SAGGIO

DEL

POTERE PUBBLICO

O ESPOSIZIONE

DALLE LEGGI NATURALI DELL'ORDINE SOCIALE

DEL

A. P. GIO. VENTURA

COME CONTRATTATO SULLA VITA

IL POTERE POLITICO CRISTIANO

DEL MEDICINO VIGILANTE

DEI SISTEMI NATURALI

DELL'AVV. GIUSEPPE CASATI

DELL'AVV. GIUSEPPE CASATI

DELL'AVV. GIUSEPPE CASATI

Parte Seconda

GRATA

DARIO GIUSEPPE CASATI

1853



SAGGIO

SUL

POTERE PUBBLICO

CAPITOLO IX.

Confutazione delle obiezioni dei pubblicisti regi contro il diritto della società di resistere attivamente al Potere.

§ 38. Si risponde a questa obiezione: il Potere pubblico venendo da Dio non può essere censurato nè rovesciato dall'uomo. — Prove che non ci ha contraddizione tra l'origine divina d'un Potere e la sua dipendenza da un Potere superiore. — Esame di due altre obiezioni. — Nè l'esempio della fedeltà costantissima degli antichi cristiani, verso gl'imperatori loro persecutori; nè il Concilio di Costanza, che condannò ogni attentato contro il Potere pubblico, non indeboliscono menomamente il diritto della società perfetta d'opporre, in certi casi, una resistenza attiva a questo Potere.

Ma gli assolutisti *quand'anche* non vogliono affatto sentir parlare d'una somigliante dottrina. Se ne mostrano sempre scandalizzati in nome della religione, spaventati per riguardo dell'ordine pubblico, ed accumulano molti argomenti, obiezioni e sofismi per dimostrarla come dottrina falsa, rivoluzionaria e funesta.

Dapprima oppongono questo: « Secondo la santa

Scrittura non è affatto permesso all'uomo di *dividere* quello che Iddio ha unito (Matth.), nè di *resistere ad una ordinazione divina* (Rom.) Ora, S. Paolo avendo detto: Che ogni potenza viene da Dio e che ogni persona che esercita il Potere pubblico è stata stabilita da lui, è chiaro che è Dio che l'ha *unita* alla comunità che essa presiede e che il suo stabilimento è una ordinazione divina. È dunque chiaro che non è mai permesso alla comunità di separarsene e di rovesciarla; poichè sarebbe un affermare che è permesso di resistere al Potere della Chiesa, perchè il Potere temporale dei principi viene immediatamente da Dio come il Potere de' pastori dalla Chiesa. Senzachè, la pazienza eroica che i primi cristiani hanno costantemente opposta a' principi tiranni e gli anatemi che, al Concilio di Costanza, la Chiesa pronunziò contro chiunque osasse di attentare alla persona de' principi, ci dicono abbastanza che le nazioni cristiane non hanno altro a far di meglio che di sopportare con rassegnazione i cattivi principi, pregare Iddio ed aspettare che loro ne mandi de' buoni ».

Non è certo difficile lo sciogliere questa serie d'obbiezioni. Dapprima non ci ha nulla di più falso quanto l'asserzione: Che il Potere temporale dei principi viene immediatamente da Dio, come ne deriva il Potere spirituale de' vescovi. Gli è vero che questa opinione, manifestamente eretica, è stata sostenuta da scrittori francesi di qualche importanza, come da Pietro de Marche e Stefano Baluze; ma gli è anche vero che l'è stata combattuta da

Giovanni Gersone, Giacomo Almain, Giovanni Maggiore, Pietro d'Ailly e da tutti i dottori di cui l'università di Parigi s'è più lodata. Questi dottori d'accordo con tutti i teologi cattolici d'Italia, di Spagna e d'Alemagna hanno sempre unanimemente riconosciuto che questi due Poteri vengono, è vero, da Dio, ma d'una maniera infinitamente diversa (1). Perchè il Potere spirituale, dicono essi, è stato stabilito immediatamente da Gesù Cristo; ha ricevuto da lui la sua forma ed è da lui che è immediatamente conferito a' suoi ministri; mentre il Potere temporale, comechè si abbia la sua ragione ed il suo fondamento nella volontà generale di Dio, non è stato immediatamente costituito che dagli uomini; che sono essi che l'han conferito, che ne hanno costituito le regole, che gli han dato la forma che loro meglio ha saputo convenire al loro ben essere ed alle loro speciali condizioni. Dal che ne segue che il Potere temporale può, secondo i tempi e le circostanze, variare la sua forma come il suo nome e subire mille cambiamenti diversi, mentre il Potere spirituale è invariabile.

In secondo luogo, non è egli certo, secondo S. Paolo, che l'autorità paterna viene immediatamente da Dio; e tuttavia nessuno ha mai sostenuta la sua indipendenza assoluta a fronte del Potere pubblico; e nessuno ha mai negato a questo Potere il diritto di giudicarla e di dispensare i figli di

(1) Gerson, *De potest. Eccles. consider.*, I; Almain, *De auct. Eccles.*, c. II; Jean Majeur, *In Matth.*, c. XVIII, etc.

esservi sottomessi, ogni volta che la si cambi in Potere distruttore della famiglia.

Gli è dunque chiaro che, come l'abbiamo dimostrato nel Discorso VII, paragrafo 3, l'origine divina d'un Potere può ottimamente conciliarsi colla sua dipendenza ad un Potere superiore (1), e col diritto di quest'ultimo di contenerlo ne' limiti del dovere, di ricordarglielo quando se ne allontana ed anche d'interdirlo quando si mette in condizioni nelle quali gli è impossibile d'essere in armonia col fine della sua esistenza. Or, la comunità perfetta è un Potere superiore per rispetto al principe, perchè è essa che lo costituisce e che l'incarica dell'esercizio della sovranità. Gli è vero che la sovranità viene da Dio, in quanto che è Dio che ha stabilito la gran legge dell'esistenza d'un Potere in ogni società: *In unaquaque gente præposuit rectorem*; ma Iddio avendola direttamente comunicata non già al principe, ma alla comunità; avendo incaricato la comunità di trasmettere l'esercizio al principe, ha riserbato alla comunità medesima il diritto di riprenderla, per deporla in altre mani, allorchè colui

(1) Sarebbe, del certo, un errore il credere che la dispensa del giuramento si trovasse, in questa ipotesi in contraddizione coll'origine divina della sovranità. La contraddizione esisterebbe tanto meno, poichè il Potere dispensante essendo supposto eminentemente divino, nulla si opporrebbe che per certi riguardi, e in circostanze straordinarie, un altro Potere gli fosse subordinato. (De Maistre, *Del papa*, lib. II).

che ne è depositario ne abusa contro la comunità che gliel'ha conferita.

Non è già sufficiente che un Potere sia divino nella sua ragion d'essere, o nella sua origine indiretta e rimota, perchè egli sia assolutamente irresponsabile e *incensurabile*. Per godere di tai privilegi, gli è anche necessario che Dio l'abbia stabilito in tali condizioni, che questi privilegi o queste grazie sieno per lui *inammissibili*. Ed è quello che apertamente Iddio non ha fatto rispetto a' Poteri temporali, ma solo rispetto al Potere spirituale della Chiesa.

S. Paolo nel dire che non ci ha Potere che non venga da Dio: *Non est potestas nisi a Deo*, ha dato non solo un'origine divina ad ogni Potere supremo, ma ancora ad ogni Potere subordinato; in una parola, ad ogni Potere. In questa maniera, non solo il Potere del principe, ma anche il Potere dei magistrati che egli crea per amministrare la giustizia, il Potere de' suoi luogotenenti, incaricati di governare le provincie, son Poteri che hanno una ragione divina in quanto che son necessari all'esistenza della società. E l'apostolo S. Pietro, ne' termini i più chiari, ha formulato questa dottrina con queste parole: « Siate soggetti ad ogni umana creatura, a cagione di Dio; sia al re, come al Potere più eminente, sia al governatore, come mandato da lui per punire i cattivi e rilevare i buoni, PERCHÉ QUESTA È LA VOLONTÀ DI DIO: *Subjecti estote omni humanæ creaturæ propter Deum; sive regi, quasi præcellenti, sive ducibus tanquam ab eo missis ad*

vindictam malefactorum, laudem autem bonorum, quia sic est voluntas Dei ». (I Petr. II).

Prima de' discepoli, Il loro divin Maestro medesimo avea già rivelata la stessa dottrina in un modo ancora più esplicito, per mezzo di queste parole indirizzate a Pilato LUOGOTENENTE DI CESARE: « Voi non avreste sopra di me alcun Potere, se questo Potere non vi fosse stato dato DA ALTO: *Non haberes Potestatem adversus me ullam, nisi tibi datum esset desuper* ». (Joann., XIX). Ma notate bene, ci dice S. Agostino comentando questo passo, che Gesù Cristo, avendo affermato che il Potere di Pilato veniva da Dio, non ha in niun modo affrancato Pilato da ogni sottomissione per rispetto a Cesare (1).

Il medesimo è a dire di tutti i Poteri pubblici subordinati al Potere supremo: tutti gli sono sottomessi, tutti possono essere cambiati o deposti da lui; e non pertanto tutti non son meno Poteri che vengono da Dio; perchè ogni Potere, o ogni autorità ha la sua ragione nella volontà di Dio, autore e conservatore della società. In questo modo adunque, da ciò che un Potere viene da Dio, non ne segue già che sia totalmente indipendente e inamovibile; ed in conseguenza il Potere supremo medesimo, per essere da Dio, non è men sottoposto alla censura ed al giudizio della comunità perfetta.

S. Tomaso medesimo ha fatto e stabilito questa

(1) « *Talem quippe Pilato Deus dederat potestatem ut esset etiam ipse sub Cæsaris potestate* ». (Tract. 106, in Joann.)

distinzione. Da una parte si è espresso così: « Ci ha taluni autori che pensano che quando la tirannide è divenuta intollerabile pe'suoi eccessi, spetta a certi uomini coraggiosi d'uccidere il tiranno e d'esporsi a perdere la vita per liberare la moltitudine oppressa. Ma questa opinione non è affatto conforme alla dottrina apostolica; perchè S. Pietro ci ordina di rendere omaggio e d'essere sottomessi a' nostri superiori non solo giusti e discreti, ma anche duri ed intrattabili; affermando che ciò che costituisce il vero merito dinanzi a Dio, è di soffrire con pazienza i dispiaceri immeritati, restando fedeli ai doveri di coscienza che Dio impone. Ed è perciò che quando gl'imperatori romani perseguitavano tirannicamente la fede di Gesù Cristo, i primi cristiani, quantunque fosse grande la loro moltitudine, non solo fra i nobili, ma ancora fra il popolo, non hanno mai resistito a' loro persecutori; ma accettavano con rassegnazione dalle loro mani pure la morte; e quando anche si trovavano armati, non hanno mai voltato le loro armi contro i loro sovrani, ma si facevano uccidere per amore di Gesù Cristo; come l'ha provato in particolare la santa legione tebea, che meritò per questo i più grandi elogi » (1). Ecco dunque S. Tomaso che vivamente

(1) « Si sit intolerabilis excessus tyrannidis, quibusdam visum fuit, ut ad fortium virorum pertineat tyrannum interimere, seque pro liberatione multitudinis exponere periculo mortis... Sed hoc apostolicæ doctrinæ non congruit. Docet enim nos Petrus non bonis tantum et modestis verum etiam

condanna in questo passaggio questa dottrina pagana tanto in voga a' nostri giorni: « Che sia permesso a' particolari di attentare contro alla vita de' sovrani e d'immolarsi pel bene della moltitudine », ed ecco che lo stesso dottore non riconosce che di gran colpevoli in quei forsennati di cui si vuol fare de' grandi eroi.

Ma, d'altra parte, S. Tomaso ha detto anche questo: « Egli è ragionevole di dire che non appartiene a POCHI UOMINI PRIVATI di decidere sulla quistione della crudeltà de' tiranni e di farne giustizia; ma che, in simili casi, l'AUTORITÀ PUBBLICA solamente ha il diritto di procedere e di agire » (').

Ecco dunque il dottore Angelico che afferma pure, nei termini i più espliciti, che la comunità ha certo il diritto di giudicare i cattivi principi; e che, come avviene rispetto all'omicidio, lo stesso fatto, che dalla parte d'un particolare è un delitto, dalla parte dell'autorità pubblica non è che un atto di alta giustizia sociale.

dysecolis dominis reverenter subditos esse; I. Petr. 2, v. 18. Hæc enim est gratia, si propter conscientiam Dei sustineat quis tristitias patiens injuste. Unde cum multi romani imperatores fidem Christi persequerentur tyrannice, magnaque multitudo tam nobilium, quam populi esset ad fidem conversa, non resistendo, sed mortem patienter et armati sustinentes pro Christo, laudantur, ut in sacra Thebæorum legione manifeste apparet ». (De regem. princ.).

(¹) « Videtur magis contra tyrannorum sævitiam NON PRIVATA PRÆSUMPTIONE ALIQUORUM, SED AUCTORITATE PUBLICA PROCEDENDUM ».

 (Ibid.).

Coll'aiuto di questi principi ci è facile di far giustizia dell'abbiezione tratta dall'escapio dei primi cristiani che non hanno mai resistito attivamente all'ingiustizia, alle persecuzioni, alle crudeltà, alla tirannide la più atroce, di cui erano vittime per parte degli imperatori pagani.

Secondo Cornelio A Lapide, Nerone, Diocleziano, Domiziano ed altri imperatori romani loro simili, quantunque abbiano governato da tiranni, non erano tuttavia veri tiranni, perchè erano stati creati imperatori d'una maniera legittima, e che per conseguenza aveano ricevuto da Dio il Potere onde essi abusarono. I cristiani adunque, sebben perseguitati da loro, non aveano affatto il diritto di rivoltarsi, non aveano che il dovere di coscienza di obbedir loro nelle cose puramente politiche ed umane (*).

Dappoichè i cristiani, checchè si fosse il lor numero, non erano allora che una frazione dell'imperio romano. Essi erano *in* quella repubblica, ma non erano già *la* repubblica romana. Essi vi erano appresso a poco come gli ebrei che si trovano ai nostri giorni nelle contrade cristiane, e vi erano considerati e chiamati semplicemente « Ebrei set-

(*) « Nero, Diocletianus, Domitianus, alique similes, qui legitime creati sunt imperatores, licet tyrannice imperarint, tyranni tamen non fuerunt, sed veri imperatores, ideoque potestatem a Deo acceperunt, cui proinde omnes, etiam christiani, in conscientia parere debebant: quamquam ipsi hac potestate contra christianos, eos persequendo et occidendo, abusi sunt ».

tari ». Non erano adunque, non rappresentavano adunque affatto la comunità civile, non erano che un partito religioso, non vi erano che come particolari, e nulla più. Or siccome l'abbiam veduto, non spetta affatto a' particolari o ai partiti d'una società politica di censurare il Potere supremo e meno ancora di giudicarlo e di rovesciarlo, qualunque siasi la sua ingiustizia rispetto a loro.

Gl'imperatori erano eletti dal senato e dal popolo e non dalla Chiesa. I cristiani non aveano adunque alcun diritto di distruggere i Poteri che non aveano stabiliti; non poteano senza ingiustizia levarsi contro gl'imperatori, la cui esistenza politica non veniva per niente da loro e la cui condotta per conseguenza non potea neppur essere giudicata da loro. Ogni tentativo di rivolta, ogni atto di disobbedienza contro all'autorità pubblica in materie puramente civili, avrebbero rivestito il carattere di ribellione non solo contro all'imperatore, ma ancora contro l'imperio medesimo; ed i primi cristiani sapevano troppo bene i loro doveri ed erano troppo gelosi di adempirli, per macchiarsi d'un sì grande delitto e per farsi perturbatori dell'ordine pubblico in un interesse e per ragioni puramente personali e private.

Contentandosi adunque di non opporre che una resistenza puramente *passiva* ed il prodigio della loro pazienza agli atti d'una ferocia inaudita dalla parte del Potere pubblico che li tiranneggiava, non si sono mai ribellati contro di lui; erano essi per contrario i più sottomessi ed i più fedeli fra i suoi sudditi.

Questa condotta è stata e sarà seguita da tutti i veri cristiani in tutti i tempi ed in tutti i luoghi. I nuovi fedeli, che il zelo apostolico de' veri inviati della Chiesa forma tutti i giorni nelle varie parti del mondo, quantunque abbandonati a' più crudi tormenti ed alla morte medesima, a cagione della fede, dalla parte dei Poteri pagani sotto i quali essi vivono, non si ribellano mai contro tali Poteri, e non sono mai sorpresi di aver parte nelle cospirazioni, ordite contro alla vita de' principi e contro l'ordine ed il riposo degli imperi.

Ma simili esempi, che si rinnoveranno sempre e dovunque da tutti i nuovi convertiti al cristianesimo, non hanno a far nulla col diritto, che i più grandi pubblicisti del cattolicesimo attribuiscono ad ogni comunità civile, di cambiare, se occorre, i depositari della sovranità che essa si ha scelti, e non possono niente provare contro la giustizia naturale d'un tal diritto.

Rispetto poi al Concilio di Costanza, la dottrina che condanna come eretica è contenuta in questa proposizione: « ogni tiranno può e *deve* lecitamente e *meritamente* essere ucciso da chi che siasi de' suoi sudditi o de' suoi vassalli, o per mezzo di arti nascoste, o per lusinghe, o per insidianti carezze, malgrado ogni giuramento che gli si è prestato ed ogni patto fermato con lui, e *indipendentemente da ogni sentenza e da ogni mandato d'un giudice qualunque* (1).

(1) • *Tyrannus potest et debet licite et meritorie occidi*

Or è chiaro da queste parole che il Concilio non ha condannato solamente il tirannicidio: 1.º compito dalla parte di ogni *suddito* o *vassallo*; 2.º il tirannicidio eseguito *per autorità privata* e di volontà propria e *senza alcuna sentenza o mandato antecedente d'un giudice legittimo*; 3.º il tirannicidio ordito per mezzo di cospirazioni, d'insidie, d'inganni o di tradimenti; e 4.º il tirannicidio, risguardato, malgrado tutto questo, come un *dovere di coscienza*, e come un atto non solo *innocente*, ma ancora *meritorio*.

Non ci ha nulla di più giusto e di più saggio quanto la censura d'una simigliante dottrina per parte della Chiesa: 1.º Perchè deriva da' falsi principi di Wicleffo e di Giovanni Huss, che affermano tutti e due che i principi temporali, col commettere un sol peccato mortale, perdono al momento medesimo ogni diritto al comando, e possono essere severamente puniti da' loro sudditi; 2.º perchè una tale dottrina autorizza ogni suddito e ogni particolare individuo ad attentare alla vita del sovrano, su cui non ha alcuna giurisdizione: vale a dire che autorizza l'omicidio e l'assassinio; 3.º perchè, come l'abbiamo osservato, se la stessa dottrina giugnese a prevalere, esporrebbe la vita di tutti i principi,

per QUERCUMQUE vassallum suum et subditum, etiam per clancularias insidias et subtiles blanditias, vel adulatione; non obstante quocumque præstito juramento seu confederatione facta cum eo, non expectata sententia vel mandato judicis cujuscumque *. (Sess. XV).

anco i migliori, al pugnale d'ogni assassino e d'ogni fanatico, e la società intera ad orribili commovimenti.

Ma; noi lo ripetiamo, una tale dottrina non ha nulla di comune colla dottrina dei teologi cattolici, che ammette che la nazione intera, per mezzo dei suoi rappresentanti legittimi, ha il diritto di giudicare, secondo le forme legali, ed anco di destituire il principe che scandalosamente abusa della sua autorità per la rovina della nazione medesima. Quando e dove il Concilio ha egli condannato un tal diritto, o i dottori cattolici che l'affermano, o le nazioni che l'han posto legalmente in pratica? Non si ha che a consultare l'opera che noi abbiamo digià più volte citata del Suarez, per convincersi che nell'interpretazione che noi abbiam data al canone del Concilio di Costanza, siam stati assai meno ricisi e assai più riservati di questo grand'uomo, d'altronde tanto santo quanto era dotto.

§ 39. In qual senso si debba intendere il principio: Che la rivolta non è mai permessa? La resistenza attiva della società al Potere che la perde non è affatto una rivolta. — Spiegazione di questo detto di S. Paolo: « Resistere all'autorità è resistere a Dio ». — I grandi pubblicisti cattolici non hanno punto trovato in queste parole la proibizione, per la comunità perfetta, di giudicare il Potere. — Qui non si fa altro che seguire la lor dottrina, e per ciò si è al coperto di ogni censura.

Si oppone in secondo luogo « che ammettere nella società il diritto di resistere al Potere, pure in certi casi solamente, è un autorizzare la rivolta, che, secondo S. Paolo, non è mai permessa, ed è un professare una dottrina evidentemente rivoluzionaria.

Questa obbiezione fonda sopra uno strano abuso di parole, e sopra un miserabile sofisma. I nostri avversari confondono in questo luogo l'insurrezione colla sedizione, la resistenza legale colla ribellione armata, il che è un gran delitto quando è il fatto d'uno o di più individui con quello che non è che l'esercizio d'un diritto legittimo quando è il fatto della comunità intera.

Chi ha il diritto di fare una legge, ha pure come l'abbiam digià notato, il diritto di applicarla, di cambiarla, di sospenderla e di interpretarla. Or Iddio avendo chiaramente lasciato ad ogni società umana il diritto di adottare tale o cotal'altra forma di governo; d'investire del potere supremo tale o cotal'altra persona, tale o cotal'altra dinastia; in una parola, il diritto di formare la sua costituzione, implicitamente ha dato pure ad ogni società il diritto d'applicare, di cambiare, di sospendere e d'interpretare questa medesima costituzione.

Il decidere che il caso dell'oppressione, della tirannia e della necessità di porvi rimedio è giunto; il decidere che gli è urgente di ritirare al principe come al magistrato che ne abusa l'autorità che loro è stata conferita, non è altro che sospendere, applicare in un'altra guisa, cambiare ed interpretare la costituzione o la legge fondamentale dello Stato, riguardante la collazione o l'esercizio del Potere supremo. La comunità adunque ha un diritto naturale, che non le si può contrastare e che non può perdere, di fare tutto questo; e se, come noi l'abbiamo osservato più su, secondo il Suarez, è per-

messo ad ogni individuo, in virtù del diritto di natura pure di uccidere ogni ingiusto aggressore, che attenta alla sua vita, *cum moderamine inculpatae tutelæ*, come dicono i moralisti, cioè, quando non ci ha altro mezzo di salvare la propria vita; a più forte ragione deve essere permesso alla società intera di levare ad un re, divenuto tiranno, il Potere che essa gli avea conferito per la sua conservazione e di cui non usa che a sua rovina.

Il signor de Maistre, la cui testimonianza nella presente quistione non può essere sospetta, ha detto questo: « quando io affermo che per nissuna ragione imaginabile non è permesso di resistere al Potere pubblico, gli è chiaro ch'io intendo sempre di escludere il caso in cui il principe comandi il delitto. E non sarei affatto lontano dal credere *che vi ha delle circostanze, più numerose che non si crede, nelle quali la parola RESISTENZA non è affatto sinonimo del vocabolo RIVOLTA* » (*Del Papa*, lib. 2).

Ora la *circostanza* del principe divenuto il flagello della società che governa è manifestamente una delle *numerose circostanze* di cui parla quest'autore, nella quale, se la società civile interpreta ed applica rispetto a questo principe, in una maniera severa, la costituzione dello Stato, *il vocabolo resistenza non è certamente sinonimo del vocabolo rivolta*.

In simigliante caso, la società fa uso d'un diritto che le appartiene, e non rovescia affatto il diritto altrui; essa compie un atto di alta giustizia e non un atto ingiusto; essa obbedisce alla prima

e alla più incontrastabile delle leggi, la legge della sua conservazione, e non si rende affatto colpevole del delitto di ribellione. La ribellione non è che la resistenza attiva d' un essere inferiore contro il suo superiore legittimo; or, la società intera non è affatto un essere inferiore rispetto al principe di sua scelta; se dunque, per gravi ragioni essa gli resiste, questa resistenza non è affatto un atto di ribellione.

Certamente, ogni membro privato della società che ardisce levarsi contro il Potere pubblico si rende colpevole del delitto di Maestà. E perchè? perchè ogni membro della società, ogni particolare è inferiore al Potere che la società intera ha stabilito, e che essa vuole conservare o tollerare. Ma la comunità intera è, per contrario, superiore anche al Potere supremo che la regge, perchè questo non ha ricevuto l'autorità che immediatamente da essa; che deve esserne responsabile ad essa, e che può essere censurato, giudicato e rivocato da essa. In simil caso se alcuno merita il titolo di ribelle, è certamente il principe che volta contro la società medesima l'autorità che essa gli avea conferito; ma non già la società, la quale non fa che esercitare il diritto della sua supremazia assoluta; diritto sacro, perchè come lo affermano tutti i grandi dottori citati più su (§§ 32, 33, 34), le viene da Dio; diritto incontrastabile, perchè essa non ha altro superiore che Dio; *diritto che nissun pubblicista di conto non le ha mai negato.*

Per queste spiegazioni è facile di comprendere il senso che si deve dare a questa grande sentenza

di S. Paolo: « Colui che resiste al Potere resiste a ciò che Dio ha ordinato »; ed il senso pure che si deve dare alla dottrina cattolica che condanna ogni sorta di ribellione. *Ciò che per nissuna ragione immaginabile, non è mai permesso ad alcun particolare, ad alcuna società secreta, ad alcuna setta, ad alcun partito, di cospirare contro il Potere pubblico, di resistergli e di rovesciarlo.* Perchè il Potere pubblico non esiste, su tale o cotale forma, che in virtù delle leggi fondamentali della società, o pel suo volere e per la sua autorità, e non già per la volontà e l'autorità d'un pugno d'individui, d'una frazione della società medesima, o d'un partito. Poichè dunque il Potere non è stato stabilito da loro, non può neppure essere giudicato da loro; e non può essere spogliato della sua autorità da persone che non gliel' hanno per niente conferita. Queste persone non potrebbero attentare alla sua autorità senza attribuirsi il diritto di giudicare la prima personalità sociale, sulla quale esse non hanno alcuna giurisdizione, e che non deve loro rendere alcuna ragione de' suoi atti. Sopra questo subbietto, è bene inteso che bisogna tenersi alle restrizioni che tutti i pubblicisti che abbiamo citato hanno ammesse per l'esercizio del diritto di cui si tratta, e che Wattel ha espresse in questi termini, che sono il linguaggio della saggezza e della verità medesima: « S'egli avviene che una nazione sia dolente dell'amministrazione pubblica, essa può provvedervi e riformare il governo. Ma ponete mente ch'io dico *la nazione*; perchè io son ben lontano dal volere autorizzare

alcuni malcontenti o alcuni perturbatori a molestare quelli che governano, eccitando romori e sedizioni. È solo il corpo della nazione che ha il diritto di reprimere i capi che abusano del loro potere.

Quando la nazione si tace ed obbedisce, essa è stimata come approvante la condotta dei superiori, o almeno che la crede sopportabile, e non spetta affatto ad un piccolo numero di cittadini di mettere lo Stato in pericolo, sotto pretesto di riformarlo. (Wattel, *Diritto delle genti*, lib. I, c. 3, § 53).

Di più, nel governo d'un gran popolo, quantunque giustissimo, è moralmente impossibile che più individui non si trovino più o meno offesi nei loro interessi o che almeno non si credano vittime dell'ingiustizia. Se fosse dunque permesso ad ogni cittadino, o anche a più cittadini, di resistere all'autorità pubblica tutte le volte che la credessero ingiusta, oppressiva e tirannica, questa si troverebbe sempre esposta a' capricci, a' pregiudizi, alle violenze di tutte le passioni private, essa si vedrebbe in presenza d'una opposizione permanente; non avrebbe più nè sicurezza nè indipendenza; la sua esistenza sarebbe messa ad ogni istante in problema, e con essa l'esistenza della società medesima. È per questo che in tutte le legislazioni del mondo, la resistenza de' particolari contro l'autorità pubblica, le cospirazioni, le brighe ordite contro di lei sono considerate e punite come delitti di alto tradimento, come atti di ribellione, come attentati contro l'esistenza e il riposo dello Stato. È dunque in questo senso che la ragione e la fede, il diritto pubblico e

i principi cristiani, hanno proclamato di comune accordo questa gran massima conservatrice dell'ordine: CHE LA RIBELLIONE NON È MAI PERMESSA, E CHE NON L'È IN ALCUN CASO.

Ma questa medesima ragione e questa medesima fede, questo medesimo diritto pubblico e questi medesimi principi cristiani, condannando inesorabilmente ogni atto di resistenza *individuale e privata* contro il Potere pubblico, non hanno mai condannato, che noi sappiamo, la resistenza esercitata rispetto a questo Potere dalla *COMUNITA' INTERA*. S. Paolo medesimo *sembra* che ammetta questa distinzione; perchè in tutti i passaggi dove condanna come un peccato contro Dio medesimo la resistenza al Potere supremo, si esprime in termini che manifestamente indicano l'individuo e non la società; poichè egli dice: « COLUI che resiste al Potere resiste alle disposizioni divine ».

Abbiamo testè veduto il Suarez affermare nei termini i più precisi che, quando un re, anche legittimo, governa tirannicamente il suo popolo, e che il popolo non ha altro mezzo di sottrarsi dalla sua oppressione che quello di disfarsene, può egli farlo senza ingiustizia, posto che questo sia fatto non da un partito, ma dal consiglio pubblico della città, della nobiltà, e col consenso di tutta la repubblica. Abbiamo pure veduto il medesimo S. Tomaso proclamare questo principio in termini ancora più ricisi: « che resistere al principe che s'è cambiato in tiranno, non è, nè può dirsi un atto di ribellione, quando questa resistenza non espone affatto il po-

polo a mali più gravi e che si esercita dalla comunità intera ». Or secondo ci pare nè S. Tomaso nè il Suarez sono stati massoni, carbonari e rivoluzionari. Secondo ci pare conoscevano alquanto S. Paolo e i veri principi del diritto pubblico cristiano. In quanto a noi, noi non abbiamo fatto altro che esporre qui la loro dottrina secondo le loro proprie espressioni; e noi non intendiamo di proporla ad altri e di seguirla noi medesimi che nei termini nei quali l'hanno stabilita e con tutte le restrizioni che vi hanno apposte. E non è già per parte nostra una temerità se ci crediamo al sicuro da ogni censura, poichè abbiamo per noi tali e siffatte autorità.

§ 40. Si risponde all'obiezione tratta dalla possibilità che la società giudichi ingiustamente il Potere. — La possibilità dell'abuso d'un diritto legittimo non è già una ragione per non ammetterlo. — I principi hanno a loro disposizione i mezzi di mettersi al sicuro dall'ingiustizia della società camminando essi medesimi nelle vie della giustizia. — L'esempio di Luigi XVI non prova nulla contro questa proposizione. — In tutti i casi, il Potere pubblico aveva nell'intervenzione del Potere religioso il mezzo di sfuggire a' giudizi precipitati della moltitudine. — Importanza di questo diritto pubblico nell'interesse de' medesimi principi. — Essi si hanno fatto il più grave danno distruggendolo.

Si oppone ancora contro il diritto naturale, imprescittibile della comunità perfetta, di fare giustizia del Potere che l'opprime e la perde: « Che questa comunità medesima può abusare di questo terribile diritto e lasciarsi trascinare a correggere di grandi ingiustizie col mezzo d'ingiustizie ancora più grandi; a distruggere il Potere sotto pretesto di farlo rientrare nella via del dovere e a gittare lo Stato nel disordine e nell'anarchia ».

Per voler troppo provare, questa obbiezione non prova assolutamente nulla. Egli è possibile che, nell'esercizio del diritto di resistenza, la comunità perfetta s'inganni e si lasci trascinare ad eccessi. Ma non è già questa una ragione per contrastarglielo. Se si avessero a sopprimere tutti i diritti di cui è possibile abusare, si dovrebbero sopprimere tutti; perchè qual'è il diritto di cui non si possa abusare? Si dovrebbe anco sopprimere il *diritto divino* che l'assolutismo attribuisce ai re; perchè sventuratamente i medesimi re hanno troppo spesso abusato di questo diritto. Iddio creando gli esseri intelligenti ha certamente preveduto che un gran numero di loro abuserebbero della loro libertà, come è avvenuto fra gli uomini ed anco fra gli angeli. Tuttavia questa previsione non l'ha affatto impedito di crearli liberi e non l'impedisce neppure di conservare all'uomo specialmente la sua libertà. Con ciò ci ha fatto conoscere che la possibilità d'abusare d'un diritto legittimo non è già una ragione per disconoscerlo e calpestarlo.

È anco possibile che la comunità giudichi talvolta e condanni ingiustamente il Potere: ma, lo sia detto ancora una volta, non è già una ragione per negarle il diritto di giudicare il Potere che essa ha stabilito. Forse che i magistrati ed i re medesimi non s'ingannano pure talvolta? e non condannano essi gl'innocenti a punizioni che non hanno mai meritate? Tuttavia da questa possibilità di mal giudicare, non è mai stato inferito che non abbiano il diritto di giudicare.

« Il principe, dice il pubblicista Mariana, non deve affatto credersi il padrone della repubblica e di tutti i suoi membri, sebbene l'adulazione non cessi di soffiargli all' orecchio simigliante cosa; ma egli deve considerarsi come incaricato di reggere lo Stato mediante una retribuzione stabilita dai cittadini, e che deve ben guardarsi d'aumentare senza il loro consentimento » (1).

« Gli è della più alta importanza, dice lo stesso autore, che il principe si persuada che l'autorità di tutta la repubblica è assai più grande della sua, perchè non è che un solo. Non deve adunque prestar fede a quegli uomini detestabili che gli persuadono il contrario, collo scopo di cattivarne il favore, il che è una calamità grande per lo Stato » (2).

Wattel ha pure detto: « Mentre le leggi sussistono, il sovrano deve mantenerle e osservarle religiosamente. Esse sono il fondamento della tranquillità pubblica ed il più fermo appoggio dell'autorità sovrana. Tutto è incerto, violento, soggetto alle rivoluzioni negli Stati sventurati dove regna un Potere arbitrario. È dunque un vero interesse del

(1) « *Neque enim se princeps reipublicæ et singulorum dominum arbitrabitur, quameis assentatoribus id in aurem insusurrantibus, sed rectorem, mercede a civibus designata, quam augere, nisi ipsis volentibus, nefas existimabit* ». (*De rege et regis instit.*, lib. I, c. 5).

(2) « *Quod caput est, sit principi persuasum totius reipublicæ majorem quam ipsius unius auctoritatem esse; neque pessimis hominibus credat diversum affirmantibus gratificandi studio; quæ magna pernicies est* ». (*Ibid.*).

principe, come un suo dovere, di mantenere le leggi e di rispettarle: ei medesimo deve sottomettersi.

« Noi troviamo questa verità stabilita in uno scritto pubblicato da un principe dei più assoluti che l'Europa abbia veduto regnare, da Luigi XIV: « Che non si dica che il sovrano non sia soggetto alle leggi del suo Stato, poichè la proposizione contraria è una verità del diritto delle genti che i cortigiani hanno talvolta attaccata, ma che i buoni principi hanno sempre difesa come una divinità tutelare dei loro Stati ». (Wattel, *Diritto delle genti*, lib. 1, c. 4, § 48.)

Il Potere pubblico adunque non ha che a mantenersi scrupolosamente in questi limiti, per mettersi al sicuro dalle ingiustizie della nazione. Egli deve cioè chiudere l'orecchio al veleno dell'adulazione, il quale esagerandogli i suoi diritti, gli fa troppo spesso dimenticare i suoi doveri, che deve predicare coll'esempio l'obbedienza alle leggi; rispettare la costituzione del paese, come pure i diritti dei particolari e le libertà pubbliche; governare egli stesso con giustizia, e guardarsi bene di rendersi colpevole de' delitti che abbiamo indicati, e a cagion de' quali solamente, secondo l'opinione concorde de' pubblicisti, è giustiziabile e condannabile dalla comunità. In una parola, per evitare di essere ingiustamente condannato, gli è sufficiente di non esporsi ad essere giudicato. Ha dunque alla sua disposizione la garanzia della sua inviolabilità. Perchè in fine non è molto difficile per un Potere che si rispetta di non lasciarsi trascinare dall'ambi-

zione, dall'avarizia e dalla crudeltà nelle follie dell'usurpazione, dell'ingiustizia, del despotismo e della tirannide. Soventi volte costa più all'uomo d'essere cattivo, che d'essere buono, ed infatti, i mostri non sono per buona fortuna numerosi fra gli uomini.

Noi sappiamo pur troppo che la sua qualità di uomo dabbene, il suo amore per la giustizia ed il suo affetto per la Francia non hanno potuto salvare il re martire dal più iniquo di tutti i giudizi e dal più ingiusto di tutti i supplizi. Ma, innanzi a tutto bisogna sapere, che non fu tutta la nazione, ma un pugno di mostri che ne avea preso il nome ed usurpato il diritto, che sparse in quella occasione il sangue dell'innocente. Inoltre questi mostri medesimi, per mezzo dei loro capi, non hanno potuto fare a meno di dichiarare che *Luigi* era innocente. Non è stato adunque in lui condannato l'uomo, ma il *re*; cioè il personaggio rappresentante quella dinastia che, negli ultimi tempi avea fatto mal governo della costituzione dello Stato e di tutte le libertà pubbliche. Del resto, questo delitto è unico nell'istoria dei re, e noi non conosciamo altro principe che imitatore delle virtù di Luigi XVI, ne abbia subito la sorte ingiusta e crudele.

Non si può ripeterlo abbastanza: il pesce, dicevano gli antichi, non incomincia a mandar grave odore che dal capo: *Piscis a capite fetet*. Le rivoluzioni che rovinano il Potere cominciano sempre nelle regioni del Potere; e non è che dopo che il Potere s'è rivoltato contro la giustizia che deve al popolo, che il popolo gli nega la sua fedeltà. Ve-

ramente, ha il diritto di dolersi che il popolo non rispetta le sue volontà, dopo che ha dato egli medesimo l'esempio del disprezzo degli interessi pubblici!

Ma ecco altre considerazioni ancora più gravi. È vero che in virtù del diritto naturale, la società perfetta può, come tutti i pubblicisti, citati più su, l'affermano e lo dimostrano, disfarsi con giustizia d'un Potere che attenta alla sua esistenza ed alla sua felicità. Ma non è men vero che l'esercizio di questo Potere terribile può attirare sulla società dei mali più grandi ancora di quelli a' quali vorrebbe portare rimedio. Poichè dunque, nel caso di cui si tratta, la società sarebbe nel medesimo tempo giudice e parte, e che per conseguenza la potrebbe lasciarsi trascinare sino all'ingiustizia, il buon senso, la logica e il diritto naturale medesimo hanno in questo caso ispirato a' popoli il grande pensiero (a cui i pubblicisti di corte non hanno mai capito) di diffidare di loro stessi e d'andare a cercare al tribunale del Potere religioso il decreto che li libera dal dovere della fedeltà giurata e che dichiara legittimo l'uso della resistenza attiva. E, difatti, abbiamo provato, colla storia alla mano (Discorso VII), che anco i popoli pagani, anco i popoli eretici, hanno la consuetudine di sottomettere alla decisione del Potere religioso le loro querele contro il Potere politico.

Per rispetto a' popoli cristiani, ecco in quali termini il conte di Mestre ha proposto il gran problema:

« Non è già dell'uomo il creare una legge che non abbia bisogno di qualche eccezione. L'impossibilità su tal punto risulta ugualmente e dalla debolezza umana, che non può preveder tutto, e dalla natura medesima delle cose, di cui le une variano sino al punto di uscire per loro proprio movimento da' termini della legge e di cui altre, disposte per gradazioni insensibili sotto i generi comuni, non possono essere comprese sotto un nome generale che non sia falso nelle particolarità. Da questo risulta che in ogni legislazione ci ha la necessità d'una potenza dispensante; perchè dovunque dove non ci ha dispensa ci ha violazione.

« Ma ogni violazione della legge è pericolosa o mortale per la legge, in vece che ogni dispensa la fortifica: perchè non si può dimandare d'esserne dispensato senza renderle omaggio e senza convenire che nissuno di propria autorità non può nulla contro di essa.

« La legge che prescrive l'obbedienza verso i sovrani è una legge generale come tutte le altre; essa è buona, giusta e necessaria *in generale*. Ma se Nerone è sul trono, essa può *parere* un difetto.

« Perchè dunque non ci avrebbe in questi casi dispensa dalla legge generale, fondata sopra circostanze assolutamente impreviste? Non è egli meglio agire con conoscenza di causa e in nome dell'autorità, che di precipitarsi sopra il tiranno con una impetuosità cieca che ha tutti i sintomi del delitto?

« Ma a chi si avrà ad indirizzarsi per questa di-

spensa? La sovranità essendo per noi una cosa sacra, una emanazione della potenza divina che le nazioni di tutti i tempi hanno sempre posto sotto alla tutela della religione, ma che il cristianesimo sopra tutto ha preso sotto alla sua protezione speciale, prescrivendoci di vedere nel sovrano un rappresentante e un'immagine di Dio medesimo, non era per niente assurdo di pensare che per essere sciolto dal giuramento di fedeltà, non ci avea altra autorità competente che quella dell'alto Potere spirituale unico sulla terra, e le cui sublimi prerogative formano una porzione della Rivelazione.

« Il giuramento di fedeltà senza restrizione, esponendo gli uomini a tutti gli orrori della tirannide, e la resistenza senza misura esponendoli a tutte quelle dell'anarchia, la dispensa di questo giuramento, pronunziata dalla sovranità spirituale, poteva benissimo presentarsi al pensiero umano come l'unico mezzo di contenere l'autorità temporale, senza distruggere il suo carattere » (Di Mestre, *Del Papa*, lib. 2).

Ecco quello che ha detto il più grande pubblicista cattolico de' nostri giorni. È questo il linguaggio del genio che mette nella sua più grande chiarezza la più importante forse delle verità sociali, e giustificando d'una maniera trionfante il diritto pubblico del medio evo, che i moderni pubblicisti non potendo combattere, hanno creduto meglio di calunniare e di mettere in ridicolo.

Noi non pretendiamo già, come l'abbiamo dichiarato nel luogo su citato (Discorso VII), che si ri-

stauri questo diritto. Noi diciamo solamente ch'egli attigeva nella natura stessa della società la sua ragione di essere, e che era il solo mezzo logico di prevenire tutti gl'inconvenienti a' quali potrebbe dar luogo l'esercizio del diritto di resistenza che non ci può contrastare alla comunità perfetta.

I principi non hanno più voluto che il Potere religioso intervenisse nelle quistioni di alta politica tra loro e i loro popoli. Debbono adunque contentarsi di subire direttamente il giudizio della nazione con tutti i suoi inconvenienti e pericoli.

Eh! certamente, è incontrastabile che i Poteri cristiani trovavano, nella sollecitudine della Chiesa per la loro conservazione e per la loro dignità, un mezzo di sfuggire dalla legge naturale d'essere esaminati, censurati e condannati dal popolo solamente. Sapendo bene che un popolo in rivoluzione fa di rado grazia al Potere giudicato da lui, la Chiesa avea avvocato al suo tribunale le *cause maggiori* spettanti alla fedeltà dovuta al Potere; per questo mezzo essa l'avea sottratto ai giudizi precipitosi della moltitudine sviata. Dunque il diritto pubblico delle nazioni cristiane, tanto prezioso per la libertà e felicità de' popoli, l'era ancor più, come l'abbiamo a lungo provato nel luogo suddetto, per l'inviolabilità e per l'onore dei re. I principi ingannati da cortigiani omicidi hanno essi medesimi rinunziato alla competenza d'un tal tribunale come attentatoria della loro indipendenza; ma non avendo voluto ammettere la giurisdizione del papa, sono caduti di pien diritto sotto alla giurisdizione del po-

polo; con qual diritto si lamentano dunque, se ai nostri giorni stan vacillando sui loro troni, e se non hanno altro mezzo che la forza per mettersi in salvo dalle rivoluzioni e dagli assassini?

41. Si difende il diritto della nazione a fronte del Potere dall'accusa seguente: Che ammettere questo diritto, è un consacrare la rivoluzione. — Il diritto di cui si tratta non ha niente che fare colla dottrina rivoluzionaria della sovranità del popolo. — Tutte le nazioni cristiane godevano di garanzie costituzionali, e sono i principi che ne le hanno spogliate. — Le rivoluzioni moderne sono il risultato logico dell'assolutismo pagano de' governi. — Si rende un vero servizio a' principi ricordando loro i propri doveri verso la società.

Finalmente si rimprovera alla dottrina de' più grandi pubblicisti cattolici di cui abbiamo arredate le testimonianze « d'essere identica colla dottrina della rivoluzione che, in questi ultimi tempi, ha eccitato tanti sconvolgimenti; che ha insanguinato la mannaia del sangue de' re; che ha oppresso e desolato i popoli, e che non ha ingenerato che assassini, stragi e rovine ». Ma una simigliante accusa non è affatto più fondata di quelle che abbiamo combattuto.

Certo la dottrina della sovranità del popolo, come l'hanno intesa il protestantismo e la rivoluzione, ha fatto tutto questo, farà sempre questo, e non può fare che questo. Perchè ammettendo il principio che ogni cittadino è sovrano, essa dà a tutti il diritto di comandare e non impone a persona il dovere di ubbidire; il che è un dare all'ordine pubblico l'anarchia per base, e rendere impossibile ogni Potere ed ogni società. Ed altronde, questa medesima dottrina non esigendo altro se non che il piccolo

numero si sottometta al più grande, o alla forza maggiore, non stabilisce in fondo, come l'abbiamo altrove osservato, il diritto che sulla forza, e per ciò, sotto il nome di libertà universale, essa non può produrre che la servitù e l'oppressione universale; e l'esperienza insegna che là dove tutto il popolo è sovrano di *diritto*, tutto il popolo finisce per essere schiavo di *fatto*.

Ma noi lo ripetiamo, la sovranità della comunità perfetta, come l'hanno sempre intesa i pubblicisti cattolici, come noi l'intendiamo, ad esclusione di ogni altra dottrina, non solo non produce alcuno degli inconvenienti che abbiamo testè notati, ma, secondo l'espressione del Suarez, essa è nel tempo medesimo ragionevole, giusta, salutare e assolutamente necessaria. Dappoichè non è che per mezzo di essa che si può comprendere lo scopo e fissare i limiti del Potere civile; e per ciò essa sola può sciogliere il gran problema della conciliazione dell'obbedienza dell'individuo coll'indipendenza della nazione, dell'ordine colla libertà (*).

La dottrina di cui si tratta è salutevolissima non solo pei popoli, ma anco pe' principi. L'istoria ci insegna che, come l'abbiamo fatto osservare, è l'assolutismo dei principi che ha sempre e dovunque occasionato e provocato le rivoluzioni de' popoli. E non può essere il contrario. Ogni sovrano che colla

(*) « *Recte intellectum verissimum est; et ad intelligendos fines et limites civilis potestatis maxime necessarium* ». (l. c.).

forza e coll' arbitrio s'affranca da ogni censura nazionale, non l'è mai ripetuto abbastanza, si rivolta contro il diritto divino naturale della comunità, e diventa egli stesso rivoluzionario. È egli dunque sorprendente che la comunità incuorata da un tale esempio si rivolti dal canto suo contro il sovrano?

Ci sono stati senza dubbio, e si avranno sempre dei torbidi, degli sconvolgimenti e delle rivolture nella società umana; ma bisogna avvertire che innanzi a questi ultimi tempi non erano mai state vedute, nei paesi cristiani, queste rivoluzioni cotanto frequenti de' nostri giorni, per le quali, in poche ore, il Potere pubblico è rovesciato, i principi e le dinastie posti in bando, cambiata la costituzione dello Stato, tutte le leggi umane e divine calpestate con tutti i diritti, l'intera società scrollata fin dalle sue fondamenta e posta sull'orlo dell'abisso.

E ciò avviene, come l'abbiamo più sopra provato, perchè, al contrario del Potere pagano, che è essenzialmente assoluto, il Potere cristiano è essenzialmente temperato dai diritti che le nazioni cristiane conservano e dall'influenza che il cristianesimo personificato nel Potere della Chiesa esercita sopra queste passioni.

In fatti, il cristianesimo, sola religion di giustizia, d'ordine e di libertà, perchè è la sola religione di verità e di carità, avea costituito la società europea sopra le vere basi del diritto naturale. Ogni Stato, ogni popolo, ogni nazione avea una costituzione a sè, avea diritti, privilegi, ed una rappresentanza nazionale incaricata di garantirla da ogni oppressione

e di tutelarne gl'interessi e la libertà. Gli Stati di Alemagna e del Nord aveano le *Diete*, l'Inghilterra il *Parlamento*, la Francia gli *Stati generali*, la Spagna ed il Portogallo le *Cortes*, la Sardegna gli *Stamenti*, il regno di Napoli i *Sedili*, la Sicilia pure un *Parlamento*, il più antico forse di tutti i parlamenti dell'Europa.

La Chiesa stessa, non contenta d'aver colla sua influenza secreta ispirato queste varie costituzioni che i popoli, a lei sottomessi, si erano date, fedele alla missione che Dio parve averle confidato nell'ordine temporale, la missione d'essere la tutrice dei popoli cristiani contro le usurpazioni e l'arbitrio del Potere civile, minacciava tutti gli anni dei suoi anatemi i governi cristiani che avrebbero osato di sovraccaricare i loro popoli d'imposte enormi ed arbitrarie oltre a quelle che erano state consentite dalla costituzione dello Stato (*Bulla in Cæna Domini* § 13.)

Che cosa hanno fatto i principi? Hanno con arti tenebrose e con instancabile perseveranza, demolito a poco a poco tutte queste dighe costituzionali, che la ragion politica, d'accordo colla ragione religiosa, avea innalzate contro il loro dispotismo.

Specialmente nel passato secolo, anche i principi cattolici affettando un falso zelo per l'indipendenza della sovranità e per la felicità del popolo, aiutati da pubblicisti cortigiani e da giureconsulti in livrea, fecero una guerra accanita alla nobiltà ed alla Chiesa, rappresentarono questa come volesse attentare all'indipendenza sovrana, quella come minacciasse

incessantemente l'ordine e l'unità dello Stato; per cui contro tutte e due mossero l'odio e l'esagerazione de' popoli. E per un effetto d'arte infernale, dopo d'essersi serviti delle passioni popolari per combattere l'aristocrazia ed il clero, si sono poi serviti di taluni del clero e dell'aristocrazia per assorbire in sè stessi tutti i diritti de' popoli, per distruggere ogni libertà, e per farsi risguardare e quasi adorare come Dii.

Noi non intendiamo di giustificare con questo i torti che una parte dell'aristocrazia e del clero possono avere avuto per rispetto a certi Stati. Noi diciamo che, qualunque si sieno questi torti, i principi non li hanno esagerati e non li hanno fatti per altro conoscere a' popoli che nell'intenzione di rendersi sempre più despoti e più assoluti. Il Fénelon diceva a Luigi XIV:

« Voi sapete che altra volta il re non prendea mai nulla sui popoli per *sua sola autorità*: era il Parlamento, cioè l'assemblea nazionale, che gli accordava i fondi necessari pei bisogni straordinari dello Stato. Fuori di questo caso, egli viveva delle sue possessioni. Chi fu che mutò quest'ordine, SE NON L'AUTORITA' ASSOLUTA CHE I RE SI HANNO PRESA? »

Or, quasi tutti i sovrani di quel tempo camminarono in queste vie dell'arbitrio e dell'usurpazione del Potere regio francese.

Essi, con mezzi macchfavellici, giunsero a falsare, a corrompere ed a render schiave le assemblee nazionali. Essi non le convocavano più che per forma

e per ischerno, o per ottenere la loro approvazione rispetto a certi loro atti troppo rivoltanti ed ingiusti per osare di sopportarne essi soli l'odiosa responsabilità. Finalmente coteste scene costituzionali avendo finito per annoiarli, le annullarono compiutamente e si costituirono in despoti assoluti, liberi da ogni censura e da ogni freno nell'esercizio del loro Potere, o piuttosto nella soddisfazione delle loro fantasie e de' loro capricci.

E fu a questo modo che quasi tutte le nazioni cattoliche furono dispogliate della loro rappresentanza costituzionale, e che, governate da certi bascià in abito, furono ridotte, appresso a poco, alla triste condizione delle nazioni musulmane. Fu a questo modo che in quasi tutti gli Stati dell'Europa fu abolita la *COMUNITA' PERFETTA*; poichè dove non v'è comunità perfetta non esiste alcuna rappresentanza nazionale. Fu a questo modo che i popoli cristiani, cambiati in una mandria di pecore, furono esposti alla rapacità di pastori mercenari o crudeli. Fu a questo modo in fine che fu tolto loro ogni diritto, pure la facoltà di petizione, pure la libertà del dolersi, l'ultimo sollievo della sventura. Ma non posero mente che ogni popolo cristiano ha sempre idee troppo giuste sopra i veri diritti dell'uomo, per poter essere governato dispoticamente. In questa guisa, spogliati di tutti i mezzi legali per garantirsi dall'oppressione, e non avendo più in loro disposizione che il mezzo della rivolta per ottenere giustizia, si sono lasciati ingannare da' cospiratori e da' sovvertitori che loro prometteano il bene e

la libertà. Li hanno lasciati fare; li hanno anche seguiti, donde ne derivarono tutte le rivoluzioni che abbiamo vedute, e che forse ancora vedremo: rivoluzioni che rendono infelici i popoli ed i principi impossibili.

Quest'è l'istoria della rivoluzione moderna, la quale non è che la figlia naturale del despotismo. Il diritto pubblico de' nostri padri e de' nostri maestri nella fede, prevenendo o rendendo impossibili le aberrazioni del Potere, affrancava da una parte i popoli, e dall'altra forniva una forte garanzia all'autorità ed alla sicurezza de' principi. Non ci ha adunque nulla di più utile, dice il celebre Mariana, quanto la dottrina che ricorda e persuade a' principi che se opprimono il popolo, se si rendono insopportabili per il loro egoismo e pe'loro vizi, sono esposti ad essere giudicati e destituiti dalla giustizia del popolo (').

§ 42 Si conferma la dottrina esposta ne' due ultimi capitoli coll' esempio delle dieci tribù d'Israele, che si sono sottratte al potere di Roboamo. — Storia di questa grande rivoluzione, che Dio medesimo parve avere approvata. — Riepilogo della discussione sul diritto che ha ogni nazione di costituire il Potere pubblico, e di disfarsene quando esso abusa della sua autorità.

Ma poichè gli avversari della nostra dottrina appellano sempre alla santa Scrittura; ebbene, noi

(') « *Est tamen salutaris cogitatio, ut sit principibus persuasum, si rempublicam oppresserint, si vitiis et farditate intolerandi erunt, ea conditione vivere, ut non jure tantum, sed cum laude et gloria perimi possint* ». (De reg., lib. I, c. 6).

diciam loro, che la Scrittura medesima sembra che abbia confermato questa dottrina. Dappoichè ecco quello che si legge al capo 12 del III dei *Re*.

Dopo la morte di Salomone, Roboamo suo figlio essendosi condotto nella città di Sichem per ricevervi l'omaggio dell'obbedienza che gli era dovuta come all'erede legittimo del trono, i deputati delle dodici tribù del popolo di Dio, avendo Geroboamo alla loro testa, si presentarono al nuovo re e gli dissero: « Noi ti supplichiamo d'avere compassione di noi, a cui tuo padre impose il giogo il più duro ed il più insopportabile: *Pater tuus durissimum jugum imposuit nobis*; affréttati adunque di allenire un poco il rigore intollerabile del governo di tuo padre e di raddolcire un poco le gravi imposte che pesano sopra di noi, e noi promettiamo di servirti colla maggior fedeltà possibile: *Nunc imminue paululum de imperio patris tui durissimo, et de jugo gravissimo, quod imposuit nobis, et serviemus tibi* » (III *Reg.*).

I vecchi consiglieri dell'imperio, non men dotti nella scienza di Stato che pii Israeliti, e sì devoti alla persona del principe che bramosi della felicità de'suoi sudditi, avvisarono che il giovine re dovesse accogliere con bontà una supplica tanto rispettosa e tanto ragionevole dalla parte del popolo. Eccoti, gli dissero (si notino bene queste espressioni della Scrittura), uno de' casi in cui, quantunque re come tu sei, devi non solo far giustizia alle dimande del popolo, ma ancora cedergli, **OBBEDIRGLI** ed anco **SERVIRLO**. Dappoichè non è che a questa condi-

zione, soggiunsero ancora, che tu potrai far sempre capitale della fedeltà e dell'affetto di questa buona gente. *Seniores qui assistebant coram Salomone patre ejus, dixerunt ei: Si hodie OBEDIERIS populo huic, et SERVIERIS, et petitioni eorum CESSERIS, locutusque fueris ad eos verba lenia, erunt tibi servi cunctis diebus.* Ma il giovine principe di poco o niente cervello, non fece alcun conto di questo prudente consiglio de' vecchi, e preferì il consiglio insensato e bestiale che gli dettero i giovani più vuoti di cervello di lui in mezzo de' quali era stato educato e di cui erasi circondato. *Qui dereliquit consilium senum, et adhibuit adolescentes, qui nutriti fuerant cum eo, et assistebant illi.* Ripetendo adunque, con un'aria del più stupido orgoglio e del più grande disprezzo, le insolenti parole che i suoi vili cortigiani gli aveano posto in sulle labbra: « Scellerati, disse a' rappresentanti delle tribù, voi ardite di rimproverare a mio padre di avervi imposto il giogo più pesante! Sappiate adunque che l'unica giustizia ch'io farò alle vostre querele, sarà quella di raddoppiare questo giogo, e di rendervelo mille volte più penoso e più duro; io voglio fare in guisa che voi lamentiate come una felicità perduta il governo di mio padre, onde voi vi dolete. Egli non vi percosse che con flagelli, ed io lacererò le vostre carni con uncini di ferro. Dipartitevi dalla mia presenza, voi non siete che faziosi; non si ammaestrano i principi, non si viene a patti colla sovranità, ed essa non vi dee rendere alcun conto di quello che fa: *Responditque rex populo dura, dicens:*

Pater meus aggravavit jugum vestrum, ego autem addam jugo vestro, minimus digitus meus grossior erit dorso patris mei; pater meus cecidit vos flagellis, ego autem caedam vos scorpionibus. Et non acquievit rex populo.

Ora, che ne avvenne? Avvenne che il popolo rivoltato dal parlare sì altiero e sì barbaro del re, gridò: E che abbiám noi di comune colla tua stirpe? E qual dovere abbiám noi di rispettarli, tu discendente d'Isai e di Davide? Noi andremo ai nostri tabernacoli, e la casa di Davide tosto vedrà quello che diverrà: « *Videns itaque populus quod nolisset eos audire rex, respondit et dicens: Quæ nobis pars in David? vel quæ hæreditas in filio Isai? Vade in tabernacula tua, Israel; nunc vide domum tuam, David* ».

Queste terribili parole, andando di bocca in bocca, furono ripetute fra tutto Israele; la nazione si levò in massa e l'autorità regia fu disconosciuta. Adara, ministro del re, mandato a riscuotere le imposte, spirò sotto una grandine di pietre, vittima del furor popolare. Il re medesimo non scampò la vita che colla fuga e col nascondersi in Gerusalemme. I rappresentanti delle tribù si unirono in consiglio, dichiararono Roboamo decaduto dal trono, e gli sostituirono Geroboamo; al figliuolo di Salomone non rimase che una piccola parte del paese, la tribù di Giuda e di Beniamino che formò in seguito il regno di Giuda.

Le dieci tribù si distaccarono per sempre dalla dinastia di Davide; esse costituirono il nuovo regno

d'Israello, e la più grande rivoluzione del popolo di Dio si terminò in pochi giorni: *Misit rex Aduram, qui erat super tributa: et lapidavit eum omnis Israel, et mortuus est. Porro rex Roboam festinus ascendit currum, et fugit in Jerusalem: recessitque Israel a domo David. Et congregato cœtu constituerunt Jeroboam regem super omnem Israel.*

Questo memorabile racconto porge alla mente importanti riflessioni. Da una parte il popolo non si è rivoltato contro al suo re che quando ebbe esauriti tutti i mezzi pacifici per farsi rendere giustizia, e quando il re, per la sua ostinazione, per il suo orgoglio e per la sua bestialità, si fu rivoltato contro il diritto il più legittimo ed il più sacro che ha il popolo di non essere oppresso dall'autorità che lo regge. Dall'altra parte, la Scrittura non solo non ha disapprovato come sedizioso questo movimento delle dieci tribù, ma pare che l'abbia approvato come legittimo e giusto.

In fatti, 1.^o il sacro testo non dice affatto che Israele si rivoltò contro Roboamo, ma semplicemente che si distaccò dalla casa di Davide; *recessitque Israel a domo David.* 2.^o Non solo Iddio non condannò questa separazione, ma parve l'approvasse come un atto conforme ai disegni della sua provvidenza e alla sua volontà: *Hæc dicit Dominus: A me factum est verbum hoc.* 3.^o Non solo non permise che le tribù ricalcitranti fossero punite come colpevoli di ribellione; ma lo prese sotto la sua protezione come un popolo innocente e fedele. Perché Roboamo, avendo voluto, secondo il costume

de' despoti, riconquistare per mezzo della forza il popolo che l'avea detronizzato a cagione della sua ingiustizia, riuni un esercito di centottantamila combattenti eletti e marciò sulle tribù rivoltate per opprimerle; ma Iddio mandò Semeia, suo profeta, affinchè dicesse a Roboamo ed alle sue genti che ben si guardasse d'andare a combattere i figliuoli d'Israele, i quali, disse egli, sono sempre vostri fratelli; ed intimò loro di ritornare indietro, il che fu eseguito, secondo il comandamento di Dio; ed il regno d'Israele potè tranquillamente stabilirsi: *Congregavit Roboam centum octoginta millia electorum virorum bellatorum, ut pugnarent contra domum Israel. Factus est autem sermo Domini ad Semeiam virum Dei, dicens: loquere ad Roboam et reliquos de populo, dicens: Hoc dicit Dominus: Non ascendetis neque bellabitis contra fratres vestros filios Israel. Revertatur vir in domum suam. Audierunt sermonem Domini, et reversi sunt de itinere, sicut eis praeceperat Dominus* (1).

Egli è dunque impossibile, dice un grande inter-

(1) È detto pure che Dio mandò un profeta a Geroboamo, che gli conferì, dalla parte di Dio, il regno delle dieci tribù rivoltate; su di che Cornelio A Lapide soggiugne: « Geroboamo, secondo afferma S. Agostino, non ha per niente peccato rivoltandosi contro il suo proprio principe ed occupando una sì grande parte del suo regno: *Misit prophetam ad Jeroboam, qui ei deferret regnum decem tribuum; ergo proprio domino rebellando et regnum occupando juste fecit: ut docet August.* ». (lib. XVII, *De Civit. Dei*).

prete (l'*Abulense*), di non vedere in tutto questo una conferma manifesta, dalla parte di Dio, di questa dottrina: « *Che è il popolo o la repubblica, che, creando il re, gli conferisce l'impero e il diritto di governarli; che in conseguenza il popolo può pure levargli questo medesimo diritto o restringlielo, ogni qual volta ne abusi a ruina de'suoi sudditi, senza che per questo la repubblica sia riputata colpevole del delitto di ribellione; perchè il popolo non si dà al principe e non si sottomette a lui d'una maniera assoluta, ma sotto certe condizioni, e se il principe non adempie queste condizioni, può essere detronizzato colla stessa giustizia colla quale il figliuolo di Salomone fu detronizzato dal popolo d'Israele* » (1).

Noi invitiamo gli assolutisti cattolici a considerare attentamente tutte le circostanze che hanno accompagnato questo memorabile avvenimento; essi vedranno che la dottrina che noi abbiamo esposta è ben lontana dall'essere in contraddizione collo spirito e la lettera de'libri santi. Oh! se questa storia fosse di spesso letta da' principi! Oh! se fosse loro fatta ben conoscere sin dall'infanzia! Oh! se

(1) « ID LICITE FECERUNT; *populus enim vel respublica, regem creans, dat illi imperium et jus regendi. Ergo ille idipsum ei potest auferre, vel minuere, si is eo abutatur in perniciem populi. Populus enim non absoluto, sed certis conditionibus se principi regendum tradit: QUAS SI PRINCENPS NON POTEST EUM ABDICARE* ». (In III Reg.).

la fosse scritta a lettere d'oro ne' loro palagi! Oh! se fosse loro parlato più spesso de' loro doveri che de' loro diritti! sarebbero più prudenti, più forti e più rispettati. I popoli sarebbero più tranquilli e gli Stati più felici!

CAPITOLO X.

Legittimità ed Usurpazione.

§ 43. Quanto importi a' nostri giorni di trattar la quistione della legittimità del Potere. — Spiegazione delle parole; LEGITTIMO e LEGALE. — La legittimità non è che nella conformità delle cose colle leggi costitutive; la legalità nella conformità delle cose colle leggi regolamentarie. Soventi volte quello che è legittimo non è legale e viceversa. — I colpi di Stato del 18 brumale e del 2 dicembre, malgrado la loro illegalità, sono stati legittimi. — Le ordinanze di luglio, come che inopportune, erano accompagnate dalla legittimità e dalla legalità.

Non è certo senza ragione che abbiamo occupato un sì gran tempo per isviluppare la dottrina: *Che il Potere pubblico deriva IMMEDIATAMENTE dalla comunità perfetta, e che questa ha il diritto di cambiarne le persone e le forme, nell'interesse della sua conservazione e della sua prosperità.* Non è neppure senza ragione che noi abbiamo stabilito questa medesima dottrina sopra un numero sì grande d'argomenti e sopra autorità che, secondo ci pare, è impossibile di rigettare. Non è che coll'aiuto di questa dottrina che si possono sciorre le grandi quistioni dell'ordine sociale, che in questi ultimi tempi si è giunti ad imbrogliare in una maniera sì strana e sì deplorabile, e di cui la società aspetta con tanta impazienza la soluzione.

Fra cotale quistioni si trova quella *della legittimità e dell'usurpazione del Potere*, che importa tanto grandemente alla stabilità dell'ordine ed al riposo degli Stati.

In fatti, quello che mantiene in questo momento un gran numero di popoli in uno stato permanente di mal essere al presente e d'incertezza per l'avvenire; quello che li divide in vari partiti, che si fanno a vicenda una guerra accanita; è perchè non s'intendono affatto *sulla legittimità del Potere*. Da ciò quei rimproveri reciproci che si fanno i partiti che lacerano la società. Da ciò la presunzione colla quale ogni partito s'attribuisce la gloria d'essere per la legittimità, e la facilità di gittare nell'altrui viso l'ingiuria d'essere *un partito di ribelli* o valletti dell'usurpazione. Da ciò, finalmente, quelle guerre civili che hanno fatto spargere tanto sangue generoso nel Portogallo, nella Spagna ed anco nella Francia, e quelle serie di sventure che hanno guasto quelle contrade, di cui un secolo di ordine e di prosperità non potrà cancellare tutte le tracce e di cui è impossibile di prevedere la fine.

Vedi dunque, lettore, quanto importi di mettere in chiaro la quistione della legittimità del Potere pubblico, e di spargere i lumi della vera scienza sopra questo grave soggetto; e non è che per questo mezzo che governanti e governati finiranno per intendersi sui loro diritti e sui loro doveri reciproci, e lasceranno d'andare a chiedere alla ragion della forza e alle rivoluzioni le garantigie della loro durevolezza e della loro felicità.

Quest'è lo scopo, che, per quanto lo permette la debolezza de'nostri mezzi, noi intendiamo unicamente di raggiungere nella discussione a cui daremo principio in questo capitolo.

Secondo il vocabolario de' Sinonimi, « *legittimo* si dice delle cose fondate sulla giustizia essenziale o sulla legge sociale, derivata dalla legge naturale della giustizia; in una parola sopra un diritto che non si può violare senza cadere nell'ingiustizia; e *legale* si dice propriamente delle *forme*, delle osservanze delle cose prescritte dalla legge positiva, sotto pena o di nullità o di riprensione per parte della legge.

« È dunque la forma che rende la cosa *legale*, ed è il diritto che rende la cosa *legittima* ».

Ma, riflettendovi bene, le stesse forme giudiziarie, in quanto che sono stabilite come una regola che si deve costantemente e universalmente seguire nell'amministrazione della giustizia, sotto pena di nullità de' suoi atti, sono vere *leggi* esse pure; e come esse hanno la loro cagione d'essere nel *diritto*, sono egualmente *legittime*.

Per ciò, volendo essere esatto, si dee mettere da parte la parola troppo vaga di *forme*, e non mettere la *legalità* che nell'esecuzione delle leggi d'un ordine inferiore, o di regime; e la *legittimità* nell'adempimento delle leggi d'un ordine superiore o delle leggi di costituzione.

Noi preferiamo adunque la significazione che il de Bonald sembra avere dato a queste parole, affermando che non si dee dire *legittimo* che quello che è conforme alle leggi *general*i, e *legale* quello che è conforme alle leggi *particolari*.

Come la santità dell'uomo, o l'ordine del suo corpo, risulta dalla perfezione della sua costituzione

e dalla saggezza del suo vivere; così l'ordine sociale, o la salute della società, risulta dalla perfezione della sua costituzione politica e dalla saggezza della sua amministrazione, o del suo governo. La verità dell'analogia tra queste cose d'un ordine così differente è dimostrata da questo fatto medesimo, che si adoperano ugualmente le parole *costituzione* e *regime*, parlando del corpo e parlando della società. Perchè là dove si fa uso delle stesse parole, vi ha evidentemente analogia nelle idee.

Ci son dunque per la società, come per l'uomo religioso e fisico, due sorta di leggi: le une riguardanti la costituzione, e sono le leggi costitutive, leggi-principi, leggi generali; le altre avendo riguardo al suo governo, e queste sono leggi governative, leggi conseguenze, leggi particolari.

La legge ebraica, per esempio, conteneva le leggi generali della religione, obbligando tutta l'umanità, e le leggi particolari, che non obbligavano che i figli d'Israele; e queste ultime formavano la parte *legale* della loro legislazione.

Anche i popoli cristiani hanno le loro leggi-principi e le loro leggi generali nei dogmi e nei precetti del Vangelo, e le loro leggi-conseguenze e le loro leggi governative nelle decisioni e nei precetti della Chiesa.

Nell'ordine puramente civile, questi medesimi popoli hanno ancora delle leggi generali, fondate sulla morale evangelica, fondamento d'ogni giustizia, poichè essa non è che la legge naturale sviluppata, divinizzata ed innalzata al suo più alto grado di

perfezione; ed hanno delle leggi particolari che la saggezza dei loro governi ha dedotte da quelle e messe in armonia colle condizioni, colle tendenze e colle qualità *particolari* di ciascun popolo.

Nell'ordine finalmente politico, ogni nazione ha le sue leggi generali nella *forma* del suo governo nelle condizioni della trasmissione del Potere: in una parola nella natura della sua costituzione; e le sue leggi particolari sulle regole del suo regime e della sua amministrazione.

Ora in tutti questi vari ordini di cose, tutto ciò che è conforme alle leggi-generalì, alle leggi-principi, è *legittimo*; e tutto ciò che è conforme alle leggi particolari, alle leggi-conseguenze, è *legale*. Nelle regole che l'uomo impone a sè medesimo, o che fa per gli altri, sviato pei suoi errori o per le sue passioni, non deduce sempre le leggi-conseguenze dalle leggi principi, le leggi particolari dalle leggi generali, le leggi governative dalle leggi costitutive. Molte volte, l'uomo fisico, con una *costituzione* debolissima, commette degli eccessi nel suo *regime*, e perciò altera la sua salute ed abbrevia la sua vita; similmente il Potere civile molte volte nella formazione delle leggi civili non consulta affatto nè Dio, nè la sua giustizia, e per ciò fa delle leggi ingiuste che compromettono il ben-essere sociale; ed il Potere politico pure assai sovente nella creazione delle leggi politiche non s'ispira affatto nella natura della costituzione dello Stato, e fa leggi assurde, contro le quali rompe egli stesso, e che attentano all'ordine anco all'esistenza della società.

Perciò, nell'ordine civile e politico come nell'ordine fisico, il disordine o la malattia, la distruzione o la morte sono le conseguenze dello stesso errore, l'errore di mettersi in contraddizione colla natura delle cose, la logica e la ragione.

Da ciò ne segue, assai spesso, che la *legittimità*, o la conformità delle cose colle leggi-principi, non trovandosi nelle leggi-conseguenze, non è sempre *legale*; e che per contrario la *legalità*, o la conformità delle cose colle leggi-conseguenze, non provenendo dalle leggi-principi, non è *legittima*; in una parola che vi ha delle leggi legali che non sono affatto legittime, e delle leggi legittime che non sono affatto legali.

Per esempio in Inghilterra il divorzio è legale, perchè è stato introdotto nelle leggi civili o nelle leggi-conseguenze di quel paese; ma non è affatto legittimo, perchè è in contraddizione colla legge-principio dell'Evangelo sull'indissolubilità del matrimonio.

Il medesimo è a dire di certi atti del Potere politico. Questi atti, molto spesso, hanno la legittimità per loro senza la legalità, oppure rimangono nei termini della legalità, mentre sono in opposizione manifesta colla legittimità. Il colpo di Stato, per esempio, del 18 brumale, in forza del quale Napoleone I fece uscire dalla sala dell'assemblea, pel cammin più breve, i sedicenti rappresentanti del popolo, certo non fu *legale*, perchè usciva di quelle leggi particolari che la demenza rivoluzionaria avea date al Potere pubblico, come alla so-

cietà che dovea reggere. Ma in quanto che questo grand'atto di saggezza e di coraggio ristaurò il principio monarchico in Francia e salvò questo paese dalla sua dissoluzione e dalla sua rovina, fu *legittimissimo*, perchè non vi ha nulla di più legittimo quanto l'atto per cui un personaggio, nel quale il popolo ha posto la sua confidenza, gli rende la sua antica costituzione, e l'ordine, che è il primo bisogno degli Stati.

Si può dire il medesimo del colpo di Stato del 2 dicembre. Senza dubbio non è stato egli conforme alla lettera della Costituzione bastarda la cui incapacità evidentissima delle grandi capacità del paese avea mascherato la Francia; e a questo punto di vista non è stato totalmente *legale*. Ma se vi si fa attenzione che il popolo, nominando il principe Napoleone alla presidenza della repubblica e al comando dell'esercito, gli avea confidato il mantenimento dell'ordine e l'alta tutela del paese; se si riflette che la distruzione della repubblica è stata la ristaurazione della forma monarchica, la sola conforme all'antica costituzione, a' bisogni e agli istinti della Francia; se si pon mente, in fine, che questo fu uno strappare il Potere ai differenti partiti che se lo disputavano, col pericolo di lacerarlo e di sprofondare la nazione negli orrori dell'anarchia, è impossibile di negare che questa grande misura sia stata *legittima*. Ma noi ritorneremo su questo soggetto, per vendicare questo grande colpo di Stato dalle accuse per le quali si è voluto renderlo odioso, e che non hanno il menomo fondamento nel diritto.

Rispetto alle ordinanze di Carlo X, che produssero la catastrofe di luglio, non si può loro rimproverare la menoma mancanza di legalità. L'articolo 14 della Carta conferiva al re solo il diritto, si potrebbe anche dire che gl' imponeva il dovere di reprimere l'audacia dei perturbatori, di sconcertare le mene sovversive dei cospiratori e d'infrenare la stampa, conspirante contro il Potere pubblico (1).

Dall'altra parte, esse erano nel senso dell'antica costituzione francese, in virtù della quale era una obbligazione per il re di mantenere, nell'interesse dell'ordine pubblico, le alte prerogative della dignità reale e le leggi fondamentali dello Stato. In questo modo adunque, la promulgazione di queste famose ordinanze quantunque siasi stata inopportuna, pure essendo stata in perfetta armonia colle *leggi-principi* e colle *leggi-conseguenze*, è stato sempre *legittimo* ed eminentemente un atto eminentemente *legale*. E perciò gli avvenimenti a' quali coteste ordinanze servirono di pretesto non furono che delitti di alto tradimento che in una situazione normale sarebbero stati puniti colla più grande severità. L'unico rimprovero che si sarebbe potuto fare a Carlo X in quella occasione è d'aver preso sul serio la porzione d'autorità regia che Carlo non

(1) La prova che questo Potere era nella lettera di questo articolo si è, che rimpiantando la stessa carta si affrettarono di cancellarlo, affinchè il nuovo preteso re costituzionale non si facesse illusione sull'autorità nominale della sua dignità regia.

gli avea riserbato che per derisione; di non avere compreso che con questa deplorabile Carta, d'importazione inglese, il suo autore avea ucciso la monarchia (1), e che egli, Carlo, non era affatto più re in Francia che Giorgio IV non l'era in Inghilterra: finalmente d'aver fatto troppo aspettare un somigliante atto, e di non avere riunito a Parigi cinquantamila baionette per garantirne l'esecuzione. Ma in fatto di giustizia, bisogna convenire che è stato irreprensibile.

§ 44. Non ci ha imperio che non si possa perdere. — Secondo i decreti della Provvidenza, renduti manifesti dall'istoria e dalla santa Scrittura, gl'imperi passano d'una nazione ad un'altra, d'una dinastia ad un'altra dinastia, per mezzo delle guerre e delle rivoluzioni. — Ma da ciò non ne segue affatto che le grandi potenze possano LEGITTIMAMENTE impadronirsi de' popoli colla conquista. — Non è che secondo il diritto pubblico pagano che i popoli possono essere legati per testamento, come cose. — Secondo il diritto pubblico cristiano, i popoli non sono proprietà di alcuno, e non si può disporre di loro, come di pecore. — È anco secondo i principi del paganesimo che la conquista è una sorgente di legittimità. — La Russia ha conservato questo diritto pubblico pagano, anche dopo la sua conversione al cristianesimo. — Ma secondo i principi del Vangelo, FORZA NON FA DIRITTO, e il FATTO della conquista non può produrre alcun diritto legittimo.

È un gran errore, per parte d'un certo partito politico, di credere che, nei disegni di Dio, i regni e gl'imperi sieno *inammissibili*, e che appartengano

(1) In fatti non è stato più bisogno di fare una novella Carta, ma è bastato reprimere in una maniera più esplicita i principi dell'antica, per proclamare altamente che il Potere regio di Tulio non era in realtà che una vera repubblica e la migliore delle repubbliche.

perpetuamente a certe famiglie o a certe dinastie. Mentre il contrario è la verità; dappoichè « Iddio ha stabilito da tutta l'eternità, dice il grande teologo ed interprete de' libri santi, Cornelio A Lapide, che i regni e gl'imperi cambino spesso padroni nel giro de' secoli, e che successivamente passino d'una famiglia ad un'altra famiglia, d'una nazione ad un'altra nazione » (1). In fatti nel libro di Daniele è detto: « Bisogna che i viventi capiscano in fine che l'Altissimo conserva sempre il suo dominio in ogni regno dell'uomo, e che s'è lasciata la libertà di darlo a chi e quando meglio gli sembra: *Donec cognoscant viventes quoniam dominatur Excelsus in regno hominum, et cuicumque voluerit dabit illud* ». (Dan. 4).

« Queste vicissitudini di re e questi trasferimenti di regni, soggiugne lo stesso interprete, si compiono col mezzo di guerre e di vittorie. Quando adunque Iddio vuole trasferire uno imperio, da uno ad un altro popolo permette che essendovi guerra tra questi due popoli, uno rimanga vincitore e padrone dell'altro. È a questo modo che fece passare la monarchia degli Assiri a' Babilonesi, disponendo che gli Assiri fossero vinti da Nabucodonosor; la monarchia de' Babilonesi a' Persi, dando a Ciro la vittoria sopra Baldassare ed i Babilonesi; la monarchia persiana a' Greci, concedendo ad Alessandro il Grande

(1) *Deus ab aeterno decrevit ut regna et imperia sibi vicissim per saecula succedant, eantque per gentes et familias quasi circulando in orbem* *. (In Prov., 21).

di trionfare di Dario e de' Persi; la monarchia dei Greci a' Romani, favoreggiando i successi degli eserciti di Scipione, di Paolo Emilio e di altri capitani romani contro de' Greci. Ed è a questo modo che, quasi in ogni secolo, vediamo che Dio, per mezzo delle guerre e delle vittorie, toglie il regno ad una regale stirpe per darlo ad un'altra » (').

E Grozio, sebbene, protestante, ha detto questo: « È Dio che regge gl'imperi e muta le loro condizioni ed i loro signori, non solo secondo l'economia di quella provvidenza comune per mezzo della quale lascia che le cause naturali producano i loro effetti, ma anche secondo i consigli d'una saggezza tutto particolare affine di provvedere degli utili alle nazioni; oppure di infligger loro i castighi che esso hanno meritati » (').

(') • *Hæc autem regum et regnorum translatio et vicissitudo fit per bella et victorias. Quocirca, cum Deus vult regnum de gente una in aliam transferre, facit ut hæc illam bello appetat, debellet et vincat. Sic monarchiam Assyriorum transtulit ad Babylonios, Assyrios debellando per Nabuchodonosor; Babyloniorum transtulit ad Persas, Baltasarem et Babylonios debellando per Cyrum; Persarum ad Græcos, Darium et Persas debellando per Alexandrum Magnum; Græcorum ad Romanos, Græcos debellando per Scipionem, Paulum Æmilium, aliosque duces romanos. Simili modo singulis fere sæculis, sive singulis annorum centuriis, videmus Deum regna de una domo et familia in aliam per bella et victorias transferre ».* (Idem, Ibid.).

(') • *Imperia omnia Deus regit, ac mutat, non tantum communi illa providentia per quam multa relinquit ordini*

Ma ne segue egli che i re possano disporre dei loro popoli come d'una loro proprietà? Ne segue egli che potenze ambiziose, avarie, crudeli; questi Attila, questi veri flagelli di Dio per la punizione de' popoli, questi organi tremendi onde Iddio si serve per far passare il potere d'una dinastia ad un'altra, l'impero d'una nazione ad un'altra, e mutare la faccia del mondo secondo i disegni segreti della sua Provvidenza, della sua giustizia o della sua bontà; ne segue egli che le grandi potenze possano senza colpa andare a turbare la tranquillità delle nazioni indipendenti, devastare le loro contrade per mezzo di tutti gli orrori della guerra, assoggettarle alla loro dominazione ed al loro capriccio? Ne segue egli che la loro autorità sovrana, stabilita con sì atroci mezzi, la sia *legittima*? e che i popoli, vittime della loro ingiustizia, non abbiano nulla a far di meglio che di sottomettersi al loro imperio ed obbedir loro in silenzio con una fedeltà costante, come al medesimo Dio? In una parola ne segue che questi illustri ladroni, chiamati conquistatori, sieno sovrani *legittimi* delle nazioni che gli abusi della forza hanno potuto far cadere sotto il loro potere? e che questi veri ladroneggi, consumati sopra un vasto campo a cui si dà nome di conquiste, possano creare una *legittimità* di diritto e un diritto di *legittimità*?

naturali; sed sapientia attemperata subditorum utilitatibus, aut, si ita meruerint, panis. (Grotius, in *Epistolam D. Pauli ad Rom.*, XII, 2).

Quanto al diritto di legare i popoli come fossero cose, il paganesimo l'ha riconosciuto a' principi. Presso i pagani, ogni principe è sempre stato riguardato come proprietario del popolo sul quale regnava; potea adunque legarlo a chi gli sembrava per mezzo del suo testamento, e questo lascio era considerato come legittimissimo. La ragione si è, secondo sempre il diritto pubblico pagano, perchè i popoli sottomessi non erano considerati che come cose, *tranquam res*; e, come ve l'ha detto Orazio, perchè i popoli non erano considerati che come pecore sopra i quali i re terribili esercitavano un imperio assoluto: *Regum timendorum in proprios greges imperium est.*

In fatti, il re Attalo avendo istituito per suo erede il popolo romano, l'istorico Floro ha fatto sopra questo legato la considerazione seguente: « Il popolo romano ha ritenuto *con tutta giustizia* il regno di Attalo come sua proprietà, perchè avendolo avuto in eredità ne è divenuto padrone legittimo; non per diritto di guerra, ma di testamento, il che, è più equo » (1). Sicchè, per questo autore, le disposizioni testamentarie non fanno che rendere *più equa* la possessione d'un paese, ma non impediscono di pensare che soggiogare un popolo colla forza sia una cosa *equa*.

(1) • *Addita igitur hæreditate, provinciam populus romanus non quidem bello nec armis, sed, QUOD ÆQUIUS EST, TESTAMENTI JURE retinebat* •. (lib. II, c. 20).

Ed è, noi lo ripetiamo, secondo il diritto pubblico pagano, che i popoli potevano essere alienati come cose; ma non è già così secondo il diritto pubblico cristiano. « Presso i popoli cristiani, secondo l'ha osservato Grozio, è un principio costantemente e universalmente seguito, che, quand'è quistione di alienazione d' un popolo, parlando propriamente non sono già gli uomini che si alienano, che si cedono e che si legano; ma è solamente il diritto perpetuo di governarli, o meglio la sovranità politica che li costituisce popoli. In questa guisa quando si mette un uomo sotto la dipendenza d' uno de' figli del padrone, non si aliena già un uomo libero, non si fa che trasferire ad un altro il diritto che si aveva di comandargli » (1).

Per quello che riguarda la conquista, i pagani sono stati ancora più ingiusti e più assurdi. Presso di loro tutto quello che fu conquistato colla forza fu debitamente e legittimamente conquistato. Ed è a questo modo che gli Assiri, i Medi, i Greci ed i Romani, ne' tempi antichi, ed i Turchi ne' tempi moderni, si sono creduti padroni legittimi de' popoli che hanno soggiogati; ed a questo modo, noi lo diciamo con dispiacere, che la *santa e ortodossa* Russia si considera padrona legittima del piccolo

(1) « *Proprie tamen, cum populus alienatur, non ipsi homines alienantur; sed jus perpetuum eos regendi, quo populus sunt. Sic cum uni liberorum patroni libertus assignatur, non hominis liberi fit alienatio, sed jus, quod in hominem competit, transcribitur* ». (Grotius, lib. I, c. 5, § 12).

regno di Polonia, che nel 1831 il tradimento dei democratici massoni, assai più che il valore militare de' Moscoviti, fece ricadere sotto i suoi artigli (*).

Ma i cristiani (pei quali è il diritto che fa la forza, e non la forza che fa il diritto) hanno sempre respinto con orrore questo diritto pubblico del lione, questo diritto pubblico della scuola materialista ed atea d' Epicuro, dell'Obbes e del Lamettrie. Per loro è un principio assoluto della loro scienza so-

(*) « Che volete: » ci diceva, è qualche tempo, in Roma un diplomatico russo, « noi siamo andati a combatterli, li abbiamo vinti, noi siamo dunque loro padroni legittimi, per diritto di conquista ». Secondo l'osservazione del conte di Mestre, la Russia essendo caduta nello scisma, appena due secoli dopo che gl'inviati della Santa Sede l'ebbero sottratta dall'idolatria, non ebbe tempo di penetrarsi, come l'aveano fatto la Francia e la Spagna, dello spirito del cristianesimo per modo da farlo passare nelle sue leggi e nelle sue istituzioni. Convertiti al cristianesimo, i suoi popoli sono divenuti cristiani; ma il suo diritto pubblico, la sua costituzione e le sue forme governative sono rimaste compiutamente pagane. Donde è derivata questa dottrina pagana della legittimità del diritto, scaturendo dal fatto della conquista, che forma la base del suo diritto delle genti. Donde pure deriva l'uso, ancor pagano, di disfarsi dello Czar col mezzo della strangolazione o del veleno, eretti in mezzi costituzionali del trasferimento legittimo del Potere. E donde in fine ne deriva quell'assolutismo salvatico, sempre pagano, che le leggi attribuiscono al Potere, sui beni o sulla vita de' cittadini e che fa di quella bella stirpe un popolo mezzo barbaro di servi.

ziale che FORZA NON FA IL DIRITTO. Grozio si è espresso così intorno a questo soggetto: « Ogni invasore d' un paese non è che uno usurpatore ed un LADRONE; tutto quello che fa, lo fa ingiustamente; per conseguenza tutte le sue azioni risguardanti il diritto all'Impero sono necessariamente colpite di nullità dal diritto » (*).

Questo pubblicista adunque gridando altamente che l'USURPATORE NON HA DIRITTI: *Usurpatoris jus nullum est*, non ha fatto che proclamare questo assioma del diritto pubblico delle nazioni cristiane, fondate sulla ragione, sul diritto naturale e sul Vangelo: CHE NON SI È AFFATTO SOVRANO LEGITTIMO PERCHÈ SI È STATO CONQUISTATORE FELICE. A meno adunque che non si vogliano mettere sotto i piedi tutti i principi e tutti gl'istinti cristiani, per ritornare al diritto pubblico pagano, bisogna inesorabilmente scancellare la *conquista* dal numero delle condizioni della *legittimità politica*.

(*) « *Invasor usurpator est et PRÆDO, qui omnia quæ agit injuste agit: unde necessario sequitur omnes ejus actiones, quatenus ad jus imperii pertinent, ipso jure nullas esse* ».
(Grotius, lib. II, c. 14).

§ 45. La rassegnazione per parte d'un popolo a subire un Potere usurpatore non crea affatto un diritto qualunque a vantaggio di quest'ultimo. — La lunga durata dell'usurpazione non può neppure legittimarla. — A quale condizione un Potere usurpatore può divenire legittimo. — Per difetto di questa condizione, i Turchi non sono affatto signori legittimi della Grecia cristiana. — Infamia de' pubblicisti della rivoluzione, dichiarandosi, come l'avea fatto Lutero, per la legittimità turca. — Una novella crociata contro i Musulmani sarebbe legittima. — La Russia rispetto alla Polonia si trova nelle stesse condizioni della Turchia rispetto alla Grecia. — Lo Czar attuale, malgrado la sua buona volontà, non potrà che a gran pena legittimare il suo Potere sulla Polonia. — Non è neppure più facile per l'Austria e per la Prussia di legittimare i loro su quelle medesime contrade. — Che cosa deve la diplomazia alla Polonia.

Conquistare, secondo la significazione che si dà generalmente a questa parola, non è che invadere un paese indipendente in conseguenza d'una guerra di tradimento, o del tradimento di una guerra *che non può essere giustificata da alcuna ragione*. Ogni conquista adunque è radicalmente ed essenzialmente ingiusta; ed il tempo della sua durata, per lungo che siasi, non può purgarla da questa macchia originale, sebbene il popolo conquistato vi si rassegni per scampare da più grandi sventure. « È in certo modo, dice S. Agostino, una voce della stessa natura che ha persuaso quasi a tutte le nazioni di lasciarsi soggiogare dai principi che le avrebbero vinte, anzi che esporsi ad essere distrutte per le devastazioni e per tutti i diastri della guerra » (1). Ma questa rassegnazione del popolo non

(1) « In omnibus fere gentibus quodammodo vox nature ista personuit, ut subjugari victoribus mallent, a quibus con-

crea affatto un diritto qualunque a vantaggio dell'usurpatore.

Il diritto pubblico, dice Cocceio, non ammette affatto prescrizione contro il diritto particolare d'un re legittimo che l'usurpatore ha cacciato. Per contrario l'ingiustizia di quest'ultimo, in luogo di cancellarsi, s'aumenta col tempo; e per conseguenza è sempre permesso al re legittimo di congegnarsi di

tigit vinci, quam bellica omnifaria vastatione deleri ». (*De Civit. Dei*, lib. 18).

In conferma della verità di questa osservazione, ci contenteremo di ricordare un solo fatto: Ci avea un tempo tra il duca (poi re) di Napoli ed il suo popolo questa convenzione, che il principe era obbligato di giurare salendo sul trono: « Che se il duca fosse stato vinto in guerra e che il nemico avesse occupato la fortezza di Capoa (a cinque leghe da Napoli) era risguardato come avesse abdicato in favore del suo rivale; e che allora la nazione sciolta per questo sol fatto dal suo giuramento di fedeltà, sarebbe stata autorizzata di mandare le chiavi della città di Napoli al vincitore e di proclamarlo suo legittimo signore ». La ragione di questo patto che può parere strano e che non era che l'eco di quella *voce della natura*, di cui parla S. Agostino, era aggiunta al medesimo patto. « E quest'è, vi si diceva al principe, perchè noi non intendiamo affatto di vedere il nostro bel paese devastato dalla guerra ». Senza essere stato stabilito in legge per una precedente convenzione, questo medesimo fatto s'è veduto ripetere le mille volte presso altri popoli, fino a questi ultimi tempi. Si ricorda ancora in Francia quello che il senato e la città di Parigi si sono creduti autorizzati di fare, dopo l'occupazione di tutti i dintorni di Parigi dalle armi de' collegati.

cacciarlo, sia co' suoi propri mezzi, sia coll'aiuto dei suoi alleati (1). Non pertanto può avvenire, e talvolta avviene che l'invasore ingiusto d'un paese, cedendo alle voci della ragione e della giustizia, lasci al popolo invaso la sua costituzione, i suoi diritti, i suoi privilegi, la sua religione; e che, in conseguenza, questo popolo, soddisfatto del suo nuovo padrone, s'accomoda alla sua dominazione, e col tempo finisce d'affezionarsi a lui come ad un principio d'ordine, di stabilità e di felicità. È a questo modo che gli antichi Galli, conquistati da' Romani, ma rispettati da quest'ultimi sotto il punto di vista politico e religioso, e lasciati appresso a poco padroni in casa loro, finirono per essere superbi di far parte dell'imperio, e divennero uno degli elementi della sua forza e della sua gloria. In questo caso è manifestò che la sovranità del conquistatore, quantunque abusiva ed ingiusta al principio, può divenire e diviene col tempo giusta e legittima. Tuttavia, che lo si rifletta bene, che ciò non è affatto l'opera d'un tempo più o meno lungo; perchè secondo la regola del diritto, niuna cosa ingiusta non può venir giusta col solo lasso del tempo; *Injustum lapsu temporis justum feri nequit*; ma è perchè la nazione trovandosi bene col nuovo sovrano, acconsente, almeno tacitamente, alla sua dominazione, e così essa gli conferisce immediata-

(1) « *Juri ejecti regis nunquam præscribetur, sed tempore augetur injuria usurpatoris; et semper ei licitum est suis vel amicorum opibus invasorem expellere* ». (*De jure regis ejecti*).

mente il Potere. Dappoichè la sovranità, che si voglia o che non si voglia intenderlo, essendo proprietà della nazione e non essendo immediatamente conferita che da lei, nissun Potere non può essere legittimo se non è, in un modo più o meno esplicito, consentito, accettato e sanzionato dalla nazione.

Non è però affatto così quando il conquistatore calpesta la costituzione del popolo conquistato, che lo fa servire nell'interesse delle sue passioni e delle sue fantasie, e che l'opprime in tutte le maniere sotto il rapporto religioso, economico, civile e politico. Una tale dominazione per quanto siasi di vecchia data, e per quanto siasi eroica la rassegnazione d'un tal popolo a subirla, essa non è, e non può essere mai *legittima*. Questo è il caso de' Turchi rispetto alla Grecia cristiana. Sono già scorsi quattro secoli da che questa infelice contrada cadde sotto la spada dell'islamismo; fatte poche eccezioni, ha sopportato essa senza lamento la sua trista sorte; ma nè la sua pazienza, nè un sì lungo spazio di tempo, nè la viltà e l'ingiustizia d'alcuni diplomatici, non hanno potuto fare del sultano il sovrano legittimo della Grecia manomessa. La prova ne è che la diplomazia è stata non ha guari sforzata di considerare come legittima l'insurrezione della Morea, e d'aiutarla ad affrancarsi dal dominio della Mezzaluna; e che tutte le considerazioni, tratte da una politica macchiavellica, non l'impediranno mai di fare altrettanto se le altre province della Turchia europea s'intenderanno per rimandare in Asia il potere che le deturpa le uccide, e per far

disparire dal più bel paese del mondo cristiano lo scandalo e la vergogna d'un impero musulmano. Che che si faccia, che che si dica, i Turchi in Grecia non sono che « Tartari, campeggianti in Europa » (di Mestre); barbari e ostili all'incivilimento cristiano, contro i quali una novella crociata per parte de' Poteri cristiani che si rispettano sarebbe tanto legittima e tanto onorevole quanto potrebbe esserla una nuova insurrezione per parte dei Greci oppressi.

Non ci ha che i dottori della rivoluzione i quali, andando contro alla coscienza pubblica ed a' loro propri principi, hanno preso a difendere il dispotismo turco, e trovano biasimevole l'insurrezione contro il Potere maomettano, mentre l'hanno proclamata *il più santo de' doveri* contro ogni Potere cristiano. Rispetto a' teologi, non ci ha che Lutero che abbia ardito di predicare « che non è affatto più permesso di resistere a' Turchi, di cui Iddio si serve per castigarci, di quello non è permesso ai figli di resistere al padre, che li batte per correggerli ». I pubblicisti cattolici, per mezzo del dotto e pio Cornelio A Lapide, hanno condannato come assurda ed abietta questa opinione del padre della Riforma. « Non è senza dubbio permesso, hanno essi detto, di rivoltarsi in presenza d'una punizione inflitta dal padre o da ogni altra persona avente i suoi diritti; ma è e sarà sempre permesso di resistere al tiranno: *« Lutherus docuit Turcæ non esse resistendum, eo quod Dei voluntate ad nos veniat ad nos castigandum; sicut, inquit, virgæ patris*

filius resistere non debet. Qua in re TURPITER ERRAT; aliud est enim virga inanima, aliud TYRANNUS; HUIUS RESISTERE LICET, illi non, cum a patre, aliove jus habente, infligitur ». (In XIII epist. ad Rom.). Bacone da Verulamio, sebbene protestante, nella sua opera sulla guerra sacra (*De bello sacro*), ha stabilito che non vi ha nulla di più giusto quanto la guerra contro le potenze infedeli per strappare i loro popoli alle tenebre e alla corruzione dell'idolatria; in una parola per la propagazione dell'incivilimento cristiano.

Poichè sarebbe giusta e legittima una crociata contro gl'infedeli che stanno tranquilli a casa loro, come non sarebbe eminentemente legittima e giusta, quella contro i Turchi che son venuti ad invadere l'impero cristiano d'Oriente, e che fanno provare a tanti milioni di cristiani, anche in questo momento, e sotto gli occhi e sotto il patronato della diplomazia, tutte le ingiustizie dell'oppressione e tutti gli orrori della barbarie?

Quest'è pure il caso della Russia rispetto alla sventurata Polonia. Fu il più vile ed il più infame tradimento che abbandonò allo scisma questa grande ed illustre nazione cattolica. La Russia adunque non può neppure invocare il diritto pagano di conquista per legittimare, almeno in apparenza, il suo furto sacrilego. Tuttavia era più facile che non si crede il crearsi un vero diritto legittimo su quel popolo generoso. Usato a prendere i suoi re all'estero, avrebbe potuto accomodarsi ad un re russo, come altra volta erasi accomodato ad un re francese o

ad un re sassone, purchè questo re avesse voluto accettare ed adempiere i *Pacta conventa*, vale a dire le condizioni colle quali, secondo la sua costituzione, la Polonia conferiva per mezzo della Dieta il titolo e taluni Poteri della dignità regia; e che questo re russo avesse voluto soprattutto rispettarne la nazionalità e la religione. Ma niente è più vero di questa sentenza del conte di Mestre: « Che ogni popolo che vuol governare un altro popolo perde sempre il capo »; perciò la Russia invece di accogliere e di trattare la Polonia come sua sorella, ha preferito farla sua schiava. Essa ha fatto man bassa sopra tutti i diritti e sopra tutti i titoli sacri che essa avea acquistati coll'ammirazione, colla stima ed il rispetto di tutti i popoli cristiani. Essa le ha lasciato meno di libertà civile che i Turchi non ne hanno lasciato alla Grecia; non contenta d'averla spogliata di tutti i suoi interessi temporali, ha voluto, con uno accanimento infernale, strapparle dal cuore la sua fede cattolica, la prima condizione della sua nazionalità e la sorgente della sua potenza e della sua gloria. Avendo successivamente ricorso all'astuzia e alla violenza, facendola ora da Giuliano l'apostata, ora da Diocleziano ed ora facendola da l'uno e da l'altro nel tempo medesimo, essa ha fatto nello scorcio di pochi anni più scismatici in Polonia che l'islamismo non ha fatto musulmani nella Grecia in ben quattro secoli. È a centinaia di migliaia che, sotto il più lieve pretesto politico, ha mandato i figli della Polonia ad espiare, per mezzo de' più atroci patimenti, nel

mezzo de' geli della Siberia, il nobile delitto della loro fedeltà alla religione de' loro padri: senza contare quell'immensa moltitudine di preti, di religiosi, di vescovi ed anco di donne, tutti confessori gloriosi della fede, che ha ammassati e lasciati morire in orride carceri, o che ha fatti finire col knout, colla scure o col patibolo.

Ecco dunque lo Czar che riunisce al più alto grado tutte le condizioni che rendono insopportabile il Potere, qualunque si sieno i suoi titoli primitivi, e che il diritto naturale e il diritto pubblico, i teologi ed i filosofi, stabiliscono di comune accordo come *titoli legittimi* per parte d' un popolo per levarsi contro il tiranno ed affrancarsi dalla sua tirannide (1). Gli è dunque chiaro che non vi può

(1) Noi siamo felici di sapere che lo Czar attuale sembra deciso di seguire, per la Polonia, un sistema di governo tutto opposto a quello che ha costato a suo padre tante noie, tante preoccupazioni ed una sì brutta fama; un sistema di governo più conforme ai principi d'una buona politica come allo spirito del Vangelo e alle leggi dell'umanità. Noi ne facciamo le felicitazioni ad Alessandro II, tanto nell'interesse de' nostri correligionari infelici, quanto nell'interesse della Russia e del suo proprio interesse. La Polonia-lasciando d'essere un popolo di schiavi che fa sempre tremare i suoi oppressori, renduta alla sua nazionalità e rassicurata rispetto alla sua fede, diverrebbe il nervo della Russia, mentre in questo momento non è per essa che una causa potente di debolezza e di pericolo. Essa farebbe ancora di più; essa ricondurrebbe coll'energia del suo proselitismo i suoi padroni nel cerchio dell'unità, e li peneterebbe del vero inciviltamento che non è e non può essere

essere menomamente quistione di titoli di legittimità in favore d'un tal Potere, il quale non è legato col suo popolo per altri rapporti che per quelli de' cannoni appuntati sempre contro le città, del soldato che prende sempre di mira l'uomo che vuol rimanere quello che è, del carceriere accennandogli sempre la prigione, e del carnefice sempre pronto a colpirlo. Ancora di più la diplomazia, a meno che non si voglia mettere in contraddizione con sè medesima, di coprirsi di vergogna e di sollevare contro di sè l'indignazione ed il fremito della coscienza pubblica, non può negare alla Polonia cat-

che l'opera del cattolicismo; essa farebbe scomparire quell'incivilimento bastardo, che serve di base al dispotismo politico e per cui l'aristocrazia russa non è che il *pascialismo* in abito, e i suoi pubblicisti che dottori pagani, esprimentisi bene in francese. Ed in ogni caso il Potere pubblico di quel vasto imperio, vedrebbe diminuire le sorti alle quali si trova esposto per parte dell'oligarchia militare, di andare incontro al laccio ed al pugnale. Ma noi siamo molto in dubbio che le intenzioni benevole di Alessandro II possano essere poste in atto. Il suo assolutismo è assai più nelle parole, che nelle cose; la sua libertà d'agire è assai più per il male che per il bene. Quest'è la condizione di tutti i governi dispotici di non poter migliorare con utili riforme la condizione del popolo, senza correre il rischio di rovinare. Tutti i giornali di quella contrada ci annunziano già che l'opposizione contro la politica delle riforme, inaugurata dall'imperatore, si rafforza e si sviluppa in un modo spaventevole, e che non gli sarà più facile di rendere giustizia alla Polonia, di quello non è il sultano di emancipare i Greci.

tolica, volendo sottrarsi all'oppressione dello scisma, quell'appoggio che essa ha dato e che è sempre pronta a concedere alla Grecia scismatica per liberarsi dall'oppressione della Mezzaluna.

La Prussia e l'Austria senza avere spinto tanto innanzi l'ingiustizia e i delitti della persecuzione, non sono state nemmeno più sagge e nemmeno più giuste rispetto a quella porzione dell'antica Polonia della quale il vitupero e la infamia de' medesimi Giuda le hanno rendute signore. Questi governi avrebbero potuto essi pure, co' mezzi che abbiamo indicati, divenire possessori legittimi di quelle contrade, rapite alla repubblica cristiana ed alla Chiesa; ma avendo partecipato sotto più rapporti le collere cieche della Russia nel modo di governarle, parteciparono pure alla sua ingiustizia rispetto al diritto di possederle. La diplomazia adunque non farebbe che un atto di alto incivilimento e di alta giustizia che la colmerebbe d'onore, se s'intendesse con sè medesima per obbligare, ammessa pure se si vuole un'indennità, il Giuseppismo giansenista, il protestantismo e lo scisma, a restituire ognuno la porzione che possiede, senza la menoma apparenza di diritto, dell'antica Polonia, e per occuparsi a ricostruire nella sua antica integrità quel nobile regno.

Il che sarebbe pure, noi lo ripetiamo, l'unico mezzo di risparmiare all'Europa una nuova *valanga* dalla parte della barbarie asiatica, di ristabilirvi un equilibrio verace e di risolvere quella grande quistione d'Oriente, dalla cui soluzione dipendono l'avvenire dell'incivilimento ed il riposo del mondo.

§ 46. In seguito d'una guerra giusta, il vincitore non diviene principe legittimo del popolo conquistato che alla condizione di rispettarne la costituzione. — Quest'è quel diritto pubblico che serviva già di regola a' conquistatori cristiani, e che spiega l'indifferenza de' popoli cristiani in presenza delle guerre di successione. — Esempio tratto dalla dominazione dell'Austria in Italia. — Antica costituzione della Lombardia che l'Austria ha rispettato per tre secoli. — Errore ed ingiustizia di questa potenza d'averla disconosciuta in questi ultimi tempi. — Abuso della forza che gli rimprovera l'opinione legittimista e per cui essa ha cancellato la legittimità della sua dominazione. — Il congresso di Vienna non ha potuto, più delle guerre, conferire la legittimità alle dinastie restaurate. — Questo congresso non è stato che un grande delitto. — Queste sovranità non sono state legittime che in forza delle antiche costituzioni de' loro Stati. — Calpestandole esse medesime hanno cancellato i titoli della loro legittimità, ed hanno creato la trista situazione dell'Europa de' nostri giorni. — Oggi non si regna che per il diritto rivoluzionario della forza, e la rivoluzione non finirà che colla restaurazione della forza del diritto.

La guerra giusta, i trattati internazionali e finalmente i congressi diplomatici non conferiscono, affatto più della conquista, la legittimità al Potere.

Secondo l'antico diritto pubblico de' popoli cristiani, quando una contestazione sorgeva tra due principi, questi ne appellavano all'arbitrio e alla decisione del sommo pontefice; e, come già noi l'abbiamo provato altrove (Discorso VII), con questo mezzo, spesse volte sono state risparmiate all'Europa lunghe ed atroci guerre, e con un tratto di penna sono state spente delle grandi inimicizie, che fiumi di sangue cristiano non avrebbero potuto far finire. Ma da che la balordaggine de' sovrani non ha più voluto sapere di questo mezzo, tanto semplice e tanto poco costoso, di giustizia e di pacificazione, la sorte della guerra, dice il pubblicista Cocceio, è rimasta il solo giudice d'ogni litigio tra' poteri so-

vrani, e l'ultima vittoria è creduta di poter decidere la lite in ultimo appello ⁽¹⁾.

Ma come l'abbiamo più su fatto notare, pure in questo caso, non è già la vittoria che dà al principe vincitore la legittimità della sovranità sullo Stato strappato colla forza dell'armi al principe vinto. Certamente questi giustamente perde i suoi diritti di sovranità sul popolo che non ha saputo o non ha potuto difendere; perchè questa perdita è la conseguenza logica della decisione che ha avuto luogo sul campo di battaglia ed a cui erasi innanzi sottoposto appellandone alla guerra; ma non è già pel medesimo titolo che il suo rivale diviene il sovrano legittimo del paese conquistato. Egli non fa che entrare semplicemente ne' diritti del principe spossessato, e non è che da quei diritti, risultanti dalla costituzione e dalla volontà del popolo caduto in suo potere, che riceve la sua sovranità novella.

Or ecco l'importante conclusione che deriva da questa dottrina. Ne deriva che ogni nuovo principe che cominciasse dal disconoscere o dal calpestare la costituzione, le leggi, le libertà del popolo che la fortuna delle armi ha fatto cadere sotto il suo dominio, cancellerebbe egli stesso, con questo solo, i titoli della sua legittimità, e non sarebbe più che un vero usurpatore.

I principi, per un avanzo di tradizione di prin-

⁽¹⁾ « *Cum inter summas Potestates lis sit, sola belli alea udex est; et ultima victoria instar sententiæ* ». (*Diss. de jure regis ejecti*).

cipi e d'istinti cristiani, s'erano ben guardati, sino alla metà dell'ultimo secolo, di fare un mal governo delle costituzioni del paese di cui la guerra li avea posti in possesso. Lungi dal fare contro alla lor legge fondamentale, incominciavano dal giurarla e dal rifermarla; lungi dal violare o dal restringere le loro franchigie ed i lor privilegi, si faceano un dovere ed anco un punto d'onore, di istenderle e di confermarle. È a questo modo, per esempio, che in seguito di tutti i cambiamenti di dinastia che le guerre tra sovrani hanno prodotto in Sicilia, questo regno, in luogo di perderla, ha veduto la sua antica costituzione rifermata ed anco ampliata da' più potenti sovrani. Carlo V, come l'abbiamo accennato più sopra, al suo ritorno dell'Africa, andò a prendere a Palermo pel giuramento alla costituzione e per l'incoronamento, la conferma della legittimità del suo Potere su quell'importante paese; e in ultimo luogo Carlo III di Spagna fece assolutamente il medesimo, dopo la battaglia di Velletri contro gli Austriaci, la quale lo fece signore del regno delle due Sicilie.

Il che ci spiega quella sorta d'indifferenza, uno de' più singolari fenomeni dell'istoria, per parte dei popoli, in presenza delle guerre che erano per decidere del passaggio della sovranità del loro paese da una dinastia ad un'altra. Come era ammesso da' principi del diritto pubblico cristiano, e da un uso, quasi senza eccezione, sempre seguito, che le leggi fondamentali delle nazioni erano sacre, che ogni nuovo sovrano dovea religiosamente rispet-

tare, guerre che i principi si faceano fra loro non erano considerate che come querele di famiglia o di persone dalla cui riuscita, quale si fosse, invece di peggiorare, non dovea che migliorare la sorte del paese. La loro nazionalità e la loro autonomia non essendo per niente in campo, assistevano senza passione alle decisioni delle armi, per le quali taluni principi avvisavano di finire le loro contestazioni personali o dinastiche.

Ecco pure un'altra prova molto chiara della verità di queste osservazioni e che prende un grande interesse dalle circostanze dell'epoca.

Fu in seguito del fatto d'armi a Pavia che Austria divenne sovrana della Lombardia. Ebbene, questo bel paese, quantunque dopo quell'epoca, formasse una delle provincie ereditarie della casa d'Habsbourg, conservò nondimeno la sua propria costituzione, tratta dalle sue tradizioni, da' suoi usi e da' suoi antichi diritti. Il senato istituito dal re di Francia Luigi XII risiedeva sempre in Milano, ed avea attribuzioni analoghe a quelle dell'antico Parlamento di Parigi. Esercitava non solo la magistratura suprema, ma avea anche il diritto di censurare tutti gli atti che emanavano dalla corte di Vienna, e potea ricusare di ratificarli. La città di Milano spediva ambasciatori al papa o ad altre potenze. È vero che da Vienna venivano le leggi d'interesse generale e le nomine a' più alti uffici; ma queste leggi e queste nomine erano fatte sulla proposta de' Lombardi. La Lombardia pagava all'Austria un tributo fissato a otto milioni di franchi. L'imperatore, di tempo in

tempo, dimandava alcuni sussidi o doni straordinari, ma non erano accordati che dopo d'essere stati discussi e acconsentiti da' rappresentanti del paese. La Lombardia non forniva affatto soldati all'Austria; ve ne levavano alcuni, ma per mezzo d'ingaggi volontari. Maria Teresa avendo voluto stabilire la leva nella Lombardia, la congregazione dello Stato si oppose ed acconsentì solo a ricomperare questa imposta del sangue, mediante una somma annua di un milione e duecento mila franchi. La Lombardia adunque conservava la sua autonomia. Il culto, l'istruzione pubblica, i lavori pubblici, l'amministrazione interna, erano della giurisdizione delle magistrature locali; le finanze rimanevano sempre indipendenti; e questo stato di cose durò sino al 1796. Era questa la costituzione della Lombardia che Carlo V le avea assicurata quando la conquistò, e che formava uno Stato a parte libero e indipendente. Il senato di Milano vegliava alla conservazione di queste istituzioni, e la casa d'Austria non ebbe mai per tre secoli il tristo pensiero di abrogarle (1).

Ma da che la politica pagana, che ha traviato in un modo sì deplorabile quasi tutti i governi del-

(1) Abbiamo tolto questi particolari dal coraggioso libro del celebre storico Cesare Cantù, intitolato: *L'abate Parini ed il suo secolo*. Quest'opera fece una grande impressione in Italia, e bisogna dirlo per essere giusto che il governo austriaco non se ne occupò che nell'intenzione di cavarne degli utili indizi.

l'Europa, è giunta a far perdere le tradizioni di saggezza cristiana pure a quello dell'Austria, l'antica costituzione della Lombardia è scomparsa sotto il martello livellatore della *concentrazione*, ed in forza del dogma infernale dell'onnipotenza dello Stato. Noi lasceremo parlare sopra quest'atto di despotismo, non men crudele che insensato, l'onorevole signor Laurentie, grande pubblicista conservatore della scuola legitimista, e che per conseguenza, rispetto a quello che rimprovera all'Austria, non può essere sospettato d'essersi ispirato da passioni demagogiche, che fanno in questo momento girare tante teste in Italia.

Il Laurentie rendendo conto nell'*Unione* del libro recente del signor de la Varenne, intitolato: *Gli Austriaci in Italia*, ha detto: « Toltine i tre quarti de' racconti di quest'opera, come esagerati o come falsati dalla passione politica, quello che pare che debba restare come certo e come autentico supera ancora la credenza. In una parola, questo libro è la rivelazione d'un sistema di dominazione che non avrebbe di analogo che nella storia de' proconsoli di Roma, ma che, sotto il cristianesimo, è il rovescio di tutte le nozioni d'equità e di carità che servono di base al diritto delle nazioni.

« Il capitolo sulla giustizia basta solo a giustificare questo apprezzamento; noi vi apprendiamo che la procedura è secreta; che non ci ha pubblicità dei dibattimenti; che la difesa dell'accusato ha luogo per iscritto; e che come la *difesa* dell'innocenza è un dovere d'ufficio del *giudice* criminale, il preve-

nuto non può dimandare nè che gli si accordi un avvocato o un difensore, nè che gli si comunicino gl'indizi che sono al suo carico. Lo stesso giudice accusa, difende, condanna. Ci ha nel Codice penale un articolo che ordina che negli affari di Stato e sotto pena di complicità, la donna deve denunziare il suo marito, il fratello.... il suo fratello, il figlio il suo padre....!!!

« Qui ci fermiamo; ei non ci ha più luogo discutere; noi protestiamo. Non fu mai più opportuno di protestare a questo modo contro la teoria della forza pura; e dal canto nostro, più noi amiamo il principio regio, più lo vogliamo puro d'oppressione e d'ingiustizia.

« Gli uomini di Stato d' Austria, come che sdegnino gli avvertimenti che possono dare i libri, nondimeno debbono preoccuparsi dell'interesse che vi ha pure per loro, di non attirarsi l'odioso d'un sistema di governo che non crederebbe che all'efficacia indefinita della servitù!!!... Spetta a' realisti dell'Europa di protestare dovunque contro l'abuso della forza ».

Ecco quello che si fa nella Lombardia; ecco quello che le è rimasto della sua costituzione, la cui osservanza formava il vero ed unico titolo della legittimità del Potere austriaco su quelle contrade, e la cui abolizione non le ha lasciato altro titolo di legittimità che quello dei formidabili armamenti di Verona e di Mantova, e dei cannoni con miccia accesa, sempre appuntati contro il popolo, nella piazza di S. Marco a Venezia.

Ei pare che non si sia affatto senza inquietudine sulla possibilità della durata d'una situazione così tanto difficile; ma noi temiamo molto che la saggezza, la dirittura e la pietà dell'imperatore Francesco Giuseppe e dell'arciduca Massimiliano suo fratello non possano giugnere a trionfare compiutamente dello spirito pagano della cancelleria austriaca, e di quella politica macchiavellica che la ravviva ed ostina a disconoscere i diritti de' popoli, sole basi ferme della legittimità e dell'inviolabilità de' re.

Il congresso di Vienna pensò egli pure di creare la legittimità. Ma Dio non gli avea mandato, che noi sappiamo, nè un angelo, nè un profeta, per dirgli che era, per volontà dell'Altissimo, provveduto del diritto di disporre a suo grado degli scettri e delle corone, de' diritti de' principi e dell'indipendenza de' popoli. Spogliato adunque d'ogni autorità per raffazzonare l'Europa come ha fatto, questo raffazzonamento non ha avuto e non ha potuto avere niente di *legittimo* per rispetto alla cagione ed al diritto pubblico non essendo guidato che dal principio dell'utile e non dal principio della giustizia, non occupandosi che dell'interesse de' principi, e niente affatto della prosperità delle nazioni; non ha fatto che creare quell'immensa stranezza d'un equilibrio materiale e fattizio, che non è che un edificio fondato sulla carta, e da cui ciascun giorno se ne toglie una pietra, per modo che di qui a qualche tempo non rimarrà più alcun vestigio della sua orrida costruzione. Ed in fine, il congresso di Vienna,

trista conseguenza di quello di Vestfaglia, che nel sedicesimo secolo non fece che rifermare tutte le usurpazioni del protestantismo e *legittimare* la rivoluzione religiosa, non ha fatto dal canto suo, che sanzionare tutte le usurpazioni del giacobinismo, e *legittimare* la rivoluzione politica del diciannovesimo secolo. E quest'è la sola *legittimità* che abbia saputo dare all'Europa.

Da ciò è derivata quella serie scandalosa d'ingiustizie che abbiamo più su indicate e di cui si è renduto colpevole per rispetto alle nazionalità dei popoli e alle proprietà della Chiesa. Quindi non è stato che una gran colpa ed un gran delitto nel medesimo tempo, e forse il più grande de' delitti internazionali de' tempi moderni.

Se dunque quasi tutti gli antichi principi hanno ricoverato la *legittimità* della loro sovranità, non è già stato il congresso di Vienna che loro l'ha conferita: poichè alcuno non può dare quello che non ha; ma è in virtù de' loro antichi diritti che hanno ripreso quello di cui l'ingiustizia della rivoluzione li avea spogliati.

Tuttavia i principi, per uno accieciamento non meno incomprensibile che funesto, non fecero attenzione alcuna che richiamati ne' loro Stati in forza de' loro antichi diritti, si trovarono obbligati ai loro antichi doveri. Il primo poi di questi doveri era quello di ristaurare le antiche costituzioni che i loro antenati avevano distrutte: di rendere a' popoli le loro antiche franchigie, e come l'aveano

fatto loro sperare, di ampliarle ancora di più (4). Or non solo dimenticarono questo grande dovere, il cui adempimento è la prima condizione della legittimità d'ogni Potere pubblico; ma cancellarono presso di loro sino alle ultime vestigia delle antiche costituzioni, che l'arbitrio de' loro predecessori non avea avuto il tempo di far scomparire. Trattarono i loro popoli come popoli conquistati, o come popoli di cui il congresso di Vienna loro avea fatto dono, e che loro avea abbandonati per disporne a loro capriccio, salvo che doveano restar fedeli a' principi d'una alleanza che non avea di santo che il nome.

È a questo modo, che, non essendo *legittimi* per parte delle disposizioni del congresso, sprovvisto dell'autorità di fare che che sia di *legittimo*, non hanno potuto neppure far capitale d'una *legittimità*, attinta nelle costituzioni che aveano calpestate. Quindi furono costretti a dimandare la forza del loro diritto alla forza della polizia ed alla polizia della forza.

Si conosce così la ragione perchè l'Europa dei nostri giorni (il che non s'è mai veduto ne' tempi passati) si trova occupata militarmente, e non conserva un ordine ben precario, una pace assai fragile, che col mezzo di quattro milioni di baionette. Si conosce così la ragione di quel malessere a cui questa bella parte del mondo si trova da un mezzo secolo in preda.

(4) Si sa che la santa alleanza non comperò il concorso morale de' popoli, nella sua lotta contro Napoleone, che col prezzo di promesse di libertà che poi non ha mantenute.

Si conosce in fine la cagione per cui, eccezzione il potere regio inglese, la cui *legittimità* fonda sulla costituzione del paese, quasi tutti gli altri Poteri regi vacillano nei loro troni. Eh! Dio mio! di che si lamentano essi? Non dipender che da loro di collocare la loro *legittimità* sulla sua vera base, la costituzione nazionale ed il consenso della comunità perfetta, senza di che non si può ripeterlo abbastanza, nissun potere non può essere giusto o *legittimo* secondo la ragione e la coscienza. La rivoluzione, non men funesta a' re che a' popoli, non è che il diritto pubblico pagano, che fonda *ogni legittimità nel diritto della forza*; e la rivoluzione non finirà che col ristabilimento del diritto pubblico cristiano, che fonda la *legittimità sulla forza del diritto*.

§ 47. Compendio dell'istoria della sovranità inglese ne'tre ultimi secoli. — Osservazioni sulla costituzione di quel paese e sulla rivoluzione che l'ha restaurata. — La legittimità inglese è fondata sulla forma repubblicana, che quel paese s'era data, e a cui ha voluto fare ritorno. — La stessa osservazione sulle repubbliche degli Stati Uniti e della Svizzera. — Importante avvertimento che risulta da queste osservazioni.

Noi dobbiamo ora gittare un colpo d'occhio sulla istoria politica dell'Inghilterra di questi ultimi tempi e sulla rivoluzione che vi ha avuto luogo per la restaurazione dell'antico diritto pubblico e della legittimità di quel paese. Questo studio servirà a fare viemaggiore comprendere il principio della legittimità francese, di cui ci occuperemo immediatamente appresso e che è lo scopo principale di

quest'opera; perchè, scrivere per la Francia, è scrivere per l'Europa ed anco per il mondo.

La forma della sovranità inglese non è, come l'abbiamo fatto osservare più sopra (§ 15), che *repubblicana*. L'Inghilterra non è che una vera repubblica aristocratica, fondata sopra una democrazia più o meno reale, più o meno indipendente, ed avendo alla testa dell'amministrazione un capo ereditario, che non ha che il nome di re; dappoichè, in quel paese di libertà, non ci ha cittadino men libero del suo preteso re. Si sa che non ha neppure il diritto di formare la sua casa secondo le sue simpatie e i suoi gusti, e che come sull'ordine della Camera, deve cambiare i suoi ministri, così sull'ordine de' ministri è obbligato di cambiare i dignitari ed anco i valletti della sua corte. E quello che è ancora più strano, in quella terra classica del protestantismo, del libero esame e della libertà di coscienza, dove è permesso sino all'ultimo cittadino, di credere quello che gli piace e di vivere come crede; non v'ha che il re il quale, sotto pena di destituzione, sia obbligato di professare i trentanove articoli, e che non possa contrarre alleanza di famiglia che coi protestanti (1).

(1) Ognuno si ricorda che quando si trattò del matrimonio della regina Vittoria, il Parlamento dimandò spiegazioni sulla religione del principe Alberto, e che non consentì che questo principe divenisse sposo della regina che dopo che il suo primo ministro, fede di protestante, ebbe assicurato la Camera dei lordi che il principe Alberto era un buon protestante.

Non fu che sotto Enrico VIII che la repubblica inglese si dette, nella persona di questo principe un dittatore il quale, per il suo libertinaggio, per la sua empietà e per la sua crudeltà, rinnovò i delitti mostruosi di Nerone, di Caligola, di Domiziano e di Giuliano l'apostata. Tuttavia, come non avea abolita l'indissolubilità del matrimonio, il celibato ecclesiastico e i sacramenti che nell'interesse delle passioni dell'aristocrazia *spirituale e temporale*, e che non avea fatto delle ricche spoglie della Chiesa che il prezzo dell'apostasia del clero e dei nobili, fu lasciato fare: gli furono perdonati tutti i suoi orrori, come anche ad Elisabetta, che l'incesto gli aveva dato, e figlia veramente degna di un tal padre. Giacomo I spinse le cose ancora più innanzi. I suoi tristi predecessori s'erano contentati d'essere solamente di fatto re assoluti nel temporale, e i papi assoluti nello spirituale; Giacomo volle esserlo pure di diritto. Fu egli il primo, come noi l'abbiamo altrove osservato, che eresse questo doppio assolutismo in dottrina, in dogma ed in legge. Perchè nella sua opera sul *Giuramento di fedeltà*, egli calpestò tutti i principi e tutti i diritti sociali, affermando che il potere de' re, venendo immediatamente ed unicamente da Dio, come il Potere del papa, non era soggetto ad alcuna umana censura, nè ecclesiastica, nè civile. E fu precisamente quest'opera, che il dottor *Esimio* il (Suarez), da valente vendicatore della dottrina cattolica, dei diritti delle nazioni, e della dignità umana, confutò in una maniera trionfante e perentoria, opponendogli il di-

ritto naturale, che attribuisce alla comunità perfetta la possessione e la collazione *immediata* del Potere pubblico, e la facoltà di riprenderlo o di disporne altrimenti, nell'interesse della conservazione e del benessere dello Stato.

Ma, sia detto ancora una volta, questo nuovo pubblicista del diritto pagano, questo Salomone protestante, sosteneva somiglianti dottrine meno in pratica che in teoria, meno da sovrano che da sofista e da pedante della peggiore specie; non fu che da Carlo I, suo figlio e successore, che, secondo il celebre storico Lingard, ne fece il primo articolo del suo *credo* ereditario e la regola pratica del suo governo. Fin dal principio del suo regno, provò egli d'imporre, di sola sua autorità, più tasse alla nazione ed il Parlamento fece lamenti, opposizioni; Carlo dichiarò che potea starsi senza Parlamento, e volle governare senza di quello (tom. IX, c. 4). In vano gli fu fatta travedere la sorte che lo aspettava per mezzo dell'assassinamento del suo favorito e principal ministro; egli non tralasciò affatto di moltiplicare i suoi colpi di Stato di despota, che si potrebbero meglio chiamare colpi di testa da forsennato. Dopo d'essersi alienata l'Inghilterra, pensò d'inimicarsi pure la Scozia. Vi si condusse di persona, ed ordinò al Parlamento scozzese di riconoscere nella corona il diritto di regolare la Chiesa, e d'accettare i nuovi statuti ch'avea egli compilati, risguardanti la religione e lo stabilimento della gerarchia episcopale anglicana in Iscozia. Queste follie e ben altre ancora sollevarono i due regni contro di lui. Vennero

le due parti alle armi ed il despota fu più volte vinto. Divenuto odioso pei suoi atti, divenne dispregievole per la sua facilità a mancar di parola. Prometteva oggi e il domani operava il contrario di quello che avea promesso; ne appellava al Parlamento, e non trovandovi che opposizione, si affrettava di disciorlo. Pretendeva di governare ora co' lordi senza i Comuni, ed ora coi Comuni senza i lordi, ora col Parlamento senza l'esercito, ed ora coll'esercito senza Parlamento. Improvvisava generali nel suo esercito, ed un istante dopo negava loro la sua fiducia. Offese successivamente in un modo sì svergognato tutte le opinioni, tutti gli interessi, tutte le parti e tutti i caratteri, che non ebbe più alcun mezzo di poter far capitale del loro favore, e gli fu impossibile d'aver amici. Non operando adunque che in veduta del suo personale interesse e del suo assolutismo, contro le leggi fondamentali del paese e contro tutte le regole ricevute dalla giustizia, i suoi colpi di Stato furono tanto poco legali quanto poco legittimi. Se dunque la sua condanna, incominciata dal tradimento e compiuta colla dimenticanza di tutte le forme giudiziarie, non fu nè legittima nè legale, la dichiarazione della decadenza dalla sua dignità regia usurpata, totalmente legittima quanto al fondo, fu intieramente legale quanto alle forme; a cagione che per le sue ire e pei suoi capricci, avea rovinato le finanze; avea fatto mal governo della libertà e di tutti i diritti de' suoi sudditi; avea calpestato tutte le leggi; s'era fatto giuoco della

costituzione dello Stato; e manifestamente ribelle contro alla sovranità nazionale, avea fatto della sua persona una face di discordia, una causa permanente di sconvolgimenti e di disordine nel paese, dove era considerato come il nemico irreconciliabile della tranquillità pubblica. Eccovene dunque abbastanza per dichiararlo decaduto d'un Potere di cui faceva un abuso tanto detestabile. Tuttavia quello che restava ancora dell'antico Parlamento negò di sottoscrivere all'ordinanza formulata dall'ipocrita Cromwell, e che mandava il re dinanzi un tribunale di *Livellatori* fanatici per esserne giudicato. Alcuni soldati rivoltati furono i suoi giudici; e due ufficiali mascherati furono i suoi carnefici.

La sua condanna adunque non è stata già il fatto dei rappresentanti legittimi del paese; incominciata col tradimento, non fu terminata che colla violenza. Questa sentenza non fu già un giudizio, ma un misfatto; questa morte non fu già un supplizio, ma un assassinio.

Studiando seriamente l'istoria dell'Inghilterra del XVII secolo, è impossibile di non convincersi di questi due fatti: 1.º che, durante tutto questo lungo periodo, il vero Parlamento e la vera nazione che esso rappresentava hanno fatto costantemente prova di saggezza, di moderazione, di giustizia, e d'un desiderio sincero di veder ristabilire l'antica costituzione inglese, secondo la quale di Potere supremo era devoluto alle Camere e non al re; e secondo la quale questo dovea contentarsi del grado di conestabile o di capo del pubblico ministero; 2.º che,

se nella causa di Carlo I tutto è stato fatto per mezzo delle cospirazioni, delle rivoluzioni, dei tradimenti, dell'ingiustizia e della forza, e se la nazione non potè salvare il re, la colpa non fu che del Potere regio, il quale, da Enrico VIII in poi, avea falsato tutte le idee spettanti la sovranità, avea disconosciuti tutti i diritti che la comunità perfetta di quel paese s'avea riserbati, avea confusi tutti gli ordini, avea introdotto la corruzione in tutti i grandi corpi dello Stato, avea finalmente rovesciate tutte le leggi tanto rispetto allo spirito che rispetto alla lettera, e non avea lasciato in piedi alcun principio di diritto, alcuna regola di giustizia. Essa dunque è stata punita pel vizio con che avea peccato; perchè il disordine di tutte le cose umane e divine, onde essa fu vittima, era stata opera sua.

In quanto a Carlo II, la nazione inglese ed il Parlamento, che ne era la legittima rappresentanza, manifestarono i loro sentimenti d'ordine e di giustizia, in un modo ancora più solenne di quello non l'aveano fatto rispetto a suo padre. Lo richiamarono dal suo volontario esilio; fu accolto con segni di gioia, ed abbisognò che questo tristo principe rinnovasse in un modo ancora più dispiacevole le colpe de' suoi avoli, per rendere odiosa ed impossibile la sua dinastia. Nello scorcio dei venti anni del suo deplorabile regno, i piaceri furono la sua grande occupazione; egli non lasciò neppure un figlio legittimo, ma una quantità di bastardi adulterini che colmò di ricchezze e di titoli. L'esem-

pio del re era imitato dalla corte; gli antichi realisti non aveano celebrato il loro trionfo che abbandonandosi alla lussuria ed alla ubbriachezza; i nuovi si sforzavano di superarli per provare la sincerità della loro conversione; il libertinaggio della vita era il titolo più legittimo per star bene col re, ed il mezzo più sicuro di avere gradi. Un giorno in un momento d'allegrezza, Carlo II, avendo detto a Shaeffsbury, suo ministro: « Io credo che tu sii il più cattivo soggetto de' miei Stati », n'ebbe questa risposta: « Vostra Maestà ha ragione se intende di parlar solamente de' suoi sudditi ». « Se fosse possibile di supporre », ha detto il signor de Chateaubriand, « che la corruzione de' costumi sparsa da Carlo II in Inghilterra fosse un calcolo della sua politica, bisognerebbe mettere questo principe nel numero dei più abbominevoli monarchi ».

Fece passare a' Comuni un atto pel quale volle ristabilire la dottrina di Giacomo I sull'obbedienza passiva. Egli imperversò contro i cattolici, e segnalatamente contro quell'eroica Irlanda, che tuttavia s'era esposta a' furori della più atroce di tutte le persecuzioni dalla parte di Cromwel per restar fedele a Carlo I suo padre. Giammai i cattolici sono stati oppressi in un modo più infame e perseguitati in un modo più atroce quanto sotto questo mostro di libertinaggio, sotto questo principe dicervellato e vile, che tuttavia si è voluto far passare per cattolico.

Fu dunque per causa di disperazione e dopo di avere aspettato invano per un secolo che gli Stuardi

volessero intendere ragione rispetto alla sovranità, che l'Inghilterra s'è disfatta di questi principi e che loro ha sostituito una dinastia del continente, che estranea ad ogni tradizione ereditaria del dispotismo, si contentò di restringersi nel cerchio ben ristretto delle attribuzioni che la costituzione inglese ha riserbato al re.

Questa istoria è molto istruttiva; essa ci ammaestra, fra l'altre cose, della cagione perchè di tutte le rivoluzioni, quella dell'Inghilterra ha solamente riuscito. Ed è che, mentre tutte le altre rivoluzioni hanno preteso d'imporre a' popoli delle costituzioni tutto nuove, la rivoluzione inglese non s'è occupata che di ristaurare l'antica costituzione di quel paese: vale a dire che mentre i sovvertitori del continente hanno voluto assoggettare il loro paese a forme di governo contro la sua natura, gli uomini seri d'Inghilterra hanno voluto ricondurre il lor paese al regime conforme a sua natura dal quale solo può risultar l'ordine, il riposo, la sicurezza del Potere e la libertà pubblica.

Il che ci spiega perchè gli Stati Uniti, distaccandosi dalla madre patria, si sono con tanta facilità costituiti in repubblica. È la stirpe anglo-sassone che s'era stabilita in quelle contrade, cioè la stirpe che non ha mai inteso di delegare ad una sola persona la sovranità politica, ma che se l'è riserbata a sè medesima, l'ha esercitata per mezzo di due Camere, e per mezzo d'un capo del Potere esecutivo; a cui essa non avea dato che il nome di re. Gli Stati Uniti adunque non hanno fatto altro

che cambiare il nome del loro connestabile, chiamar presidente quello che in Inghilterra si continua a chiamare re, e restringere a quattro anni l'esercizio del suo Potere. Del rimanente, essi non hanno affatto creato una repubblica, ma sono rimasti repubblicani come erano stati sempre.

La stessa cosa, qualche secolo innanzi ebbe luogo nella Svizzera. A cagione della posizione geografica di quel paese e del modo di esistere di quelle popolazioni, divise le une dalle altre da montagne, da fiumi e da laghi, ed avendo capi particolari, la Svizzera sin da tempo immemorabile, non era stata e non avea potuto essere che uno Stato confederato, una repubblica democratica, esercitante il Potere supremo per mezzo di consigli particolari, presiedendo il Comune, e per mezzo di un consiglio governante tutta la confederazione. Anche dopo che la fu caduta sotto il potere degli imperatori d'Alemagna, costoro non erano già i sovrani e non esercitavano già il Potere pubblico di diritto, ma per forza. Era uno stato violento e contro natura che non potea durare. In questa guisa quel generoso paese, giugnendo a ricoverare la sua antica indipendenza, non si stabilì già in repubblica, ma ritornò al suo stato originario e naturale d'una repubblica federativa.

Da queste considerazioni ne risulta una nuova prova in favore di questi due principi: 1.^o del principio speculativo che abbiamo sviluppato nel corso di quest'opera: *Che nissun Potere pubblico non è legittimo che in quanto è conforme alla costituzione naturale d'ogni paese*; e 2.^o del principio pratico su cui

ritornerem fra breve: *Che nissuna rivoluzione non può riuscire, se in luogo di ristaurare l'antica costituzione propria ad ogni Stato, essa la distrugge per gittarsi al buio nell'ignoto, per creare un avvenire non avente nè fondamento, nè ragione nel passato, oppure per travestire una nazione cristiana colle forme barbare e schifose delle antiche repubbliche pagane.*

§ 48. L'antica costituzione francese era essenzialmente monarchica ed avea benissimo risoluto il problema della stabilità del Potere e della libertà del popolo. — Follia de' pubblicisti moderni di Volere imporre agli Stati costituzioni di lor creazione. — È anco impossibile di dare ad uno Stato, come è impossibile di dare ad un uomo, una costituzione oltre quella che hanno di lor natura. — Rimprovero ingiusto che si fa alla Francia d'essere un paese impossibile a governare. — La Francia per le sue frequenti rivoluzioni non fa che dimandare la sua costituzione propria, che ostinatamente le si rifiuta. — Differenza essenziale fra il diritto d'ogni proprietà e il diritto ereditario della sovranità. — Quest'ultimo diritto non si acquista che col consenso della nazione, dato ogni volta che la sovranità passa d'una ad un'altra persona. — La comunità perfetta non conferisce che l'uso del Potere e non la proprietà; è un contratto enfiteutico. — Prove storiche tratte dall'antica costituzione francese, e dall'uso di tutte le monarchie, in favore di questa dottrina. — Nessuno discendente legittimo d'un re non è re legittimo senza il consenso, almen tacito, della nazione.

Ma la costituzione naturale dell'Inghilterra, come la costituzione antica, è essenzialmente repubblicana, la costituzione naturale della Francia, la costituzione antica, è essenzialmente monarchica. È il potere supremo confidato ad un capo ereditario nella sua più grande pienezza, per rispetto alle due funzioni essenziali di questo Potere, la funzione di *giudicare* e quella di *combattere*; ma limitata dalla potenza e dai diritti delle corporazioni, in modo da non

poter attentare alla proprietà, alla libertà, alla vita ed alla religione de' suoi sudditi. È in una parola, il Potere supremo, deposto nelle mani d'una persona fisica, ma fatto potentissimo pel bene ed impotente pel male. Diffatti, l'inamovibilità di quelle alte corti di giustizia dette Parlamenti, il diritto ch'aveano di esaminare le leggi proposte dalla monarchia innanzi di registrarle, e il voto deliberativo che loro era riserbato trattandosi d'imposte, erano franchigie assai più considerevoli di quelle che il *parlamentarismo* moderno ha promesso alla libertà individuale ed alla proprietà. D'altra parte, la Chiesa non dimandando nulla allo Stato, non avendo affatto bisogno dello Stato per vivere, e formando una corporazione a sè nello Stato, come la nobiltà e i Parlamenti, la Chiesa era indipendente dallo Stato per rispetto alla sua giurisdizione ed al suo insegnamento. Le università (queste grandi creazioni della Chiesa, che la Chiesa riserbandosi il diritto di censurarle, rendeva indipendenti dallo Stato) erano sentinelle avanzate dell'ortodossia cattolica contro le cattive dottrine che lo Stato avesse avuto la tentazione di far prevalere, e rendevano impossibile l'invasione del paese per parte dell'errore, nel mentre che diffondevano in tutte le classi i veri lumi e rendeano popolare la verità. Finalmente, per le grandi quistioni sociali, risguardanti il cambiamento di dinastie e il trasferimento del pubblico Potere, pei momenti supremi e difficili in cui potea trovarsi il paese, e per la creazione d'imposte eccezionali, ci avevano gli Stati generali, per mezzo

dei quali la comunità perfetta faceva atto di questa sovranità che le appartiene come cosa propria, e di cui essa sola può disporre e giudicare in ultimo appello, nell'ordine puramente politico (1).

Ecco in che modo i fondatori della monarchia e della nazionalità francese si sono condotti per risolvere il problema difficile di controbilanciare il Potere senza distruggerlo, di privarlo della libertà del male, la libertà di Satanno, e di lasciargli la libertà del bene, la libertà di Dio; d'assicurare il rispetto e l'obbedienza al re, l'ordine al paese, e la libertà e la felicità a' comuni, alle famiglie ed agli individui.

Una delle più grandi e delle più funeste pazzie dei pubblicisti di questi ultimi tempi è stata (ed è sventuratamente ancora) d'immaginarsi che è possibile di stabilire in uno Stato qualunque una costituzione fabbricata da loro, secondo le loro idee e le loro simpatie speciali, nel silenzio del loro gabinetto, oppure nel mezzo del tumulto delle opi-

(1) È dunque a torto che certi pubblicisti (De Saint-Albin, *Traité de l'opinion*, V, 4) hanno asserito che gli Stati generali erano sottomessi alla censura de' Parlamenti, e che ricevevano dal re il loro diritto e la loro autorità; mentre per contrario i Poteri politici de' Parlamenti erano sottoposti alla censura degli Stati generali, e che è per delegazione di questi ultimi, che non si riunivano che in circostanze straordinarie, che ricevevano i loro diritti di fissare i sussidi, poichè gli Stati generali erano la rappresentanza legittima della nazione, avendo soli il diritto di dichiarare la legittimità del re ed anche di giudicarlo e di deporlo.

nioni, facendosi mutualmente la guerra, in una assemblea che sorge dalla rivolta e che si regala essa medesima del titolo di assemblea costituente. Ecco ancora uno di quei fatti tanto comuni a' nostri giorni e tuttavia sì contrari a' principi della ragione e alle leggi eterne dell'ordine sociale, fatti alla cui realtà la posterità sbalordita avrà gran pena a credere, per non dire che essa non potrà mai immaginare che abbiano potuto passare in costumi e divenire una moda presso le nazioni.

Non è affatto più facile di dare ad uno Stato una costituzione politica fuori delle sue tradizioni, delle sue abitudini, delle sue simpatie e delle condizioni particolari della sua esistenza, che non è di dare ad un corpo umano una costituzione fisica diversa da quella che ha dalla sua nascita e dalla sua natura. Si possono certo cambiare le forme governative e amministrative d'un paese, come l'uomo fisico può cambiare il suo sistema di vivere. Ma, come noi l'abbiamo già fatto notare, se questi cambiamenti non sono affatto in armonia colla costituzione fisica dell'uomo e colla costituzione politica del paese, ci ha, in questo doppio ordine di cose, disagio; vi ha il disordine della malattia e la malattia del disordine, di cui l'ultima conseguenza è la morte per l'uomo e la dissoluzione o la perdita della nazionalità per la società.

Vi ha dei corpi tanto saldamente organizzati, che reggono lungo tempo a tutti i disordini e a tutti gli eccessi di regime, ma il cui malessere che essi ne provano non cessa di richiamar l'uomo ad un ge-

nere di vita più conforme alla sua costituzione fisica: similmente vi ha delle società tanto bene costituite dalla loro origine, che reggono per lungo tempo a tutte le eccentricità, a tutti gli abusi e a tutte le pazzie del governo, ma i cui turbamenti, sempre rinascenti, avvertono il Potere della necessità di ritornare alle norme d'un governo più conforme alla sua costituzione politica. È il caso in cui si verifica questa osservazione del Rousseau: « quando una società s'è posta fuori delle leggi naturali, essa è in preda a' disagi, sino a che l'invincibile natura riprenda il suo imperio ». È il caso che il satirico francese espresse nelle parole seguenti: « Cacciate il naturale, ci ritorna di galoppo »; e che il satirico latino rinchiuse in questo verso:

Naturam expelles furca, tamen usque recurret.

Alla vista di tante rivoluzioni che hanno avuto luogo negli ultimi sessanta anni in Francia, e di cui non pare essere giunta al termine, uomini di corto vedere si gridano: « Questi sciagurati Francesi non sono mai contenti! La loro mobilità di carattere ne fa un popolo impossibile a governare ». Non vi ha nulla di men fondato nè di men giusto che questo rimprovero. Da che la ribellione de' suoi re contro il popolo, e del popolo contro i suoi re, ha fatto uscire questo gran paese dalle condizioni politiche del suo stato naturale, lungi d'avervelo ricondotto, conducendolo di rivoluzione in rivoluzione, non si è fatto che allontanarlo sempre di più. Sicchè i cambiamenti politici a' quali ritorna tutti i dieci anni non sono che

l'espressione del disagio che prova nello stato anormale e contro natura in cui si ostina di mantenerlo. Essi sono i movimenti convulsivi d'un malato in preda al dolore, che cambia spesso posto, senza poterne trovare uno che gli convenga: è lo sforzo *dell'invincibile natura per riprendere il suo imperio; è il galoppo del naturale cacciato, affrettantesi di ritornare*. La Francia adunque lungi da far prova d'incostanza e d'impazienza per rispetto alla stabilità dell'ordine, per mezzo di queste manifestazioni di disordine, fa prova della costanza de'suoi istinti per l'ordine vero che l'è stato rapito; essa mostra la sua avversione per tutto ciò che non è affatto logico e naturale. Sono gridi che manda per avvertire quelli che sono alla testa de' suoi destini che essa non può mai accomodarsi, che essa non s'accomoderà mai a quello che non è cristiano e francese. Essa fa sapere, onde se l'abbiano per detto, che farà sempre volare in pezzi i Poteri troppo malaccorti, che le imporranno un regime strano e utopie rivoluzionarie per le quali essa non è fatta.

Ah! rendete, signori, alla Francia il suo cattolicesimo e la sua costituzione naturale, che non è che *la monarchia temperata dal rispetto che il monarca debbe avere pei diritti di famiglia, del comune, della provincia, della nazione e della Chiesa*, e voi la troverete più agevole a governare che ogni altro paese. Questa costituzione è la condizione essenziale della sua potenza e della sua felicità: questa costituzione è la sua vita. È a questo titolo che essa la reclama, per mezzi che non sono affatto legali,

se volete, ma che sono tuttavia i soli che la nostra balordaggine le ha lasciati; ed essa non lascerà mai di rivendicarla; e se voi non gliela rendete, troverete sempre questa nazione indocile, intrattabile, ribelle; essa perirà in mezzo di orrende convulsioni che scrolleranno il mondo, ma voi ancora, ... voi perirete con essa.

Secondo il sistema degli assolutisti monarchici o del *diritto divino quand'anche*, in un paese dove, secondo la costituzione, il diritto al trono non si dà che per mezzo dei natali, è sufficiente d'essere il legittimo erede presuntivo della corona per esserne *assolutamente e sempre* il possessore legittimo. Or questa dottrina fonda sopra un'idea falsa che si sono fatta riguardante l'eredità del Potere. In principio generale, è una verità ed un assioma del diritto naturale, ammesso da tutti i pubblicisti, che la persona d'un erede legittimo è riguardata essere moralmente la stessa persona che il padrone della cosa; il diritto adunque di quest'ultimo ad ogni dominio pubblico o privato continua ad essere sempre lo stesso nella persona del suo erede (1). Ma quando si tratta dell'eredità del Potere, bisogna ragionare tutto al contrario. Affidando il Potere ad una persona o ad una famiglia, la comunità perfetta glie n'ha trasmesso l'uso, l'esercizio, ma non la proprietà. Non essendo adunque affatto pro-

(1) « *Hæredis personam, quoad dominii tam publici tam privati continuationem, pro eadem domini persona censerit, certi est juris* ». (Grot.).

prietario assoluto, e non avendo in certo modo che l'uso stretto del Potere, il principe, anche legittimo, non ha già il diritto di legarlo, come ogni altra cosa, di cui fosse il proprietario. E, che lo si tenga ben a mente, che nei paesi sottomessi alla monarchia ereditaria, il nuovo principe non divien già alla morte del suo padre sovrano legittimo perchè il suo padre gli ha legato la sovranità, ma perchè questa sovranità gli è devoluta per parte della costituzione dello Stato, che è l'opera della volontà nazionale. In conseguenza il trasferimento della sovranità, d'una ad un'altra persona richiede sempre l'approvazione più o meno esplicita della comunità. È, direbbesi, quasi un contratto *enfiteutico* per il quale la nazione non aliena già la sovranità che le appartiene come cosa propria, ma, conservandone il dominio *diretto*, non ne trasmette che il dominio *utile*, sotto certe condizioni, delle quali la prima e la più importante è quella di esserne, per mezzo di atti pubblici, riconosciuta solo proprietaria assoluta, ogni volta che il Potere passa d'una mano ad un'altra.

Quando si tratta della sovranità, non bisogna mai dimenticare la dottrina che, secondo tutti i pubblicisti, ne è la base e la regola, e che il gran dottore Suarez ha ristretto in quelle parole che abbiamo sopra citate (§ 27). « Il Potere civile di cui l'uomo o il principe è investito, di diritto legittimo e ordinario, non gli è stato devoluto *immediatamente, o mediante il diritto di successione, che dalla comunità o dal popolo, E SENZA QUESTO CON-*

CORSO nissun Potere politico non è *giusto* (vale a dire legittimo) ».

Nissun principe adunque alla morte del suo padre, ha bisogno del consenso della nazione per entrare in possesso dei beni patrimoniali di quest'ultimo, perchè questi, essendone padrone, ha potuto ben legarli al suo erede, e l'erede per solo diritto di nascita, ne diviene dal canto suo padrone. Ma la sovranità non è già un bene patrimoniale del principe, essa è una proprietà essenziale della nazione; differente da ogni altra proprietà per sua natura, essa non può dunque trasferirsi che in un modo totalmente diverso da quello con cui si trasmette qualunque altra proprietà; e questa differenza non è che il consentimento, almen tacito, della nazione, senza il quale, noi lo ripetiamo ancora una volta, secondo il Suarez, nissuno Potere politico non è giusto: *Potestas civilis non potest aliter haberi ut iusta sit.*

Da ciò ne risulta che i nostri avversari sono manifestamente nel falso, sostenendo che un principe che non ha mai regnato e che ha vissuto tutti i suoi giorni fuori della patria, solo perchè è il discendente legittimo dei re suoi padri, sia il sovrano legittimo d'una grande nazione che giammai non l'ha accettato nè riconosciuto per tale.

Il Potere pubblico non è legittimo che quando è conforme alle leggi costitutive del paese. Ma tra queste leggi ci ha questa, ed è, noi lo ripetiamo, la più importante: Che salendo al trono come che vi giunga secondo le prescrizioni della costituzione (per

diritto ereditario o per elezione), il Potere ha sempre bisogno del consenso più o meno solenne, più o meno esplicito, più o meno diretto, dalla parte della nazione.

All'epoca della grande controversia tra l'ultimo rampollo della stirpe carlovingia e Ugo, capo della razza capeta, il famoso Adalbéron, arcivescovo di Reims, presidente dell'assemblea che dovea decidere a chi di questi due pretendenti dovea toccare il regno, pronunziò queste memorande parole: « Noi non ignoriamo affatto che Carlo ha i suoi fautori che lo pretendono degno del regno per la *COLLAZIONE DE' SUOI PARENTI*; ma è ben quistione di quello! Il regno *NON SI ACQUISTA GIA' PER DIRITTO EREDITARIO, nec regnum jura hæreditari acquiritur*; e non si dee promuovere al trono che colui che è renduto illustre non solo dalla nobiltà del corpo, ma ancora dalla saggezza dell'animo; colui che la fede rende forte e che la magnanimità consolida ». (Rohrbacher, t. XIII, p. 250). Ma, per queste parole, l'illustre prelado ha egli voluto dire che a quell'epoca il regno non si trasmetteva in Francia per *eredità*, ma per *elezione*? Niente affatto. Perchè la collazione del regno per diritto di nascita era anche allora un principio di diritto pubblico francese tanto certo e tanto riconosciuto, che Carlo, volendo far valere le sue pretese, potè in tutta la verità dire: « Tutto il mondo sa che son io che debbo succedere al mio nipote ed al mio fratello per diritto ereditario: *Omni-bus notum est, jure hæreditario debere fratri et nepoti me succedere* » (Ibid.).

In questo modo adunque, o le parole dell' Adalbéron non aveano alcun senso, ed erano in opposizione con quello che *tutto il mondo credeva*; o esse non hanno che questo: che in Francia, nelle circostanze tutto particolari, il diritto *ereditario* al trono, tutto solo, è insufficiente; che è subordinato al giudizio de' rappresentanti della nazione; che ha bisogno del loro consenso, e che questo consenso è quello che lo rende legittimo.

La verità di questa interpretazione è rifermata dall' uso costantemente e universalmente seguito presso tutti i popoli, nei quali il trono non si trasferisce che per diritto ereditario: dappoichè fra questi popoli la prima cosa che fa ogni principe salendo al trono per diritto di nascita, è di chiamare i grandi corpi dello Stato, i rappresentanti del paese a *rendergli omaggio*; vale a dire di far riconoscere, accettare e sanzionare il suo diritto dal consenso della nazione.

A' nostri giorni, Ferdinando VII re di Spagna, non avendo eredi maschi e pensando che la legge salica, la quale dopo Luigi XIV era stata, pure al di là dei Pirenei, la regola per la successione al trono, non era più in vigore, nominò la sua figlia Isabella per erede presuntiva della corona. Tuttavia non istimò che questa disposizione e la qualità di figliuola del re avessero creato all' *infante* un diritto incontrastabile al regno, senza l'approvazione dei legittimi rappresentanti del paese. Perciò radunò le Cortes, e le invitò a rifermare e a sanzionare la sua nomina. Il che le Cortes fecero in realtà, rico-

noscendo e proclamando la principessa Isabella, ancora in fasce, come regina legittima di Spagna dopo la morte del suo padre.

Si può dire ancora che il grido che, alla morte del re, usciva di tutte le bocche in Francia: « Il re è morto, viva il re! » non era che l'atto solenne pel quale il popolo intero confermava l'innalzamento al trono del nuovo principe e l'accettava per suo re; che non era, in una parola, che una splendida testimonianza renduta dalla nazione a questo gran principio di diritto pubblico: Che anche la possessione del trono per diritto di nascita non è legittima che in quanto che l'adesione spontanea del popolo la conferma.

La necessità adunque di questa adesione è conforme alla ragione, al diritto pubblico ed alla pratica seguita sempre e dovunque presso le nazioni; donde ne segue che è assolutamente certo che, perchè un re sia legittimo, non basta già che il regno gli venga secondo le prescrizioni della costituzione; ma che è ancora d'ogni necessità che il consenso della nazione venga a confermargli l'investitura, il godimento e l'esercizio de' suoi diritti.

È vero che ordinariamente basta, in questo caso, un consenso tacito per parte della nazione, o un consenso unicamente espresso dall'omaggio pubblico che gli rende, o dal giuramento di fedeltà che essa gli presta per mezzo de' suoi rappresentanti; ma questo consenso, esplicito o tacito, è tanto necessario, che più fiate come avvenne nell'innalzamento di Ugo Capeto al trono di Francia, questo

consenso, pure separato dal diritto di nascita, è sufficiente esso solo a costituire la legittimità del re; mentre che, come lo prova l'esclusione di Carlo, erede di Luigi per nascita, il diritto ereditario esso solo, senza il consenso della nazione, non è sufficiente a produrre questo risultato.

§ 49. Esame della legittimità del Potere politico attuale in Francia. — Si rende giustizia alle virtù dell'augusto pretendente di Frohsdorff. — Prove che il pretendente di Clarenton non ha il menomo diritto al trono di Francia. — Il diritto del conte di Chambord può essere almeno discusso. — La legittimità francese pel momento non è che a Parigi. — Non è che la nazione che ha deciso a questo modo. — Tristi effetti della circolare Barthélemy. — I doveri d'un principe legittimo, ingiustamente cacciato, verso il suo popolo. — Enorme colpa della politica di Frohsdorff, d'aver impedito il partito legittimista di rannodarsi al governo attuale. — Consigliando simili misure, i cortesi dell'opinione legittimista hanno essi medesimi reso impossibili il principe ed il principio.

Secondo questa grande legge del diritto pubblico di tutte le nazioni, è chiaro che, in questo momento, per la Francia specialmente, il Potere che la governa è il solo legittimo. Noi ne siamo dolenti pel partito che si dice legittimista, partito che rinchiude tanti ragguardevoli uomini su tutti i rapporti ed in cui noi contiamo numerosi amici; ma noi non sapremmo tirare altra conclusione dai principi del diritto naturale d'ogni società, come è piaciuto a Dio di stabilirla, senza mettersi in istato di rivolta contro l'opinione costante e universale di tutti i pubblicisti, e contro la fede politica di tutti i popoli. A noi ci diletta di riconoscere che l'inclito personaggio cui circonda il sacrificio generoso di questo partito possiede nel più alto grado le qualità di mente

e di cuore, che sole possono fare di un principe la felicità e le delizie di un popolo; noi ci facciamo un diletto di ricordare a' Francesi che debbono essere grati alla sua saggezza, alla sua moderazione ed al suo amor per la Francia, d' averlo impedito di far valere per mezzo di sconvolgimenti, di cospirazioni e della guerra civile, il diritto che egli crede di possedere al trono di questo paese. Egli si è mostrato per questo il degno discendente del re martire, che antepose la morte ad una vita comperata col prezzo del sangue d' un solo Francese. Ma qualunque si sieno le nostre simpatie, la nostra stima e la nostra venerazione per un sì nobile carattere, la verità ci è e ci debbe essere cara innanzi ad ogni cosa; *Amicus Plato, sed magis amica veritas*; dappoichè, noi lo ripetiamo qui ancora, la salute, secondo il Vangelo, non è che nella verità: *Et veritas liberabit nos*; e la verità sola può mettere i popoli al coperto del dispotismo de' re, ed i re al coperto dall' anarchia dei popoli.

Egli è dunque chiaro che in virtù nei principi i più certi del diritto pubblico delle nazioni e del diritto pubblico particolare alla Francia, la legittimità francese, in questo momento, non è nè a Claremont, nè a Frohsdorff, ma a Parigi.

Il pretendente di Claremont, come nipote d' un principe che la catastrofe di luglio innalzò al trono e che la catastrofe di febbrajo gittò a terra, non è cosa seria. Può godere di qualche simpatia presso certe classi di questo paese; ma noi avremmo voglia di far delle ricerche, pure nel diritto pubblico

della rivoluzione: noi non vi troveremmo nulla che possa costituire in suo favore la menoma ombra di un diritto. Il fatto di luglio è stato raso da quel di febbraio. Lo stesso tribunale che avea creato il diritto invocato, ammettendo anche il caso che ne avesse potuto crearne alcuno, ha dichiarato questo diritto nullo e senza effetto; e in virtù dello stesso principio che avea mandato in esilio l'orfano del 13 di febbraio 1820 che l'orfano dell'8 di maggio 1844 è stato cacciato dal suolo della Francia. Ci ha dunque su questo equazion perfetta ed il conto è perfettamente giusto.

Del resto, è anche qui il caso di ripetere che non si è mai tradito che da' suoi. Fra i partigiani i più fervidi dell'esule di Claremont, vi son de' personaggi risguardati, e con giustizia, come nè più nè meno che la rivoluzione, il protestantismo ed il volterianismo incarnati (1). Or tali ausiliari non sono affatto convenienti a conciliare al lor pupillo, sopra un largo campo, le simpatie della Francia monarchica, cattolica, cristiana. Egli è stato anche messo, come si è detto d'una maniera solenne (2), in con-

(1) Come ogni giorno hanno cura di farlo intendere al pubblico, nel *Giornale de' Débats* e nella *Rivista de' Due Mondi*, pubblicazioni periodiche le più ostili al cattolicesimo, eccettuati la *Presse* ed il *Secolo*.

(2) Si legge nel *Messenger de l'Ouest*, del 20 di maggio 1858:

• La duchessa d'Orléans era protestante; or è impossibile di non ammettere soprattutto in una donna, fosse anche regina, l'influenza che il sentimento religioso ha sopra tutti

dizioni assai moleste dalla propria sua madre. I giornali legitimisti rimproverano al capo di questa famiglia « d' avere due volte detronizzato la legittimità: l'11 dicembre 1792 ed il 7 di agosto 1830 »; e sostengono *pro aris et focis* « che questa famiglia, avendola così calpestata, ha perduto il diritto di conservare i privilegi a suo profitto e di trasferirli a' suoi discendenti » (1). Visitando la Francia abbiamo sempre e dovunque udito ripetere a' cattolici legitimisti: « Piuttosto mille volte QUESTO che chi che siasi del ramo laterale! » Ed è in realtà quello che hanno fatto vedere col fatto, votando come

i suoi atti ed in particolare sull'educazione de' suoi figli. L'alta intelligenza che si attribuisce a questa principessa è la fortezza d'animo di cui dette ella un'eroica prova a' 24 di febbraio del 1848, non poterono contrapesare al cospetto de' cattolici francesi la mancanza d'una fede a cui stanno unite tutte le nostre glorie e tutte le nostre speranze.

« La duchessa d'Orléans lascia in morte due figli, il conte di Parigi ed il duca di Chartres. È permesso di credere ch'essa loro legghi le eccellenti qualità di mente e di cuore onde l'era dotata; ma non si può dubitare che essa loro abbia comunicato, in gran parte, i sensi niente men che simpatici verso la romana fede. Il primogenito di questi due principi non l'ha che troppo dimostrato acconsentendo di gittare la prima pietra d'un monumento non ha guari innalzato in Wittemberg alla memoria di Martin Lutero. La Provvidenza non ha certo senza disegno cacciato la famiglia d'Orléans da un trono in cui non è possibile di sedervi con gloria e solidità che alla condizione d'essere cattolico ».

(1) Vedi la *Gazette de France*, e ultimamente il *Messenger de l'Ouest* del 6 di maggio 1858.

un sol uomo per questo. È dunque certo che un'apparenza di diritto può trovarsi da questa parte, **PERCHÈ** si è e non già **QUANTUNQUE** siesi Borbone.

L'altro augusto pretendente si trova in condizioni infinitamente più felici, ed il suo diritto può essere almeno discusso. È egli l'ultimo rampollo di una famiglia a cui la Francia deve la più gran parte delle sue glorie. Orfano innanzi di nascere, e per la più iniqua ingiustizia detronizzato innanzi di regnare, ha collocato anche più in alto il suo titolo tradizionale al trono della Francia pel sublime della saggezza e per la grandezza delle virtù per le quali in certo modo ha conservato la sua sventura. Se dunque le corone della terra fossero sempre date alle medesime condizioni che le corone del cielo, la sua sorte al trono sarebbe delle più felici ed il suo diritto dei più incontrastabili. Ma, noi lo ripeterem sempre, ogni diritto personale al trono, in caso di contestazione, non può essere assicurato al personaggio che l'invoca che in virtù d'una sentenza della nazione, solo magistrato legittimo a cui appartiene di pronunziare in ultimo appello sopra simili quistioni. Or, se non prendiamo errore, la volontà della Francia ha trasferito altrove questo diritto. Non spetta a noi nè d'approvarlo nè di biasimarlo. Qui non si tratta di apprezzarlo, ma solo di constatarlo.

Ogni decreto della giustizia umana, qualunque siasi, per produrre effetti legali, non ha bisogno di altro che d'essere pronunziato da un magistrato legittimo. A questa sola condizione, ottiene il diritto

del rispetto dovuto alla cosa giudicata. Sventuratamente, ogni decisione legittima non è sempre giusta; ma ogni decisione legittima deve essere sempre eseguita; senza questo, alcuna lite non avrebbe mai fine.

Nel caso particolare che discutiamo, non si può, senza insultare il paese intero, affermare che il suo senso politico ed il suo istinto di conservazione l'abbiano per modo ingannato che abbia agito da insensato, senza comprendere quello che si faceva. Tutto adunque fa supporre che questo voto è stato incontrastabilmente legittimo ed anche politicamente giusto, vale a dire conforme *alla legge suprema della salute del popolo*, che in simiglianti casi il medesimo popolo ha il diritto d'interpretare e d'applicare.

La catastrofe di febbraio fu una vera sorpresa pei partiti dinastici; fu per loro un colpo di fulmine a ciel sereno. Niente era preparato onde una ristaurazione del ramo primogenito sulle rovine del trono del ramo laterale fosse possibile. La repubblica solo era in quel momento possibile e la repubblica fu gridata ed accolta dall'intero paese senza la menoma opposizione. Ma quello che non erasi potuto fare innanzi a questa catastrofe potea ben essere almeno tentato dopo dal partito legittimista. Quello fu un tempo d'arresto, in cui tutti i partiti poterono riconoscersi, contarsi ed agire con tutta libertà. Uomini generosi dell'opinione legittimista profittarono di questa favorevole situazione per inalberare la bandiera della legittimità alla tribuna dell'assemblea

nazionale; e, bisogna dirlo, essi ebbero la fortuna di vederla salutata con rispetto. E questo fu un dir loro: « Agite dunque! » Avrebbero dovuto allora valersi dell'iniziativa conceduta ad ogni membro dell'assemblea di propor leggi di libertà, e leggi capaci di rendere alla Francia il posto d'onore che gli appartiene ne' consigli dell'Europa. Tali leggi, non avendo per esse che una piccola minorità, avrebbero fallito alla Camera, ma sarebbero state votate all'unanimità dall'opinione del paese, e la Francia avrebbe potuto vedere, per questo sol fatto, che essa non avea da aspettare che dal trionfo dell'opinione legitimista l'ammendamento delle sue doglianze, una libertà seria, un potente predominio in Europa e la soddisfazione compiuta dei suoi voti legittimi, dei quali i comedianti che l'aveano da sì gran tempo governata s'erano risi con una svergognatezza senza esempio.

Ebbene! non fu fatto nulla, fu fatto anzi il contrario di tutto questo. I deputati legitimisti, fatte poche eccezioni, si lasciavano tirare a seconda dai deputati orleanisti, furono tratti in inganno, e s'impegnarono a seguirli nelle vie d'una reazione insensata. La legge restrittiva del suffragio universale trovò un appoggio tanto ingiusto che stupido nei personaggi il cui dovere era di raccomandare al paese la loro causa con aspirazioni liberali, e mostrare con questo che aveano fiducia nel paese, e che fondavano sul paese. E noi ci facevamo un dovere di riconoscere che la politica professata dal giornale dell'*Appel au peuple* era la sola buona da seguire

con qualche probabilità di successo. E intanto per mezzo d'intrighi di corte questa politica è stata disapprovata.

La circolare Barthelemy, del mese di settembre, pose il colmo a questa serie di falli e di dappocaggini, e convinse i più ciechi che il partito legitimista era tutt'altro che nazionale e non si avea da attendere dal suo trionfo che un ignobile raffazzonamento di nemiche opinioni, e la continuazione di quella politica di inganni per cui l'interesse dinastico era sempre anteposto a' veri interessi della nazione.

Noi abbiamo altrove provato (Discorso IV e VIII), che la rivoluzione francese, considerata nelle sue cause profonde e recondite, non è stata che lo sforzo d'una grande nazione cristiana, per disfarsi del Potere regio pagano del diritto divino, come Luigi XIV, che l'avea tolto ad imprestanza da Giacomo I d'Inghilterra, l'avea stabilito in Francia. La rivoluzione, è vero, non accumulò che ingiustizie sopra ingiustizie, delitti sopra delitti, errori sopra errori; ma, per mezzo di sì orrendi mezzi, di cui nulla può scusare la stupidizza, l'infamia e l'orrore, essa era non pertanto riuscita a distruggere questo preteso diritto divino, riguardato come disceso di cielo e come di nulla debitore alla terra; essa era riuscita a ristaurare o bene o male questo principio del diritto pubblico cristiano: *Che la sovranità non è immediatamente conferita che dalla comunità perfetta*: questa è anche la vera conquista, direi quasi unica, di cui possa menare vanto la rivoluzione.

Or, la circolare Barthelemy ha fatto dire al rappresentante della linea primogenita che non voleva sentire affatto parlare di *Appello al popolo*, e che non voleva far dipendere dal voto del popolo la legittimità del suo diritto al trono che gli veniva da Dio e da'suoi antenati. Era questa, come è chiaro, una dichiarazione pura e semplice di voler ritornare alla monarchia del diritto divino che la rivoluzione avea per sempre rovesciata. Era questa una protesta in regola contro il diritto naturale e imprescrittibile d'ogni comunità perfetta di risolvere le quistioni dinastiche e di darsi la forma di governo e i governanti che crede meglio convenire agli interessi della sua conservazione, del suo ben essere, della sua potenza e della sua gloria. Era un voler cancellare con un tratto di penna un diritto che il paese avea ricomperato col prezzo di tanto sangue e di tante ruine. E non abbisognava di più perchè le simpatie che aveano già incominciato a farsi largo in favore della casa esule a Frohsdorff si mutassero in un senso d'opposizione manifesta. A questo sol tratto, tutto il mondo potè convincersi, che questa casa augusta non avea nulla imparato alla scuola delle rivoluzioni e della sventura, e che una ristaurazione vera dell'ordine e della libertà non potea venire da questa parte. Da quel momento parve il paese dimenticare totalmente l'ultimo rampollo di questa stirpe secolare, ed il suo ritorno al trono de' suoi padri divenne impossibile.

Ben si vide l'immenso errore e le conseguenze funeste d'un simile atto: si vuole mitigarne gli effetti

con un'altra lettera, che lo stesso principe indirizzò tre mesi dopo all'illustre capo del suo partito; ma fu troppo tardi, ed il colpo che da sè medesima s'avea dato la regia dignità esule in quella occasione fu mortale. Non è già questo il solo errore che il diritto pubblico e la ragion di Stato la più volgare hanno avuto a rimproverare a questa medesima dignità regia.

« Egli è certo, dice il celebre Grozio, che gli atti di giurisdizione che esercita un usurpatore che è in possesso hanno il potere d'obbligare, non in virtù del suo diritto, perchè non ne ha alcuno, ma perchè quello che ha il vero diritto sullo Stato ama piuttosto che le cose che l'usurpatore comanda abbiano luogo in quest'intervallo, che di vedere i suoi Stati in una confusione deplorabile, come vi sarebbero senza dubbio se se ne abolissero le leggi e se s'interrompesse il corso della giustizia » (1). E Cocceio, suo interprete, soggiugne: « È permesso ad un re ingiustamente cacciato di cacciare alla sua volta, per tutti i mezzi che sono in suo potere, l'usurpatore del suo trono; e nondimeno vuole che il popolo obbedisca e rimanga tranquillo » (2).

(1) *Dum usurpator possidet, actus imperii quos exercet vim habere possunt obligandi, non ex ipsius jure, quod nullum est, sed ex eo quod omnino probabile sit eum qui jus imperandi habet id malle interim rata esse quæ imperat, quam, legibus judiciisque sublatis, summam confusionem induci*. (Grotius, lib. I, c. 4, § 15).

(2) « *Licetum est ejecto regi invasorem depellere, cui tamen*

Questi principi del diritto pubblico naturale sono stati riconosciuti d'una maniera solenne e posti in pratica da più sovrani legittimi, pure a' nostri giorni. Pio VII, di memoria immortale, quando un esercito straniero occupò Roma, comechè avesse fulminato un terribile anatema contro gli usurpatori del patrimonio della Chiesa, pure innanzi di partire per l'esilio, ordinò con uno editto sovrano a' suoi fedeli sudditi di tenersi tranquilli, di sottomettersi e di ubbidire alle leggi degli invasori fino a che queste leggi non fossero in opposizione colle leggi divine. Il saggio e pio re di Sardegna Vittorio Emmanuele, e altri principi, ingiustamente spossessati alla stessa epoca per mezzo della forza, si condussero tutti nella stessa guisa.

La ragion di ciò si è e non si può ripeterlo abbastanza, secondo il diritto naturale consacrato dal Vangelo, il sovrano non esiste che per la conservazione e la felicità dello Stato; e non è che una dottrina tutta pagana e contraria alle più semplici nozioni dell'ordine sociale, quella che non vede nello Stato che un bene personale del sovrano, e che sottomette alle sue pretensioni e a' suoi vantaggi personali l'ordine e il ben essere dello Stato.

Se dunque un Potere straniero mantiene la tranquillità e non compromette seriamente l'esistenza e i grandi interessi del paese che ha usurpato, il

vult ut populus, ne in deteriora mala incurrat, tranquille obediat *. (Coccei., loc. sup. cit.).

popolo di questo paese gli deve obbedienza e fedeltà, non in virtù di un diritto che gli avesse conferito l'usurpazione, perchè forza e ingiustizia non possono produrre un diritto; ma, come Grozio l'afferma, in virtù della volontà e degli ordini del principe stesso ingiustamente cacciato; perchè nella sua qualità di principe legittimo, non è e non può essere che il ministro di Dio per il bene; *Minister Dei in bonum*, e in conseguenza sotto pena di rendersi colpevole del delitto di lesa-diritto nazionale, deve volere, ed è sempre presunto di volere, quand'anche in realtà non volesse che si obbedisca al principe straniero, conservatore dell'ordine sociale, come a sè medesimo, ed anche in pregiudizio de' suoi vantaggi personali: il primo ed il più essenziale dei doveri d'un principe legittimo essendo di consacrarsi, di servire ed anco d'immolarsi, se bisogna, pel bene del suo popolo, ad esempio del Salvatore del mondo, che, come l'ha egli medesimo detto, non è venuto in questo mondo per essere servito, ma per servire, e dare la sua vita per la redenzione del mondo: *Principes gentium dominantur eorum, vos autem non sic, sed qui major est inter vos erit omnium minister; sicut Filius hominis venit ministrare, non ministrari, et dare animam suam redemptionem pro multis* (Matth.).

Da questa dottrina tanto conforme alla ragione, al diritto naturale e ai principi del Vangelo, evidentemente risulta, pel caso che noi discutiamo in questo momento, che il Potere stabilito attualmente in Francia, che vi mantiene l'ordine, e che la governa almen sì bene che i Poteri che l'han preceduto,

fosse anche usurpatore, ha il diritto alla sottomissione e alla fedeltà d'ogni buon Francese; e ciò in ragione della volontà, almeno *presunta*, del Potere legittimo medesimo. Con più forte ragione gli si deve obbedienza e fedeltà, perchè non ha rovesciato un Potere esistente, ma non ha fatto che occupare un posto vacante e cogliere con una mano vigorosa un'autorità incerta ed errante in cerca d'un padrone; e che tutto questo s'è fatto col consenso pieno ed intiero e colla grande soddisfazione del paese.

Si vede da questo ciò che si deve pensare di quell'altra circolare, strappata per sorpresa alla religione, alla giustizia ed al buon senso dall'esule di Frohsdorff, per la quale certi consiglieri tanto poco illuminati che buoni Francesi l'hanno impegnato d'interdire a quelli del suo partito di prestar giuramento al governo stabilito nel lor paese, e di aiutarlo coi loro lumi e colla loro generosità.

Per buona fortuna l'immensa maggioranza dei legittimisti non ha fatto alcun caso di simile proibizione; e prendendo per norma della loro condotta politica quello che il principe avrebbe dovuto anzi volere che quello che ha avuto l'aria di avere voluto, essa si è allegata al nuovo governo, e con questo ha sviato dalla patria la guerra civile e grandi sventure.

Ma non è men vero che i consiglieri dell'augusto capo della linea primogenita avendolo impegnato nei partiti deplorabili che abbiamo più su accennato, hanno fatto scomparire sino alla più leggiera traccia de' suoi diritti, hanno essi medesimi demolito e ren-

duto omai impossibile il principe ed il principio (1).
la persona e la cosa, ed hanno lavorato senza avvedersene, alla confermazione del Potere che la Francia s'è dato.

(1) Il più intimo de' nostri amici essendosi imbattuto nel mese di marzo 1831, con uno de' capi del partito legitimista nel salone del fu signor Récamier, ebbe luogo il dialogo seguente tra questi due interlocutori:

— Signore, qual'è la vostra opinione sulla probabilità d'una ristaurazione legitimista? Amo di sentirvi ragionare sopra di ciò; poichè gli stranieri, liberi da pregiudizi e da passioni di partito, bene spesso vedono meglio di noi medesimi nelle nostre faccende.

— Son pronto a dirvi quello che io penso sul soggetto su cui m'invitate a parlare, ma a condizione che mi permettiate di farlo con tutta la franchezza che m'è propria.

— Non dimando nulla di meglio.

— In questo caso, soffrite ch'io vi dica che siete nel più grande errore credendo possibile la ristaurazione del ramo primogenito, di cui avete demolito e reso impossibile il principe ed il principio. Voi avete perduto un tempo prezioso; voi potevate fare qualche cosa, perchè ve ne fu lasciata la libertà, e voi non avete fatto nulla nell'interesse della causa che voi sperate di veder trionfare.

— Io mi pensava conosceste più addentro la nostra situazione. Non sapete dunque che sono per noi venti dipartimenti? I comitati della Camera faranno il resto.

— Veramente, signore, venti dipartimenti sono per voi? Ve ne faccio le mie felicitazioni. È molto; ma nella questione di cui si tratta è cosa quasi da nulla. Dapprima, senza dubbio, voi mettete fra questi dipartimenti quelli del mezzogiorno. Io ne vengo, signore, e posso rendervi certo che in quei dipartimenti, se la metà del popolo è per voi, l'altra metà è interamente per la repubblica. Voi dunque

§ 53. Si risponde alla obbiezione che si è levata contro il Potere attuale della Francia: CHE HA PROPOSTO EGLI MEDESIMO ALLA NAZIONE IL CASO DELLA SUA SCELTA IN GUIA CHE NON SI POTÈ ELEGGERE CHE LUI. — Altre autorità ancora tolte dalla storia di Francia e dalla medesima opinione legitimista, in favore del diritto della nazione di decidere per sè sola le quistioni di legittimità, e della necessità del suo consenso onde il Potere pubblico sia legittimo. — Dottrina del DIRITTO ALLA COSA, e del DIRITTO NELLA COSA. — Non si può tutt'al più riconoscere all'onorabile pretendente di Frohsdorff che il diritto ALLA COSA: in quanto al diritto NELLA COSA, non appartiene incontrastabilmente che al principe regnante.

Ora, per fare fine al soggetto di questo capitolo, dobbiamo rendere giustizia di alcuni rimproveri che

avete torto di far capitale di quei dipartimenti come infeudati totalmente all'opinione legitimista. Ma dato che lo fossero, venti dipartimenti, se non m'inganno, non fanno nemmeno il quarto della Francia. Come farete per imporvi agli altri sessantasei dipartimenti, che, secondo lo confessate voi stesso, non sono affatto per voi? Questo sarà il fatto, voi dite, de' comitati realisti della Camera! in altri termini voi fondate sopra un intrigo parlamentario, sopra un colpo di Stato. Tenete, signore, è chiaro che la Camera è divisa in quattro partiti: il partito legitimista, il partito orleanista, il partito repubblicano ed il partito imperialista. È chiaro pure che nessuno di questi partiti, preso isolatamente, non ha per sè la maggioranza nell'assemblea legislativa, e che ciascuno di essi non spera di trionfare che con un colpo di mano. Ora, il problema ridotto a tai termini, mi par chiaro che, in una simigliante lotta, la vittoria non può restare che al partito il cui capo dispone del governo e della forza pubblica.

— Oh! in quanto a questo non ne sarà niente. Vi do la mia parola d'onore, che, prima della fine dell'anno, il pre-

sono stati fatti al Potere stabilito in Francia e pei quali si è preteso contrastarne la legittimità.

Gli si rimprovera dapprima che, nella circostanza in cui ne ha *appellato al popolo*, e sottomessa al giudizio del popolo la sua elezione, egli ha posto, dinanzi al tribunale del paese, la quistione in tali termini che non si poteva aspettare che quello che ne è infatti avvenuto. Ma non ci ha nulla di più inesatto; dappoichè, checchè ne sia di questi termini, egli è indubitato che il paese era libero di ricusare il suo voto e quello che gli si è proposto.

Gli abitanti, per esempio, del piccolo comune di Villerville, quartiere di Honfleur aveano già votato con entusiasmo per l'imperatore e pel suo governo; ma poichè una sentenza della corte di cassazione, più conforme alla lettera che allo spirito del decreto sulla pesca costiera, li ha spossessati dei luoghi, dove, da molti secoli, tendevano le loro reti, che formavano una gran parte delle loro risorse, credendosi colpiti ingiustamente, il loro entusiasmo si è sensibilmente modificato. Nelle elezioni del 1857, sopra 244 elettori iscritti di questo stesso Comune, soli 31 votarono pel candidato che l'amministrazione locale avea non solamente proposto, ma in certo

sidente abiterà a Vincennes ed il conte di Chambord alle Tuileries.

— Ed io vi do la mia parola d'onore, che, prima della fine dell'anno, è il presidente che resterà alle Tuileries, dopo di avervi fatto manettar tutti; ma ciò non sarà, spero, per gittarvi nella Senna.

modo imposto; gli altri si sono astenuti o hanno votato coll'opposizione.

In nessun luogo l'azione dell'amministrazione si esercita in un modo più trionfante che a Parigi. Or bene, tutto questo non ha potuto impedire, alla stessa epoca, che uscissero dell'urna elettorale deplorabili sconci. A chi dunque si vorrebbe far credere che al tempo della gran lite tra la repubblica e l'imperio, i termini con che era stata proposta abbiano potuto incatenare l'intera nazione, in guisa da lasciarle meno libertà che l'azione governativa non n'ha lasciato non ha guari ad un piccolo Comune ed a qualche rione di Parigi? A chi si vorrebbe far credere che in quella memorabile occasione, la nazione abbia votato come un sol uomo per l'imperio, non perchè vi abbia trovato il suo utile, ma perchè non è stata libera di votare altrimenti, o di non votare affatto?

Abbiamo testè udito il pubblicista il più serio dell'opinione legittimista (p. 307) dirci: « La Francia si componeva di piccoli popoli.... Queste province sono state successivamente riunite in fascio, *conservando lungamente la loro rappresentanza e le loro leggi*; l'incivilimento ha fatto più tardi scomparire, *con un'armonia comune* tutte queste diversità d'origine. Questo si è operato successivamente e *regolarmente*, sotto la presidenza d'un Potere regio dinastico, **SORTO ESSO MEDESIMO DALLE LEGGI FRANCHE E DAL SUFFRAGIO NAZIONALE.** Noi non vogliamo già dire che tutti quei duchi e quei conti del regime feudale possedessero i loro feudi in virtù

d'una legge nazionale bene avverata; ma la maggior parte di loro aveano L'ASSENSO DEI LORO POPOLI, *constatato dalle assemblee di Stato*. ED È QUEST'ASSENSO DEI PARLAMENTI D'OGNI FEUDO CHE FACEVA LA LEGITTIMITA' DELLE EREDITA' apportate alla dinastia reale a vantaggio dell'unità della Francia ». Ecco quello che ha detto il signor de Lourdoueix; non poteva ammettere in termini più espliciti questa vera dottrina d'ogni legittimità politica: « CHE È L'ASSENSO DE' PARLAMENTI, cioè, DEL PAESE, CHE FA LA LEGITTIMITA' DELLE EREDITA'»; che, in conseguenza, non si è affatto sovrano legittimo in Francia pel solo diritto d'eredità, ma che questo diritto non l'è che in quanto che è riconosciuto ed accettato dall'ASSENSO DELLA NAZIONE ». Or, è un fatto che questo consenso ha mancato all'erede della dignità regia esiliata, e che, perciò gli manca la condizione essenziale d'una legittimità compiuta e perfetta.

Noi sappiamo pure dallo stesso pubblicista (p. 309) che, nella memorabile assemblea del 1488, Filippo Pol, signore della Roche e deputato della Borgogna, si espresse così: « SE LA SUCCESSIONE AL TRONO o alla reggenza è contestata, a chi appartiene di deciderlo SE NON A QUEL MEDESIMO POPOLO CHE HA PER PRIMO ELETTI I SUOI RE? che loro ha conferito tutta l'autorità di cui si trovano rivestiti, ed in cui risiede a fondo la sovrana potenza? Perchè uno Stato, un governo qualunque è la cosa pubblica, È LA COSA DEL POPOLO ». Or, è un fatto che taluni avvenimenti di cui il paese non è

stato colpevole hanno posto in problema un diritto che avrebbe potuto parere incontrastabile, e che la SUCCESSIONE AL TRONO è divenuta un punto in litigio, un punto CONTRASTATO. In una simigliante situazione, il POPOLO, che, pei pubblicisti medesimi della legittimità, ha dapprima *eletto* i suoi re, che loro ha *conferito l'autorità, in cui risiede a fondo la sovrana potenza, ed a cui, in conseguenza, appartiene di decidere le quistioni di sovranità*, non solo non ha riconosciuto i diritti dell'erede di Carlo X, ma si direbbe che se n'è preoccupato in una misura molto ristretta. Poichè i voti del 1848, del 1849, del 1851 e del 1852, opera del suffragio universale, sono stati puri dalla macchia originale de' voti del 1830, che non furono che il risultato del monopolio elettorale riservato solamente a 300,000 elettori, cioè a tre centesimi di tutti i cittadini atti a votare. Ebbene, il suffragio universale del paese non mandò che un numero quasi impercettibile di rappresentanti legittimisti all'assemblea costituente e all'assemblea legislativa.

Si è udito che uno dei capi di questa opinione ha riconosciuto che la legittimità, come la intende egli, non avea neppure per sè il quarto dei dipartimenti. Il piccolo numero di colleghi di cui si trovava circondato, nelle su citate assemblee ha potuto convincerlo che l'opinione a cui ha egli infeudato il suo bello ingegno ed il suo affetto non possedea neppure la decima parte delle simpatie e delle preoccupazioni pubbliche. Ci duole di doverlo dire: mai opinione politica s'è trovata in una più piccola minorità ne' voti liberi d'un gran paese,

Il signor de Lourdoueix ha detto ancora questo: « Forse che il diritto di Carlo X non avea la sua origine nelle leggi fondamentali del paese, ACCONSENTE DALLA NAZIONE? Forse che *sessanta assemblee generali*, formate dei delegati di *tutto* il paese non aveano ratificato, confermato, sanzionato per *otto secoli* il diritto che l'assemblea di Soissons avea dato a Ugo Capeto e alla sua stirpe per ordine di primogenitura? Forse che la *nazione intera*, convocata da Luigi XVI nel 1789, non avea *dichiarato* questo diritto nelle sue primarie assemblee? »

Or non è egli chiaro, da questo riassunto della storia politica di Francia, che per *otto secoli* il diritto alla successione per *ordine di primogenitura* è stato sempre CONSENTITO DALLA NAZIONE, e che questo consenso è una delle condizioni essenziali del godimento e dell'esercizio di questo diritto?

I giureconsulti distinguono il diritto NELLA cosa, *jus IN re*, dal diritto ALLA cosa, *jus AD rem*; or, in un paese di costituzione monarchica ereditaria, in quello che riguarda la trasmissione della sovranità, la nascita non dà che il diritto ALLA cosa. Rispetto poi al diritto NELLA cosa, non deriva che dal *consenso* più o meno esplicito della nazione affinchè il principe, chiamato al trono dalla costituzione, possa sedervisi legittimamente, e che quegli che ha il diritto *alla* cosa l'abbia pure *nella* cosa. Or che ci si dica come e quando l'augusto pretendente di cui si tratta ha egli acquistato quest'ultimo diritto NELLA cosa, senza il quale nissun diritto alla cosa non è valido e nessuna legittimità non è nè compiutamente nè perfettamente legittima?

In quanto allo stabilimento politico attuale in Francia, ci sembra evidente che sotto il punto di vista della legittimità non lascia nulla a desiderare.

Noi abbiamo inteso (p. 299), il famoso teologo pubblicista dell'antica Sorbona, Giovanni Maggiore, dichiarare, che eccettuato il governo monarchico della Chiesa, il quale, immediatamente istituito da Gesù Cristo, ed essendo manifestamente il fatto di Dio, non può essere tocco dall'uomo, ogni governo può essere cambiato dal popolo; e che è un diritto che il popolo può liberamente esercitare, tutte le volte che ha un motivo *ragionevole* per farlo; *Corpus Ecclesie non potest mutare politiam regalem Ecclesie in aristocratiam vel democratiam, quia tunc contraveniret institutioni Christi. Populus autem libere, pro rationabili causa, potest politiam mutare.* Ed abbiamo inteso pure altri celebri maestri della stessa scuola (p. 297) che hanno altamente proclamato la stessa dottrina.

Or, chi può fare il più può fare il meno. Se dunque il popolo ha l'autorità incontrastabile di cambiare la forma del suo governo e la sua propria costituzione, e di stabilire la repubblica in luogo della monarchia, o di ristaurare la monarchia sulle rovine della repubblica, con più forte ragione può ritirare il Potere supremo ad una dinastia per conferirlo ad un'altra. Se può il meno, e cambiare la legge fondamentale o le *cose*, può pure il più e cambiare le *persone*. Questo è quello che ha fatto il popolo francese, negli ultimi dieci anni, e, come lo si è veduto, con una libertà ed una indipendenza di cui l'istoria

presenta ben pochi esempi. Giammai elezioni sono state più spontanee ⁽¹⁾ e più popolari delle elezioni buonapartiste: la deputazione prima, poi la presidenza, la dittatura e l'imperio del principe Napoleone sono usciti, si direbbe, trionfanti dall'urna elettorale.

(1) Nel mese di giugno 1851, un illustre arcivescovo, di cui la saggezza e lo zelo hanno ricevuto una splendida ricompensa per le alte dignità alle quali è stato innalzato nella Chiesa e nello Stato, ci ha assicurato che, secondo i rapporti del clero della sua vasta diocesi, le popolazioni si pronunziavano già palesemente per la continuazione de' Poteri del principe presidente alla testa della Francia; e che consultato da'suoi curati sulla condotta da adottare all'occasione delle grandi elezioni che doveano aver luogo nel 1852, il venerabile prelato loro ordinò: « di lasciare il popolo libero nella sua scelta ». Fatte poche eccezioni, nel rimanente della Francia ci aveano le stesse disposizioni. Sicchè, l'imponente maggioranza di otto milioni di voti su nove milioni di votanti, che rispose con un SÌ alla quistione proposta dal principe, non fu già l'opera della pressione della sua amministrazione, ma l'espression libera dell'istinto e della volontà del popolo.

§ 51. Si discutono due altri rimproveri fatti al capo attuale del Potere in Francia. — Teoria del giuramento promissorio, secondo il diritto naturale e il diritto canonico. — Questo giuramento non lega affatto in pregiudizio del terzo. — Questo è il caso del giuramento del principe Napoleone alla costituzione del 1848. — La situazione della Francia nel 1851, era tale che si sarebbe agito contro lo spirito del giuramento prestato, stando alla sua lettera. — La vera libertà del popolo non ha molto patito dal colpo di Stato del 1851. — Qui non si discute la moralità dell'attuale governo, ma la sua legittimità. Non si può già dolersi di lui per quello che ha fatto, ma per quello che i suoi censori l'impediscono di fare ed il suo pericolo non può venire che da questa parte.

Si oppone in secondo luogo all'autore del colpo di Stato del 1851 d'avere per quest'atto violato il suo giuramento alla costituzione del 1848; ma questa accusa non è fondata nè in fatto nè in diritto. Dapprima, poche eccezioni fatte, non è formulata e divulgata che da uomini di coscienza insufficientemente elastica per ridersi essi medesimi della religione del giuramento. Non sta dunque loro molto bene di gittare ad altri in sul viso la taccia di spergiuoro, che mille volte hanno essi medesimi meritato. In mancanza di altre ragioni, il pudore dovrebbe loro imporre silenzio. Non è affatto permesso a Laide la cortigiana d'accusare una donna d'obbiare la virtù dell'onestà. Inoltre, non è egli sorprendente che questi grandi uomini, i quali sanno tutto! siano al punto d'ignorare la vera dottrina risguardante il giuramento?

Gli studenti medesimi di morale e di diritto naturale sanno che nessun giuramento obbliga se non ha queste tre condizioni: la *verità*, il *giudizio* e la *giustizia*, avendo la santa Scrittura detto: Tu non

giurerai pel Dio vivente che nella verità, nel giudizio e nella giustizia: *Et jurabis: vivit Dominus, in veritate, in judicio et justitia* (Gerem., IV). Sanno pure che la verità voluta nel giuramento consiste in questo: cioè, che quello che si afferma o che si promette col giuramento deve esser vero: che il *giudizio* significa che non si dee giurar niente con leggerezza, e che la cosa giurata deve essere molto grave per meritâr d'essere attestata e promessa coll'atto religioso del giuramento; e che in fine *la giustizia* vuol dire che la cosa giurata deve essere giusta, lecita ed onesta.

Or quest'ultima condizione è specialmente richiesta nel giuramento *promissorio*. In guisa che è una regola generale e certa, ammessa da tutti i moralisti e dal diritto canonico, rispetto al giuramento promissorio: che il giuramento di questa specie in particolare non deve essere osservato che quando non compromette affatto la coscienza della persona che l'ha prestato, e che la sua osservanza non apporta pregiudizio a chicchessia: *Juramentum observandum est et obligat quoties sine dispendio æternæ salutis et SINE ALTERIUS PRÆJUDICIO servari potest* (cap. *Si vero*, VIII; cap. *Cum contingat*, XXVIII; tit. *De Jurejur.*, cap. *Quamvis* II; *De Pactis*, in VI). Ed anche è una regola che ogni giuramento promissorio dal quale puo risultare un pregiudizio serio per qualcuno è nullo e deve essere considerato come non avvenuto: *Juramentum NON CENSETUR FACTUM in prejudicium tertii* (cap. *Quamvis pactum* in VI).

ta E, che si consideri bene, questa regola è della

natura medesima del giuramento promissorio, che innanzi a tutto deve essere *giusto*. Essa è sempre sottintesa nei giuramenti di questa natura, e non è bisogno che la sia espressa nell'atto del giuramento. Quando adunque è stato giurato il mantenimento della repubblica e della costituzione, era sottinteso che chi l'avea prestato non si credeva affatto obbligato ad osservare questo giuramento nel caso in cui la sua osservanza avesse compromesso l'ordine e la tranquillità del paese. Questa supposizione era tanto più sovranamente giusta, quanto che il giuramento di cui si tratta non era stato affatto imposto al presidente nell'interesse particolare della Camera, ma nell'interesse pubblico della nazione. Or sarebbe stato evidentemente assurdo di credere che il legislatore avesse voluto, nell'interesse del paese, obbligare il presidente ad osservare il suo giuramento, pure nel caso in cui la sua osservanza avrebbe prodotto un immenso commovimento nel paese. Il Bossuet ha detto: « Non ci ha nulla di più conforme a' canoni che la violazione de' canoni nell'interesse della Chiesa ». Lo stesso può dirsi: Che a cagione degli innumerevoli mali a' quali la fedeltà di questo giuramento avrebbe abbandonata la Francia, non ci avea nulla di più conforme allo spirito di questo giuramento che la sua violazione nell'interesse dello Stato.

Quando fu prestato questo giuramento non ci avea nulla che facesse prevedere la posizione difficile a cui quattro anni dopo sarebbe stato condotto il paese dalla mente piccola e dall'incapacità de' membri

della Camera, dalle loro lagrimevoli divisioni e dalla loro impossibilità d'intendersi. Ha potuto adunque essere prestato con *verità*, cioè colla volontà sincera di osservarlo; come è stato prestato con *giudizio*, atteso che il soggetto ne valea la pena. Ma quando gli avvenimenti sono venuti a convincere i più ciechi che una *scrupolosità* esagerata per la sua osservanza avrebbe esposto la nazione a grandi sventure, il PREGIUDIZIO DEL TERZO, oppure di tutto un popolo, essendo divenuto incontrastabile, la *giustizia* avrebbe mancato a questo giuramento e perciò dovea essere risguardato come non avvenuto. *Juramentum non censetur factum in præjudicium tertii*. Oltre a ciò la nazione conferendogli la presidenza ed il comando dell'esercito, come l'abbiam fatto notare più su, non solo avea investito il principe Napoleone d'un immenso potere, ma l'avea fatto ancora arbitro dell'uso che ne dovea fare, nel caso in cui l'indipendenza o l'ordine interno del paese fossero minacciati.

Giammai forse la Francia non s'era trovata da un mezzo secolo in una posizione tanto critica come nel 1851. La repubblica accolta con favore quando la fu proclamata, avea perduto dopo quattro anni di esistenza, tutte le simpatie del paese, ed era divenuta impossibile, per le cagioni che abbiamo più su ricordate (p. 175). La Camera, occupata dell'interesse delle passioni le più meschine, avea da una parte sconosciuto i grandi e veri interessi del paese, e dall'altra avea continuato quella politica disastrosa ed umiliante del governo precedente, che avea fatto perdere alla Francia il posto di supremazia morale

che le spetta fra le nazioni cristiane. Inconsiderata e sconsiderata, divenuta soggetto di derisione e di dispregio (1) all'interno come all'esterno, era convinta d'una impotenza compiuta a fare il bene, di cui era stata incaricata dal voto della nazione.

Ancora di più, essa medesima avea confessato questa impotenza a cui era condotta di andare innanzi o di tornare indietro, e più anche, di rimanere nella situazione che erasi fatta. Tutti sanno che i rappresentanti della maggioranza andarono ad offrire al presidente il lor concorso per un colpo di Stato che avrebbe posto fine alla costituzione del 1848 e stabilita la presidenza a perpetuità nella persona del principe Napoleone, ciò che valea l'imperio.

Una nuova Camera, secondo il calcolo più esatto sulla potenza dei partiti, non sarebbe stata che l'espressione del socialismo il più avanzato, ed avrebbe aumentato la confusione ed il disordine, invece di farli finire, avrebbe riaccese le discordie intestine e posto al colmo quella diffidenza pubblica che avea spento il credito e colpito di enormi perdite il commercio e le private fortune. La prorogazione indefinita dei Poteri del presidente non avrebbe adunque

(1) Ognun si ricorda che quando i membri della Camera furono arrestati e riuniti al palazzo municipale del dodicesimo rione, il più eloquente ed il più popolare fra loro, si fece a gridare dall'alto della finestra alla folla che inondava il palazzo: « Popolo! venite in soccorso de' vostri rappresentanti che si arrestano... ed il popolo rideva e lasciava fare.

rimediato a nulla, e non avrebbe fatto che prolungare quello stato di disagio tanto funesto alla confidenza ed al pubblico riposo, e da essi la Francia era impaziente di uscire. « Quello ch'è necessario esiste », dice S. Tomaso. Il colpo di Stato del 2 dicembre era l'unico mezzo di levare il paese dal trabocco in cui le passioni rivoluzionarie d'una parte e l'incapacità dell'altra l'aveano gittato. Era necessario, inevitabile, logico; dunque ebbe luogo. E ciò basti perchè lo sia riconosciuto come legittimo:

Il motivo ragionevole per cui il popolo ha fatto quello che ha fatto non è stato meno evidente della libertà del suo suffragio. La branca cadetta non avea già lasciato tracce molto luminose del suo passaggio al Potere; la repubblica del 1848, che scosse momentaneamente la Francia ed anco l'Europa, non fu che l'opera della sua imprevidenza, della sua incapacità e del discredito in cui era caduta; la sua ristaurazione era adunque assolutamente impossibile. Quella della branca primogenita non l'era neppure meno. Gli errori de' suoi l'aveano, come l'abbiam veduto, quasi interamente cancellata, e non aveano lasciato sussistere a suo riguardo che un sentimento di diffidenza, direbbesi quasi di disperazione, che la stabilità dell'ordine ed il benessere avessero potuto venire dal mezzogiorno dell'Allemagna. La Francia adunque non dovea che scegliere tra il *rosso* ed il *verde*, tra la repubblica socialista e l'imperio; la scelta non potea essere dubbia per parte d'un popolo sì accorto, sì intelligente, sì logico e libero di manifestare le sue tendenze pel principio

conservatore dell'ordine, della forza e della dignità del paese.

Si biasima in fine l'imperio, per aver fatto, dicesi, mal mercato della libertà della Francia. Ma, siam giusti, non si gode attualmente in Francia, ed anco al di là del bisogno, di tutte le libertà compatibili coll'ordine pubblico, che è il primo bisogno d'ogni Stato e la condizione essenziale del suo essere? Un gran numero di Stati in Europa non sarebbero felici d'avere questa cotal dose di libertà onde certi partiti in Francia non sono affatto contenti? Le imposte non sono regolamente votate? La giustizia non è indipendente, e la legge non regna da regina nei tribunali? La libertà individuale non è rispettata? E rispetto alla stampa, eccetto che non l'è permesso di prendersela col principio del governo che il paese s'è dato, e di renderne inutile l'azione per la sua severità più o meno ingiusta contro l'amministrazione, chi è che le impedisce di discutere l'opportunità e la saggezza delle misure d'utilità generale? Chi è che le impedisce di trattare tutte le quistioni religiose, filosofiche, politiche, amministrative, letterarie, agricole e industriali?

« Ognun ricorda », dice il più facondo pubblicista cattolico dei nostri giorni, « della parola famosa: « *L'imperio è fatto* ». Riassunto della posizione politica e morale di quel tempo, espressione penitente del sentimento pubblico sull'ultimo regime e sul regime regnante, questa parola sarebbe stata sublime; pronunciata come una minaccia, divenne prestamente ridicola: essa l'era di già. Come nel

1847 già la rivoluzione era fatta, così nel 1850 di già l'imperio era fatto. Nel 1847 era necessaria una soddisfazione; nel 1850 era necessario un governo. L'imperio era fatto, perchè la Francia avea bisogno d'autorità, e che quelli che la minacciavano dell'imperio non poteano darle che l'anarchia. Ma perchè si voleva l'autorità? Perchè apparisse come la garanzia dell'ordine, della giustizia e della libertà.

« Sì, della libertà, continua lo stesso pubblicista. Il popolo, il vero popolo, non intende già per libertà quello che intendono i dottori, gl'importanti e la plebaglia delle città, quello che intendeva messere Thiers quando annunciava l'imperio facendo lo spaventato; quello che ci prometteva giorni sono una penna di giornale troppo sollecita sotto il nome di « coronamento dell'edifizio ». La pubblicazione dei giornali a' canti delle vie, la libera circolazione della bestemmia, la libertà di dire tutto a tutti, di fare tutto: ecco un coronamento di edifizio ardentemente desiderato! La libertà del popolo è d'essere governato con convenienza e giustizia, e di guadagnare onestamente la sua vita senza avere a patire angarie perpetue nel suo lavoro, nel suo riposo, nel suo culto, nel suo buon senso. *Se il re lo sapesse! se l'imperatore lo sapesse!* »

La tribuna politica e la stampa politica, di cui questa è l'eco, non godono è vero della licenza di attaccar tutto e di comprometter tutto; la vanità ed il cicalamento hanno perduto la lor tribuna; il parlamentarismo, in una parola, non è affatto nel suo centro. Ma è questa forse una sventura ed un

pericolo? Non è, per contrario, al parlamentarismo che si ha il diritto di rimproverare, a questi ultimi tempi, un'impotenza compiuta pel bene e il tristo privilegio di fare il male? Qual'è lo Stato dell'Europa che dopo il 1848 il parlamentarismo abbia potuto mantenere nelle condizioni d'un ordine liberale e d'una libertà ordinata? Qual'è lo Stato che non abbia condotto sull'orlo dell'abisso? In Francia, segnatamente, non era egli potentissimo prima del 1848? Ebbene, non s'è egli trovato incapace di salvare il *sistema* del 1830, che tuttavia era stato sua creazione? La repubblica che n'è uscita non è stata essa l'opera della sua balordaggine e della sua impotenza? E questa medesima repubblica, godendo di tutta la libertà del *parlare*, è stata essa più savia, quando si è trattato d'*agire*, del governo che l'avea preceduta? Ha saputo essa far altro che mettere il paese a due dita della sua perdita, e obbligarlo a gettarsi, per essere salvo, nelle braccia della dittatura e della forza?

Noi non pretendiamo già che il governo attuale non abbia assolutamente a rimproverarsi nulla, dappoichè non ci ha governo umano irreprensibile. Noi lasciamo a' volteriani in livrea di spingere la viltà e l'impudenza sino al punto di farne l'apoteosi, anche rispetto ad atti che potrebbero compromettere la sua popolarità e il suo diritto. Del resto noi abbiamo voluto qui discuterne il principio, e non spetta a noi di giudicare i suoi atti. Noi abbiamo preso qui l'ufficio di pubblicista e non quello di moralista. Sotto quest'ultimo rapporto, senza man-

care al rispetto che gli era dovuto, noi gli abbiamo detto dall'alto della cattedra, colla franchezza del sacerdote e lo zelo dell'amico, tutto quello che potea attendersi da noi nell'interesse della sua conservazione e della sua dignità.

Noi faremo ancora a' detrattori del governo del loro paese la concessione di riconoscere che avendo fatto delle grandi cose, non ha fatto tutto quello che avea a fare. Egli ha, a mo' d'esempio, ristabilito il principio monarchico dell'antica costituzione francese, che la ristaurazione medesima avea seriamente compromesso, e con ciò ha renduto un immenso servizio alla Francia ed anco all'Europa. Ma come noi lo proverem tra breve, egli non deve fermarsi a questo per mettere un termine alla rivoluzione. Egli deve ricostituire la famiglia, che la rivoluzione ha distrutto e sulle cui rovine essa regna. Egli deve finirla colla centralizzazione per cui mezzo se si può in due giorni improvvisar di leggieri un governo, si può rovesciarlo colla stessa facilità nel medesimo spazio di tempo, il che forma tutta la forza della rivoluzione. Se egli mandasse ad effetto queste immense riforme, darebbe egli una base più lunga e più solida al Potere ed alla libertà, e potrebbe allora mostrarsi men rigido verso le manifestazioni della parola; dappoichè non è che una delle tristi necessità d'un governo centralizzato d'imporre alle opinioni nell'interesse della sua esistenza e dell'ordine pubblico. Ma una famiglia regnante sopra famiglie ben costituite e che lasciasse al paese governantesi da sè medesimo la responsabilità de' suoi

atti, non ha nulla a temere, come l'esempio dell'Inghilterra e degli Stati Uniti lo prova, della libertà completa delle opinioni.

Or è un fatto che salta agli occhi di tutti, che la ricostituzione della famiglia e la *dicentralizzazione* non hanno i loro più caldi avversari che tra i nemici del governo del 2 dicembre; e son dessi che colla loro influenza e i loro strilli spaventano questo governo tutte le volte che fa travedere intenzioni favorevoli all'autonomia della famiglia e del comune. Son dessi adunque che mettono il governo nell'impossibilità di dare le libertà che gli rimproverano di negare. *Conservatori* d'una specie strana, vogliono che i principi rivoluzionari, che hanno distrutto ogni libertà sociale, sieno *conservati*, e poi si dolgono che non sono abbastanza liberi. Eh! mio Dio! se in luogo di criticare il loro governo, volessero illuminarlo; e se in luogo di cospirare contro di lui volessero aiutarlo a ricostituire l'ordine sulle sue basi naturali, la stabilità della famiglia e l'indipendenza del comune, lo renderebbe tanto liberale quanto solido, tanto giusto e buono quanto egli è legittimo.

CAPITOLO XI.

Dei rapporti tra il Potere pubblico ed il Potere domestico, o del diritto d' elezione.

§ 52. Grandezza e nobiltà della dignità paterna. — Magnifiche testimonianze della stessa ragione pagana rispetto a questo soggetto. — La dignità paterna è più nobile della dignità reale. — E in quella che questa ha il suo fondamento e la sua ragione immediata. — Dovere del Potere pubblico di rispettare la patria potestà. — I rapporti risultanti da questo dovere sono il soggetto di questo e del seguente capitolo. — Gravità ed importanza delle quistioni che vi saranno trattate.

Fra le dignità umane di cui abbiamo più su esposto l'origine, le funzioni e lo scopo, dopo la dignità sacerdotale, la dignità paterna senza dubbio è la più nobile e la più sublime; poichè la paternità è la continuazione dell'azione del Dio *creatore*, come il sacerdozio è la continuazione dell'azione del Dio *santificatore*.

La dignità regia è divina essa pure, come l'abbiamo già provato, non solo perchè Iddio ne è l'unico autore, ma ancora perchè mantenendo le famiglie unite in società civile essa è stromento dell'azione del Dio *conservatore*. Il che ha fatto dire a Seneca che si deve a' Poteri pubblici un culto filiale, nel quale la riconoscenza e l'amore si mescolano al rispetto; dappoichè l'è una gran cosa la sicurezza pubblica, che è la condizione essenziale dell'ordine e d'ogni felicità della vita sociale, e di

cui tutti questi Poteri sono il fondamento, la garanzia e l'appoggio (1).

Ma l'essere è prima del modo di essere: *Prius est esse quam modus essendi*, dicono i filosofi; in conseguenza il dar l'essere è qualche cosa di più nobile e di più eccellente che conservarlo in un modo più o men felice, più o men perfetto. Or l'autore immediato dell'essere dell'uomo, o lo strumento di cui il Dio creatore si serve per dar l'essere ad uomini che non sono, è il padre: *Pater est auctor essendi*, ha detto Aristotile ed in conseguenza pure la dignità paterna è più importante e più nobile della dignità regia.

Da ciò è derivato quella grandezza e quella magnificenza di espressioni di cui la stessa ragion pagana, fedele eco ed interprete della tradizione del genere umano, ha fatto uso, parlando della patria potestà. Jeroele chiama i genitori *Dii terreni: Terrestres Dii*: Filone li dice *Dei visibili: Dii conspicui*; Platone li nomina *Immagini degli Iddii: Deorum simulacra*. Pomponio mette nello stesso grado il culto di Dio e l'obbedienza che si deve a' parenti: *Religionem erga Deum et obedientiam parentibus debitam conjungendas*. Aristotile esclama altamente: che si devono ai parenti gli stessi onori che agli Iddii: *Parentibus honor debetur ut Diis*; e per corroborare questa sentenza cita l'opinione di tutti i

(1) « *Quibus ad propositum bene vivendi aditum confert securitas publica, necesse est ut auctorem hujus boni ut parentem colant* ». (Senec., *Epist.*, l. XXIII).

popoli, che hanno sempre ripulato come una cosa divina l'autorità paterna. Finalmente Plinio, Sesto, Empirico, Dionigi d' Alicarnasso, Svetonio, e molti altri antichi autori, citati da Eneccio (*Antiq. rom.*, lib. II, tit. IX), hanno parlato della paternità cogli stessi sensi d'entusiasmo e di rispetto.

Giorgio adunque non ha fatto che riassumere questa credenza universale dell'umanità risguardante la dignità paterna quando esclamava alla sua volta: I parenti sono come Iddii tra gli uomini; si deve loro un omaggio se non infinito, almeno totalmente eccezionale (1).

Ancora di più: la dignità regia non ha il suo principio immediato e prossimo che nella dignità paterna. Dapprima perchè, come lo Stato non è che la famiglia in grande, e la famiglia non è che lo Stato in piccolo, così il re non è che un *Gran padre* nello Stato, ed il padre non è che un *Piccolo re* nella famiglia. E perciò, siccome lo Stato non è che la famiglia più sviluppata, il Potere regio non è che il Potere paterno esercitato in una più grande estensione. E perciò, come l'ha osservato il de Bonald, dopo il Bossuet, che in tutte le lingue *Padre* e *Re* sono sinonimi; o nella parola, come in ebraico o nell'idea. È perciò che nei Libri santi e nel linguaggio ordinario de' popoli, ogni Potere pub-

(1) « *Inter homines quasi Dii quidem sunt parentes, quibus proinde non infinitum sed sui generis debetur obsequium* ».
(Grotius, *Proleg.*, XIV).

blico è chiamato una paternità, come la paternità è chiamata un Potere.

In secondo luogo: bisogna ancora ricordarsi che mentre l'autorità regia è conferita immediatamente dalla comunità perfetta, l'autorità paterna, come l'ha notato il dottor Suarez, citato più su (270), è conferita più immediatamente e direttamente da Dio, come autore della natura: *Potestas prae tris in filium a DEO IPSO, ut auctor naturæ, IMMEDIATE CONFERTUR*. Il patriarca Giacobbe parlando de' suoi fanciulli diceva: « Questi sono i pargoli che Dio ha concesso a me, suo servitore: *Parvuli sunt quos donavit mihi Deus, servo suo* ». (*Genes.*, 33). E quando Rachele, vergognosa della sua sterilità gli ricercò de' figli: *Da mihi liberos*; il santo uomo le rispose: « Forse che io sono Dio, io? Forse che posso io dimandargli ragione d'averti privato di un frutto delle tue viscere? *Num pro Deo ego sum, qui privavit te fructus ventris tui?* » (*Ibid.*, XXX). È dunque Iddio che dà i figli all'uomo, ed è anche Iddio che, facendo l'uomo padre, gli conferisce l'autorità paterna sull'essere che si è piaciuto di far nascere da lui.

Ecco adunque un altro titolo d'inferiorità del Potere pubblico a fronte del Potere dimestico.

In terzo luogo: abbiamo provato per mezzo del ragionamento e per mezzo dell'autorità, che il Potere pubblico come che si abbia la ragione e la sua origine nel pensiero e nella volontà di Dio, non è immediatamente conferito alle persone che ne sono investite, che dalla comunità perfetta. Or

la comunità perfetta non ha esercitato questo grande diritto che per mezzo dei padri di famiglia. Il pubblicista Cocceio, di cui abbiamo arrecato più su il ragguardevole passaggio (p. 303) ha detto: « Iddio è la causa *mediata* d'ogni imperio, oppure d'ogni Potere sovrano. Concedendo certi diritti al genere umano, Iddio gli ha somministrato pure tutti i mezzi di difendere questi *diritti*. Per conseguenza è in forza di questa concessione che OGNI PADRE DI FAMIGLIA può difendere i diritti della sua famiglia, o per sè medesimo, o per mezzo delle società civile, e per mezzo del principe. La causa immediata adunque del Potere pubblico non è che nel *patto immediato* o nel consenso dei PADRI DI FAMIGLIA, i quali riuniti in una società civile, hanno confidato alla volontà dei magistrati della repubblica, o d'un principe, il Potere di difendere in comune tutti i loro particolari diritti ».

Da questa dottrina, che riassume in sè sola l'istoria vera della società pubblica, chiaramente risulta che la sovranità, pure dopo essere stata delegata a certe condizioni e riguardo al suo *esercizio*, rimane sempre *in principio* nei padri di famiglia, i quali soli rappresentano la società perfetta; che ogni Potere pubblico che disconosce i diritti del Potere domestico e che avvisa di modificarli secondo la sua volontà, i suoi interessi e i suoi capricci, e in istato manifesto di rivolta contro il principio dal quale immediatamente ha la sua autorità; è che in fine ogni legge riguardante la famiglia, assai più che ogni legge di imposta, non consentita liberamente

da capi di famiglia, non è nè giusta nè legittima.

Questi sono i rapporti tanto importanti e tanto gelosi tra il Potere pubblico ed il Potere dimestico che dobbiamo sviluppare in questo capitolo. Noi metteremo adunque il dito sulla più grande delle piaghe, forse che la rivoluzione abbia fatto alla società cristiana in Europa, calpestando, secondo i principi della filosofia pagana, tutti i diritti della famiglia a vantaggio di quello che essa chiama *lo Stato*; ma in fatti a vantaggio d'un uomo o d'un pugno d'uomini che si sono impadroniti dello Stato per farlo servire ed anco immolato alla loro fantasia ed al loro egoismo. Piaga profonda, aperta, schifosa, sanguinosa sempre e minacciante di morte non solo la società, che ne è affetta, ma ancora quelli che incaricati di guarirla s'ostinano a trascurarla per un accecamento incomprendibile, e s'adoperano anco a farla più profonda e ad avvelenarla sempre di più. Da ciò si può comprendere quanto le quistioni che qui siam per trattare abbiano d'interesse, di gravità e d'importanza.

§ 33. Ogni padre di famiglia ha un diritto naturale inammissibile, di rappresentare la sua famiglia ne' suoi rapporti colle altre famiglie. — Il diritto d' eleggere delle persone alle funzioni civili e politiche non ha la sua ragione che in questo diritto di rappresentanza del padre, ed in conseguenza gli è naturale e nessuno può spogliarnelo. — Il rinascimento, paganizzando tutto, pure il diritto pubblico, ha spogliato d'ogni considerazione la patria potestà. — La rivoluzione non è che l'odio di Dio. — Origine ignobile ed empia delle leggi moderne sulle elezioni, fondate sul censo. — Confutazione della dottrina che i membri degli Stati generali, in Francia, non aveano diritti politici che come rappresentanti la proprietà. — Questi diritti non erano fondati che sulla paternità; e quest'era la base dell'antico diritto pubblico cristiano. — Eccellenza di questo diritto. — I re hanno avuto il più gran torto d'averlo sconosciuto.

Tra le grandi funzioni del Potere pubblico ci ha quella di rappresentare lo Stato presso gli Stati; poichè nissuno Stato non si mette in comunicazione con altri Stati che per mezzo del suo governo o del suo sovrano. E similmente, una delle grandi funzioni della patria potestà è quella di rappresentar la famiglia presso di altre famiglie, poichè nessuna famiglia non si mette in comunicazione con altre famiglie che per mezzo del suo capo.

Ogni padre di famiglia ha dunque il diritto di rappresentare la sua famiglia, cioè di trattare gli affari, di difendere gl'interessi e l'onore della sua famiglia a fronte di altre famiglie, oppure a fronte della società civile; come ogni sovrano ha il diritto di rappresentare il suo Stato, cioè di difendere gl'interessi e l'onore del suo Stato a fronte degli altri Stati, oppure a fronte della società delle nazioni.

Ogni famiglia nei rapporti colle altre famiglie si personifica nel suo capo, come ogni Stato, nei suoi

rapporti cogli altri Stati, si personifica nel suo sovrano.

Solamente, come l'uomo-padre riceve la sua autorità immediatamente dalla natura e da Dio medesimo, mentre l'uomo-sovrano non riceve immediatamente la sua, come l'abbiamo or ora ricordato, che in virtù d'un patto e dalla società perfetta; così questo diritto di rappresentanza, che per l'uomo-re, è un diritto *delegato* ed *umano*, e quindi suscettibile d'essere modificato o cambiato; per l'uomo-padre è un diritto *naturale, divino, immutabile*, che nissuno ha il potere d'indebolire, di restringere, e meno anche di disconoscere e di calpestare.

Eccettuatine i piccoli comuni, nei quali tutti i padri di famiglia possono facilmente prendere una parte diretta nell'amministrazione degli interessi comunali o degli interessi comuni delle famiglie che vi si trovano riunite, i padri di famiglia non possono tutti, in un modo fisico e diretto amministrare il comune, e meno ancora concorrere al governo dello Stato: la semplicità e l'unità fisica o morale dell'azione essendo la prima condizione essenziale d'ogni amministrazione e d'ogni governo. Non possono farlo che d'una maniera morale ed indiretta, per mezzo d'un certo numero d'individui, scelti liberamente da loro, e incaricati di tanto grave uffizio. Quindi, secondo l'osservazione di tutti i pubblicisti, la necessità d'una persona fisicamente o moralmente una, incaricata di trattare le cose comunali, e d'una persona fisicamente o moralmente una, investita della cura di governare lo Stato;

oppure la necessità d'una sovranità comunale e d'una sovranità politica che si trova sempre e dovunque in ogni associazione umana.

Si vede da ciò che ogni diritto elettorale degli individui che debbono governare il comune e lo Stato è una conseguenza necessaria del diritto di rappresentanza. Or poichè quest'ultimo diritto non appartiene propriamente e innanzi a tutto che ai padri di famiglia; il diritto elettorale che ne è la conseguenza, loro appartiene pure pel medesimo titolo.

Ogni padre di famiglia adunque è naturalmente e necessariamente elettore delle persone civili e politiche del comune o dello Stato di cui fa parte, nel modo medesimo che la famiglia che si personifica in lui e che non è che egli medesimo.

I pubblicisti variano d'opinione fra loro sul modo onde devono i padri di famiglia concorrere alle elezioni. Ma niun tra loro, lo ripetiamo, non ha mai messo in dubbio che i padri di famiglia non debbano, in un modo o nell'altro, prendere parte all'elezione delle persone chiamate a esercitare le funzioni civili e politiche. Poichè è la società perfetta che conferisce la sovranità, e che sono i padri di famiglia che compongono e rappresentano la società perfetta, sarebbe assurdo di negare loro il diritto d'elezione delle persone incaricate dell'esercizio di una autorità che queste non hanno che da' padri di famiglia come dalla sua sorgente immediata. Salvo dunque il caso d'incapacità fisica, morale o legale, nissun padre di famiglia non può essere, senza

la più nera ingiustizia, spogliato del diritto elettorale.

Uno dei più funesti effetti del Rinascimento è stato d'aver paganizzato il diritto sociale, come la filosofia, la letteratura e le arti. Dopo quest'epoca di dolente memoria la scienza non è stata che una vasta cospirazione per ristabilire il principio pagano sulle ruine del principio cristiano, in tutte le istituzioni civili, come in tutte le branche del sapere. Il *Macchiavelli* essendo succeduto all'*Evangelo* nella politica e in tutto ciò che vi ha rapporto, l'*utile* l'ha vinto sul *giusto*, il *materiale* sullo *spirituale*, l'*umano* sul *divino*.

Secondo il principio cristiano stabilito da San Paolo, la paternità terrena non ha la sua ragione che nella paternità celeste, e non è che l'eco prolungato della paternità di Dio: *A quo omnis paternitas in cælis et in terra nominatur (Ephes., III)*. Ma le teorie della filosofia pagana avendo finito col prevalere sulle teorie della filosofia cristiana, i pubblicisti della scuola protestante, in particolare, cominciarono a risguardare la paternità come nata della terra in luogo di continuare a venerarla come discesa dal cielo. Perciò essa ha perduto ogni prestigio, ogni autorità, ogni considerazione ed ogni dignità, onde il Dio Creatore, per mezzo della sua rivelazione primitiva, e il Dio redentore, ristorando e perfezionando questa medesima rivelazione, l'avea arricchita. Essa ha sempre diminuito nell'opinione, essa ha sempre perduto della sua importanza politica, e, a nostri giorni, è quasi compiutamente

sparita, assorta e cancellata dal principio pagano dell' *onnipotenza dello Stato*.

Inoltre, il paganismò, parto mostruoso dello spirito di Satanno, e la rivoluzione che ne è l'espressione la più compiuta ed il ministro il più attivo, non sono, se ben si riflette, che l'odio di Dio. Ciò spiega quella rabbia infernale con cui tutto ciò che è rivoluzionario si sforza di cancellare dovunque le incontra, ogni traccia, ogni memoria, ogni idea di Dio; di secolarizzar tutto, di profanar tutto, e di per finirla, indiavolar tutto; come la vera religione, uscita del cuore e dello spirito di Dio, tende a spiritualizzar tutto, a consacrar tutto, a deificar tutto.

Or la paternità umana, secondo lo attesta San Paolo, non è che il riflesso della paternità divina. Ogni padre di famiglia, incaricato di continuare l'azione creatrice nell'umanità, come pure la tradizione ce lo dice, non è che il Dio terrestre, il Dio visibile, il simulacro, il ritratto vivente del Dio creatore. Non ci voleva dunque di più perchè i satelliti della rivoluzione, i figli naturali di Satanno, si precipitassero come l'han fatto sulla paternità, e s'adoperassero in ogni modo di umiliarla, di rimpicciolirla ed anco di distruggerla. Come potevano fare altrimenti, e come non avrebbero essi cercato di oltraggiare un'immagine di cui detestano essi l'augusto originale? È in questo spirito che il diritto pubblico moderno della rivoluzione ha sempre e dovunque disconosciuto i diritti politici della paternità ed accordato al privilegio fattizio della ricchezza la più nobile delle funzioni sociali, che essa ha ne-

gato alla prima ed alla più naturale di tutte le autorità create.

Ecco da che deriva quel diritto pubblico, non meno indegno che assurdo, pel quale, in tutte le combinazioni politiche, è stata sconosciuta l'autorità dei padri di famiglia per inchinarsi avanti il privilegio della fortuna in guisa da farne il solo titolo valevole per l'esercizio delle funzioni politiche. Ecco da che deriva il fatto deplorabile che tutti i facitori di costituzioni, in questi ultimi tempi, non si sono in alcun modo preoccupati del diritto naturale, risultante dalla paternità, ed hanno creduto introdurre l'ordine, la morale e la giustizia, conferendo solo a' censuari il diritto di elezione. Ecco infine da che deriva che anco pubblicisti cattolici (e lo diciamo con dolore) hanno detto non è molto alla Francia cattolica, la quale non lo sospettava neppure per ombra, che nell'antica costituzione francese « il clero, la nobiltà e il terzo stato non avevano voce deliberativa negli Stati generali se non perchè ciascuno di questi ordini era proprietario del suolo francese ».

Non ci ha nulla di più falso. I nostri antichi intendevano bene altrimenti la società cristiana, ed avevano idee assai più alte e più nobili della dignità umana. Se i vescovi prendean parte a' grandi consigli della nazione, non è già perchè possedean terreni, ma perchè possedean l'autorità e perchè aveano naturalmente il diritto di rappresentare quelli a' quali comandavano nell'ordine spirituale: il che facea dare ad essi pure il nome di *padri*.

È per la stessa ragione che gli abati e i superiori degli ordini religiosi, aveano essi pure posto, in compagnia de' vescovi in quasi tutte le assemblee politiche dell'Europa. Erano i *padri* delle loro abbazie e delle loro comunità.

Era il medesimo dei baroni. Avendo un'autorità reale, non fa nulla per qual titolo, sulle popolazioni che abitavano nei loro feudi, avevano essi il diritto di rappresentarle. Essi adunque non facevano parte dei grandi consigli del paese, perchè erano grandi proprietari, ma perchè aveano una grande giurisdizione, e perchè erano in certo modo i padri de' loro vassalli nell'ordine civile.

Rispetto poi a' membri del terzo stato non erano questi affatto proprietari; in conseguenza non aveano il diritto di votare nelle assemblee se non perchè rappresentavano essi tutti i padri di famiglia delle città e dei comuni liberi che li eleggevano, e che loro delegavano una parte del diritto naturale che ha ogni padre di difendere gl'interessi della propria famiglia; in una parola perchè erano in certo modo i *padri* legali dei loro committenti.

Si vede adunque che è il principio della paternità spirituale, civile e dimestica, che costituiva il diritto politico di quei tre grandi corpi; ed è a questo titolo che potevano, e che in certi casi dovevano pure conservare il Potere pubblico, richiamarlo all'osservanza della costituzione, se se ne allontanava; regolare le imposte e sciorre tutte le grandi quistioni di politica sociale. Era la comunità perfetta che esercitava per mezzo de' *padri* delle diocesi, delle

comunità, de' feudi e delle famiglie, la sovranità che, secondo la dottrina del Suarez, Dio le ha immediatamente conferita: *Principatus politicus soli communitati perfectæ immediate a Deo tribuitur*. Quest'era infine il diritto pubblico non avente per base che il principio naturale, sacro, divino della paternità.

Oh! quanto questo diritto pubblico cristiano era ragionevole, alto, sublime, morale, solido! Oh! quanto sono colpevoli i moderni pubblicisti d'averlo demolito, per sostituirgli il diritto pubblico pagano, tanto materiale che il danaro, tanto ignobile che la materia, tanto degradante che la forza. Oh! quanto sono a compiangere i Poteri pubblici che, gelosi di ricostituire, di consolidare, di estendere la loro autorità, non si prendono affatto la menoma pena di levare l'autorità de' padri di famiglia da quello stato d'umiliazione a cui la rivoluzione l'ha condotta! E quanto sono incoerenti di dolersi che i diritti della sovranità non sono rispettati, mentre ragguardano con indifferenza calpestati i diritti della paternità! Non è egli naturale che non sia rispettata l'autorità nei re, quando questi la lasciano insultare nei padri dove essa ha la sua ragione e il suo fondamento? e possono maravigliarsi di vedere scrollare un edificio di cui si rassegnano a veder demolire i fondamenti?

§ 54. Nessun uomo può avere autorità sopra un altro uomo se non dalla parte di Dio. — Iddio non conferisce autorità che per mezzo della paternità fisica, politica o religiosa. — La ricchezza, separata dalla paternità, non può avere autorità. — Il principio della paternità è stato il fondamento del diritto elettorale presso tutti i popoli e in tutti i tempi. — Diritto di elezione presso gli ebrei. — Osservazioni del Fleury. — Diritto di elezione presso i Romani. — Divisioni delle classi. — Anco i proletari senza fortuna aveano il diritto di suffragio, il cittadino romano non era che il padre di famiglia. — Lo stesso sistema elettorale è seguito in Inghilterra ed agli Stati-Uniti, e vi produce i migliori effetti.

L'autorità, come si è veduto, non è che il diritto di comandare all'intelligenze per il loro benessere e per il loro perfezionamento. L'autorità adunque è come la fede, il suo oggetto è esteriore.

Quegli che non ha diritto di comandare ad altri non ha autorità. Tutti gli uomini appartengono ugualmente a Dio, e nessuno ha il diritto di comandar loro, se Dio non gli delega una parte della sua autorità. È questo quel che S. Paolo ha voluto dire con questa grande parola: Non ci ha autorità che non venga da Dio: *Omnis potestas a Deo est*. Or Iddio non conferisce più o men direttamente la sua autorità che per mezzo della paternità, facendo degli uomini padri di altri uomini, o nell'ordine della generazione, o nell'ordine della conservazione, o nell'ordine della santificazione. Ma non ha mai conferito l'autorità per mezzo della fortuna. Se un uomo è ricco quanto Cresò, per questo sol titolo non ha e non può avere alcun diritto di comandare agli altri, cioè non ha nè può avere la menoma autorità.

Questa dottrina è stata posta in atto presso tutti

i popoli e in tutti i tempi; presso i Giudei, come presso i pagani; presso i cristiani e presso i musulmani; presso gli antichi e presso i moderni. In tutti i paesi cattolici, sino agli ultimi tempi, le imposte pubbliche sono state esatte PER TESTA, *per capita*; ma rispetto alle elezioni dei magistrati del comune, o dei rappresentanti dello Stato, e in generale in tutte le elezioni civili o politiche, si è sempre e dovunque proceduto PER FUOCHI *per focos*, cioè per famiglia, e non per individuo. E come ogni famiglia, noi lo ripetiamo, si personifica nel padre, così il diritto d'elezione è stato sempre e dovunque riconosciuto nei padri di famiglia.

Nella repubblica degli Ebrei si facea ogni cosa per mezzo dei capi delle tribù e per mezzo dei padri di famiglia; essi soli avevano il diritto di votare nelle assemblee pubbliche; rispetto a' figli, sebbene avanzati di età, ammogliati e con figli, rimanevano d'ordinario nello stato di minorità, durante la vita dei loro padri.

Ed arrecheremo qui col maggior piacere dell'animo le belle osservazioni che il Fleury ha fatte sopra questo diritto pubblico degli Ebrei e di tutti gli antichi popoli.

« Non solo i padri, ma tutti i vecchi, aveano una grande autorità presso gl'Israeliti e presso tutti i popoli dell'antichità. Dovunque tra gli uomini più attempati sono stati scelti i giudici degli affari privati ed i consiglieri del pubblico. Da ciò vennero in Roma i nomi di senato e di padri, e quel gran rispetto per la vecchiezza, che aveano tolto da'La-

cedemoni. Il che è compiutamente conforme alla natura. Dappoichè è proprio della giovinezza il muoversi ed il fare; della vecchiezza d'istruire, di consigliare e di comandare. *La gloria dei giovani è la lor forza, dice il Savio, e la dignità dei vecchi è nei loro capegli bianchi.* Egli è difficile che in un giovine lo studio o la bontà dell'animo supplisca all'esperienza; mentre un vecchio, purchè abbia un buon senso naturale, è dotto per la sola esperienza. Tutte le istorie fanno fede che gli Stati i meglio governati sono stati quelli in cui i vecchi hanno avuto la principale autorità, e che i regni de' principi troppo giovani sono stati i più infelici. Perciò ci dice il Savio: *Guai alla terra il cui re è un fanciullo;* ed è questo il castigo onde Iddio minaccia gli Ebrei, quando loro fa dire da Isaia che darà loro dei fanciulli per re. Infatti la gioventù non ha nè pazienza, nè previdenza; essa è nemica della regola e non ricerca che il piacere ed il mutamento ». (*Costumi degli Israeliti, cap. XXIV.*)

Il fondatore di Roma ha reso un solenne omaggio a questo principio del diritto naturale seguito da tutta l'umanità, dando a' membri del primo senato costituito da lui il bel titolo di « padri coscritti, *patres conscripti* ». Il che era un dichiarare che li chiamava a far parte con lui delle funzioni regie perchè erano in realtà *padri* o capi di famiglie che si erano riuniti intorno di lui.

Egli non volle stabilire in Roma che una repubblica aristocratica con un presidente elettivo chiamato *re*. Non pertanto si guardò bene dal ricusare

a' padri di famiglia poveri il diritto di prendere parte nelle pubbliche cose. Avendo diviso tutto il suo popolo in tre tribù, suddivise ciascuna in dieci curie, ammise nell'ultima tribù indistintamente tutti i padri di famiglia, col diritto di concorrere all'elezione dei magistrati e al voto delle imposte, per la pace e per la guerra.

Servio Tullo riformò questo diritto; perchè avendo diviso il popolo in sei classi, secondo l'ordine della ricchezza riuni, nella sesta tutti i cittadini poveri i quali erano detti proletari, *proletarii* (1), essendochè non potevano essere utili allo Stato che procreando figli; e *capite censi*, perchè non pagando alcuna imposta diretta a cagione della loro povertà, non erano scritti sul registro dei cittadini che per la loro persona (Aul. Gell., XVI).

E che non si dica già che il primo dei diritti di qualunque cittadino romano era di votare nei comizi; dappoichè chiunque nell'antica Roma non era *padre*, era figlio o schiavo. Or nessun figlio avea il diritto di votare nei comizi vivente il suo padre, a meno che non fosse stato emancipato e non fosse divenuto padre di famiglia (*paterfamilias*) egli pure.

Nel codice di Teodosio ci ha una legge così concepita: Ogni padre che vuol vedere il suo figlio divenir padre di famiglia (*pater filium suum PATREM-FAMILIAS videre desiderans*) deve emanciparlo e met-

(1) Dal vocabolo *proletare*, che vale produrre *prole*, oppure figli.

terlo in possesso della dote di sua madre, salvo che il figlio ha il dovere di lasciare la terza parte nelle mani del padre, a titolo di riconoscenza per l'emancipazione che avea ottenuta.

Ma un figlio non emancipato, cioè vivente sotto il tetto del proprio padre (*sub eodem tecto*), e sotto la tutela della patria potestà, era appresso a poco nella condizione degli schiavi. Il padre avea sopra di lui il diritto della vita e della morte; non potea acquistar nulla senza il consenso del padre e la sua proprietà era detta PECULIO (*peculium*) come quella degli schiavi (Tit. Liv., II, 41); egli era detto MINORE DEL CAPO, *capitis minor*, cioè che non godeva d'alcun diritto di cittadino, ed in conseguenza non avea neppure il diritto di suffragio nelle assemblee del popolo.

Perciò si sono veduti più volte de' giovani di ventiquattro anni, eletti senza avere diritto alle elezioni, o, come se ne lamentava Silla, mettere la mano in sul timone innanzi d'averla al remo (Appian. *De bell. civ.*, I). È vero che la legge richiedeva certe condizioni per essere console, fra le quali vi avea certamente quella di cittadino, godendo della pienezza de' suoi diritti; ma la onnipotenza degli elettori passava sopra a queste prescrizioni della legge, e quando volevano assolutamente eleggere un candidato che non riuniva tutte le capacità volute, coprivano questa illegalità abrogando la legge per un anno per rimetterla in vigore l'anno seguente. Avevano essi tolto questo modo di fare a' Lacedemoni, ed era chiamato: *il sonno della legge* (Aul. Gell. loc. cit.).

Noi non diciamo già che tutto questo stesse per-

feltamente bene: noi non vogliamo che constatare che tutto ciò si faceva e che in conseguenza, nel fatto la legge elettorale presso i Romani si riassumeva in queste due parole: *Ogni padre di famiglia è elettore; sono eleggibili tutti quelli che piace agli elettori di nominare.*

In Inghilterra si deplora pure a' nostri giorni che si facciano le elezioni coll'influenza e il danaro delle classi superiori. Il signor di Rothschild ha speso venticinquemila lire sterline per aver l'onore di rappresentare la metropoli. Ma con questa somma ha pure pagato il voto degli elettori di Londra in favore di lord Russel, suo zelante protettore al Parlamento; però cotai abusi, o meglio questi scandali, non impediscono affatto che il diritto elettorale non sia, in realtà, esercitato da' ricchi proprietari, da chiunque ha autorità sul popolo, da chiunque ha un vero interesse pel mantenimento dell'ordine; in una parola dalla paternità presa nel senso il più esteso.

Nelle campagne, ogni semplice fittaiuolo che paga una pensione ad un proprietario del suolo, cioè, ogni padre di famiglia, è elettore. Nelle città, ci ha lo stesso ordine di cose, il censo elettorale vi è organizzato in modo che possa essere meno il segno della proprietà che della paternità.

Gli è anche vero che sino al presente per essere eletto membro dei comuni in Inghilterra, bisognava oltre alle condizioni di età e di nazionalità riempire quella di possedere in proprietà fondiaria una rendita di seicento lire sterline, se si trattava di rappresentare una contea; di cinquecento lire sterline, se si trattava

di rappresentare una città; e che non ci aveano che i sei deputati rappresentanti le università che non fossero soggetti al censo. Ma come accade sovente presso i popoli il cui buon senso pratico la vince sulle teorie dei legisti, l'esorbitanza e, per finirla, l'ingiustizia di questa legge si trovarono corrette dall'uso e da' costumi, de' quali il tempo fa leggi assai più potenti che le leggi scritte. Per mezzo di artifici analoghi a quelli che sono stati in uso in tutti i paesi dove ci ha un censo di eligibilità, la legge inglese, riguardante le condizioni elettorali è stata abitualmente elusa; si era contenti d'una rendita fondiaria fattizia, e si può dire che la condizione del censo vi era da qualche tempo caduta in disuso. Ma come, nell'interesse della legalità e dell'onore dell'elezioni, importa di mettere il diritto in armonia col fatto, ecco che la Camera dei Comuni vota, con grande scandalo della Camera dei lordi, l'abolizione del censo di eligibilità, e quello che è più, si è veduto un gran numero di conservatori votare il partito colla stessa premura de' liberali. Perciò nel fatto ogni legislazione elettorale anche in Inghilterra, si riasume in questi due articoli: 1.º Ogni padre di famiglia è elettore; 2.º sono eleggibili tutti quelli che piace agli elettori di eleggere.

Il medesimo accade agli Stati Uniti. Gli è vero che la legge di quel paese non riconosce maggioraschi e sostituzioni, ma è vero anche che la patria potestà vi è più potente che in qualunque altro luogo. Il padre è padrone assoluto di disporre del suo avere per testamento come gli pare meglio. Non

è neppure obbligato di lasciare a' suoi figli quello che nell'antica legge si chiamava « la legittima ». Per la validità dei testamenti la legge solamente esige che il padre legghi ad ognuno de' suoi figli una cosa anche la più minima: un libro, una borsa, un bastone, un quadro. Ciò è per attestare che non li ha dimenticati, e che è di sua piena volontà che nelle sue ultime disposizioni non li ha meglio considerati. Non ha dunque bisogno di piatire innanzi a' tribunali per diseredare in tutto o in parte, tutti o alcuni de' suoi figli. È un potere eccessivo, ne conveniamo, ma i suoi risultati son preziosi, immensi, rispetto alla morale ed alla politica. Quest'è ciò che mantiene i figli di famiglia in uno stato di dipendenza assoluta, di sottomissione e di rispetto verso l'autore dei loro giorni; questo è ciò che conserva quello spirito di famiglia e d'unione, una delle più forti garanzie dell'ordine, della pace e della moralità dimestica, che da gran tempo s'è fuggita dalla famiglia europea, e che fa la gloria e la felicità della famiglia americana . . . che non sono state ancora guaste dal mormonismo. Quest'è in fine ciò che impedisce la gioventù e i servitori di abusare della libertà del voto politico che la legge loro accorda. Le masse non votano che nel senso della grande proprietà che le compera, o dell'autorità paterna che sola comanda: perciò, nel fatto, son prevenuti gl'inconvenienti del suffragio universale, e, in realtà, il voto politico non appartiene che ai padri di famiglia. È in fine questa preponderanza del Potere dimestico che serve di compenso alla de-

bolezza del Potere politico, e che fa vivere quella repubblica malgrado i suoi elementi di distruzione e di morte.

§ 35. Ogni legge elettorale fondata sul censo è arbitraria. — Il suffragio universale l'è pure in una data proporzione. — Solo la legge elettorale fondata sulla paternità è naturale, ragionevole e giusta. — Prove che sola è eminentemente morale. — Immoralità della legge censuaria. — Danno che il governo provvisorio del 1848 s'è fatto ributtando una legge fondata sulla paternità. — Quest'era il gran mezzo di ristaurare il Potere paterno in Francia, e di dare con questo una solida garanzia alla pubblica morale.

La bontà d'una costituzione, se ben si riflette, dipende, più che non si crede, da una buona legge di elezione. Or, secondo i principi che abbiamo esposti ci sembra chiaro che in fatto di elezioni, la sola legge naturale, ragionevole, giusta, morale, offrendo solide garanzie al Potere ed alla società, non è e non può essere che la seguente: « Ogni capo di famiglia è elettore; sono eleggibili tutti quelli che piacerà agli elettori di eleggere ».

Infatti, ogni legge elettorale fondata sul censo porta dapprima in sè medesima l'impronta dell'arbitrio. Dappoichè, perchè, a mo' d'esempio, colui che paga 200 franchi d'imposte dirette, avrebbe egli il privilegio d'essere elettore, mentre quello che non ne paga che 199 e 95 c. non l'avrebbe affatto? Forse che un soldo di più o di meno nel pagamento delle imposte può rendere capace o incapace un cittadino delle alte funzioni elettorali? Per quali ragioni l'autore d'una tal legge potrebbe giustificarla? Sarebbe bene imbarazzato di trovarne una.

Perciò i pubblicisti che, negli ultimi tempi, hanno reclamato il diritto elettorale per *tutti i contribuenti senza distinzione*, hanno avuto facilmente ragione contro la tassa del censo elettorale, ed è stato loro facile di dannarlo come arbitrario, e come uscente del monopolio e conducente al monopolio.

Il medesimo suffragio universale come lo si concepisce e lo si applica a' nostri giorni, non è affatto totalmente irreprensibile sotto il punto di vista dell'arbitrio. Dappoichè perchè un cittadino che, all'età di diciotto anni, ha il diritto di scègliersi una compagna che deve formare la felicità di tutta la sua vita, è egli riputato incapace di concorrere alle elezioni del suo comune, innanzi d'essere giunto ad un'età più avanzata? E perchè, sotto l'imperio d'una legge liberale fino alla prodigalità rispetto agli uomini, le donne sono esse inesorabilmente escluse dal diritto di votare alle elezioni, e son condannate a rimanere sotto questo rapporto in un perpetuo stato di minorità? Non è egli una beffa o un non senso di chiamare *legge del suffragio universale* una legge che esclude da ogni voto civile e politico la metà del genere umano?

Tutte le ragioni che si allegano in favore d'una simigliante eccezione, non sono affatto ragioni, e lasciano sussistere l'arbitrio pure sul suffragio universale.

La legge elettorale che abbiamo proposta è la sola che possa essere al sicuro da un tale rimprovero. Poichè il padre di famiglia, dopo di averla prodotta col suo proprio sangue, la nutrisce e la

mantiene col suo lavoro, colle sue cure, colla sua vigilanza e colle sue pene. Poichè è egli solo che ne sopporta tutti i pesi, che paga per essa, che risponde per essa, che si espone per essa a tutti i rischi e fa tutti i sacrifici. Quindi non è egli sovraneamente naturale che prenda parte all'elezione delle persone che debbono rappresentarlo nell'uffizio che non può essere compiuto da lui medesimo: l'uffizio di fare, sotto il punto di vista civile e politico, i vantaggi della famiglia di cui egli è capo?

Ogni padre di famiglia adunque è naturalmente e necessariamente elettore, e la legge che gli riconoscesse questo diritto, lungi dall'aver dell'arbitrario, non farebbe che rendere omaggio ad un diritto, avente la sua ragione nella natura e indipendente da ogni diritto positivo.

Diciamo, in secondo luogo, che la legge di cui si tratta è la sola ragionevole e giusta.

Abbiam veduto che il diritto elettorale non è che la facoltà di delegare un'autorità che si è ricevuta da Dio, sopra i suoi subordinati, nell'ordine domestico, politico o religioso.

Sono dunque i padri che possono conferirla ad altri; sono dessi, e essi soli, che possiedono il diritto elettorale. In quanto a quelli che, come che si abbiano della fortuna, non sono padri in alcun modo, sono del tutto stranieri a questo diritto. Dappoichè come potrebbero essi conferire l'autorità che essi non hanno per niente? *Nemo dat quod non habet.*

Non si può neppur dire che l'uomo il quale non è padre sotto alcun rapporto, possa delegare ad un

altro l'autorità che ha sopra di sè medesimo: dap-
poichè, quantunque sia libero delle sue azioni, l'uomo
non appartiene a sè stesso, ma a Dio ed a cui Dio
s'è piaciuto di subordinarlo.

Il non dare adunque il diritto elettorale che all'uomo che è proprietario d'una casa o d'una possessione, è un darlo ad un individuo che non vi ha alcuna ragione; è un dare l'esercizio dell'autorità a chi non ne ha affatto; è un dare una cosa tutta morale e spirituale in vista d'un titolo tutto materiale. La qual cosa è totalmente assurda.

Oltre a ciò, la legge che stabilisce il diritto elettorale sopra la tassa più o meno arbitraria del censo, non è che una nera ingiustizia. Ogni proprietario si rifà sull'affittuario e sul consumatore rispetto alle contribuzioni che paga direttamente allo Stato. È dunque il consumatore e l'affittuario che, in realtà, pagano tutte le contribuzioni che pesano sulla proprietà immobile. Non è dunque un'ingiustizia che onesti padri di famiglia che non posseggono nè un podere, nè una casa, e che tuttavia pagano allo Stato, in un modo indiretto ma reale, la loro porzione d'imposte, sieno rilegati nella classe dei non aventi alcun diritto e sieno privati dei diritti che Dio e la natura loro hanno conferito in faccia allo Stato, per la sola ragione che i loro nomi non figurano nei registri delle contribuzioni indirette?

Per contrario, dichiarando ogni capo di famiglia elettore, il legislatore non gli accorderebbe affatto un privilegio, ma gli riconoscerebbe e gli assicurerebbe un diritto, direi quasi, sacro ed incontrasta-

bile. Gli renderebbe quello che gli spetta di tutta giustizia in virtù della sua qualità di padre, e che non gli si può ricusare senza ingiustizia. Egli farebbe inverso di lui un atto solenne di quella giustizia distributiva che obbliga di rendere a ciascuno quello che gli si appartiene.

In terzo luogo, la nostra legge elettorale è sovrannamente morale, mentre la legge censuaria non l'è affatto. L'Evangelo chiama il danaro il simbolo dell'iniquità: *Mammona iniquitatis* (Luc., XVI), perchè, secondo l'osservazione di S. Girolamo, ci ha poche grandi fortune che non sieno obbligate di arrossire della loro origine e che non si sieno formate alle spese della virtù. Ciò è tanto più vero a' nostri giorni che i mezzi immorali per arricchire, senza avere a far nulla col tribunale, sono divenuti più numerosi. Le grandi e subite fortune rappresentano, oggi men che mai, l'onore e la virtù. Ci ha senza contrasto un più gran numero di gente onesta fra quelli che non posseggono affatto di beni immobili, e che non hanno che il lor lavoro, la loro piccola industria, il loro mestiere o la loro professione, che fra quelli che pagano forti contribuzioni allo Stato. Il concedere adunque il diritto elettorale alla proprietà ed alla ricchezza, non è egli in certa guisa il rifiutarlo all'onestà ed alla virtù? Non è egli un fare di questo importante diritto il prezzo della maggiore o minor destrezza negli affari (ed è noto come si fanno oggi-giorno gli affari); e spogliarne la più parte di quelli che non vogliono aver niente che fare colla speculazione, coll'intrigo e co' giuochi di borsa? Non è

egli un collocare nel primo grado i cittadini d'una probità problematica, e disconoscere il merito vero e reale? Non è egli uno stuzzicar sempre più quella sete dell'oro, quella rabbia di far fortuna ad ogni costo che sono le più grandi malattie della società moderna? Non è egli un incuorare il vizio e discreditare la virtù? Or tutto questo, se non m'inganno, è profondamente immorale.

Nel 1848, per mezzo d'un onorevole cittadino francese (1), noi richiamammo l'attenzione del capo del governo provvisorio di Francia sulle elezioni, dalle quali doveva uscire l'assemblea costituente. Noi l'impegnammo a far accettare la paternità come base del diritto elettorale. Ci fece rispondere « che una legge su tal materia, fondata sulla paternità, potea convenire benissimo negli Stati della Chiesa dove il Potere paterno è ancora in piedi; ma che non potea essere accettata in Francia, dove cotal Potere è quasi interamente scomparso ». Quest'era, come lo si vede, un respingere la legge, che dichiarava ogni padre di famiglia elettore, precisamente per la ragione che era della più alta necessità d'introdurla. Perchè se è vero che l'autorità paterna non esiste in questo paese, non era egli una buona politica di profittare delle circostanze felici del momento per ristabilirla, nell'interesse della famiglia, che è il primo degli interessi dello Stato, e nell'in-

(1) Il signor Raimondo Thomassy, economista e scrittore ragguardevole, che si trovava a quel tempo in Roma.

teresse della morale pubblica, di cui la paternità è una delle più forti garanzie ed uno degli appoggi i più fermi? E non è egli evidente che uno dei mezzi i più efficaci di rialzare il Potere paterno dalla sua abiezione, e di rendergli l'autorità e la considerazione che gli sono dovute, era quello di conferirgli la più importante delle funzioni politiche, e di farne il perno e la base dell'ordine sociale?

« Noi non vediamo che troppo (dice il Fleury) i mali che sono venuti, per aver lasciato indebolire o piuttosto spegnere la patria potestà. Un figlio per quanto sia giovane, appena ha preso moglie, o che ha i mezzi di vivere senza il suo padre, pretende di non dovergli più che un poco di rispetto. Donde deriva la infinita moltiplicazione delle piccole famiglie e delle persone che vivono sole, o nelle case pubbliche in cui tutti sono ugualmente padroni. Questi giovani, indipendenti, se sono ricchi sprofondano nella dissolutezza e si rovinano; se sono poveri, divengono vagabondi e gente senza posizione, capaci d'ogni sorta di delitti. Oltre alla corruzione dei costumi, questa indipendenza può anche cagionare grandi mali allo Stato; perchè è ben più difficile di governare una moltitudine d'uomini isolati ed indocili, che un piccolo numero di capi di famiglia, di cui ciascuno rispondesse d'un gran numero d'uomini, e forse d'ordinario un vecchio istruito delle leggi.

§ 36. Si prova che le Camere elette dagli elettori censuari non valgono niente per le grandi funzioni di cui esse sono incaricate. — Trista parte che simiglianti Camere hanno rappresentato in Francia dopo il 1814 e in tutta Europa nel 1848. — Ragione dell'impotenza di simiglianti assemblee. — Il suffragio universale convinto d'essere uno strumento ugualmente potente per distruggere e per edificare. — Non vi ha che il diritto del suffragio conceduto alla paternità che può offrire garanzie serie al Potere ed all'ordine sociale. — Necessità per la sovranità cristiana di ristaurare questo diritto pubblico. — La Francia ha bisogno di servirsi di altri mezzi per neutralizzare i pericoli del suffragio universale che non vi si può modificare.

Finalmente non è che in una legge elettorale, fondata sulla paternità, che il Potere pubblico e l'ordine sociale possono trovare garanzie così reali che solide.

Considerate ciò che han prodotto in Francia quelle Camere del monopolio che gli elettori censuari hanno incaricate di sorvegliare il Potere, di rappresentare il paese, e di fare leggi. Esse non sono riuscite che a fare delle leggi meschine, a rovinare il paese e ad uccidere il Potere. La ristaurazione non è stata rovesciata che da una Camera di questa sorte. Il governo di luglio è stato ugualmente cacciato via per colpa di quella Camera di sua creazione, che s'ostinò a non voler far niente rispetto alla quistione elettorale, come che convenisse che, su tal materia, *ci avea qualche cosa da fare.*

Di tutte le Camere uscite dal privilegio del censo in Europa nel 1848, neppur una se ne trovò degna della sua alta posizione. Lungi dall'occuparsi delle cause vere del malessere sociale, esse non hanno fatto che aumentarlo. Lungi d'aver conso-

lidato il Potere, esse non hanno fatto che contribuire a rovesciarlo; lungi d'averne ampliato il cerchio delle libertà pubbliche, esse le hanno tutte confiscate al loro vantaggio; esse non hanno compreso la libertà che al modo della rivoluzione, e non hanno sostituito all'arbitrio monarchico che il peggiore di tutti i dispotismi, il dispotismo parlamentario; esse hanno fatto monopolio di tutto, anco dell'insegnamento, anco della coscienza, anco della religione. La proprietà vi è stata come il rimanente soggetta. Sotto il mentito nome di « ben pubblico », esse hanno preso dovunque vi era da prendere. Il regno della giustizia, onde esse aveano promesso la ristaurazione, non fu che l'impunità conceduta alla bestemmia, al furto ed all'assassinio. In Italia, specialmente, si sperava di vederle occupate ad emancipare la famiglia, il comune, la provincia, a distruggere tutti i monopoli amministrativi, e ad incuorare, per mezzo di grandi provvedimenti, l'agricoltura, il commercio e l'industria; esse hanno fatto tutto il contrario: esse hanno fatto sparire pure le ultime tracce delle franchigie dimestiche, comunali, provinciali, tanto care alle popolazioni italiane; esse hanno dato all'industria, al commercio ed all'agricoltura quei colpi crudeli da' quali, dopo dieci anni, possono a mala pena riaversi; ed esse non hanno fatto che rendere più duro e più oppressivo il sistema di centralizzazione che distrugge ogni personalità sociale a vantaggio dell'onnipotenza dello Stato. Non vi ebbe libertà che per il male; non vi ebbe di sicurezza che pel delitto; non vi ebbe rispetto che pel disor-

dine; non vi ebbe coraggio che per tribolare, spogliare ed umiliare la Chiesa. Il che può bastare per spiegare la loro impotenza a salvare esse stesse e ad evitare quelle catastrofi che le hanno involuppate nelle loro rovine.

Il sistema parlamentario essendo a quel tempo prevalso in tutta Italia, e Roma medesima essendo stata costretta dalla necessità delle cose a dare una costituzione agli Stati pontifici, noi facemmo ogni opera per richiamare sulla legge elettorale l'attenzione della commissione incaricata di compilare lo Statuto ('). Noi le manifestammo i nostri timori che, se si stabiliva sul censo la legge sulle elezioni, si avrebbe una Camera impotente o rivoluzionaria. Noi facemmo osservare che spettava a Roma d'essere la prima ad introdurre una legge elettorale fondata

(') Il *progetto* di legge che abbiamo raccomandato in quella occasione era compilato in sedici articoli. Ma s'intende che non trattandosi qui di questo grave soggetto che per rispetto a' suoi principi, e in modo generale, noi non dobbiamo formulare questa legge in tutte le sue particolarità speciali. Noi ci permettiamo solo di considerare che in segno del rispetto pel gran principio della paternità e della dignità di capo di casa, per noi, anco le donne, trovandosi in si fatte condizioni, dovrebbero godere del diritto di votare, che ne è inseparabile. Ma poichè l'esercizio di un tal diritto, per rispetto alle donne, non è ne' costumi pubblici, e che bisogna allontanare il pericolo di cambiare le camere legislative in sale di ritrovi, la donna capo di famiglia o di casa dovrà contentarsi di farsi rappresentare alle assemblee da un uomo di sua scelta.

sulla paternità, e a darle per base un principio morale; il che sarebbe stato come una sorta di protesta contro il diritto pubblico della rivoluzione, che da sessant'anni ha preteso di fondare sul principio materiale della fortuna le libertà pubbliche e l'ordine sociale. Ma tal'era a quel tempo la confusione delle idee, tal'era la vertigine che faceva girare tutte le teste, tal'era in fine l'imperio che le idee del disordine aveano usurpato, che le nostre osservazioni rimasero inosservate. Nel mezzo dello sconvolgimento rivoluzionario, che avea smossi tutti i Poteri e dello sragionamento che padroneggiava e che prevaleva sopra tutto, non vi avea più luogo per la ragione e pel senso comune. Intanto i nostri timori non si sono che troppo avverati. Il censo elettorale non dette allo Stato della Chiesa che una Camera di principi assai poco chierastici, e che, per la sua incapacità o per il suo mal volere compromise e perdette tutto.

Il che era ben naturale: in Italia, come altrove, i beni immobili non sono in gran parte, che spoglie dei beni de'nobili, dei monisteri e della Chiesa, e si sa per quai mezzi sono stati acquistati. Donde quello spirito volteriano e rivoluzionario, o quello spirito d'opposizione contro tutto ciò che è cattolico e legittimo, che, fatte poche eccezioni, forma la natura dei proprietari del secolo, improvvisati al principio di questo secolo. È dunque chiaro che riserbare ai proprietari il diritto elettorale, è un investire il volterianismo e la rivoluzione.

In secondo luogo, è vero che colla divisione dei

terreni si è aumentato il numero dei proprietari, ma non al caso da rappresentare la maggioranza della nazione. In Francia, paese di trentasei milioni d'anime, il censo elettorale, sebbene diminuito in seguito della catastrofe di luglio, non le dava che due o trecentomila elettori. Altrove, osservata proporzione, il numero degli elettori censuari è ancora più ristretto. Perciò adunque, dando il privilegio elettorale alla proprietà, si crea una classe privilegiata, in un tempo in cui non si vogliono privilegi; si forma una casta a parte, in un tempo in cui si vuole che tutti i cittadini sieno eguali dinanzi alla legge. Questa casta non può rappresentare il paese che in un modo fittizio; in realtà, essa non rappresenta che sè medesima, e non può essere che l'espressione d'una opinione e d'un interesse particolari. Ma non ci ha nulla di più mutevole d'una simigliante opinione, d'un simigliante interesse; nulla di più facile che d'ingannarli e di trascinarli nel partito del disordine.

Aggiungasi che la proprietà oggi prova la mobilità della sua origine. Molti cittadini, proprietari oggi, non lo saranno più domani. Il diritto elettorale va e viene secondo i capricci della fortuna; si negozia alla borsa come la rendita; ha i suoi giorni di alto e i suoi giorni di basso; cambia rispetto agli individui come per rispetto al lor numero. Or, il voler fondare sopra un terreno tanto mobile la stabilità dell'ordine e del Potere, è il colmo della pazzia e dell'assurdità.

Il suffragio universale, senza produrre gli stessi

inconvenienti, ha esso pure i suoi pericoli. È vero che è l'opposto del monopolio; ma è anche una misura estrema ed un eccesso della libertà, come la tassa del censo l'è del privilegio. Ora, in politica, come in morale ed in filosofia, tutte le opinioni estreme sono false, tutti gli eccessi sono viziosi. La paternità ha pure nel suffragio universale la sua parte; ma la servitù, la livrea, il proletariato, privi d'ogni passato, d'ogni presente e d'ogni avvenire, vi trovano anco la loro parte; e queste classi numerosissime non sono sventuratamente che troppo facili ad esse corrotte, ingannate, sviate.

L'antica Roma mantenne l'ordine e la libertà, la potenza e la gloria fino a che la qualità di *cittadino romano* fu il patrimonio dei padri di famiglia. La qualità di *paterfamilias* comandava il rispetto assai più delle funzioni di pretore e di console, e i nomi di *paterfamilias* e *materfamilias* (1) erano il più bello ornamento e la gemma più bella della corona civica, che si avea cura d'incidere sulla tomba di quelli che l'aveano onorevolmente portata. La grandezza di Roma è la stabilità del suo governo non hanno avuto che la paternità per ragione e per base. Non fu che quando la qualità di cittadino romano si concedette a' figli di famiglia, a' liberti ed alle persone senza famiglia, senza casa e senza ricovero, e che questa immensa classe, che

(1) La parola « MADRE DI FAMIGLIA » (*materfamilias*) avea una grande importanza sociale. Essa risponde a capello al vocabolo *signora*.

forma l'elemento corruttibile e corrotto di tutti gli Stati, s'introdusse nei comizi, che queste assemblee si cambiarono in vergognosi mercati dove i grandi carichi della Repubblica erano dati al merito della ricchezza e della prodigalità, invece d'essere dati alla ricchezza del merito. Quegli che dava di più al popolo e che spendeva di più per divertire il popolo era sicuro di ottenere sopra tutti i suoi rivali anco il consolato. La corruzione divenne la norma d'ogni amministrazione e d'ogni politica, e fu questo lo scoglio in cui il vascello di quella celebre repubblica ruppe e naufragò. Perciò dunque se il suffragio universale è utile per più cose, non offre bastanti guarentigie per la stabilità dell'ordine e il consolidamento del Potere. La repubblica del 1848, nata dal suffragio universale, fu dal suffragio universale sotterrata.

In fatto di diritto elettorale, il problema da sciogliere è il seguente: *Trovare il mezzo di conciliare la realtà della rappresentanza del paese col bisogno dell'ordine e i principi della moralità pubblica.*

Questo problema non può essere risoluto che per la legge che riconosce nei padri di famiglia il diritto di nominare i rappresentanti del Comune i rappresentanti dello Stato. L'antico diritto pubblico per *padre di famiglia* intendeva ogni capo di casa, oppure ogni cittadino che ha un fuoco proprio (*focum*), che fa vivere chiunque è in sua casa e che non dipende da alcuno per vivere. Posto questo, i figli di famiglia, i servitori, i ragazzi di bottega e quelli che lavorano per stipendio o fuori di lor casa, sebbene

ammogliati e padri secondo la natura, non lo sono affatto secondo la legalità. Secondo il diritto pubblico di tutte le nazioni, sono riputati fare parte della famiglia che li fa sussistere; essi appartengono alla classe che il diritto romano chiama *capitis minores*; essi sono in istato di *minorità sociale*, e quindi non possono godere del diritto elettorale, che non è e non può essere che il privilegio del capo che li fa vivere, essi, le loro mogli ed i loro figli. Perciò una legge elettorale fondata su questo principio allontanerebbe dall'urna elettorale la materia corruttibile, e preverrebbe gl' inconvenienti e i pericoli inseparabili dal suffragio universale. Dall'altra parte soddisferebbe a tutte le opinioni ragionevoli in fatto di elezioni.

Al tempo della quistione sulla riforma elettorale in Francia, onorevoli pubblicisti hanno dimostrato che bisognava dare la qualità di elettori a tutti i contribuenti senza distinzione; altri hanno dimandato l'ammissione delle *capacità*. Or una legge, come l'abbiam proposta, comprenderebbe queste due categorie: dappoichè non ci ha contribuente nè capacità civile o politica che non abbia un fuoco o una casa, e che in conseguenza non sia capo di famiglia secondo la legalità.

La nostra legge abbraccerebbe eziandio tutti quelli che esercitano una profession civile, un arte, un mestiere, in una parola tutti quelli che vivono servendo il pubblico. Essa non escluderebbe che quelli che impegnano il loro lavoro o la loro esistenza in servizio dei particolari. Per conseguenza compren-

derebbe chiunque ha nella società civile un interesse reale pel mantenimento dell'ordine. Simili elettori non manderebbero alle assemblee comunali e politiche dei turbolenti e dei fabbricatori di disordine.

Ecco dunque l'unico e vero mezzo d'aver delle assemblee, del cui appoggio il Potere potrebbe far conto, delle assemblee seriamente *conservatrici*, perchè lo sarebbero, non del loro ufficio e delle teorie rivoluzionarie, ma dei veri interessi del paese e delle libertà pubbliche.

Noi non abbiamo adunque affatto bisogno d'insistere di più sulla necessità a cui si trova condotta la sovranità cristiana in Europa di affrettarsi a ristabilire nei comuni il diritto elettorale per capi di famiglia, *per focos*, e di ricostituire l'edifizio sociale su tal fondamento. Lo stato di sconvolgimento, di malessere e d'incertezza dell'Europa de' nostri giorni, non è che il risultato necessario, logico, della cattiva ispirazione per la quale i suoi governanti, o i padri dello Stato, eccettuatine pochi, hanno fatto tutti reo governo dei diritti de' padri di famiglia, e s'ostinano a governare le nazioni invadendo il Potere paterno, che fa le nazioni. In Francia, dove il suffragio universale si esercita da dieci anni, e dove sarebbe forse pericoloso di mettervi mano, tutti i padri di famiglia sono ammessi a votare. Sotto questo rapporto, vi si è dunque in regola col diritto naturale; ma come i padri di famiglia non hanno affatto il diritto del suffragio perchè padri di famiglia ma perchè cittadini, è l'individuo e non la famiglia che possiede questo diritto

da cui derivano tutti i diritti sociali. Ma l'individualismo sociale non è che la traduzione dell'individualismo filosofico e religioso; è la sovranità del popolo nel senso della rivoluzione; è la sovranità della ragione individuale, è il protestantismo dominante nella politica; e quindi gl'inconvenienti che abbiano fatti notare come derivanti dal suffragio universale. Se dunque circostanze eccezionali, che bisogna sempre avere in vista, non permettono nè di restringerlo nè di modificarlo, è una ragione di più perchè gli uomini di Stato di questo grande imperio s'affrettino di rialzare con altri mezzi la paternità e la famiglia, e di naturalizzare per questo modo la potenza distruttrice del diritto del voto accordato alla moltitudine. Ed è di questi mezzi che ci occuperemo nel seguente capitolo.

CAPITOLO XII.

Ancora de' rapporti del Potere colla patria potestà, o de' maggioraschi e delle sostituzioni.

§ 57. Come la società politica non costituita dalla pubblicità del culto e della legislazione è una società nomade, così la società dimestica rimane in uno stato di dissoluzione e di morte, se non è costituita dalla stabilità della proprietà. — Ogni famiglia tende naturalmente a perpetuarsi. — La società politica non esiste che per il desiderio de' capi di famiglia e della proprietà. — La legge che proibisce le sostituzioni è in opposizione col diritto naturale. — Ingiustizia dello Stato che intendendo di rendere immobile la proprietà dimestica, condanna la famiglia a perire.

Ragionando de' differenti stati in cui può trovarsi la società politica, abbiamo provato che nissuna società di questo genere non può costituirsi senza essersi precedentemente stabilita, e che essa non si stabilisce che uscendo del suo stato nomade (cap. III, § 10, p. 126).

Si deve assolutamente dire il medesimo della società dimestica.

La società politica non si costituisce che per il culto e per una legislazione conformi, permanenti, pubblici, derivanti dalla costituzione fondamentale, e per mezzo delle autorità civili e religiose incaricate di mantenerne l'esecuzione. Così la società dimestica non è costituita che quando il suo capo ne ha stabilito la legge fondamentale e tutto ciò che ne segue secondo il suo testamento; perchè il testamento del padre di famiglia è la costituzione della

famiglia come la costituzione dello Stato non è che il testamento de' fondatori dello Stato.

Finalmente, la società politica non esce dal suo stato *nomade* e non si *stabilisce* che quando essa si è fissata in un modo permanente sopra un territorio qualunque, che diventa anche perciò il suo paese proprio. Così la società dimestica non si *stabilisce* che per l'occupazione permanente del suolo, o per l'immobilità della proprietà del suo fondatore o del suo capo.

Inoltre la *società delle famiglie*, pure nello stato nomade, in cui cambia spesso di luogo e si trasferisce d'un sito ad un altro, nell'interesse della sua conservazione e del suo benessere, è sempre una *società pubblica*, mentre la *società degli individui*, privati d'ogni proprietà stabile, non è affatto una *società dimestica*. Essa può essere una famiglia nel senso naturale; ma non l'è nel senso legale e sociale. Si può anche dire che lo stato nomade o lo stato incerto, precario, poichè non è affatto unito alla stabilità della proprietà, è per la famiglia uno stato di distruzione e di morte.

Vedete quello che avviene nei paesi dove lo spirito rivoluzionario è giunto a far passare nelle leggi l'interdizione d'ogni sostituzione, o a stabilire in principio la divisione obbligata della proprietà dimestica. Alla morte del padre, i suoi figliuoli si dividono le sue spoglie in porzioni appresso a poco uguali; vendono la casa e i terreni paterni, e ciascuno ha la porzione che gliene viene; si sbandano come esseri non aventi più un centro comune, ca-

pace di mantenerli uniti; vanno a formare unioni novelle, non men precarie di quelle onde sono usciti, ma la loro famiglia non esiste più; in guisa che ci ha in quelle contrade uomini e femmine che si uniscono per avere figliuoli, appresso a poco come avviene fra gli animali; ma *famiglie* propriamente dette,* conservanti le tradizioni, e, che ci si perdoni questa espressione, gli Iddii penati del loro capo, come il suo nome, non ce ne ha più. E perchè no? l'esistenza della famiglia, sempre la stessa, è essenzialmente legata alla stabilità della stessa casa, della stessa proprietà o della stessa industria; e non essendovi proprietà stabile, non vi può essere neppure famiglia.

Il governo napoletano sviato per malvagi consigli, introducendo, nel 1819, il diritto pubblico della rivoluzione, non solo interdisse i nuovi maggioraschi, ma distrusse i vecchi; in guisa che i loro titolari, che non avevano che il fedecommesso, ne divennero proprietari e poterono disporre, secondo i principi del Codice francese, in favore dei loro figliuoli, dei terreni patrimoniali delle famiglie. Or, « Finalmente! » gridò allora uno dei cadetti d'un gran signore (il principe del Cassaro, maggiordomo del re) « ecco finalmente distrutta l'enorme ingiustizia di quel barbaro diritto per cui tra i figliuoli d'un medesimo padre, uno avea tutto e l'altro niente ». Al che il principe, il cui squisito buon senso uguagliava la nobiltà del carattere, rispose: « Stupido che sei! non sai quello che ti dici; se questa pretesa ingiustizia non avesse esistito da sei secoli nel

nostro paese, io non sarei affatto, io, il principe del Cassaro, nè tu il figlio d'un gran signore, il cui nome l'ha valuto un posto nell'esercito, a cui non avevi alcun altro titolo. Tu non avresti potuto avere questa parte di proprietà che ora ti viene; poichè tutta la proprietà della nostra antica famiglia divisa in parti infinitamente piccole, sarebbe da gran tempo ita in fumo, e con essa lo splendor del nostro nome e della nostra casa. Oltre a ciò o tu non saresti nato, o tu non saresti che il figlio d'un calzolaio o d'un facchino. Ma fa cuore! quest'ultimo onore, a cui tu hai sfuggito col favore dell'*ingiustizia* dell'antica legislazione, è assicurato a' tuoi figli in virtù della *giustizia* della legislazione novella ».

Ci vien riferito che in più luoghi, venendo il padre a morire, il suo primogenito, spinto dal desiderio naturale che ha ogni figlio non degenerare di prolungare ancora per qualche anno l'esistenza della casa o della capanna che l'ha veduto nascere, fa di grandi sacrifici per impedirne la vendita, impronta danaro ad usura per compensare i suoi fratelli, e rovina la sua propria famiglia, nella pia intenzione di conservare qualche ricordo *della famiglia* (').

(') « L'uguaglianza di divisione ha avuto un altro effetto, un effetto politico e d'una grande conseguenza: ha fatto cadere il servizio volontario ed ha obbligato il governo di stabilire e di rendere generale la coscrizione, necessità deplorabile che grava sopra tutti e vieppiù ancora sopra i più

Or un simigliante stato di cose, tanto contrario alla natura stessa della cosa pubblica, ed uno dei più grandi delitti della rivoluzione, non deve essere tollerato da' governi che hanno avuto da alto la missione di ristaurare l'ordine e di finirla colla rivoluzione.

« I popoli i più saldamente costituiti, ha detto altrove il De Bonald, hanno dato al primogenito dei maschi la sopravvivenza e l'aspettativa del Potere domestico. Donde derivò la consacrazione religiosa del primogenito dei maschi presso gli Ebrei, e quasi *per tutto* le prerogative della primogenitura. Altra volta, in Francia, la madre, alla morte del padre, andava a salutare il primogenito ed a presentargli le chiavi, ed allora i figli erano più sottomessi alle loro madri. Ancor oggi nelle provincie sottoposte alla legge romana, il primogenito avea una porzione

poveri e i più infelici, i quali non hanno altra ricchezza che i loro figli, nè altro affetto che per loro, servizio necessario che i liberali hanno riguardato come l'accompagnamento obbligato ed il sostenimento della libertà. Là dove gli affetti domestici erano i più vivi, le famiglie proprietarie, anco le meno agiate, hanno fatto sacrifici enormi per affrancare i loro figli dalla leva; e, per tenerezza, alcuni anco per vanità e per non parere più poveri de' loro vicini, esse hanno dato per mettere uno scambio ad un cadetto talvolta più di quello non gli sarebbe valuto il diritto di primogenitura, se fosse stato il primogenito della famiglia, e questa causa di rovina ha affrettato anche, nelle provincie agricole, la divisione delle proprietà ». (Il de Bonald, *Del diritto di primogenitura*).

più considerevole nel patrimonio, ed anco nel rispetto dei fratelli. Questa legge e quella delle sostituzioni erano praticate nelle famiglie nobili ed erano la ragione della loro perpetuità. Senza ineguaglianza di divisione non possono aversi famiglie agricole. Il governo ha renduto omaggio a questo principio sconosciuto nei giorni di delirio e di balordaggine ». (*Leg. prim.*, p. 233).

Il riconoscere nei padri di famiglia, più o meno esclusivamente, il diritto di elezione, è un riconoscere loro, è un rendere loro un diritto politico, è un metterli al loro posto nel governo dello Stato. Ma innanzi di fare uomini di Stato, bisogna fare veri capi di famiglia; bisogna ristabilire la famiglia innanzi di pensare a ricostituire lo Stato, se non si vuole fabbricar nell'aria e bucare nell'acqua. Or la famiglia non può essere ricostituita se non si riconosce e non si rende al suo capo naturale il diritto di disporre del suo avere come l'intende, e di perpetuarne l'esistenza. Dunque, anche lasciando sussistere, dopo di averle modificate, le prescrizioni del codice rispetto alla maniera onde ogni padre deve spartire la sua eredità tra i suoi figliuoli, non si deve già impedirlo di rendere immobile la quota che si chiama *disponibile* del suo avere, per farne un fondo comune di sua famiglia e un pegno di sua durata.

Questo ristabilimento del *diritto delle sostituzioni* sarebbe innanzi a tutto un atto solenne di giustizia sociale.

I capi di famiglia, come l'hanno riconosciuto,

dopo S. Tomaso, tutti i gravi pubblicisti, che abbiamo più su citati non si sono uniti in società pubblica che coll'intenzione di trovare nell'associazione delle famiglie la forza necessaria per difendere, conservare e far prosperare le loro proprie famiglie, forza che non poterono trovare nelle loro proprie famiglie isolate.

Come ogni uomo naturalmente desidera di prolungare, il più che è possibile, la sua esistenza su questa terra, così ogni padre di famiglia naturalmente desidera di perpetuare la sua esistenza nella sua famiglia e per la sua famiglia; e da ciò deriva il timore di vederla spegnere e la sua premura di mettere in opera, pure al prezzo dei più duri sacrifici, tutti i mezzi di conservarla. Ma, che si faccia attenzione, noi diciamo la *sua famiglia*, e non i *suoi figli*, poichè ogni uomo che si è preso una compagna per divenire padre, non limita già questo desiderio ai figli che sono nati di lui, ma l'estende pure a' figli de' suoi figli e de' suoi nipoti e pronipoti; vuole naturalmente stabilire una famiglia, una discendenza, una stirpe che parlerà sempre di lui, e che attesterà sempre del suo passaggio su questa terra.

« La legge comune di tutti gli esseri, dice benissimo il De Valmy, è l'eredità: l'uomo nasce dall'uomo, la vita eredita dalla vita; dal principio del mondo in poi non ci ha soluzione di continuità fra le umane generazioni; queste generazioni sono gli anelli d'una catena che non si spezza mai; esse si tramandano indefinitivamente la loro intelligenza

acquistata, le loro nozioni delle cose, le loro leggi e le loro idee: *Vitæ sibi lampada tradunt*. Tutti i tesori dell'incivilimento, che cosa sono? un'eredità! La stamperia? un'eredità! La bussola? un'eredità! Il vapore, che sarà egli dimani? un'eredità per la generazione che ci succede! Sì, l'eredità è la legge la più universale e la più feconda per l'umanità; ed è la felice affinità del principio ereditario politico colla legge dell'eredità naturale che assicura alla monarchia i vantaggi che l'esperienza ha riconosciuti ». (*Della Forza del Diritto e del Diritto della Forza*, p. 82).

Ma è impossibile che questo desiderio naturale, innato, indestruttibile, possa essere effettuato nello stato d'isolamento della famiglia! Non è dunque, come l'hanno osservato i pubblicisti a' quali abbiamo fatto allusione, che nell'intenzione di trovare nell'associazione delle famiglie i mezzi di conservare e di perpetuare le loro proprie famiglie che i padri di famiglia si sono uniti in società pubblica. Perciò, questa società non solo non ha il diritto d'impedire ma ha il dovere di concorrere con tutti i suoi mezzi alla conservazione ed alla stabilità delle famiglie; perchè quest'è la ragion d'essere d'ogni società pubblica. Or la famiglia non può perpetuarsi (secondo l'abbiam veduto) che per mezzo della stabilità della proprietà; per conseguenza il primo dovere della società pubblica è di consolidare per mezzo di tutte le garanzie possibili l'immobilità della proprietà, ed essa non può contrariarla senza tradire le speranze le più fondate e i desideri i più legittimi dei

padri di famiglia. Questi padri non hanno fatto il sacrificio della loro indipendenza sottomettendosi ad un capo sovrano, non fanno sacrifici tutti i giorni, pagando le imposte dello Stato e creando allo Stato una potenza che non hanno affatto nel loro isolamento, che perchè lo Stato sia nel caso di proteggere tutte le famiglie proteggendo tutte le proprietà. Non è dunque egli un atto della più nera ingiustizia per parte dello Stato di prendere sulle famiglie l'imposta del danaro e l'imposta del sangue, senza adempiere la condizione per la quale tali imposte gli sono pagate? Perciò ogni legge che interdice le sostituzioni è una legge in opposizione con quei diritti naturali contro i quali tutto ciò che si fa è ingiusto e nullo per sè medesimo. Non è già questa una legge che deriva dalle alte prerogative della sovranità, ma un capriccio del dispotismo della forza. Non è già un atto di provvidenza e di saggezza governativa, ma un atto crudele da ladrone e da assassino; essendochè non può essere qualificata altrimenti una disposizione che interdicensi al padre di famiglia di rendere immobile la sua proprietà, gl'interdice di perpetuare la sua famiglia e gli mette, in certo modo, il coltello in mano perchè egli medesimo l'uccida.

§ 58. Si cominciano a confutare le impertinenze de' pubblicisti della rivoluzione contro il diritto di primogenitura. — Non sta loro bene di condannarlo come cosa che avrebbe avuto la sua origine in secoli barbari, poichè le loro leggi hanno avuta la loro in un secolo assai più ignorante e più barbaro. — Il testamento di Giacobbe prova che il diritto di primogenitura è una verità rivelata, avente la sua ragione nella volontà di Dio, autore della natura. — Le otto prerogative del primogenito, secondo la Scrittura. — Egli poteva perderle per la sua cattiva condotta, ma il padre non potea trasferirle ad un altro de' suoi figliuoli che rispettando l'ordine della nascita. — Diritto di primogenitura seguito presso tutti i popoli antichi.

Ci sembra intendere dai nostri avversari dircisi: « Voi volete dunque veder ristabilire il diritto di primogenitura, parto funesto di secoli d'ignoranza e di barbarie, il quale non avendo affatto ragione nella natura, è convinto d'essere in opposizione colla giustizia naturale, e da cui il 1789 ci ha per buona ventura liberato ». Queste querele sono ben gravi contro le tendenze delle nostre dottrine, ma noi non ce ne prendiamo alcun pensiero, perchè non sono che gli eco della leggerezza colla quale si parla di quello che non si conosce; non sono che parole tolte dalla fraseologia rivoluzionaria e che si ripetono senza essere comprese.

Dapprima, in fatto di scienza governativa, il secol nostro non ha altro diritto che d'essere modesto, e non gli sta bene di chiamar barbari i secoli che, come l'ha detto il Montesquieu, *hanno stabilito la miglior forma di governo che gli uomini abbiano potuto immaginare e che hanno trovato questo bel governo nei boschi*; mentre esso (il nostro secolo) non ha saputo trovare sino al presente nelle scuole

de' filosofi e ne' saloni che il governo delle *barricate* e de' colpi di Stato.

In secondo luogo, se l'ignoranza e la barbarie dell'epoca che li ha prodotti fosse una prova della cattiva natura d'una legge o d'una istituzione, bisognerebbe conchiudere che non ci ha nulla di più malvagio e di più funesto che le leggi attuali sulle successioni; dappoichè, come l'ha ottimamente fatto osservare il de Bonald, esse hanno avuto la loro origine al tempo della Costituente e della Convenzione; cioè « al tempo dell'ignoranza la più profonda dei principi della società monarchica, della barbarie la più atroce, dell'empietà la più impudente, delle guerre non private, ma generali, e le più sanguinose di cui la storia de' tempi cristiani abbia conservata la memoria; di rapine non di strade maestre, ma nei dimastici focolari; d'una fabbrica in permanenza di quaranta o cinquantamila leggi d'urgenza, sempre più balorde le une delle altre; finalmente al tempo della *dea Ragione*, della legge dei sospetti, del codice degli emigrati, degli annegamenti, delle fucilazioni, dell'esilio, della deportazione o della proscrizione di tutti gl'ingegni, di tutte le virtù, di tutte le fortune, e quando lo strumento del supplizio era il solo ornamento delle nostre pubbliche piazze! » Ma lasciamo da parte queste orribili rimembranze, e consultiamo la istoria.

Il diritto di primogenitura risale più alto che i nostri avversari non pensano. È una legge di cui, secondo la rivelazione che l'ha fatta conoscere per primo, la ragione è fondata sulla natura dell'uomo,

che ha Dio per autore. Il patriarca Giacobbe, facendo il suo testamento, pronunziò queste gravi parole rispetto al primo de' suoi figliuoli: « Ruben, mio primogenito, tu sei la mia forza... il primo nei doni del Cielo è il più grande nell'imperio: *Ruben, primogenitus meus, tu es fortitudo mea... prior in donis, major in imperio* ». (*Genes.*, XLIV).

Or è chiaro che in questa congiuntura il santo patriarca parlò più da profeta che da uomo, più da autore ispirato da alto che annunzia nel nome di Dio una legge generale, che da padre il quale dispone de' suoi beni particolari. C' insegna adunque che è per volontà di Dio che colui che il primo della famiglia ha ricevuto da Dio il dono dell'esistenza deve godersi d'una più grande autorità: *Prior in donis, major in imperio* (1).

I settanta hanno tradotto le parole: « Tu sei la mia forza, *Tu es fortitudo mea* », colle seguenti: « Tu sei il principio de' miei figliuoli ». Queste parole adunque, secondo l'A Lapide, non hanno che questo senso: Tu sei il primo per cui io sono stato innalzato all'onore di rappresentare il Dio creatore e di essere a parte della sua dignità di padre; è da te che ha incominciato a datare la mia autorità di

(1) Il dotto interprete Cornelio A Lapide, sponendo questa magnifica parola ha detto: OGNI primogenito possedea una sorta di principato reale e di dominio sopra tutti i suoi fratelli, come è chiaro al capitolo XLVII della Genesi: *Habebat enim primogenitus quasi regalem quemdam principatum, atque dominatum in omnes fratres, ut patet ex Genes.*, XXVII.

padre; è per te che ho cominciato a esercitare la mia paternità e ad avere una famiglia che deve essermi subordinata; è dunque giusto che essendo stato il primo a rivelare per mezzo della tua esistenza il mio potere, tu lo divida nella mia famiglia, in una proporzione più estesa che i tuoi fratelli: *Prior in donis, major in imperio; tu es fortitudo mea*. Israele adunque, per questa magnifica sentenza, non solo ha rivelato la legge del diritto di primogenitura, ma ne ha ancora assegnato, indicato la convenienza, la ragione e la base.

Questa spiegazione è rifermata da quest'altra citazione della SECONDA LEGGE: « Se un marito avendo due mogli, di cui una gli è cara e l'altra odiosa, ha avuto figli da tutte e due, e che sia dall'ultima che abbia avuto il suo primogenito, non può conferire il diritto di primogenitura al figlio della moglie che ama di più e preferirlo al figlio dell'altra; ma deve sempre riconoscere e mantenere il figlio della moglie odiosa come suo primogenito; egli deve dargli una doppia porzione di tutto quello che possiede, POICHÈ È EGLI CHE È STATO IL PRINCIPIO DI TUTTI I SUOI FIGLI, ED È A LUI CHE SPETTA IL PRIVILEGIO DEL DIRITTO DI PRIMOGENITURA: *Si habuerit homo uxores duas, unam dilectam et alteram odiosam, genuerintque ex eo liberos, et fuerit filius odiosæ primogenitus, non poterit filium dilectæ facere primogenitum, et præferre filio odiosæ; sed filium odiosæ agnoscet primogenitum, dabitque ei de his quæ habuerit cuncta duplicia; iste est enim principium liberorum ejus, et huic debentur primogenita* », (Deuter., XXI).

È egli chiaro? È dunque impossibile di non riconoscere nel primogenito della famiglia dell'uomo una dignità, direi quasi un'eccellenza particolare, una dignità che Dio, che ne è l'autore, vuol vedere mantenuta e rispettata come una cosa sacra da' padri medesimi. La ragione si è che è Dio che dà i figliuoli, e che, per conseguenza, fa i primogeniti nella persona di quelli che fa nascere i primi. Il diritto di primogenitura, coi privilegi che Dio vi ha uniti, non deriva adunque che dalla liberalità di Dio, padrone e dispensatore assoluto di tutti i suoi doni. *Prior in donis*. E quindi il padre non ha il potere di trasferire questo gran diritto, secondo le sue simpatie e i suoi capricci.

Questo ci spiega perchè, nell'Esodo, Iddio, esigendo che gli si sacrificasse un individuo di ciascuna famiglia e di ciascuno armento, in testimonianza che l'uomo riceve tutto da lui e che tutto gli appartiene, ha ordinato che fosse il primogenito, come quello che, agli occhi del Padre celeste come agli occhi del padre terrestre, ha in lui qualche cosa di più nobile e di più prezioso: *Sanctifica mihi omne primogenitum in filiis Israel, tum de hominibus quam de jumentis; mea sunt enim omnia* (*Exod.*, XIII).

Il primogenito anche avanti la legge di Mosè, secondo l'interprete Peresio, citato dall'A Lapede (*in XLIX Genes.*), godeva di otto prerogative: 1.º egli era sacerdote di diritto; 2.º occupava il primo posto a tavola, immediatamente dopo il suo padre, e gli si faceva una porzione più grande (1); 3.º avea il

(1) Quest'è pure l'opinione di S. Tomaso: *Ante tempus ve-*

potere di benedire gli altri suoi fratelli, i quali doveano essergli sottomessi e venerarlo come loro secondo padre; 4.º era egli che dopo del padre, avea l'autorità e il comando sopra tutta la famiglia; 5.º nella divisione de' beni ereditari prendeva una doppia porzione; 6.º volendolo ricomperare dalla condizione di essere consacrato al Signore, si dovea pagare una più forte somma che quella che si pagava per affrancare dalla stessa legge i secondogeniti, il che indicava che valea più di questi; 7.º Avea un abito tutto uso proprio, ed era vestito d'una stoffa più delicata e più ricca di quella de' suoi fratelli; 8.º finalmente era benedetto il primo e in un modo tutto particolare dal suo padre morente.

Ma non era sufficiente che un figlio di famiglia fosse nato il primo per godere di queste distinzioni e di questi privilegi; egli dovea rendersene degno per la sua condotta, e solo il padre ne era il giudice. Perciò Giacobbe, ricordando a Ruben, come l'abbiam veduto, le grandezze del suo diritto di primogenitura, non volle affatto assicurarglieli, ma fargli sapere che li avea perduti, a cagione dell'incesto di cui s'era fatto reo. Ed infatti lo dichiarò decaduto della sua dignità e del diritto sovrano nella sua stirpe: *Effusus es sicut aqua, et non crescās, quia maculasti cubile patris tui.*

Lo stesso avvenne di Simeone e di Levi, che suc-

teris legis, egli dice, non erant determinati ministri divini cultus, sed dicitur quod primogeniti erant sacerdotes, qui duplicem portionem percipiebant (2, 2. Quest. 87, art. 1 ad 5).

cedevano immediatamente a Ruben nell'ordine della nascita. Aveano essi fatto un ingiusto ed orribile macello degli abitatori di Sichem. Sicchè il loro padre maledicendo il lor furore, *Maledictus furor eorum*, li privò tutti e due del diritto di primogenitura, e lo trasferì sopra di Giuda, suo quarto figlio. Solamente, siccome la stirpe di Levi s'era mostrata zelantissima per il culto di Dio nelle persone di Mosè, d'Aronne e di Finees, suoi discendenti, così le fu riserbato il sacerdozio, che era il primo dei privilegi del diritto di primogenitura, e Giuda non ebbe che quello della sovranità e del regno tra i suoi fratelli (*Gen. XLIX*).

Da questo racconto ne seguita; 1.º che il diritto di primogenitura, ha la sua ragione (lo ripetiamo) nella volontà di Dio e nei rapporti naturali che gli è piaciuto di stabilire tra i membri della società domestica; 2.º che questo diritto di primogenitura rinchiude il diritto d'una più grande porzione dell'autorità e dei beni paterni; 3.º che è sopra questo diritto che riposa la stabilità della famiglia e della sua proprietà; 4.º che quando colui a cui apparteneva per nascita se ne rendeva indegno per la sua immoralità, il padre avea il potere di trasferirlo sul capo di colui fra i suoi figli che succedeva al primogenito diseredato, e che per questo medesimo trasferimento del diritto di primogenitura, eseguito secondo l'ordine della nascita, e non secondo la parzialità dell'affetto, il padre, sebbene apparisca che lo violasse, gli rendeva un omaggio. Cioè a dire che questo racconto profetico rinchiude, in poche

parole, la vera costituzione della famiglia in principio ed in azione.

Tutto questo è molto antico, perchè tutto questo risale all'epoca della famiglia di Abramo, che fu sì vicina a quella di Noè. Tuttavia Giacobbe per il suo testamento non fece nulla di nuovo; ma mise in atto antiche credenze e stabili per mezzo della Scrittura una legge dell'umanità che era di già divenuta universale per la tradizione.

Infatti l'istoria ci attesta che tutti gli antichi popoli hanno in un modo più o meno perfetto seguito questa costituzione patriarcale della famiglia, fondata sul diritto di primogenitura.

Vedete quanto s'ingannino i pubblicisti pagani de' nostri giorni attribuendo all'ignoranza ed alla barbarie del medio evo l'origine e lo stabilimento del diritto di primogenitura, che si trova da quattro mil'anni stabilito nell'intera umanità. Strana epoca d'ignoranza e di barbarie il medio evo, che ha mantenuto questi principi eterni dell'ordine sociale! e strana epoca di lumi e d'incivilimento la nostra, che non ha saputo che disconoscerli e calpestarli!

Intanto il suo abuso del linguaggio e della ragione, le sue impertinenze e i suoi sofismi, non hanno potuto distruggere questo sentimento che si trova in tutti i cuori, e che attribuisce all'antichità un merito speciale. È quel sentimento che il diritto pubblico pagano, come il diritto pubblico cristiano, ha riassunto in questa sentenza: L'anteriorità degli anni dà la priorità del diritto, *Prior in tempore, potior in jure*. Quest'è, come lo si vede, la tradu-

zione alquanto prosaica di quella magnifica parola di Giacobbe: La priorità nei doni di Dio conferisce un più grande diritto all'imperio, *Prior in donis, major in imperio.*

§ 59. Si difende il diritto di primogenitura contro il rimprovero d'essere una grande ingiustizia sociale. — Questo diritto è stabilito nell'interesse non d'un individuo, ma di tutta la famiglia, e non ci ha nulla di più conforme alla giustizia sociale quanto l'immobilità d'una parte della fortuna paterna per la conservazione della famiglia. — Gli Ebrei ed i Romani, presso gli antichi; gli Inglesi e gli Americani presso i moderni, hanno tutti concordemente consacrato il principio di questa immobilità, ed è questa una delle ragioni della moralità della famiglia e della stabilità dello Stato presso quelle nazioni.

Gli avversari del diritto di primogenitura non si mostrano affatto meno ignoranti e meno ingiusti tacciandolo d'ingiustizia.

Il diritto di primogenitura, come l'ha osservato con molto buon giudizio il De Bonald, non è già il diritto del *primogenito*, ma il diritto della *famiglia*. Non è stato affatto stabilito per utilità d'uno dei suoi membri, ma per utilità della famiglia intera, in quanto che nessuna famiglia non può conservarsi che per la stabilità della proprietà, e nessuna proprietà non può neppure perpetuarsi, se è condannata ad esser divisa e suddivisa tra più individui, e non è punto stabilita sulla persona di un solo.

Dunque siccome la legge dell'eredità del Potere pubblico, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, è fatta per la stabilità degli Stati, così la legge dell'eredità del Potere domestico, di maschio in maschio per ordine di primogenitura, non è fatta che per la stabilità delle famiglie. « Diciamo adun-

que », segue lo stesso autore, « che quello che si chiama *diritto di primogenitura* non è che una locuzione compendiata per esprimere il primo e il solo mezzo della perpetuità della famiglia ». (*Del diritto di primogenitura*, Miscellan. polit., t. II, p. 46).

Similmente come la famiglia non è che la riunione di *individui* sotto un medesimo Potere domestico, così lo Stato non è che la riunione di *famiglie* sotto un medesimo Potere pubblico. Perciò ne segue che lo Stato non deve occuparsi innanzi a tutto che dell'interesse delle famiglie. Quest'è il primo de'suoi doveri come il primo titolo di sua esistenza. La rivoluzione, avendo chiusi gli occhi sopra questo grande principio del diritto sociale, non ha proposto, come oggetto immediato delle cure del Potere dello Stato, che la soddisfazione delle esigenze degli individui; ha sacrificato loro ogni diritto collettivo, ed ha fatto buon mercato dei diritti della famiglia, del comune ed anco dello Stato. Se vi fu mai adunque ingiustizia, eccone una ed anco ben nera! Ecco uno dei più grandi errori ed anco dei più grandi delitti della rivoluzione! Ma che il padre, nella distribuzione della sua fortuna tra i suoi figli, ne renda immobile una porzione ad utilità de'suoi figli secondogeniti, e ciò per la conservazione e la perpetuità della sua famiglia, non vi ha nulla di più giusto nè di più conforme alla ragione e all'istinto dell'uomo, ai principi della natura e della società.

Perciò la legislazione de' due popoli i più celebri dell'antichità non ha mai mancato in questo. Presso gli Ebrei ogni vendita della proprietà d'una famiglia

non era valida che per un certo numero d'anni, e l'anno del Giubileo, ogni proprietà venduta ritornava di diritto alla famiglia onde era uscita.

« Io mi sento forte, diceva Montesquieu, quando ho per me i Romani. Or bene, questi Romani, sì grandi in repubblica, sì forti in aristocrazia, nostri maestri nella legislazione, concedettero un Potere immenso al padre di famiglia ». E non pertanto presso i Romani, la legge vietava al padre di legare la sua fortuna alla sua moglie ed anco alla sua figlia, affinchè la proprietà della famiglia non passasse in mani straniere. Forse che tali disposizioni d'un grande interesse sociale non erano della più alta giustizia sociale?

Ma, ripetiamolo ancora una volta, essendo severamente proibito lo sembramento e l'alienazione della proprietà della famiglia, ne segue come una conseguenza del suo principio il diritto di primogenitura, poichè non è che fissando la proprietà sulla persona d'un individuo della famiglia, e nella condizione che la sia trasmessa di maschio in maschio, che si potea impedirne lo smembramento e la rovina.

Sicchè si è avuto torto di mettere in dubbio se il diritto di primogenitura esistesse o no presso i Romani, innanzi di Augusto, mentre un gran numero di famiglie patrizie del tempo d'Augusto risalivano, per la loro origine, sino a' primi secoli di Roma, e che è manifesto che non hanno esse potuto conservare i loro nomi e le loro proprietà che mediante il diritto di primogenitura. Augusto adunque, per la sua legge su questo soggetto, non ha già per la

prima volta introdotto in Roma il diritto di primogenitura; egli non ha fatto che rifermarne l'esistenza e sostituirlo sul principio naturale della primogenitura, impedendo l'assolutismo legale della patria potestà di trasferirlo arbitrariamente non consultando che il proprio capriccio.

In tutti i casi in che modo il diritto di primogenitura sarebbe egli un'invenzione ingiusta della legislazione feudale del medio evo, poichè nessuno contrasta nè può contrastare che sia esistito in Roma almeno al tempo di Augusto?

Dopo di avere citato i Romani, gl'Inglesi dell'antichità, noi non possiamo dimenticare gl'Inglesi, i Romani de' nostri giorni. Eccetto che presso gl'Inglesi il capo del Potere esecutivo si chiama « Re », e che presso i Romani si chiamava « Consolo », la costituzione di questi due popoli è la medesima: sono due repubbliche aristocratiche, che hanno più tardi steso la mano alla democrazia per associarsela nell'azione governativa. Ma, che si rifletti bene, in Inghilterra, come un tempo in Roma, le eccentricità della democrazia, sempre funeste di lor natura, non sono raffrenate, innanzi a tutto, che dalla forza dei costumi antichi, cioè dal Potere paterno, dalla stabilità della famiglia e da un'aristocrazia la più saldamente ordinata. Vi si fa tutto secondo gli antichi usi: *more majorum*. Le tradizioni vi sono più potenti delle leggi scritte. Tutto ciò che è nuovo in politica vi è sospetto; tutto ciò che non ha alcuno antecedente vi è riputato come non ammissibile. Non solo la proprietà ecclesiastica, ma la proprietà ari-

stocratica vi si trovano immobili. Non si può levarne la menoma porzione senza una legge del Parlamento. La dignità di pari temporanea e le immense proprietà che ne sono il fondamento e il sostegno non vi si trasmettono che di maschio in maschio, per ordine di primogenitura. Il possessore d'ogni terra signorile ne porta il titolo e dispone delle sue rendite, ma non ne ha affatto la proprietà; egli non può alienarla nè in tutto nè in parte, e non può contrarre debiti che sopra le sue rendite d'un anno.

A lato delle antiche famiglie proprietarie, che vi si conservano da secoli, se ne formano sempre delle nuove, poichè è permesso ad ogni cittadino che ha accumulato una certa fortuna per mezzo de' suoi lavori agricoli, per mezzo del commercio o per mezzo dell'industria, di renderla immobile, istituendo maggioraschi e sostituzioni, col consentimento del Parlamento. È permesso anche al padre di famiglia delle ultime classi di stabilire in maggioraschi le officine, le fabbriche e perfino gli ordigni d'un'arte meccanica.

Da ciò ne deriva quella alterezza pel nome inglese, spinta sino all'eccesso, che forma uno degli elementi della natura inglese, per la quale ogni Inglese è un gentiluomo a' suoi propri occhi, e non trova nulla di simigliante che nell'alterezza colla quale nell'antica Roma si portava il nome di cittadino romano. Da ciò quel patriottismo esagerato sino all'ingiustizia rispetto a tutti gli altri popoli, e per cui, per un Inglese, l'Inghilterra è il paradiso terrestre della libertà e della felicità, e tutto ciò che è inglese è

il *non plus ultra* della grandezza e della perfezione. Da ciò quella stabilità della costituzione inglese, che finisce sempre per trionfare degli errori ed anco de' delitti di quelli che sono incaricati di farla eseguire.

Quanto sono dunque assurdi e poco amatori di patria i pubblicisti francesi che, andando abitualmente in estasi in faccia all'Inghilterra, combattono in Francia ogni idea di ristaurazione e di stabilità della famiglia, o di quello che forma la forza e la potenza della sua rivale.

§ 60. Si risponde alla obbiezione: Che il ristabilimento delle sostituzioni sarebbe lo sconvolgimento del codice civile. — Napoleone I dando regni a' suoi congiunti, e Napoleone III accordando una ricompensa eccezionale al duca di Malakoff, hanno formato di veri maggioraschi senza far nessuna offesa al codice. — La riforma che qui si reclama non è già una legge di privilegio per qualcheduno, ma di libertà per tutti. — È nello spirito del codice che ogni padre di famiglia possa rendere immobile per l'utilità della sua famiglia la porzione disponibile, che è padrone di legare anco a stranieri. — Testimonianze di Montesquieu e di Vatel in favore di questo diritto d'ogni padre di famiglia. — Prove che l'esercizio d'un tal diritto non implicà la menoma ingiustizia per chi che siasi, e che per contrario è la legge dello spartimento obbligato che è una grande ingiustizia ed un grave scandalo, che offendono il sentimento naturale.

Si oppone, in secondo luogo, che il ristabilimento delle sostituzioni sarebbe il ritorno agli scandali della feudalità, la condannazione e l'abolizione d'una delle disposizioni le più importanti del codice civile, e che farebbe rivivere nella legislazione francese quella nera ingiustizia da cui fummo nel 1789 liberati, cioè: la divisione ineguale de' beni tra i figli d'un medesimo padre.

Questo si dice e si ripete ogni giorno ed in ogni modo, ed è con queste assordanti assertive che si

spaventano gli uomini del governo e l'opinion pubblica, e che s'impedisce di por mano ad una riforma di cui tutte le menti serie sentono il bisogno e che gl'interessi i più preziosi reclamano. Procuriamo adunque di farne giustizia.

La feudalità ha terminato il suo tempo; essa è morta per non risuscitar più; il suo risorgimento è una delle impossibilità politiche de' nostri tempi, e nessuno, pure tra i partigiani i più cocciuti dell'antico regime, non sogna a dissotterrarla dalle rovine dell'ordine delle cose che ha trascinato con essa. Per altro i diritti feudali degli antichi grandi signori non hanno niente di comune co'diritti naturali di ogni padre di famiglia. La feudalità era una istituzione *politica*, e nella riforma di cui ragionasi non si tratta che d'una misura *civile* che può ben avere dei risultati politici, ma che può certo stare senza dell'appoggio delle istituzioni politiche d'altra volta. Perciò qui la feudalità non ha niente che fare, e noi non abbiamo ad occuparcene nè per criticarla nè per giustificarla.

Non è neppur vero che l'adozione della riforma per la quale noi combattiamo sarebbe la condanna e lo sconvolgimento del codice civile.

Che ci si dica dapprima se quei regni che Napoleone I avea dati mediante un livello in uomini e in danaro a' suoi parenti erano altra cosa che veri feudi? Che ci si dica se quelle corone dovendosi trasmettere di maschio in maschio per ordine di primogenitura erano altra cosa che veri maggioraschi? Che ci si dica se quei nuovi re i cui re-

gni faceano parte integrante dell' impero francese e che erano i signori e i grandi di quest' impero erano altra cosa che grandi feudatari e grandi vassalli della corona di Francia? Come dunque l'uomo che avea ristabilito la feudalità sopra una sì grande estensione ed in tutta la verità e il rigor della lettera, fuori della Francia propriamente detta, non avrebbe egli pensato a ristabilirla sopra una men grande estensione nella medesima Francia? Tutti sanno che ei vi pensò di fatti, e che dopo di avere mandato ad effetto questo disegno creando maggioraschi e sostituzioni in favore dei suoi generali, lo avrebbe compito, se ne avesse avuto il tempo, ampliando ancora di più questa istituzione. Le parole dell'imperatore e i documenti autentici sopra tal soggetto sono nelle mani di tutti.

Gli è vero che taluni di questi duchi e di questi conti, di creazione napoleonica che s'erano sì bene accomodati alle istituzioni dell'imperio sotto l'imperio, hanno protestato contro dopo la caduta dell'imperio, e che nel 1834 (1), come che si tenessero, da buoni *conservatori*, i loro titoli e le loro dotazioni, accusarono da buoni *democratici* colui che loro li avea dati d'aver violato istituendo maggioraschi il grande principio d'uguaglianza delle fortune. Come se, per dirla di passaggio, l'*eguaglianza* delle fortune fosse o potesse essere altra

(1) Vedi i dibattimenti che ebbero luogo alla Camera di Parigi a quel tempo, nell'occasione della legge che distrusse l'eredità della dignità de' pari.

cosa del *comunismo* il più completo! E come se il principio opposto dell' *ineguaglianza* delle fortune, risultando necessariamente dall' *ineguaglianza* delle forze intellettuali e fisiche dell'uomo, non fosse per contrario una legge naturale che tutti gli strilli e il despotismo della forza d'una democrazia insensata non giugneranno mai a fare scomparire dalle società umane! Ma tutto questo non distrugge per niente questo fatto, che Napoleone abbia stabilito i maggioraschi e le sostituzioni e che non abbia perciò creduto di condannare nè di abolire il suo Codice. A meno adunque che non si voglia far passare Napoleone per un uomo incoerente ed un imbecille, e di ammettere che i caldi panegiristi del codice conoscano meglio lo spirito del codice che il suo autore, non si ha affatto il diritto di criticare la riforma che proponiamo come una misura che condanni e rovesci il codice.

Si possono dedurre le stesse conclusioni dall'atto solenne col quale l'erede del Potere come del nome di Napoleone il Grande ha creato un maggiorasco in favore del duca di Malakoff e de' suoi discendenti. Si provino dunque i pubblicisti della rivoluzione di diminuirne il valore per mezzo di sofismi e di fanciullaggini; di sostenere seriamente che la dotazione del maresciallo Pélissier è, non già un *primo maggiorasco*, ma una *ricompensa eccezionale*: non è men chiaro per la logica e per il senso comune, che questa *ricompensa eccezionale*, *trasmissibile di maschio in maschio per ordine di primogenitura*, non sia un vero maggiorasco, e che, come

che sia una *eccezione* ad una prescrizione del codice, non ne è affatto la condanna e la distruzione.

Perciò dunque se ci limitassimo a reclamare nè più nè meno che il ristabilimento dei maggioraschi, non ci si potrebbe fare il rimprovero di far contro al codice, senza comprendere in tal rimprovero i due più grandi principi della stirpe che ha dato il codice alla Francia. Ma il fatto si è che noi non dimandiamo di arrestarci, in questa materia, a ristaurare i maggioraschi come esistevano in Francia avanti il 1834. Noi ci facciamo un dovere di riconoscere che una legge autorizzante *alcuni* cittadini a fondare, per mezzo di danaro, nella loro famiglia, maggioraschi sopra una possessione avente una rendita il cui *minimo* fosse stabilito dalla legge medesima, che una tal legge non farebbe che ristaurare *alcune famiglie*, e noi vogliamo la ristaurazione della famiglia. Sarebbe una legge di *privilegio* che colpirebbe il principio d'uguaglianza dei padri di famiglia in faccia allo Stato; ma noi siamo per una legge di *libertà*, conforme a quello che ci ha di più ragionevole e di più giusto nella società moderna.

Egli è nella natura d'ogni famiglia, come d'ogni essere di tendere a perfezionarsi. La perfezione della famiglia consiste nel servizio pubblico: quivi è la vera nobiltà. Ogni famiglia adunque tende a nobilitarsi per mezzo della stabilità della proprietà che l'innalza al disopra della dipendenza e della condizione dello stato dimesstico. Perciò una legge che dimandasse una somma qualunque di rendita per

concedere la facoltà di stabilire un maggiorasco condannerebbe, con questo solo, l'immensa maggioranza de' proprietari a rimanere nello stato di mestico; essa li priverebbe del diritto di nobiltà, che appartiene a tutti; stabilirebbe una barriera insormontabile tra il più gran numero ed il più piccolo numero delle famiglie; farebbe di queste una casta di privilegiati, ed anco per questo sarebbe una legge ingiusta ed odiosa; e non saremo noi, pubblicisti cattolici, che ci faremmo i campioni d'una tal legge.

Noi andiamo anche più innanzi. Vogliamo pure che sieno rispettate le prescrizioni del codice, riguardanti il modo con che ogni padre di famiglia deve dividere la sua fortuna tra i suoi figliuoli; e noi dimandiamo che non le siano modificate che in favore della *casa paterna*. Questa casa non dovrebbe affatto essere compresa nella fortuna del padre, soggetta alla divisione tra i suoi figli, affinchè questo santuario della famiglia non perisca e che la famiglia non perisca con essa. Noi non dimandiamo che una sol cosa: che si lasci ad *ogni* padre di famiglia la facoltà di rendere immobile, a vantaggio della sua discendenza, la sua casa e la porzione disponibile, rispetto alla quale il codice gli lascia una libertà assoluta. Un padre, a mo' d'esempio, che ha una fortuna di ventimila franchi, ne dividerebbe i tre quarti tra i suoi figli, secondo la legge attualmente in vigore, e stabilirebbe con suo testamento che rispetto al quarto che rimane, di cui la stessa legge gli lascia il diritto di disporne

secondo gli viene meglio, rimanesse come un patrimonio inalienabile di tutta la sua discendenza, e di cui il primogenito di maschio in maschio e per ordine di primogenitura, avrebbe l'usufrutto, senza potere alienarne la proprietà.

Noi sappiamo che taluni pubblicisti conservatori dell'antica scuola non sarebbero affatto contenti di un simile accomodamento; che vorrebbero che il padre, padrone assoluto della fortuna che ha accumulato, non fosse obbligato di lasciare a' suoi figli cadetti che quello che, nell'antica legge, si chiamava la legittima, e che potesse rendere il rimanente immobile a vantaggio dei primogeniti della sua stirpe. Ma noi pensiamo che abbiano torto di fare d'una quistione di *principi* una quistione di *più o di meno*. Quello che importa, per la ristaurazione della famiglia è che il suo capo possa perpetuare una parte della sua fortuna; perchè quest'è una condizione *sine qua non* della perpetuità della famiglia; ma in quanto alla quantità di questa parte è una cosa assolutamente indifferente. Questa parte quantunque la sia piccola, sarà una pallottola di neve che ingrosserà col tempo. La parte di cui il padre ha la disposizione legale, e che avrebbe costituito in maggiorasco, s'aumenterebbe per mezzo di doni successivi e per la quota disponibile, onde i suoi discendenti disporrebbero nella stessa guisa. Noi pensiamo che non sia affatto necessario di cambiare nulla alla legge attuale riguardante la divisione dei beni paterni, capaci d'essere divisi (non l'essendo la casa paterna). Noi la reclamiamo non solo per

la proprietà fondiaria, ma anche per la proprietà mobile e industriale. Noi non reclamiamo l'immobilità che in favore di quella porzione della fortuna di cui il codice lascia la libera disposizione al padre di famiglia. Noi non pretendiamo già che ogni maggiorasco sia rigorosamente composto, come alcun lo richiede, d'una casa in città e d'una proprietà rurale. Noi vogliamo che ogni proprietà di cui il padre ha la libertà di disporre, di qualunque natura siasi, possa servir di materia ad un maggiorasco. Noi reclamiamo in fine queste disposizioni per tutti i padri di famiglia indistintamente. Noi restiamo adunque, secondo tutto il rigor della lettera, nelle esigenze del principio dell' *uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge*. Perciò, anche pei padri, questa immobilità della loro quota disponibile non sarebbe che *facoltativa* e non già *obbligatoria*; e se si trovassero padri, che senza prendersi alcun pensiero della loro discendenza, volessero dividere in porzioni uguali tra i lor figli pure la quota disponibile, nulla l'impedirebbe. Per questa parte adunque la nostra proposta non avrebbe a temere alcuna reclamazione. Noi non facciamo la causa di una classe, ma di tutte le classi; noi non vogliamo privilegi per alcuno, ma la libertà per tutti. Dove sarebbe adunque l'ingiustizia della riforma di cui proclamiamo l'importanza e la necessità?

Secondo questi principi ogni padre di famiglia, nella divisione de' suoi beni destinerebbe la sua quota disponibile, non già esclusivamente al suo primogenito, ma a tutti i primogeniti della sua di-

scendenza, cioè a una serie di titolari successivi, serie che incominciata dal primogenito, sarebbe continuata dal suo figlio, e così discorrendo.

I fratelli di questo primogenito non avrebbero affatto a dolersi d'una simigliante disposizione; essi avrebbero per intero la porzione della fortuna paterna che la legge attualmente in vigore loro concede. I fratelli del secondo primogenito non avrebbero per contrario che a felicitarsi che quest'ultimo goda dell'usufrutto del bene immobile, poichè il bene proprio del loro padre, che loro cadrebbe per intero nelle proporzioni stabilite dalla legge, si troverebbe aumentato dalla rendita del maggiorasco, di cui il lor padre sarebbe solamente usufruttuario.

Rispetto al fondo o al capitale del maggiorasco, non essendo egli stesso il padre erede e padrone, i suoi eredi non lo troverebbero affatto nella sua successione e perciò non avrebbero il diritto di maravigliarsi se non fosse compreso nella divisione. « Gli eredi legittimi, dice il codice civile, sono padroni di pien diritto de' beni, dei diritti e delle azioni del defunto » (art. 724). Ma il maggiorasco, di cui il titolare non avrebbe che l'usufrutto non entra già nel suo patrimonio; esso non fa parte *dei suoi beni, dei suoi diritti e delle sue azioni*; i suoi eredi *legittimi non ne sono adunque padroni di pien diritto*; cioè che non v'hanno alcun diritto. Il loro padre non ha goduto del maggiorasco che a titolo di fedecommesso; or il fedecommesso non fa parte del patrimonio di chi che siasi, ma passa di diritto alla persona designata dal testatore, non

potendovi nissun altro aver ragione. Perciò i figli cadetti non hanno nulla a pretendervi, per la grande ragione che non sta scritto nè ammesso in alcun luogo che i figli abbiano il diritto di devidersi oltre beni del loro padre, i beni che gli sono stati *confidati* e che non gli appartengono affatto.

Si mette innanzi il diritto naturale che hanno i figli d'un medesimo padre di succedere per porzioni uguali nella possessione de' suoi beni; ma « la legge naturale, ha detto Montesquieu, comanda a' padri di nutrire i loro figli, ma non obbliga già di farli eredi, e la division dei beni, le leggi sulla medesima divisione, la successione dopo la morte di colui che ha avuto questa divisione, tutto questo non può essere stato ordinato che dalla società, e per conseguenza dalle leggi politiche e civili ». Questa riflessione è ben profonda; essa rivela questo gran principio di diritto pubblico: che le leggi che regolano le successioni debbono chiudere gli orecchi alle esigenze di certi individui, per non occuparsi che della stabilità della famiglia, ispirandosi dell'interesse dello Stato. Vatel medesimo, come che affermi « che i figli hanno *naturalmente* il diritto di succedere con uguaglianza a' beni del loro padre », non ha lasciato di aggiungere: « Ma tutto questo non impedisce che non si possono stabilire nello Stato leggi speciali sui testamenti e le eredità, rispettando tuttavia i diritti essenziali della natura. È a questo modo che per sostenere le famiglie nobili è stato in più luoghi stabilito che il primogenito sia di diritto il principale erede del suo padre. Le

terre sostituite a perpetuità al primogenito d'una casa gli pervengono in virtù d'un altro diritto, il quale ha la sua origine nella volontà di colui che, essendo padrone di queste terre, le ha assegnate a questa destinazione » (*Diritto delle genti*, lib. I, c. 20, § 236). Queste ultime parole sono ben degne di considerazione. Questo pubblicista, che a cagione del suo protestantismo, è tanto caro a' nostri avversarii, riconosce semplicemente egli pure in questo passaggio, che il diritto naturale non si oppone affatto allo stabilimento dei maggioraschi; che ogni padre di famiglia può creare per conservare e nobilitare la sua famiglia; che i suoi figli non hanno ragione alcuna di dolersene, e che, salvo la persona indicata dal testatore, ogni altro individuo della sua discendenza non vi ha che il menomo diritto.

Non ci avrebbero che i cadetti del fondatore del maggiorasco che sarebbero privati della porzione della quota disponibile che loro sarebbe spettata, se il padre avesse voluto dividerla come tutto il resto. Ma forse che, secondo la legislazione in vigore, che impedisce il padre di fare un maggiorasco della sua quota disponibile, la porzione della stessa quota è lor assicurata? Non è egli libero il padre di legarlo a stranieri; di farne anco la ricompensa dei disordini della sua vita; di stabilirla come premio d'incoraggiamento per le arti o per la virtù; o infine di legarla in favore del comune, d'un ospizio, d'una accademia, o d'una corporazione religiosa? E fatte poche eccezioni, i padri attuali non fanno eglino uso di questa libertà con una perfetta indipendenza?

E, che si rifletta bene, il padre disponendo della porzione de' figli, di cui è padrone, in favore di pubblici stabilimenti che non muoiono mai, farebbe egli altra cosa che un vero maggiorasco che si sostituisce e si perpetua in modo indefinito?

Non è dunque egli strano che la stessa legge che accorda ad ogni padre di creare maggioraschi in favore di stranieri gl'interdisca la facoltà di farne in favore de' suoi discendenti? Non è egli strano che la stessa legge che autorizza il padre di famiglia a cedere la sua porzione disponibile ad una manomorta, l'impedisca di farla servire per assicurare la vita della sua propria famiglia? Non è egli strano che la stessa legge che accorda al padre la libertà di convertire una porzione de' suoi beni in un fondo perpetuo di beneficenza per esseri che non gli appartengono affatto gl'interdisca la facoltà di farne un sussidio perpetuo, una *borsa comune* per l'educazione de' figli, una cassa di soccorso, un fondo di riserva pei membri della sua famiglia che potrebbero trovarsi nel bisogno e nella miseria?

Inoltre è stato concesso alle famiglie la perpetuità della tomba; non è egli dunque sommamente ingiusto che loro si neghi la perpetuità della culla? Il sentimento e la coscienza pubblica non sono tutti i giorni tristamente colpiti da quelle « vendite scandalose che alla morte d'ogni padre di famiglia, distruggono l'esistenza e le rimembranze d'affezione per la capanna come pel castello; che abbandonano al pubblico incanto mobili, quadri, libri, e infine che per questa esecuzione e questa dispersione legale

della casa paterna fanno succedere l'indifferenza e l'oblio all'affezione fraterna, e trasformano l'onore e la nobiltà in egoismo e personalità.

« È soprattutto a questo modo che le grandi memorie finiscono, ma quello che è ancora più triste, è a questo modo che ad una onorevole esistenza succede, « *in virtù della legge* » la povertà e spesso la miseria, e tutte le sue piaghe morali e fisiche ». (Il principe di Crouy-Chanelle, *La nobiltà e i titoli nobili*).

Lungi adunque che si possa fare il più minimo rimprovero d'ingiustizia alla riforma che proponiamo, sono per contrario i principi opposti che sono convinti d'essere contraddittori sino all'assurdo e ingiusti sino all'iniquità.

§ 61. Tristo effetto della legge che regola le successioni, per rispetto ai costumi pubblici. — L'interdire al padre di famiglia la facoltà di perpetuare una porzione della sua proprietà dopo la sua morte, è un impiegare a scuparlo in sua vita. — L'indebolimento dell'autorità paterna e di tutti i principi d'onestà e d'onore, è anco una delle conseguenze necessarie della stessa legge. — La prosperità materiale non ha mai impedito lo sconvolgimento e la rovina delle nazioni. — L'antica Roma, la Francia nel 1848, il regno di Napoli nel 1820. — Nefando coraggio di certi pubblicisti che ardiscono parlare di vantaggi che il fisco trae da continui cambiamenti delle proprietà, il che è la perdita della morale pubblica. — L'aumento della popolazione è certo un effetto della stessa legge, ma ciò serve a moltiplicar la miseria e la schiavitù. — Le emigrazioni all'interno. — Gli schiavi bianchi dei cammini di ferro.

Noi dobbiamo ora esaminare il sistema che regola in questo momento le successioni sotto il punto di vista della morale, degli interessi materiali e della politica. E come è in Francia che è stato introdotto alla fine dell'ultimo secolo, e vi si è svi-

luppato in tutta la sua triste realtà, è precisamente in Francia che ci facciamo a studiarlo. Solo onde non ci si dica che nella nostra qualità di straniero non conosciamo abbastanza questo paese, farem parlare in nostro luogo, il più possibile, scrittori francesi ed anco contemporanei, a' quali è impossibile di contrastare la scienza, la lealtà ed il patriottismo.

Dapprima sotto il punto di vista della morale pubblica è manifesto a chi ha occhi per vedere e mente per intendere, che la legge che interdice le sostituzioni è una ragione di più per chiunque ha della fortuna di farne l'uso il più lagrimevole.

Vedete quei ricconi che ad ogni istante produce il movimento della speculazione e la destrezza del furto, viventi, eccetto pochi, nel più nefando disordine e gittando da tutte parti milioni colla stessa agevolezza con che li han guadagnati. Ciò avviene perchè essendo loro interdetta la facoltà di fondare una casa, di perpetuare la loro famiglia per mezzo delle sostituzioni e di occuparsi dell'avvenire, sono costretti in certa guisa di concentrare tutti i loro pensieri e tutte le loro cure nel presente. Perciò è molto naturale che non avendo ad occuparsi della loro stirpe, si limitino a fare un'esistenza molto modesta (il che non accade sempre) a' figli che hanno dinanzi agli occhi, e che credono di fare atto di saggezza di vivere alla giornata e di sperperare il resto nel giuoco e nei piaceri.

Ma se loro fosse dato di perpetuare la loro famiglia per mezzo delle sostituzioni della loro fortuna, non ci ha alcun dubbio che questo pensiero del-

l'avvenire non distornasse almeno il maggior numero di loro da quel matto trasporto la quale s'ingegnano di farsi una vita beata al presente; e ciò a danno dell'economia dell'ordine e de' costumi pubblici.

L'onorevole signor Le-Play in un bel lavoro sulla *famiglia francese*, pubblicato non ha guari nella *Patria* si esprime in questi termini: « La causa principale dell'indebolimento della famiglia è il male apportato a' costumi privati per mezzo del diritto all'eredità, applicato funestamente dalla legge e dagli uffiziali pubblici, in luogo d'essere regolato dal padre, conforme alle convenienze proprie ad ogni figlio, agli interessi generali della famiglia e alle leggi dell'affezione. La divisione sforzata de' beni tra i due sessi, senza aggiunger nulla in fondo al benessere e all'indipendenza delle donne, mena ogni uomo previdente a fondare il suo avvenire sull'eventualità d'un ricco matrimonio. Questo modo di fare subordina al calcolo l'atto della vita che dovrebbe essere regolato colla maggior libertà dalle ispirazioni del cuore; degrada ugualmente i due sposi; sopprime le principali garanzie della felicità domestica e introduce nell'istituzione del matrimonio una vera scompaginazione. Quando siffatti costumi sono divenuti generali, si può ignorare il danno che ne risulta per la nazionalità; ma il male apparisce dal momento che si può constatare la superiorità morale de' popoli che sono mossi da altri principi.

« Fra le cause delle immoralità, soggiugne sempre il signor Le-Play, che hanno per origine la divisione

obbligata delle eredità, si dee ancora citare: la dispersione, dopo l'inventario legale, degli oggetti che la pietà filiale rispetta in ogni costituzione libera della famiglia; gli scandali dati da tanti ricchi che, dovendo tutto al caso della nascita, non si sono renduti degni del loro grado nè per il lavoro, nè per il sacrificio verso il padre di famiglia; l'importanza esagerata, sconvolgente in più modi l'ordine pubblico, data a' figli nelle famiglie ricche; le speranze che, nella pratica ordinaria della vita, e senza offendere l'opinione, si fondano palesamente sulla morte de' parenti; i *prelevamenti* anticipati sulle eredità, fatti col concorso degli usurai; lo spogliamento esercitato tutti i giorni contro i padri di famiglia colpiti di vedovanza, rispetto a' beni dipendenti esclusivamente dal lor lavoro, e tanti altri esempi di ribellione o di mala condotta dei figli col dispregio dell'autorità paterna ».

Si ha un bel dire ed un bel fare, la società, come l'uomo, non vive solamente del pane, ma della verità dei principi e della giustizia delle istituzioni. Non mai l'antica Roma fu materialmente più ricca e più potente quanto la vigilia della sua caduta. È ai nostri giorni forse che mancava qualche cosa alla felicità materiale della Francia nel cominciamento dell'anno 1848? Il regno delle Due Sicilie era, nel 1820, al colmo della sua prosperità materiale. La rendita al di sopra del pari, il credito immenso, il commercio florido, tutti i debiti pagati e ottanta milioni in cassa, pareano promettere al governo un tranquillo e splendido avvenire.

Tutta questa prosperità disparve al primo colpo di *martello del carbonarismo!* Ciò fu perchè per l'adozione di tutti i principi rivoluzionari gli uomini di Stato di quel paese avevano distrutto colla mano diritta l'antica costituzione, la nobiltà, i maggioraschi, i fedecommissi, il comune, il Potere paterno, la famiglia, la proprietà; nel tempo medesimo che innalzavano colla mano manca la prosperità materiale del paese. Ma era questo un edificare sulle ruine oppure occuparsi degli ornamenti esterni d'un edificio di cui sono stati demoliti i fondamenti.

Noi non faremmo mai fine se volessimo numerare tutti i popoli che hanno fatto buon mercato de' veri principi costitutivi della società, e che la loro felicità materiale non ha potuto impedir di cadere in dissoluzione e scomparire nel fango e nel sangue.

Vedete dunque quanto son ragionevoli certi *pubblicisti del progresso* che in presenza di questi tristi effetti della legge che essi adorano, mettono nel numero de' suoi vantaggi i profitti che il fisco trae da' cambiamenti continui a cui questa legge espone la proprietà. Quando pure fosse questo un vantaggio non si dovrebbe mettere in vista nella presente quistione; sarebbe un vantaggio materiale che non potrebbe mai contrappesare gl'inconvenienti morali che abbiamo notati ed a cui dà necessariamente luogo la legge dello spartimento della proprietà.

Sarebbe un professare fino al fanatismo e all'impudenza il principio dell'*utilitarismo* della scuola materialista, l'osar parlare, in una quistione eminentemente morale e politica, di pochi franchi di bene-

fizio che vengono al fisco, dal cambiamento quotidiano della proprietà, in conseguenza della legge sulle successioni. Sarebbe un accecarsi volontariamente sui fatti i più costanti il fare attenzione a tai profitti, e chiudere gli occhi sulle somme immense che si è obbligato d'impiegare per la repressione dei delitti e dei disordini d'ogni specie che ne sono la conseguenza. La somma delle spese della giustizia, come il numero dei magistrati non aumenta egli tutti gli anni? Non si è costretti di moltiplicare dovunque i penitenziari, le case centrali, gli ospedali, gli ospizi per gli esposti e le case pei malati? Le statistiche ufficiali non constatano esse tutti gli anni che i delitti contro le persone e le proprietà, come il suicidio e la follia, aumentano tutti i giorni in ispaventevoli proporzioni? Or se vi ha qualche cosa di certo è che una delle cause le più potenti di questa sfrenatezza e di questi eccessi di passioni si trova nell'indebolimento dell'autorità paterna e di tutti i legami della società domestica. E questo indebolimento non trae egli pure la sua origine dalla condizione che ha fatto a' padri di famiglia la legge sulla divisione obbligata dei loro beni?

Rispetto all' *aumento della popolazione* di cui si fa onore alla legge della divisione sforzata della proprietà, e che la statistica ufficiale smentisce, non è che troppo vero che una tal legge ha per effetto immediato e necessario di promuovere i matrimoni. Ma qui è il caso di dover ripetere queste parole della Scrittura: Voi avete moltiplicato il popolo, ma non avete già ottenuto la magnificenza della felicità:

Multiplicasti gentem et non magnificasti lætitiã. (Isai. IX). « Il padre, dice il de Bonald, ha un interesse ancora più potente di quello delle sue affezioni e delle sue abitudini, soprattutto i piccoli proprietari, tanto comuni in Francia, e che sono qualche cosa nello Stato, come che non siano nè elettori, nè eleggibili.

« Se il padre di famiglia, in una piccola industria agricola, deve dividere ugualmente i suoi beni fra tutti i suoi figli, nessuno ha interesse di restare presso dei suoi parenti per lavorare gratuitamente a migliorare un fondo di cui i fratelli alla morte del padre avranno quant'egli. I figli, a misura che giungono in istato di poter lavorare, abbandonano adunque la casa paterna per andare a cercare grossi stipendi in altre industrie agricole o in officine d'industria.

« I parenti intanto s'innoltrano negli anni, e tosto la vecchiezza o le infermità non permettono loro di più coltivare la terra. La vendono a brano a brano secondo i loro bisogni, oppure la lasciano in abbandono; e, quando non sono più, i figli vanno a dividere quello che rimane, maledicono talvolta il loro padre perchè ha venduto parte del loro patrimonio, o più spesso litigano per questa divisione; ma i cuori restano anco più divisi che non sono le proprietà sbocconcellate ». (*Diritto di primogenit.*).

Questi sciagurati divenuti padroni della piccola somma, di cui la legge della divisione li ha posti in possesso, non trovano nulla di più importante che di volare al matrimonio, prima pure di farsi

una posizione che li metta in istato di sopportarne i pesi. Sopraggiungono i figli, ed il bisogno, la miseria, la scontentezza, la discordia li seguono. La luna dolce passa rapidamente, e tutte le sventure d'un legame precipitato succedono alle illusioni di una felicità immaginaria. Da ciò il bisogno di appigliarsi a tutto ciò che offre utili più pronti di quelli che si hanno da' lavori campestri, cioè il bisogno di vivere di stipendio presso altri piuttosto che vivere del proprio lavoro in sua casa. E come può essere altrimenti? La casa paterna non essendo più, questi infelici non hanno più *casa!* Donde derivano quelle interne emigrazioni per le quali intere popolazioni abbandonano le campagne per andare a popolar fabbriche, officine, minière e camini di ferro; questi centri di corruzione, queste voragini di tante esistenze inghiottite alla metà, se non è al cominciamento del cammin della vita: queste macchine, proprie a formare un piccolo numero di ricconi avari e crudeli, a detrimento d'ogni moralità e di ogni sentimento di libertà e di dignità umana. È questa la servitù dei popoli pagani introdotta sotto una nuova forma nei paesi cristiani; è questa la schiavitù de' bianchi che non la cede, per niente a quella de' negri: infatti quei sessantamila infelici, per esempio, incatenati mediante un tenue stipendio al servizio dei cammini di ferro, ed a cui non si lascia un momento di libertà nella giornata per ricordarsi che sono uomini, nè un giorno di riposo nella settimana per ricordarsi che son cristiani, dei quali si compera la giovinezza e de' quali si abban-

dona la vecchiezza, de' quali si sfrutta la persona senza fare alcun caso della famiglia, sono dessi altro che schiavi, sotto certi rapporti, ben più degni di compassione di quelli che l'avarizia immola al dio dell'oro in America e nell'Asia?

Questa prospettiva di privazione e di sventure, solo patrimonio che potranno legare a' loro figli, li mette nella necessità di disfarsene per l'*esposizione* quando non lo facciano per l'infanticidio, o di prendere dei partiti vergognosi per impedirne la nascita, per mezzo di quei delitti contro natura, divenuti tanto comuni pure nelle classi più elevate, e che cambiano la sposa in femmina da conio ed il santuario della famiglia in un postribolo.

§ 62. Si dimostra che la legge attuale sulle successioni ha recato un grave danno all'agricoltura e alla proprietà dimastica. — Solenne testimonianza di molti pubblicisti ed anco del principe Luigi Napoleone in favore di questa dimostrazione. — Giustizia e valore di queste testimonianze. — Abbandono delle campagne. — Rovina delle famiglie agricole.

La legge che noi discutiamo non è men funesta all'agricoltura che alla proprietà delle famiglie. Intorno a questo tutti sono d'accordo; gli stessi partitanti dell'ordine sociale e dell'ordine politico attuale (eccettuatine i pubblicisti del *Secolo*) sono concordi in riconoscere gli enormi inconvenienti che offre lo sviluppo di quest'ordine di cose; e si dolgono essi pure che la divisione del suolo sia un ostacolo al progresso agricolo. Solo alcuni fra loro pensano che tali inconvenienti potrebbero ben essere attenuati dall'azione del governo, che dovrebbe arrestare lo

sbocconciamento quando giugne ad un certo grado, e prevenire così la rovina certa di tutta una famiglia. Questa dottrina si può ridurre a queste due parole: Bisogna conservare un cattivo principio perchè il governo è in misura, quando gli pare bene, d'impedirne le conseguenze. Noi non abbiamo certo bisogno di provare quanto è assurdo questo sistema, che, per provvedere al tristo risultato d'una cattiva legge, non trova altro mezzo che di autorizzare l'arbitrio.

Nel breve ma succoso scritto che abbiain più volte citato, *Il diritto di primogenitura*, contro le opinioni rivoluzionarie d'un celebre magistrato, ed in cui il de Bonald ha dimostrato, con quella dialettica vigorosa e quella lucidezza di stile che gli è propria, tutte le funeste conseguenze della legge della divisione uguale delle successioni, quest'autore ha scritte queste eloquenti linee sulla condizione a cui questa legge ha condotto la famiglia agricola: « Bisognerebbe non avere alcuna nozione delle cose di questo mondo, del vivo attaccamento che ispira all'uomo la proprietà che coltiva e che lo nutrice, e delle abitudini che essa produce, per credere che il padre di famiglia ponga più d'interesse a dare qualche cosa di più a' suoi figli minori, che a conservare nella sua casa e trasmettere a' suoi discendenti le proprietà che ha ricevute da' suoi padri, e che ha consumato la sua vita a coltivare, a migliorare, ad abbellire. Non è già senza un profondo sentimento di dolore e d'amarezza che prevede che l'uguaglianza delle divisioni, quando non sarà più, distruggerà la

sua opera e farà passare i suoi beni in mani straniere, forse in quelle d'un vicino invidioso, forse in quelle d'un inimico ». In confermazione d'un'osservazione sì giusta e sì importante, l'autore della *Legislazione primitiva* riferisce che un ricco coltivatore, che egli un giorno felicitava sul buono stato delle sue proprietà rispose con un accento di dolore difficile ad esprimere: « Gli è vero, la mia proprietà è bella e ben coltivata! i miei padri da più secoli, ed io da cinquant'anni, abbiamo lavorato ad ampliarla, a migliorarla, ad abbellirla; ma vedete la mia numerosa famiglia! e colle loro leggi sulla divisione, i miei figli saranno un giorno servitori là dove essi sono padroni! »

E noi pure possiamo riferire qualche cosa di simile.

Ci vien raccontato che un uomo riputatissimo nella società, non solo per l'onoratezza de' suoi sentimenti ma ancora per la vastità delle sue conoscenze e l'ardore del suo zelo nell'agricoltura, avendo passato tutta la sua vita alla campagna è giunto per mezzo d'immense e penose fatiche a formare una grande proprietà modello. Vi ha *acclimato* le piante le più ricche e le più svariate; vi ha stabilito tutto ciò che in fatto di macchine agricole ha prodotto di più perfetto la scienza moderna; vi ha creato prodotti d'alimentazione e di piacere tanto abbondanti pel numero che superiori per la qualità. Numerose mandrie d'animali utili d'ogni sorta, come pure un sistema d'irrigazione il più bene inteso, vi producono una fertilità favolosa.

La è un vero museo ed una scuola pratica riguardante l'arte importante di coltivare il suolo, e di obbligarlo a dare il doppio di quello renderebbe altrimenti. « Eh bene! ecco », diceva egli ultimamente ad uno dei nostri amici in aria del più profondo dolore, « ecco che questa bella proprietà sarà divisa alla mia morte tra' miei figli; e che i miei quarant'anni di fatiche per formare quello che voi vedete saranno stati gittati al vento. Almeno se il governo la comperasse, ne dividerei il prezzo tra i miei figli ed essa resterebbe intera per servire d'incoraggiamento e d'esempio, e per eternare il nome mio! »

Siffatte posizioni sono più numerose che non si crede; ed è chiaro che debbono avere per risultato infallibile di scoraggiare, da una parte l'attività francese da simiglianti intraprese che non avranno affatto avvenire, e dall'altra parte d'impegnare i proprietari del suolo di non coltivarlo che giorno per giorno e quanto è necessario per averne dei vantaggi lor vita durante; che in una parola questa condizione lagrimevole a cui la legge della divisione ha condotto i proprietari levando loro la speranza di perpetuare i frutti del loro zelo, è la morte delle grandi intraprese agricole ed un immenso ostacolo a' progressi bene intesi dell'agricoltura nazionale.

« L'uguaglianza della divisione, soggiugne finalmente il de Bonald, dà un colpo mortale alla proprietà. Che interesse può avere il proprietario, per l'acquisto e il miglioramento d'una proprietà che gli dà tante pene mentre vive e che deve alla sua

morte scomparire in frammenti impercettibili ed andar a ingrossare il patrimonio d'una famiglia straniera? Come ardirebbe abbandonarsi a speculazioni di miglioramento che può non terminare, e che nessuno dopo di lui non deve continuare? Chi metterà il danaro necessario, col rischio di vedersi palleggiare tra i numerosi eredi? I figli non diranno più come il loro padre medesimo ha detto: « Questi sono gli alberi che il mio padre ha piantati, i campi che ha dissodati, la fontana che ha cavata ». Non rimarrà più monumento alcuno dell'intelligenza e delle fatiche del loro padre; questi ricordi tanto commoventi che fanno nascere e che ispirano il desiderio di lasciarne dei simili a' suoi figli, spariscono compiutamente, e ci ha figli che non sanno più né dove fu la loro culla né dove riposano le ossa dei loro padri! »

Ma il nome del de Bonald ricorda opinioni che non sono affatto del gusto degli avversari che noi combattiamo, e diminuiscono a' loro occhi l'autorità della sua testimonianza, ed inoltre sono già trentaquattro anni che quell'illustre autore ha scritto quello che si è letto. Ascoltiamo adunque uno scrittore contemporaneo, mente non men leale che intelligente, ed uno dei membri più considerevoli del senato.

Il signor Le-Play nel suo importante lavoro di cui abbiamo più su parlato ha dimostrato che gl'inconvenienti d'ogni specie attribuiti dal de Bonald alla legge della divisione sono d'una lagrimevole realtà, che il tempo non ha fatto che aumentare sempre di più.

« Una delle propensioni più considerevoli, dice egli, della scuola rivoluzionaria è di fare il più possibile astrazione della famiglia e di mettere sempre lo Stato in presenza degli individui. È per questo forse che essa si allontana più dalla tradizione europea, la quale, quasi ancora dovunque, considera il Comune e lo Stato come aggregazioni di famiglie, ed interdire, se non nel caso di assoluta necessità, ogni intervento negli interessi di queste comunità naturali. La famiglia francese privata dell' autorità e dei mezzi necessari per la sua esistenza si è per modo indebolita che non può neppur dare a' suoi propri membri l'assistenza e l'appoggio indicati negli incivilimenti imperfetti dalle leggi della natura e dell'affezione....

« La più funesta di tutte le conseguenze del regime della divisione obbligata è la diminuzione sempre più considerevole del personale nelle famiglie; io non ne conosco altra che influisca con circostanze più lagrimevoli sui costumi e sul lavoro. Le nazioni che godono della libertà di testare o che sono sottoposte alla trasmissione integrale sforzata hanno tutte per carattere comune la fecondità de' matrimoni. Un'immensità di cause per contrario concorrono a rendere sterile il matrimonio presso i popoli che subiscono la divisione sforzata. In tal regime, il padre di famiglia è privo di tutti i vantaggi che la fecondità gli assicura in tutti gli altri regimi sociali. In primo luogo gli è appresso a poco negato di trovare tra i suoi figli aiuti o successori. D'altra parte si trova esposto a pesi che non esistono affatto

negli altri regimi, e fra i quali bisogna citare, in primo luogo, la necessità di dotare le figlie; l'obbligo di cercare con spese enormi l'istruzione e la posizione dei maschi fuori del centro dell'autorità della famiglia, e segnatamente d'aprir loro, per mezzo delle scuole di professioni e di esami ufficiali l'accesso agli uffici pubblici, scopo comune di tutte le ambizioni nei paesi dove il governo sostituisce, in tutte cose, la sua intervento a quella dei particolari. La quantità de' figli fa d'altronde svanire la sola speranza che lascia la legge di vedere il patrimonio principale trasmettersi integralmente col nome di famiglia alla generazione che succede. Finalmente i padri sanno che possono di rado trovare un compenso a tali inconvenienti e a tali pesi nel rispetto e nell'obbedienza dei loro figli.

« Ma il principale vizio di questa situazione consiste in questo che le famiglie nelle quali durano per eccezione le abitudini laboriose sono impedita dalla legge di trasmettersi, d'una all'altra generazione, gl'istrumenti del lavoro nelle condizioni che crederanno necessarie al successo....

« Ogni generazione infatti vede dividere per mezzo del fatalismo della legge le unità agricole, industriali e commerciali create dalla tradizione e distruggere, senza alcun compenso, le forze morali unite alla trasmissione simultanea di queste unità e de' nomi di famiglia. I giovani laboriosi posti sistematicamente per la legge di divisione al disotto della condizione paterna debbono ricominciare incontanente l'opera delle precedenti generazioni.

« Un tal regime non organizza che due cose: l'ipoteca e la liquidazione permanente delle intraprese; non rende servizio che ad una classe della società, a quella degli ufficiali pubblici e dei faccendieri, incaricati di presiedere alla divisione ed alla vendita dei beni, o d'intervenire per diversi titoli nelle contestazioni che ne risultano ».

L'opera del signor Helluy-Delods, intitolata *Il progresso agricolo o l'Arte di migliorare l'agricoltura senza danaro*, non è altro essa pure che un grido di spavento sullo stato della vera decadenza dell'agricoltura in Francia, e de'mali che la seguono. Fondandosi sopra cifre inesorabili constatata che l'abbandono della professione di coltivatore ed il suo discredito, come lo sviluppo rapido di altre industrie che ne è stato la conseguenza funesta il trasferimento del capitale vago di speculazione e perciò anche l'impovertimento della coltura, aumentano tutti i giorni in un modo il più spaventevole. Privata già in gran parte de'sussidi esterni che le erano d'aiuto, la si vede condannata a sostituire del danaro preso a prestito oneroso, al suo peculio, impegnato a cagione di passione disordinata del guadagno in operazioni *finanziarie* per lo meno ardite. « Quindi l'ipoteca, l'usura e la speculazione, sua alleata », conchiude Helluy-Delods, « che sono le piaghe le più vive e senza interruzione ampliate dell'agricoltura francese ».

Ci è stato parlato d'una Memoria che taluni piccoli proprietari di qualche dipartimento della Francia avrebbero indirizzata all'imperatore, nella quale lo

pregano di mettere provvedimenti allo smembramento forzato della proprietà rurale, « a cagion che, dicono essi, le cose sono giunte già a tale che il lavoratore *non ha più sufficiente spazio* per far voltare il suo aratro ». È manifesto che una tale condizione fatta alla proprietà rurale non fa l'utile dell'agricoltura.

Il governo fa, si deve riconoscerlo, i più grandi ed i più lodevoli sforzi per diminuire l'intensità del male. Ma i risultati non rispondono affatto alla sincerità del suo zelo ed agli espedienti della sua savia previdenza. Ciò è perchè il rimedio non è là dove si cerca. L'immobilità della proprietà e il mantenimento delle grandi intraprese agricole, sono i soli mezzi che possono impedire l'industria e il commercio di spegnere l'agricoltura. L'Inghilterra è senza contrasto il paese dove l'industria ed il commercio han fatto un immenso sviluppo; tuttavia la sua agricoltura non ha sofferto menomamente. Il paese il più industriale ed il più commerciante è anco il paese dove la coltura del suolo è nello stato il più florido. Ma l'Inghilterra è il paese de' maggiori schi, delle sostituzioni e dell'immobilità della grande proprietà: questo fatto, ne dice esso solo che le più dotte opere di economia politica. Bisogna essere ben cieco o bene sciocco per ostinarsi ad affermare, in presenza dell'immensa luce d'una sì grande esperienza, che la riforma da noi proposta sarebbe contro alla prosperità dell'agricoltura, alla ricchezza ed alla felicità del popolo!

La Francia è costretta, come l'Inghilterra, di far

venire dall'estero almeno il terzo delle derrate di prima necessità per alimentare il paese. Ma in Inghilterra è il suolo che manca alle braccia, quando in Francia sono le braccia che mancano al suolo. Ora le braccia non mancano al suolo in questo bel paese, che perchè lo smembramento della proprietà porta seco di tutta necessità l'abbandono dei lavori agricoli, ispira l'ardore d'andare a gustare i vantaggi ingannevoli e l'agiatezza corrompitrice delle città. Traversando alcuni dipartimenti di questo paese abbiamo udito universalmente i proprietari dolersi di non poter fare lavorare le terre per difetto di braccia. Ma, ancora una volta, non sono gli uomini che mancano in Francia, poichè la popolazione, da cinquant'anni vi si è aumentata d'un quarto; ma è perchè i luoghi che l'hanno veduto nascere, avendo perduto per essi ogni attrattiva, i contadini vanno a spendere altrove la loro attività, ed i lavori industriali la vincono sugli agricoli.

Come sono il campanile ed il municipio che riuniscono le famiglie e fanno esistere il Comune, così è la casa che riunisce gl'individui e fa esistere la famiglia. Chiudete la chiesa e sopprimete la casa municipale, le famiglie si separano e non ci ha più Comune; similmente, vendete la casa, gl'individui si sbandano e non ci ha più famiglia. È la casa paterna che, depositaria delle più dolci memorie, come del nome della famiglia, trae intorno di essa tutti quelli che vi son nati e li affeziona al luogo. È la casa paterna che mantiene e che spiega quell'amore della terra natale che fa spesso anteporre

un suolo sterile ed ingrato alle più agiate ed alle più ridenti posizioni. È finalmente la casa paterna che torna di continuo a mente i principi di fraternità, di sociabilità e d'ordine, da' quali vengono tutti i sentimenti onesti e virtuosi.

Ma dal momento medesimo in cui per la nostra legge della divisione, i giovani fratelli vedono il piccolo campo già inaffiato de' loro vergini sudori messo in pezzi, e la casa medesima che avea udito i loro primi vagiti ed in cui si erano fatti grandi cambiata per danaro e passata in mani straniere o nemiche; dal momento in cui perdono questo centro comun d'unione, questo focolare dello spirito di famiglia, questo segno di speranza, di soccorso e di protezione ne' giorni di sventura, che li fissavano nella località, non possono fare a meno di non provare quei sentimenti di vergogna, d'affanno e di dolore che li spingono a spatriare. Ecco donde derivano l'abbandono delle campagne e la decadenza dell'agricoltura; ed ecco in che modo lo spartimento della proprietà avrà favorito, come lo si pretende di far credere, i progressi agricoli e la prosperità del paese!

Ascoltiamo finalmente un autore la cui scienza del diritto pubblico è pari all'energia della volontà e all'elevazione del carattere.

« L'industria, ha detto il principe Luigi Napoleone, questa sorgente di ricchezza non ha oggi nè regola, nè organizzazione, nè scopo. È una macchina che opera senza regolatore. Stritolando ugualmente nel corso delle sue ruote gli uomini come la materia,

spopola le campagne, raggruppa la popolazione in ispazi senza aria, indebolisce l'animo come il corpo, e getta quindi in sulla strada, quando non sa più che farsene, gli uomini che per arricchirla hanno sacrificato la lor forza, la loro giovinezza, la loro esistenza. L'industria, vero Saturno del lavoro, divora i suoi figli e non vive che della lor morte.

« Bisogna egli adunque, per provvedere a'suoi difetti, collocarla sotto un giogo di ferro, levarle quella libertà che sola fa la sua vita, ucciderla in una parola, perchè essa uccide, e non fare alcun caso de' suoi immensi benefizi? Noi pensiamo che basti di guarire i suoi feriti, di prevenire i suoi colpi.

« Ma gli è necessario di farlo, perchè la società non è un essere fittizio; essa è un corpo in carne ed ossa, che non può prosperare che in quanto che tutte le parti che lo compongono sono in uno stato di perfetta salute.

« *Ei bisogna un rimedio efficace pei mali dell'industria*: il ben generale del paese, la voce dell'umanità, l'interesse stesso de' governanti, tutto imperiosamente l'esige.

« Che ci ha dunque a fare? Eccolo:

« L'industria chiama ogni giorno gli uomini nelle città e li snerva. *Ei bisogna richiamare nelle campagne quelli che sono d'avanzo nelle città*, e ritemperare a cielo aperto il loro spirito ed il loro corpo.

« La classe degli operai non possiede nulla; *bisogna farla proprietaria*. Essa non ha altra ricchezza che le sue braccia; *ei bisogna dare a queste braccia*

un'occupazione utile per tutti. Essa è come un popolo d'iloti in mezzo d'un popolo di sibariti; *bisogna darle un posto nella società, e attaccare i suoi interessi a quelli del suolo.* Finalmente, essa è senza organizzazione e senza legami, senza diritti e senza un avvenire; *bisogna darle diritti ed avvenire, innalzarla a' suoi propri occhi per mezzo dell'associazione, dell'educazione e della disciplina* ». (*Opere del principe Napoleone*).

Tutto questo è molto ben detto come è ben pensato; ma non è così facile d'applicare cotai rimedi, come è stato facile all'augusto autore d'indicarli: sono anco delle impossibilità in tutto il rigor del termine, a meno che non s'incominci a ristabilire il diritto delle sostituzioni. Questo il *solo rimedio efficace ai mali dell'industria*; dappoichè non è che rispettando il diritto dei piccoli proprietari di campagna, il diritto di formare una famiglia e di conservarla, che si può *richiamare nelle campagne quelli che sono d'avanzo nelle città*, e, ciò che anco è migliore, che si può impedire alle città d'ingrossare a danno delle campagne. Non è che mettendo un termine allo smembramento delle proprietà e accordando alle intraprese agricole quella stabilità che non può trovarsi nelle intraprese industriali, che si può *dare alle braccia della classe degli operai un'occupazione utile per tutti.* Non è in fine che quando si possiede il diritto di perpetuare la proprietà, *che si è veramente proprietario, che si ha un posto nella società, che si concepisce affezione per gli interessi del suolo e che si hanno diritti ed un avvenire.*

A questo modo noi ci troviamo in fondo pienamente d'accordo con quella alta mente che in questo momento è alla testa dei destini di questo gran paese; e noi non pensiamo affatto d'ingannarci nutrendo la speranza che questo personaggio provvidenziale saprà bene applicare a' mali che ha tanto bene indicati il solo rimedio che può guarirli.

§ 63. Digressione sull'aumento del pauperismo e sulle cattive condizioni dell'alimento del popolo in Francia. — Questi mali sono constatati da tutti i gravi pubblicisti di questo paese. — Inefficacia dei rimedi proposti da alcuni di loro. — La grande coltura e la grande proprietà, nei loro rapporti coll'alimentazione. — La coltura della campagna romana, secondo H de Tournon. — La divisione de' terreni funesta al benessere materiale delle popolazioni.

In seguito di quei ditirambi menzogneri che gli scrittori della rivoluzione fanno, da sì gran tempo, ogni giorno intendere sulla prosperità e la ricchezza che avrebbero succeduto a quello che chiamano la *democratizzazione della proprietà*, le società moderne sembrano aver finito col non più comprendere le tristi realtà della loro situazione; ma tutto questo non ha potuto impedire che uomini gravi, e bene altrimenti patrioti, venissero a quando a quando a turbare, con tremende rivelazioni, la loro sicurezza. Ecco come un pubblicista moderno e coscienzioso, e per la sua posizione in grado di ben giudicare gli uomini e le cose, il signor de Vatteville, nel suo *Rapporto sul pauperismo*, ha non a guari constatato per mezzo di cifre la miseria delle popolazioni laboriose in Francia. Secondo i suoi calcoli, i dipartimenti dell'est hanno 1 indigente sopra 14 abi-

tanti; ma quelli del nord ne fanno 1 sopra 9 e quello *del Nord*, propriamente detto, ne ha 1 sopra 5. Le grandi città offrono proporzioni spaventosissime. Parigi ha 1 indigente sopra 12, Lione 1 sopra 10, Strasburgo 1 sopra 8, Marsiglia 1 sopra 7, Lilla 1 sopra 3!... Rispetto agli uffici di beneficenza, il signor de Vatteville, rendendo giustizia all'amministrazione di soccorso a domicilio sotto l'antica monarchia, riconosce e conviene che « l'amministrazione attuale, per un esempio male ispirato, s'è lasciata straripare ed ha renduto vani quasi tutti i sussidi, in guisa *che non può essere più ATTUALMENTE che un palliativo e non un rimedio del pauperismo* ». Egli propone, è vero, come mezzo di combatterlo: la diminuzione delle bettole, l'abolizione del riposo del lunedì, l'emigrazione nelle colonie, le istituzioni di previdenza, l'apertura di nuove vie di comunicazione, ecc.; ma, mentre li propone, non dissimula affatto che non ispera che debolmente nell'efficacia di tai mezzi. Ed ha ragione; quello che richiede si fa da gran tempo, e niente impedisce al pauperismo d'ingrandire, di estendersi sempre di più. Segnatamente le vie di comunicazione, tanto numerose in Francia, hanno dato risultati totalmente contrari. Queste vie di comunicazione che trasportano con tanta facilità gli uomini da' luoghi della loro nascita, trasportano pure le sostanze nutritive de' luoghi della loro produzione. Le città fanno incetta delle derrate di prima necessità e le fanno incarire nelle campagne dove, son pochi anni, erano a vil prezzo. Il vivere adunque

vi è divenuto caro; la gente minuta non ha più alcuno interesse a vivere in mezzo ai campi, e vedonsi abbandonare le loro capanne e l'aere puro della campagna, per andarsi a sotterrare vivi in quei focolari di corruzione morale e fisica che le città generosamente offrono loro; in quei *sotto-suoli* che l'incivilimento moderno ha immaginato per gli uomini, ed a cui la barbarie de' nostri padri non avea mai pensato, neppure per tenervi gli animali.

La mala condotta delle ultime classi è senza dubbio una delle cause più attive del flagello del pauperismo; ma la sua causa principale è nella costituzione viziosa della società, come l'è stata fabbricata dalla rivoluzione. Distruggendovi la proprietà, essa vi ha distrutto la famiglia; e dove non è più nè famiglia, nè proprietà stabili e sicure, il pauperismo ne esce naturalmente come i vermi dalla corruzione; l'individualismo universale è la povertà universale.

È riconosciuto da tutti gli economisti che la grande coltura è incompatibile collo sbocconciamento del suolo, e che da un'altra parte non è che per la grande coltura che si può ottenere l'abbondanza delle sostanze di prima necessità, che è la condizione essenziale del benessere e della vera ricchezza de' popoli.

I fatti son pronti a provare la verità di queste dottrine. È stato rimproverato al governo pontificale lo stato miserabile, come si dice, dell'agricoltura nelle campagne di Roma, per la ragione che si trovano nelle mani d'un piccolo numero di pro-

prietari; e gli si oppone lo stato florido delle terre delle Legazioni, per cagione della divisione della proprietà che vi fu introdotta al tempo dell'occupazione francese.

Ognun sa che Napoleone avendo prestato orecchio a cotai strilli, mandò sul luogo il celebre economista de Tournon, incaricandolo di esaminar bene il sistema di coltura delle terre che circondano la città eterna, e di proporgli i miglioramenti che vi si potrebbero introdurre. Il de Tournon, dopo di avere tutto veduto co' propri suoi occhi e dopo di avere per più anni studiato la quistione, si disimpegnò della commissione da uomo di sapere e d'onore. Il suo dotto e coscienzioso rapporto, impresso non ha guari (presso Didot), conchiude a questo modo: « Quello che vi ha di meglio a fare, nella campagna romana, è di lasciar fare quello che vi si fa ».

Noi non siamo affatto interamente di questo parere; noi crediamo che vi abbia *qualche cosa a fare*. La piantagione, per esempio, del cotone e del moro e la prolungazione de' fitti ne aumenterebbero la ricchezza. Intanto il Rubichon, economista ragguardevolissimo, egli pure in una statistica di cui ci ha fatto in Roma comunicazione, e che deve avere pubblicata nella sua ultima opera che noi non abbiamo a mano, ha provato, colla rigida severità delle cifre, che in Roma il consumo di pane di grano e della carne è nella proporzione di 105 porzioni di queste sostanze per ogni centinaio d'individui, mentre in Bologna ogni centinaio d'individui non consuma che 90 porzioni delle stesse

sostanze; e ne conchiude, in un modo decisivo, che il maantnimento delle grandi proprietà è una sorgente di ricchezza e di benessere per la città di Roma, e che per contrario lo sbocconcellamento del suolo delle Legazioni, come che dia alle proprietà un'apparenza più soddisfacente, non ha fatto che peggiorare l'economia alimentare del popolo.

Lo stesso è avvenuto in Francia: Lavoisier nel 1787, Peuchet nel 1813, Rubichon nel 1825, Goldsmith nel 1830, Mounier nel 1845, tutti gli altri economisti serii de' nostri giorni, e novellamente l'onorevole signor Laurentie, hanno provato che l'aumento rapido della popolazione nelle città, in conseguenza dello smembramento de' terreni, in luogo d'essere, come lo pretende l'economia politica della rivoluzione, un segno manifesto di prosperità, non è che un segno certissimo di decadenza, non solo sotto il punto di vista de' costumi, ma anche sotto il punto di vista del benessere. « La prosperità d'una popolazione, ci dicono essi concordemente, si misura dal suo alimento. Un'apparenza di lusso nelle vesti o nel mobilio non è già l'indizio dell'agiatezza; ognun s'inganna a siffatti esteriori, il lusso il più delle volte non è che un vergognoso mascheramento della miseria ». Or quale è stato l'alimento della città di Parigi, a mo d'esempio, dopo l'accrescimento improvviso della sua popolazione e dello splendore che l'adorna? Il Mounier appoggiandosi su documenti ufficiali ci fa sapere che nel 1722, quando Parigi non aveva che 500,000 abitanti, vi si uccidevano 70,000 bovi; che nel 1846

la sua popolazione, d'un milione di bocche, non consumava che 71,718 di tali bestie, e che il consumo di altre specie di carni era nella stessa proporzione. Una popolazione adunque d'un milione d'abitanti non è alimentata che dalla stessa quantità di carne che una popolazione di 500,000 anime!

Le Memorie degli intendenti di provincia i più illuminati, citati dal Bastier (nell'*Equilibrio europeo*), constatano che all'epoca della rivoluzione francese il consumo della carne per ogni individuo in Francia era di 35 kilogrammi. Secondo la statistica ufficiale, questo consumo non è più a' nostri giorni che di 20 kilogrammi, « e scomponendo questa media proporzione, si trova estremamente ridotta per le campagne, dove non restano che le bestie magre e soprattutto la vacca ed il porco ». Ecco quello che sotto il punto di vista dell'alimento, le campagne e le città, specialmente Parigi, hanno guadagnato dallo sbocconciamiento delle proprietà: è un morire di vergogna e di dolore!

§ 64. La legge della divisione obbligata della proprietà paterna è funesta all'ordine pubblico. — L'interdizione delle sostituzioni non è che la rivoluzione nella famiglia, che tosto o tardi deve riprodursi nello Stato. — Nessuna dinastia regia può fare accettare il suo principio ereditario in un paese dove le famiglie non hanno affatto il diritto di esistere. — La restaurazione, non avendo restaurato la famiglia, non s'è neppure essa medesima restaurata. — La dinastia di Luglio è caduta per la stessa cagione. — La Francia è interessata alla stabilità della famiglia imperiale; ma questa non è per niente al coperto del pericolo che la potrebbe tor via fino a che non istabilisca il diritto naturale delle famiglie.

Tutto quello che abbiamo veduto, se non prendiamo errore, è ben ragionevole e serio; ma noi

non siamo ancora alla fine rispetto alle funeste conseguenze della legge attuale sulle successioni. Ben altri interessi vi sono radicalmente compromessi. L'ordine sociale tutto intero, il Potere pubblico, le dinastie regnanti, l'esistenza medesima dello Stato, in una parola, la *legge suprema* d'ogni società, la salute del popolo, si trovano esposti a pericoli sempre rinascenti, a scosse che possono abatterli, e tutto questo per mancanza della stabilità della famiglia e della proprietà.

Ecco dapprima, sopra questo grave soggetto, considerazioni d'una grande importanza e d'una sorprendente giustizia del de Bonald:

« Senza dubbio, come l'ha detto un giornale, la *terra non è più monarchica che democratica*; chi ne dubita? Ma chi può dubitare che gli uomini non ricavano da un genere differente di vita o dalla differente costituzione della loro esistenza sociale, abitudini, sentimenti, uno spirito diverso? Perciò la famiglia monarchicamente costituita, o l'autorità del padre di famiglia, rispettata da' suoi figli, passa dopo la sua morte al primogenito fra loro, senza che la pace sia menomamente turbata tra fratelli i quali vedono nel loro primogenito il sostegno del loro nome, il rappresentante del loro padre, spesso l'ultimo conforto della loro vecchiezza, s'associa naturalmente al governo monarchico dello Stato; e la stabilità, la regolarità, la tranquillità, la speranza della perpetuità e della conservazione di questo governo, convengono alle abitudini pacifiche, uniformi e laboriose della vita de' campi; mentre per

contrario le famiglie industriose e commercianti, col loro spirito di acquisizione e d'intraprese rischiose, avidi di novità e che prosperano nelle rivoluzioni, s'accomodano assai meglio della turbolenza e mobilità de' governi repubblicani. Non vi ha che a volgere gli occhi sull'Europa, e vedere dove si trovano i sentimenti monarchici e le opinioni repubblicane.

« L'identità di costituzione della società domestica e della società pubblica e l'armonia de' loro principj sono dunque il più potente mezzo di forza e di vera prosperità per l'una e per l'altra, ed è perchè un partito in Europa è persuaso di questa verità che si ostina a scomporre la famiglia per giugnere più prontamente alla scompaginazione dello Stato.

« Il diritto di primogenitura, nella società domestica, ha gli stessi effetti che ha l'eredità per ordine di primogenitura nella società politica; e se la monarchia del padre di famiglia arrestò sì lungo tempo la romana repubblica sull'orlo del precipizio dove la strascinava la democrazia, e fu, colla religione, l'ancora che sostenne il vascello nella tempesta, qual forza di stabilità e di conservazione non darà essa allo Stato monarchico, quando il Potere domestico ed il Potere pubblico, il potere de' costumi e quello delle leggi, l'uno e l'altro costituiti, si daranno un mutuo soccorso? ». (*Miscellanee politiche, del diritto di primogenitura*).

Questa bella pagina dell'autore della *Legislazione primitiva* può ben riassumersi in queste due pa-

role: « La casa è monarchica, la fabbrica e l'officina sono repubblicane ». Dove troveremo noi termini abbastanza energici per condannare, quanto lo merita, l'inconseguenza di quelle monarchie che si lamentano dell'indebolimento progressivo del sentimento monarchico, di cui esse hanno distrutto la base, e dello sviluppo del sentimento repubblicano che esse medesime alimentano e che fortificano sempre più?

Si ha un bel fare, non s'impedirà mai che la mobilità degli interessi, conseguenza inevitabile dello smembramento della proprietà, non si traduca nella mobilità de' sentimenti, delle opinioni e delle idee. In un paese dove le fortune mutano ad ogni istante padrone, è impossibile che gli animi rimangano calmi e costanti ne' loro pensieri, nel loro istinto d'ordine e nelle loro affezioni per l'ordine.

Si lamenta che cambiando tutti i dieci anni governo, non si affeziona ad alcuno, e che dopo di averli tutti salutati con enfasi, si vedono cadere senza rammarico. Ma perchè si affezionerebbero a governi i quali, garantendo, o bene o male, l'esistenza degli individui, non fanno nulla per garantire l'esistenza e la stabilità della famiglia? L'interdizione delle sostituzioni non è che la rivoluzione stabilita in principio nella famiglia. Come dunque non si riprodurrebbe anche nello Stato? Lo Stato, lo ripetiamo, non è che l'ampliamento della famiglia, come la famiglia non è che il compendio dello Stato. Come sono fondati sullo stesso principio, così vivono della stessa vita e muoiono della stessa

morte; perciò ogni disordine ne' principi costitutivi della famiglia si traduce, per una necessità logica, ne' principi costitutivi dello Stato, e la condizione precaria del focolare domestico nella condizione precaria dello stabilimento pubblico.

Ecco dov'è la causa prima del malessere politico dell'Europa moderna, che sebbene non sia abbastanza compresa da coloro che dovrebbero ben comprenderla, non è tuttavia men reale, men potente, men funesta.

L'onorevole signor Laurentie ha avuto ben ragione di esclamare: « Che ci lascino dunque dire che ogni sistema che tende a strappare la popolazione dalle campagne per ammassarla nelle città, sia per l'allettamento del guadagno, sia per quello de' vizi, sia anche per quello della protezione e della carità, è un sistema d'inganno che nasconde la miseria e la decadenza. Sì, questa fascinazione della ricchezza, della pompa e delle dorerie, copre il germe del male tremendo che in tutti i tempi ha rosso e finalmente rovinato i grandi imperi. Non è già dall'accrescimento della popolazione delle campagne che escono le catastrofi sociali: al contrario da tale accrescimento non deriva che la prosperità pacifica e durevole degli Stati; mentre le agglomerazioni indefinite della popolazione nelle città rinchiudono tutti i principi possibili di distruzione. Donde ne segue che è proprio della sapienza politica di favorire la popolazione delle campagne e di limitare quella delle città, sotto pena di rompere ogni armonia sulla produzione e nel consumo delle cose necessarie alla vita.

Finalmente le dinastie regnanti hanno esse pure il più grande interesse di far disparire dalla legislazione il delitto e lo scandalo della legge parricida che interdice le sostituzioni. La trasmissione della corona di padre in figlio per diritto ereditario non è che un maggiorasco ed una sostituzione. Or il maggiorasco e la sostituzione del Potere pubblico sono un non senso, un anaeronismo ed una anomalia odiosa in un paese dove i maggioraschi e le sostituzioni del Potere paterno sono proibiti; e tutte le precauzioni dell'astuzia e della forza sono impotenti a farglieli accettare. Ed è perchè tutto quello che si fa in opposizione dell'opinione e della logica de' popoli non può essere ammesso da quelle che al più, per pochi istanti, dopo crisi politiche ed in un modo provvisorio.

Napoleone I avea ristaurato la monarchia, o la paternità pubblica nello Stato; ma come che ne avesse il pensiero (come l'abbiam veduto), non ebbe nè il tempo nè la possibilità di ristaurare anche la paternità, o la monarchia dimestica. L'impero fu troppo vicino alla rivoluzione e al diritto pubblico che essa avea creato, per potere cancellare ogni cosa con un tratto di penna. Rendendosi padrone della rivoluzione non potè distruggerla; modificando il diritto pubblico, non potè cambiarlo. Dovea essere questo l'ufficio della ristaurazione. Pure la parola, di cui fu salutato il suo ristabilimento, dovea avvertirla di quello avrebbe dovuto fare e di quello che la coscienza pubblica aspettava da essa.

Ebbene, traviata da funesti consigli non ebbe pensiero di dare realtà al suo titolo, e non restaurò nulla di quello dovea restaurare. Parto del pensiero della santa alleanza e del congresso di Vienna, legittimando le *conquiste* del 1789, lasciò che la macchina rivoluzionaria continuasse a demolire le basi dell'edifizio sociale ed a scavare quell'abisso che dovea inghiottirla. Essa non restaurò sè medesima: i suoi maggioraschi non furono che una scempiaggine di più, fatta per utile d'un piccolo numero di privilegiati; nè il Potere paterno, nè la famiglia, presa nell'accettazione generale della parola, non vi guadagnarono nulla. La Francia continuò sotto quel regno ad essere quello che l'avea fatta la rivoluzione: un paese dove la famiglia *nazionale* non avea affatto la buona fortuna della stabilità. Maravigliatevi dunque che la rivoluzione di Luglio non abbia rispettato la stabilità della famiglia *reale*, e che avendo avuto a dolersi, a torto o a ragione, della persona del re, abbia compreso tre generazioni nella stessa sentenza d'ostracismo!

Il governo di Luglio è stato biasimato d'aver immolato alle pretensioni della rivoluzione l'eredità della dignità de' Pari. Ma, ancora una volta, non vi fu nulla di più logico; perchè il lasciar sussistere nelle famiglie de' Pari la successione a tale dignità, in presenza del principio rivoluzionario, rimasto in vigore nel paese, e che ricusava ogni diritto di successione alle altre famiglie, sarebbe stata una di quelle contraddizioni politiche a cui la ragione pubblica non fa mai grazia.

Per la stessa ragione sono stati ben semplici coloro che si sono meravigliati che il 1848 abbia trattato la famiglia del re delle barricate come il 1830 avea trattato quella del re del diritto divino, avvolgendola tutta intera nella stessa proscrizione. Eh mio Dio! il trono di Luglio avendo fatto buon mercato del diritto ereditario de' suoi *Pari*, non dovea egli aspettarsi che alla prima occasione si sarebbe fatto buon mercato del suo? All'occasione in cui la Camera de' *Pari*, nel 1830, condannò i maggioraschi e le sostituzioni in nome dell'uguaglianza democratica, uno de' suoi oratori, per provare che la dignità regia di Luglio potea starsi senza de' maggioraschi e delle sostituzioni, disse: « La sicurezza della monarchia attuale dimanda, signori, altri appoggi ed altri soccorsi; essa li troverà. Essa ha di gran mezzi; ei basta misurarli e determinarne la potenza ». Quattordici anni dopo, questa monarchia ebbe bisogno d'*appoggi* e di *soccorsi* ed essa non li trovò. *I grandi mezzi* che essa vantava di possedere le vennero meno. Ed è perchè nessun mezzo materiale, pure *i forti distaccati* non possono assicurare una monarchia, qualunque siasi, quando non ha per base la stabilità delle famiglie.

Noi auguriamo con sincero animo che la famiglia imperiale si consolidi in Francia, dapprima perchè essa vi è la sola possibile; in secondo luogo perchè essa sola possiede la libertà e la forza di ristabilirvi l'imperio di Carlo Magno, che, come l'abbiamo provato altrove (Discorso IX), non è in alcuna parte

meglio che nella nazione primogenita della Chiesa; ed in fine perchè la sua legittimità, vero *giusto mezzo* tra la legittimità del diritto divino e la legittimità del diritto rivoluzionario, è (che che se ne dica) l'espressione vivente della teoria di quel diritto pubblico cristiano e nazionale di cui, nel corso di quest'opera, abbiamo dimostrato la verità e l'importanza. Ci piace anco di riconoscere che, per circostanze tutto speciali, questa dinastia ha grandi ragioni di durare. Ma noi temiam forte che possa rimanere di continuo in salvo da' colpi della rivoluzione, se non si affretta di affogarla là dove essa prende tutta la sua forza morale e fisica, cioè nella negazione della famiglia.

Un certo individuo si è presentato non è molto da noi. Egli è, abbiamo a supporlo, una eccellente natura, uno spirito ragguardevole, ma traviato nel modo più lagrimevole dalle passioni di partito. È uno di quei *forsennati* che preferirebbero vedere le loro antipatie contro le persone soddisfatte, *piuttosto* che il riposo del loro paese assicurato. Dappoichè, credendo di sapere che ci siamo intrattenuti, sul soggetto che trattiamo in questo momento, con personaggi altissimi, ci ha detto: « Siamo ben dolenti, noi altri, che abbiate dato simiglianti consigli, poichè potrebbero salvare quello che esiste, e noi non lo vogliamo ». Questa parola orribile, come che sia un ghigno di rabbia cieca che rivolta, non lascia nondimeno d'essere una grande lezione di cui non si farebbe male di profittare!

CAPITOLO XIII ED ULTIMO.

Delle attribuzioni del Potere pubblico, dell'ingiustizia e de' pericoli della centralizzazione.

§ 63. Secondo LA BIBBIA e secondo i principi DEL DIRITTO NATURALE SOCIALE, GIUDICARE E COMBATTERE SONO le sole attribuzioni del Potere pubblico. — La comunità perfetta conferendo la sovranità ad una persona fisicamente o moralmente UNA, non le ha conferito ogni Potere. — I moderni pubblicisti hanno sconosciuto la distinzione tra le funzioni politiche e le funzioni civili. — Hanno avuto torto d'attribuire queste ultime al Potere pubblico. — Questo Potere deve rispettare l'autonomia e l'indipendenza de' comuni come delle famiglie. — È per avere invaso le libertà comunali che le dignità regie moderne hanno perduto le simpatie de' popoli.

Non è già senza ragione che i sovrani, nella Bibbia, quel mirabile repertorio di tutte le formole delle idee giuste e veramente filosofiche, rispetto al diritto pubblico come rispetto alla filosofia e alla religione, sono chiamati GIUDICI DELLA TERRA ⁽¹⁾ e CAPITALI RETTORI DEI POPOLI ⁽²⁾. Ciò è perchè il Potere pubblico non esiste se non perchè sia amministrata la giustizia ai popoli nello Stato che egli presiede, e perchè l'ordine

(1) • *Et nunc Reges intelligite, erudimini qui iudicatis terram* (Ps. 2). *Suscitavit Dominus Judices* (Judic. 2). *In diebus unius Judicis* •. (Ruth. 4). *Et alibi passim*.

(2) • *Unges cum Ducem super populum* (I. Reg. 9). *Tu eris Dux super Israel* (II Reg., 5). *Ex te exiet Dux qui regat populum meum Israel* •. (Mich.). *Et alibi passim*.

pubblico nell'interno e l'indipendenza nazionale all'esterno sieno protetti dalla forza a cui comanda e di cui dispone. In una parola, è perchè tutte le funzioni del Potere pubblico si riassumono in queste due parole: GIUDICARE e COMBATTERE. Dapprima è la funzione di comporre le differenze tra le famiglie e di punire quelli che attentano alla vita, all'onore ed alla proprietà degli altri. In secondo luogo è la funzione di combattere le passioni perturbatrici dell'ordine al di dentro, e i nemici dello Stato, che lo minacciano al di fuori.

I padri di famiglia, fondatori delle nazioni, riunendosi in società pubblica e conferendo ad una o a più persone l'esercizio della sovranità, non hanno mai inteso, nè hanno mai potuto intendere di abbandonarsi a discrezione a questo Potere, di rinunciare in suo favore ad ogni autorità paterna che hanno dalla natura, di abbandonargli tutti i loro diritti, le loro persone, le loro coscienze, le loro famiglie e le loro proprietà. Un simigliante pensiero, in aperta opposizione co' principi del diritto naturale e col sentimento dell'indipendenza, della libertà e della dignità umana, non è mai caduto, nè è mai potuto cadere nella mente degli uomini.

Creando un'autorità sovrana da dover dominare in un interesse comune ogni autorità particolare, non hanno inteso per niente di stabilire un Potere distruttore e assorbente, ma un Potere conservatore e dirigente tutti i Poteri subalterni; e non gli hanno conferito la sovranità che nella misura necessaria per fare quello che il padre di fami-

glia non può da sè solo, per la conservazione della sua propria famiglia e delle famiglie a lui unite per rapporti di società.

« La causa immediata e prossima del Potere supremo », ha detto Grozio da noi citato più su (p. 302), « non è che nel patto e nel consenso dei padri di famiglia riuniti in città, e che in comune hanno conferito all'arbitrio del principe o della città l'autorità di MANTENERE I LORO PROPRI DIRITTI ».

Le cose che la famiglia violata non può fare si riducono a due: 1.º non può *giuridicamente* comporre le differenze che sorgono spesso tra le famiglie, perchè nissuno può essere giudice nella sua propria causa; 2.º essa non può garantirsi contro gli assalti d'una famiglia più numerosa o di altre famiglie che volessero attentare a'suoi interessi ed alla sua dipendenza.

Non fu che per provvedere a queste necessità sociali che la comunità perfetta ha delegato ad una persona, ad una famiglia, o ad un senato, la sovranità che essa ha da Dio medesimo, e di cui essa sola può disporre sotto la forma e condizioni che le piace di stabilire; forma e condizioni che formano la costituzione dello Stato: cioè che riservandosi tutto il resto, essa non ha conferito che il potere di giudicare e di combattere, e che sono queste le sole funzioni proprie, necessarie, legittime di ogni Potere pubblico.

Pure allorchè, come è intravenuto all'occasione dell'elezione di Gedeone per essere Potere supremo del popolo di Dio, i capi della nazione parvero de-

legare ad un principe o ad una famiglia la dominazione assoluta, *dominare nobis, tu, et filii tui*, non gli hanno delegato che per rispetto a' giudizi e alle battaglie; ma non hanno affatto sottomesso alle sue volontà i diritti, gl'interessi, le persone d'ogni famiglia o di più famiglie formanti il Comune; e per conseguenza, come nissun padre non gli ha abbandonato l'autorità domestica, nissun Comune gli ha ceduto l'autorità comunale; e, fuori dei casi d'un interesse generale, il Potere pubblico non può neppure, senza ingiustizia, intramettersi degli affari del Comune come in quelli della famiglia.

I pubblicisti di questi ultimi tempi traviati dalle teorie del diritto pubblico pagano, che ha stabilito ogni repubblica od ogni Stato padrone assoluto delle persone e dei beni d'ogni società pubblica non si sono neppure avveduti del delitto di lesa nazione di cui si rendono colpevoli, attribuendo a' depositari del Potere supremo un' autorità assoluta sui Comuni ed anco sulle famiglie, sulle cose ed anco sulle persone, su l'agricoltura, l'industria, il commercio ed anco sulla religione. In guisa che tutti i corsi di diritto pubblico che essi hanno compilato, e che hanno insegnato nelle scuole cristiane, non sono altro, se ben vi si riflette, che il codice del dispotismo dello Stato, consacrante la confisca di ogni bene, d'ogni indipendenza, d'ogni libertà e d'ogni religione in vantaggio dello Stato.

Scorrete infatti i più riputati di questi corsi, in cui il protestantismo ha formolato questo diritto pubblico pagano, i trattati, per esempio, di Grozio, di

Puffendorffio, di Wolfio e di Vattel; a canto di talune frasi che vi si trovano sparse (con una parsimonia certo ben considerevole) in favore delle libertà de' popoli, vi si vede stabilito, in principio ed in diritto, che il Potere pubblico deve intromettersi di tutto, deve provvedere a tutto, ed in conseguenza deve *dominare tutto*.

Essi non hanno fatto alcuna distinzione tra i diritti *politici* e i diritti *civili* e domestici; essi non hanno affatto compreso o non hanno voluto comprendere che in forza della costituzione d'ogni popolo, in ogni società cristiana o di diritto naturale (il che vale lo stesso), i diritti di *giudicare* e di *combattere*, soli diritti *politici*, risultanti dalle necessità della repubblica, sono devoluti a' capi dello Stato; e che rispetto a' diritti della *città* (*civitatis*), o *civili*, ed a' diritti della *casa* (*domus*), o *domestici*, sono e debbono essere sempre e dovunque riserbati al Comune ed alla famiglia.

Gli è vero che il diritto di giudicare implica il diritto di fare le leggi, e che per conseguenza il Potere legislativo appartiene al capo dello Stato, poichè, pei pubblicisti cristiani, secondo S. Tomaso, la legge non è che un precetto giusto stabilito pel ben comune da colui che governa la comunità: *Præceptum justum latum, ob bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet*. Ma le leggi che il sovrano ha il diritto di fare non debbono avere per iscopo che di regolare i rapporti tra Comune e Comune, tra famiglia e famiglia, perchè solo questi rapporti sono della giurisdizione del Potere pubblico;

e i rapporti tra le famiglie dello stesso comune e tra gl' individui della stessa famiglia non lo sono affatto e non lo debbono essere: il mettere mano a questi ultimi rapporti, sarebbe un usurpare i diritti del Potere comunale che i padri di famiglia del Comune hanno la facoltà naturale di darsi, e i i diritti della patria potestà che, nell'interesse della famiglia, Iddio ha fatto libera e indipendente.

Noi abbiamo fatto riflettere che la famiglia si sviluppa come la pianta, per conseguenza, siccome la pianta, innanzi di divenire un grande albero, è un arboscello, così la famiglia, innanzi di divenire un grande Stato, è uno assai piccolo, formato d'un piccolo numero di famiglie, legate fra esse per mezzo di rapporti pubblici, e *stabilito* in un territorio qualunque. Non è che col tempo che porzioni di questa medesima famiglia, andandosi a stabilire più distante sul medesimo territorio, vi costituiscono altri piccoli Stati, e che la loro riunione sotto un medesimo capo politico diventa lo Stato propriamente detto, o la nazione.

Or coteste piccole società pubbliche *stabilite* (vedi cap. II), o cotesti piccoli Stati, sono quello che si dice Comuni, o corpi di padri di famiglia d'un borgo, d'un villaggio, d'una città.

I Comuni non essendo adunque che la famiglia sviluppata, la famiglia che ha cresciuto, conservano sempre l'autonomia e i diritti della famiglia che abbiamo esposti nel capitolo precedente, quand'anche sieno divenuti porzioni d'un territorio governati da un sindaco, e formanti insieme un grande

Stato. Perciò il Potere pubblico deve rispettare i loro diritti e la loro indipendenza per la stessa ragione che deve rispettare i diritti e l'indipendenza della famiglia. Ecco quali sono la ragione e la base dei diritti e dell'indipendenza de' Comuni a fronte del Potere pubblico: tutto questo deriva dai principi del diritto naturale e dalle leggi d'ogni società.

Noi abbiamo stabilito che, siccome la società domestica è la concordia d'individui uniti fra loro sotto l'obbedienza al medesimo capo di famiglia, così la società pubblica non è che la concordia delle famiglie unite fra esse sotto l'obbedienza ad un medesimo capo dello Stato. È dunque chiaro che come l'oggetto diretto del governo domestico è di mantenere la concordia tra gl'individui, così l'oggetto diretto del governo pubblico è di mantenere la concordia tra le famiglie.

Oltre a ciò, siccome il governo domestico, fuori del caso d'impedire gl'individui di arrecarsi mutualmente danno, deve rispettare la libertà individuale, così il governo pubblico, fuori del caso di impedire le famiglie di nuocersi a vicenda, deve rispettare la libertà domestica. Ed infine, come il Potere paterno, salvo il caso in cui gl'individui potessero fare danno a loro stessi, non ha il diritto d'intromettersi di quello che può essere nell'interno della coscienza degl'individui, così il Potere pubblico, eccetto il caso in cui le famiglie potessero nuocere a sè stesse, non ha affatto il diritto d'intromettersi di quello che può essere nell'interno delle famiglie.

« Se si volesse lasciare per un momento il prestigio delle parole ha detto il signor Lourdoueix, si troverebbe che la vera monarchia non è che il regime del dispotismo centrale, assorbente e divorante tutte le istituzioni di natura repubblicana. I realisti dicono: la repubblica alla base e la monarchia alla sommità. I rivoluzionari dicono individualismo alla base, assolutismo alla sommità. Tutto è repubblica nella base delle monarchie (cristiane): i corpi industriosi e di professione, le Comuni rurali, le Comuni urbane. La scienza politica deve essere studiata nell'ordinamento delle nostre vecchie grandi città. Quivi si troverebbe più vero liberalismo, più rispetto per tutti i diritti, più sollecitudini per tutti i bisogni, per tutti gl'interessi, che nelle costituzioni sognate e compilate dai filosofi ». Questa osservazione è d'una solenne verità. Essa rivela la ragione per cui i popoli dell'antico regime aveano una specie di culto religioso pei loro re, mentre i popoli dei nuovi regimi hanno sì poca simpatia pei loro. Il Potere regio antico ispirandosi del principio cristiano, del rispetto per tutte le associazioni e tutti i poteri subalterni del paese, era il palladio delle libertà pubbliche; mentre il nuovo regio Potere, sviato dal pensiero pagano di volere tutto concentrare nella sua mano, fa reo mercato della libertà delle *piccole repubbliche*; e rispetto alla libertà degli individui non può darla che per un giorno, per rivocarla il domani, nell'interesse della sua esistenza e del mantenimento dell'ordine sociale. Non possono essere adunque che patiti e tollerati per qualche tempo simiglianti Poteri; ma amarli, sarebbe un

eroismo, che è piazza pretendere della parte delle società umane.

§ 66. Necessità della centralizzazione del Potere giudiziario e del Potere militare, per l'unità politica dello Stato. — Quivi è dove incominciano e finiscono le attribuzioni del Potere pubblico. — L'attribuirsi il dominio sulla religione, l'amministrazione de' Comuni e delle provincie, è, per parte di questo Potere, un'ingiustizia ed una usurpazione, è un professare il socialismo. — Perciò, fuori delle sue funzioni politiche di giudicare e di combattere, egli compromette e fa male tutto ciò che s'attribuisce il diritto di fare.

È fuori di questione che *giudicare e combattere* sono le funzioni naturali, legittime, essenziali, necessarie e proprie d'ogni Potere politico. In ogni Stato costituito, la giustizia pubblica deve discendere dal Potere pubblico, esercitarsi da lui o dai suoi delegati, ma sempre in suo nome.

Là dove questa alta funzione non viene dal Potere politico, dire bisogna che questo POTERE UNO non esiste affatto ed in conseguenza un tale Stato non è affatto uno Stato uno. Perciò negli Stati Uniti, per esempio, dove la giustizia pubblica non deriva nè direttamente nè indirettamente dal presidente di quella repubblica, ma si esercita da magistrati nominati da ciascuno degli Stati che la compongono; questa repubblica non è già uno Stato veramente *uno*; ma, come il nome di STATI UNITI lo fa abbastanza comprendere, nè il presidente non vi è un vero Potere politico, nè quella confederazione di differenti Stati non è uno Stato; perchè senza l'unità del Potere giudiziario non vi ha unità di Stato politico.

Lo stesso è a dire della funzione del combattere:

divisa in differenti persone che non dipendono da una sola, essa non costituirebbe che Poteri militari rivali e gelosi gli uni degli altri; essa non costituirebbe che l'anarchia militare, causa d'ogni disordine all'interno e di debolezza contro i nemici esterni, e perciò sotto la dipendenza della forza pubblica divisa non vi avrebbe più nè ordine nè sicurezza per lo Stato.

Com'è la comunità perfetta che gode de' vantaggi di queste due funzioni, è ben naturale che vi presti il suo concorso per mezzo di sacrifici di uomini e di danaro, donde viene il diritto pel Potere pubblico di levar soldati e di mettere le imposte, secondo la legge costituzionale del paese.

Perciò l'amministrazione della giustizia, la formazione e il comando dell'armata di terra e di mare e la percezione e distribuzione del danaro pubblico, ecco dove incominciano e finiscono le sue attribuzioni. Ma non gli appartiene di farsi nè pontefice, nè sacerdote, nè sacrestano, o di dominare la religione e di farne una branca o un mezzo di governo. Non gli appartiene di farsi nè dottore, nè pedagogo, nè maestro di scuola, nè istruttore primario o di formulare e di disporre l'insegnamento. Non gli appartiene finalmente di farsi nè amministratore, nè intraprendente, nè architetto di provincia, del Comune, della famiglia, o di mescolarsi (salvo il caso di contestazione che è del dominio della giustizia pubblica), di transazioni commerciali e dei mezzi di sviluppo dei prodotti dei luoghi, come neppure di quelli delle famiglie e de-

gli individui. Quest'è perchè solo giudicare e combattere sono funzioni *politiche*; le altre non sono che funzioni *civili*, municipali, dimestiche ed anco individuali, e sono della giurisdizione dei Poteri subalterni, della città, del Comune, della famiglia, dell'individuo.

Il Potere politico adunque non ha il diritto di imporre credenze religiose, sistemi di educazione e regole d'amministrazione e di condotta alla provincia ed al Comune, come non l'ha d'imporle alle famiglie ed agli individui. La provincia, il Comune, come la famiglia e l'individuo sono liberi in fatto di religione, ed il Potere politico non ha alcun diritto di fare violenza alla loro fede, ma solo d'impedire che l'errore non divenga il persecutore della verità. Esse sono padrone di allevare o di fare educare i fanciulli e i giovani come loro sembra, d'amministrare i loro beni, di trar vantaggio dai loro mezzi; il Potere centrale non ha nulla che fare in queste differenti materie, salvo il dovere che ha d'impedire che le associazioni e gli individui non si facciano mutualmente danno nell'esercizio dei loro diritti rispetto a queste medesime materie (poichè la giustizia gli appartiene), e d'impedirle di turbare l'ordine pubblico, poichè è nelle sue attribuzioni di *combattere* ogni disordine interiore. Dunque l'amministrazione della religione dell'insegnamento, degli interessi provinciali, comunali e dimestici è al di fuori delle funzioni del Potere pubblico; se le si attribuisce, non sarebbe che una vera usurpazione d'ogni Potere subordinato, un'invasione oppressiva

dei diritti comunali, dimestici ed anco individuali. Questo sarebbe il socialismo, non in germe e figura, ma in realtà e progresso; poichè sarebbe come se lo Stato dicesse a' Comuni ed alle provincie: « Voi siete associazioni d'imbecilli; voi non capite niente de' vostri propri affari; voi siete incapaci di amministrarvi; bisogna ch'io me ne incarichi ». Non gli mancherebbe che ripetere lo stesso linguaggio alle famiglie rispetto all' amministrazione de' loro beni, come lo ripete loro per rispetto all' educazione dei loro figli: il che sarebbe un dichiarare a questo modo che gli uomini in società sono tanti idioti, che debbono rimanere in perpetuo in istato di tutela, di minorità, e che spetta allo Stato di ordinarli e di condurli come una stupida mandria. Sarebbe questo il socialismo pronunziante l'ultima sua parola, ma sarebbe anco la libertà esalante il suo ultimo respiro per dar luogo alla repubblica di Platone, o al dispotismo dei Cesari pagani, convertito in istato normale dell'ordine sociale cristiano.

È cosa singolare, ma vera, che ogni qual volta il governo centrale, uscendo dalle sue attribuzioni politiche, s'intromette, colla miglior volontà del mondo, degli affari puramente civili, che non gli risguardano affatto, non fa che incepparli, guastarli, comprometterli, felice quando totalmente non li rovina!

Ciò avviene perchè questa non essendo affatto la sua missione, non ha per tai cose la menoma abilità, qualunque sieno d'altronde la rettitudine delle sue intenzioni, la ricchezza de' suoi talenti e l'abbondanza dei suoi lumi. Egli non deve al paese che

la giustizia e la sicurezza, l'ordine e la libertà. Tutto quello che fa fuori di questi grandi doveri lo fa male, e meglio sarebbe che non lo facesse affatto. Ciò è perchè, quando si avvisa di volere governar tutto, nulla può essere fatto secondo le regole d'un buon governo. Ciò è infine perchè, volendo sottometter tutto alla sua azione e passare i termini naturali de' suoi doveri, diviene ingiusto per un eccesso di giustizia e usurpatore per un eccesso di generosità; e l'ingiustizia e l'usurpazione non sono state mai, che noi sappiamo, mezzi di salute e di prosperità per gl' infelici che ne sono l'oggetto e le vittime.

§ 67. Prove particolari che il Potere pubblico fa male tutto ciò che fa fuori delle sue attribuzioni. — Quello che ha fatto della religione quando ha voluto dominarla. — Origine delle eresie e dell'idolatria. — Il trattato di Puffendorfio *SUI DIRITTI DEL SOVRANO RISGUARDANTI LE COSE SACRE*, assurdo pure nel titolo. — Il sovrano non ha che i doveri rispetto alla religione. — La vera e le false religioni. — Il sovrano deve fare ogni opera d'assicurare la prima al suo popolo; ma deve rispettare le coscienze e i diritti de' parenti sopra tal soggetto, che è della giurisdizione della famiglia e del comune. — Alcune osservazioni nell'editto di Nantes e della sua revocazione. — Il sovrano deve tollerare i falsi culti là dove hanno diritto di città. — Ma non deve proteggere che il vero culto. — Napoleone III proclamante altamente quest dottrina.

Uno dei fenomeni i più costanti in politica è l'impotenza del Potere pubblico in fare il bene quando si tratta di cose della giurisdizione esclusiva del Potere religioso, del Potere municipale e del Potere dimestico. Dapprima del Potere religioso.

In fatti ogni volta che il Potere politico invadendo il Potere religioso, ha fatto della religione un affare

d'amministrazione, non è giunto che a falsare, e corrompere o a distruggere la religione. È questo uno dei fatti dei più lagrimevoli e dei più innegabili dell'istoria antica e moderna, che c'insegna che gli scismi, le eresie e l'idolatria medesima, *eretti in religione dello Stato*, non sono stati che l'opera de're, i quali, in un eccesso d'ingiustizia e di demenza sacrilega, hanno voluto farsi dottori, sacerdoti e pontefici, e dominare la coscienza e le credenze religiose, come tutto il resto.

Il trattato del Puffendorffio, a mo' d'esempio, *dei Diritti dello Stato riguardanti le cose sacre*, è una contraddizione, ed una assurdità pure nel suo titolo. Poichè è lo stesso che dire: « Del diritto del profano sul sacro; del diritto del materiale sullo spirituale; del diritto temporale sull'eterno; del diritto dell'umano sul divino ». Or è manifesto che quello che è profano, materiale, temporale, umano, essendo d'un ordine inferiore, deve dipendere da quello che è sacro, spirituale, eterno e divino; che non ha affatto *diritto* sopra di lui, ma *doveri* inverso di lui; e che l'affermazione del contrario è lo sconvolgimento dell'ordine, delle idee e dei principi naturali; è un non senso ed anco una bestemmia.

Il Potere pubblico ha bene il dovere di dare alla vera religione la libertà di stabilirsi nello Stato se la vi si trova ancora; e d'impedire all'eresia che le arrechi danno, se la vera religione vi si trova stabilita. Ma non ha affatto il diritto di dominarla, di farla piegare alle sue volontà, di farla servire alle sue passioni, e meno ancora di discuterla, di

allargarne o di restringerne il simbolo secondo i suoi capricci, d'interpretarne i dogmi, di spiegarne la morale, di regolarne il culto.

La vera religione, secondo l'abbiamo provato altrove (Discorso IV), non è che la rivelazione che dal principio dei tempi Iddio ha fatto al primo uomo; che per mezzo della favella e della tradizione si è propagata, si è stabilita, si è perpetuata in tutta l'umanità; e che il figliuolo di Dio fatto uomo ha rinnovato e perfezionato nella pienezza dei tempi.

Questa tradizione essendo restata nell'antico mondo sempre e dovunque una e la medesima rispetto ai suoi principi, era stata rispetto alla sua applicazione alterata, corrotta dai pagani per mezzo di favole e di assurde superstizioni; e mutilata da' filosofi (veri eretici del genere umano), per mezzo di negazioni sacrileghe; e presso solo gli Ebrei veri antichi cattolici), s'era mantenuta pura da ogni macchia, intatta da ogni mutilazione.

Nel mondo moderno, guasta dai Maomettani e dai Gentili, rimasti sempre attaccati alle loro antiche superstizioni, e mutilata dalle negazioni degli eretici (veri falsi filosofi della Chiesa); essa si trova in tutta la sua purezza, e in tutta la sua integrità solamente presso i cattolici (i veri Ebrei moderni).

Da questo breve succinto della storia della vera religione derivano due conseguenze: la prima è che la vera religione è essenzialmente cattolica, o *universale*. Non ispetta adunque ad alcun Potere *particolare* di mettervi la mano. Or ogni Potere poli-

litico non avendo azione che sulle *famiglie*, non è che un Potere particolare: non ha dunque ad esercitare il menomo diritto sulla vera religione, che dipende che dal Potere cattolico o universale, dal Potere sopra tutte le nazioni, e che è il patrimonio dell'antica umanità. Il Potere politico abbastanza balordo da lasciarla contaminare dall'eresia, o corrompere dalla superstizione, nello Stato a cui presiede, come l'hanno fatto i principi d'Alemagna e d'Inghilterra al secolo XVI, non farebbe che commettere un delitto di lesa-divinità, perchè metterebbe una mano sacrilega sul sacro deposito della rivelazione di cui Iddio è l'autore; ed un delitto di lesa-umanità perchè disputerebbe al suo popolo il diritto che ha di partecipare a questo prezioso patrimonio di cui Iddio ha fatto dono a tutta l'umanità e l'incuorebbe a calpestare il primo di tutti i suoi doveri, quello di custodire questa rivelazione così pura, così intera come si trova nella comunità cattolica universale.

La seconda conseguenza che deriva da' principi stabiliti, è che non ci ha nulla di più facile quanto il distinguere la vera dalla falsa religione. Ei basta di por mente a quello che l'intera umanità ha sempre e dovunque creduto, e di separare queste *credenze costanti ed universali* da quello che certe nazioni vi hanno aggiunto o ne hanno tolto, o da tutto quello *che è particolare e locale*, perchè quivi è l'errore; ei basta di considerare dove queste medesime credenze si sono mantenute pure, intatte e sempre le stesse; perchè è quivi che è la verità.

e tutta la verità. Donde ne deriva la facilità per ogni Potere pubblico di riconoscere le credenze o la vera religione, che ha il dovere di procurare, pei mezzi che gli son propri, la conoscenza e la pratica a' suoi sudditi che non l'hanno, come all'esempio di Clodoveo e Carlomagno, lo fecero gli antichi re d'Inghilterra, di Scozia, di Danimarca, di Svezia, di Ungheria e di Polonia; o di garantirne loro la professione, se lo Stato ha la sorte d'esserne in possesso, come l'hanno praticato gl'imperatori di Alemagna e i re di Francia, di Spagna, di Portogallo, di Baviera, e tutti i re cattolici, al tempo della pretesa Riforma, o della rivolta religiosa gridata da Lutero.

Non l'è mai ripetuto abbastanza: eccetto i grandi doveri che abbiamo indicati, e che nella sua qualità di *vescovo esterno*, il Potere pubblico è obbligato di adempiere rispetto alla religione, tutto il resto sopra questo soggetto gli è compiutamente estraneo, e non può mescolarsene senza usurpare i diritti di ciò che è sopra di lui, e che in conseguenza, a più forte ragione, è fuori delle sue attribuzioni.

Come vescovo *esterno* non dee occuparsi della religione che nei rapporti esterni delle famiglie e dei Comuni fra loro. In quanto a' *rapporti interni* tra i sudditi e i depositari legittimi della religione, è un affare puramente domestico, e perciò comunale e civile, e niente affatto politico.

È noto che una legge della Chiesa proibisce ai cristiani di battezzare i figli degli infedeli senza o

contro il consenso de' loro parenti, salvo il caso del pericolo di morte vicina, o dell' abbandono; e che negli Stati pontifici la violazione di questa legge è punita colla prigione e colla multa di mille scudi d'oro. Or non è egli un riconoscere che la religione della famiglia, e molto più del Comune, che non è che la famiglia più distesa, è unicamente l'affare proprio del padre di famiglia, e che nissun Potere ha il diritto d'imporla colla forza?

Perciò i più grandi uomini della Chiesa di Francia, Bossuet, Fénelon, Flécher, Fleury, Bourdaloue ed anco l'augusto capo della Chiesa Innocenzo VI, tutti hanno concordemente biasimati i rigori di Luigi XIV contro i Protestanti del suo regno in seguito della rivocazione dell' editto di Nantes.

È stato tanto gridato contro questa misura di alta politica! Ma se, come certi cattolici, più protestanti che i protestanti medesimi, l'hanno preteso, fu un delitto per Luigi XIV di avere rivocato quel famoso editto, fu anche un delitto più grande per Enrico IV di averlo promulgato. Un tale editto strappato dagli Ugonotti alla debolezza ed alla imprevidenza del *buon re*, aveà costituito una nazione nella nazione, uno Stato nello Stato, con città e governi propri, « una repubblica ginevrina nel regno cristianissimo ». Il che adunque fu una dimenticanza del gran dovere che ha ogni monarca cristiano d'impedire che l'eresia non rechi danno alla verità, alla integrità ed all' unità della vera fede de' suoi sudditi; e con più ragione d'impedirla di dominar da signora indipendente in un paese essenzialmente e interamente cattolico.

Non è qui il luogo di discutere una simigliante quistione. Solo ci deve essere permesso di dire, il che nasce dai principi che abbiám stabiliti, che la revocazione dell'editto di Nantes, biasimevole senza dubbio nel modo come fu eseguito, è stato un atto sovranamente legittimo rispetto al diritto e all'interesse che lo hanno ispirato. Questa fu almeno l'opinione del più grande pubblicista di quel tempo, di cui nissuno ha il diritto di ricusare la testimonianza, poichè è il protestante Grozio. Fu egli che indirizzò quest'avvertimento a' suoi correligionari: « Che quelli che prendono il nome di *Riformati* non dimentichino affatto che questi editti non sono già trattati di alleanza ma pure dichiarazioni di re, che le hanno fatte in vista del pubblico bene, e che altri re POTRANNO RIVOCARE se il ben pubblico lo richiede ». (Rohrbacher, *Hist. de l'Eglis.*, t. XXVI, p. 249). Or nissuno negherà che il più grande di tutti gl'interessi pubblici non sia l'unità nazionale fondata sull'unità della professione della vera religione. Ecco dunque il monarca cattolico assoluto dal più sapiente dottore protestante da ogni rimprovero d'ingiustizia per aver voluto assicurare al suo popolo il *pubblico bene*.

Nel paese dove si trovano stabiliti dei *dissidenti* che godono pacificamente del diritto di città, il Potere pubblico non ha alcun diritto di violentare la loro coscienza sviata, e di ricondurli colla forza nel grembo della Chiesa. Egli non deve giudicarli secondo le loro credenze religiose, ma deve garantir loro il godimento dei diritti pienamente civili, di

far rispettare i loro diritti di famiglia, fino a che rispettino i diritti delle altre famiglie. Ma come l'abbiamo altrove dimostrato (Discorso IV), conducendosi a questo modo colle persone, egli non può e non deve mostrarsi indifferente per le dottrine; e tollerando l'errore egli non deve incoraggiare e sostenere che la libertà e l'indipendenza della verità. Sono questi i doveri d'ogni monarca cristiano che Napoleone III ha proclamato altamente nel suo discorso indirizzato alla municipalità di Rennes, e che ha fatto un sì gran rumore per tutta l'Europa: « Il mio governo come che accetti la libertà de' culti, ha egli detto, tuttavia non deve altamente proteggere che la religione cattolica ». Il che dapprima è un riconoscere che la politica non deve che tollerare l'errore, quando l'errore è giunto ad acquistare il diritto di cittadinanza; ma che rispetto all'azione protettrice che abbraccia l'incoraggiamento e la difesa, la politica non la deve che alla verità. Ed è anche un convenire che il Potere pubblico è totalmente incompetente ed incapace nelle materie esclusivamente religiose.

§ 68. Altre prove dell'impotenza del Potere pubblico per ben fare quello che non è di sua giurisdizione. — Impossibilità in cui si sono trovati i Poteri che si sono in sessant'anni succeduti in Francia di fare una buona legge durevole sul pubblico insegnamento. — Quanto le Università sono state grandi quando non dipesero affatto dal Potere centrale. — Gli stessi governi convinti d'impotenza per rispetto ad una buona legge comunale. — L'unica cosa che vi sia a fare sopra questo soggetto, è di lasciare che i comuni facciano i loro propri affari. — Come il Potere centrale può impedirli di rovinarsi, senza rinunziare i loro diritti. — Le grandi città di Francia non devono già all'azione governativa lo sviluppo delle loro ricchezze. — Inutilità di taluni ministri. — L'Inghilterra e gli Stati-Uniti non sono Stati liberi, che perchè i Poteri non vi sono affatto centralizzati.

Lo stesso è a dire dell'insegnamento, il quale pure, come tutto quello che si riferisce alla mente ed alla coscienza dell'uomo, è della giurisdizione della religione.

In Francia, per esempio, si lavora da sessantacinque anni per fare una legge sul pubblico insegnamento, compatibile co' principi dell'ordine e della libertà. Ebbene, non vi si è ancora riuscito. I vari governi che nel corso di questo lungo periodo si sono in questo paese succeduti, si sono occupati seriamente di questo grave soggetto, ma che hanno essi fatto? essi hanno distrutto l'antico e vi hanno sostituito alcun che di nuovo che non l'aguagliava affatto. Noi non conosciamo pure un sol ministro, posto alla testa del pubblico insegnamento, che abbia creduto doversi attenere su questa materia a quello che era stato stabilito dal suo predecessore. È demolito oggi quello che era stato fabbricato ieri, ma per sostituirvi quello che domani sarà distrutto. La legge del 1850 che era stata proclamata come

la perfezione del genere, è stata pure magagnata dal biforcamento; ed il biforcamento alla sua volta scompariva dinanzi al pensiero, d'altronde lodevole, di ristaurare l'insegnamento delle lettere che il biforcamento avea tanto compromesso.

Dopo il molto che si è fatto, tutti, e i suoi facitori medesimi, fanno intendere che rimane sempre qualche cosa da fare. Che cos'è adunque una cosa che si rifà sempre e non si fa mai? Eh Dio mio! il Potere pubblico non può fare, o fa male, ciò che non è nelle sue attribuzioni. L'insegnamento appartiene a questa sorta di cose; in conseguenza lo Stato non giugnerà mai a regolarlo bene, o a regolarlo d'una maniera definitiva e durevole. La sola cosa buona e savia che possa egli fare sopra questo soggetto, poichè crede suo dovere d'occuparsene è di dichiarare l'insegnamento libero, salvo a chi ne ha il diritto (cioè a'pastori della Chiesa, al Comune ed a' padri di famiglia), di vegliarlo onde non si muti in un veleno morale e politico; e salvo a' tribunali ordinari di punire gli avvelenatori della giovinezza e della società. Tutto quello che un governo farà su tal rapporto, fuori di questo principio (una lunga esperienza lo può attestare), sarà più o meno insufficiente, più o meno arbitrario, più o meno miserabile ed anco assurdo sino al ridicolo, se tuttavia non è funesto; e in tutti i casi deve aspettarsi a vederlo rovesciato dal governo che gli succederà.

Paragonate quello che erano le università della Sorbona in Francia, di Padova, di Bologna in Italia, di Lovanio nel Belgio, di Salamanca in Ispagna, di

Coimbra nel Portogallo, di Cracovia e di Vilna in Polonia, ecc. allorchè non dipendevano dal Potere politico, ma per contrario, che esse lo guardavano e l'avvertivano a tempo onde non si lasciasse ingannare da' nuovi sistemi d'errori. Paragonate, dico, quello che questi famosi corpi insegnanti erano allora con quello che sono adesso, da che quello che si chiama Stato se n'è impadronito, e che li signoreggia e li amministra come cose d'ordine puramente materiale; ed avrete il saggio di quello che vale l'azione governativa col pubblico insegnamento.

Il medesimo accade rispetto alle leggi sull'amministrazione comunale. Ogni governo ha voluto fare la sua e l'ha stabilita sulle rovine di quella del governo che l'ha preceduto. Nel 1852, questa legge fu rimpastata. Questo rimpastamento, per taluni pubblicisti del governo (i pubblicisti del *Paese*), è tutto ciò che si potea fare di meglio. È la *dicentralizzazione* al suo colmo. Ma per altri pubblicisti pure del governo (i pubblicisti della *Patria*), questo rinnovellamento non vale nulla, o assai poco; dappoichè nei loro lunghi articoli *sulla necessità di riformare la burocrazia*, convengono, colla più grande ingenuità, che il sistema attuale lascia molto a desiderare. E questa discussione, che è stata agitata per più giorni dalla stampa periodica, senza l'annua nozione dei veri principi sociali, non ha finito in fondo che a questa conchiusione, di che il vero paese del resto s'era bene avveduto: « Che quello che fino adesso è stato fatto rispetto al diritto e all'interesse comunale è insufficiente, e che il go-

verno non ha niente di meglio a fare che di volgervi la più seria attenzione »; in altri termini, « che rimane sempre a fare una buona legge comunale ».

Ma per il buon senso pubblico non si tratta già di *fare* una nuova legge sull'amministrazione comunale, ma ben di *disfare* quelle che la rivoluzione ha fatto su questa importante materia e di rendere a' comuni l'esercizio del diritto che loro naturalmente appartiene, il diritto di amministrarsi e di fare essi stessi le loro proprie faccende, a cagion che nissuno saprà farle meglio di loro.

Certamente è nelle attribuzioni del Potere centrale d'impedire che i Comuni rovinino; ma i suoi diritti rispetto a ciò non sono già più estesi di quelli che ha sulla famiglia sotto il medesimo punto di vista; dappoichè non bisogna già fare il torto alle famiglie di credere che giudici competenti nelle loro faccende proprie non intendano niente quando trattasi delle loro faccende *comuni*; e non bisogna neppure abusare della circostanza che il Comune è una persona morale senza nome proprio, per metterlo in uno stato di tutela perpetua; e fare rispetto a' Comuni quello che fin qui non si è ancora ardito di fare, per misura generale, rispetto a' semplici cittadini.

Ma qualche nuova disposizione aggiunta al codice civile nel sentimento di quelle che hanno provveduto al caso d'un padre che rovina la sua famiglia, e che i tribunali ordinari potrebbero applicare, sarebbe più che sufficiente a rimediare agli inconvenienti eventuali di cui ragionasi.

Secondo l'antica costituzione degli Stati della Chiesa, i Comuni di quelli Stati godevano, come lo vedremo appresso, della più grande libertà di amministrare e governare loro stessi; ed a ciò essi devono lo sviluppo de' loro prodotti e lo stato di ricchezza e prosperità a cui erano giunti. Tuttavia non potevano alienare i loro beni nè per vendite, nè per debiti perpetui (che sono pure vere alienazioni) senza il permesso della *Congregazione del buon governo*. Era lo stesso tribunale che giudicava il contenzioso tra provincia e provincia, tra Comune e Comune, tra Comuni e particolari del Comune. E le cose non andavano per ciò affatto più male.

Niente può impedire di stabilire altrove un similante tribunale, incaricato delle stesse attribuzioni. In Francia esiste già qualche cosa di simile nel consiglio di Stato.

Ma anche in Francia i Comuni non hanno aspettato affatto che la rivoluzione li mettesse sotto la tutela degli uffici del dipartimento dell'interno, per isviluppare le loro ricchezze, per trarre il più grande partito possibile della loro situazione geografica, della natura del loro territorio, dell'istinto e delle disposizioni de' loro abitanti; per dare il più grande sviluppo alla loro agricoltura, alla loro industria, al loro commercio e per divenire grandi città e le sorgenti della vera ricchezza e della vera prosperità nazionale.

Non è più sotto l'azione del Potere centrale che Lione, per esempio, è divenuta in Europa la città modello per la fabbrica delle stoffe; che Marsiglia

era divenuta una delle città le più commercianti del mondo; che Montpellier fiorì per la sua celebre scuola di medicina, e che Parigi avea riunito nel seno della sua Sorbona tutte le celebrità scientifiche del mondo e s'era fatto centro della più pura luce per illuminare il mondo; e che finalmente tant'altre città di Francia si sono fissate a produrre certe derrate, a sviluppare certe industrie che formano la loro specialità e loro procurano una importanza e vantaggi tutto particolari. Il Potere centrale non avea fatto altro che lasciarle fare, non se n'era intromesso che per facilitare le loro intraprese e le loro fabbricazioni, per incoraggiare i loro sforzi, e soprattutto per garantire le loro libertà e non per manometterle a misure generali e livellatrici, che anche per ciò non possono essere il più delle volte che ingiuste, incomode, rovinose ed assurde.

Da ciò ne seguita che la *dicentralizzazione* amministrativa di certi ministeri, creati dalla rivoluzione, semplificando l'azione e diminuendo la responsabilità del Potere centrale, non comprometterebbe menomamente nè gl'interessi generali del paese, nè gl'interessi speciali de' Comuni; ma che assicurerebbe a questi ultimi i diritti che loro appartengono e le libertà di cui essi sono, e giustamente, così gelosi come della loro propria esistenza.

L'Inghilterra non è debitrice della stabilità del suo governo e delle sue libertà che alla *dicentralizzazione*. Essa è il paese dove il Potere centrale non si mischia nè dell'amministrazione comunale

nè della polizia delle città; è il paese dove il Comune ed in conseguenza la famiglia godono della più grande indipendenza; è il paese dove il Potere pubblico, obbligato di contenersi nel cerchio delle sue attribuzioni politiche, non può che con suo danno e pericolo attentare alle franchigie comunali.

« Che la cabala trionfi » ha detto non è molto Disraeli in una circostanza solenne; « che la cabala trionfi, e voi avrete stabilito nell'interno una amministrazione *potentemente e rigorosamente centralizzata* sul modello di quella che la cabala ammira » (la *centralizzazione* francese).

Queste gravi parole sono state scagliate contro la politica di lord Palmerston, che, ne' suoi ultimi anni non s'era occupato che a *rafforzare* il governo centrale; è dunque chiaro che l'ultimo ministero di là della Manica non è caduto che in virtù dell'opposizione invincibile del paese alla centralizzazione.

Uno de' nostri intimi amici discuteva un giorno in Roma su questa grave quistione alla presenza di sir Giorgio, console americano a Genova, inviato dal suo governo nella città eterna per raccogliervi notizie sull'augusto pontefice che avea unite in lui le simpatie e l'ammirazione del mondo; e diceva: « Là dove incontrerete un ministero de' culti, un ministero dell'istruzione, un ministero dell'interno, dite che non vi ha vera libertà politica e non v'ingannerete ». Sir Giorgio l'interruppe con queste parole: « Mi sovviene d'una cosa, signore, a cui non avea mai posto mente: cioè che negli Stati-

Uniti non abbiamo neppur uno di tai ministeri. Ed è per questo, riprese il nostro amico, che siete liberi. Chi dice ministero de' culti, soggiunse, ministero dell'istruzione, ministero dell'interno, dice che la religione, la coscienza, l'educazione, l'amministrazione del Comune ed anco della famiglia sono rami governativi; e che sotto la censura e l'azione del Potere centrale sono abbandonate alla volontà ed anco a' capricci della *burocrazia*, a cui finiscono per obbedire quei medesimi che la comandano ».

Ci piace tuttavia di riconoscere che in certi luoghi l'esistenza di questi ministeri ha acquistato in certo modo l'importanza d'una necessità; necessità che un'infinità di circostanze infelici hanno prodotta, e che la sapienza e la moderazione del governo possono rendere almeno sopportabile. Ma cotai ministeri, scusabili per situazioni eccezionali, non lasciano d'indicare un sistema usurpatore de' diritti naturali de' popoli, sotto il punto di vista della logica e della giustizia sociale, e non lasciano men d'essere creazioni incompatibili colle pubbliche libertà.

§ 69. Importanza della quistione sulla dicentralizzazione. — Dapprima la quistione romana. — Il problema politico riguardante la sovranità temporale del papa. — Necessità di questa sovranità nell'indipendenza del capo della Chiesa nell'ordine spirituale. — Il papa-re ed il re-papa. — Necessità che il suo Potere temporale sia dicentralizzato. — È stato a questo modo sino a questi ultimi tempi. — Antica costituzione degli Stati pontifici. — I pubblicisti che pretendono di aggiustarla alla loro maniera farebbero bene d'incominciarla a conoscere. — L'antico governo del papa, vero governo a buon mercato.

Questa quistione è immensa: è la quistione che mantiene in quasi tutta l'Europa quello stato di

disagio al presente di timori per l'avvenire, che popoli e re ugualmente sentono senza comprenderlo, e che li spinge ugualmente alla loro perdita.

La quistione romana, per esempio, che la presenza prolungata di forze straniere negli Stati pontifici attesta che l'è sempre sospesa, non è altro a dirla chiaro che una quistione di dicentralizzazione. L'averla considerata fuori di quest'ordine di idee è la cagione per cui si son dette e fatte tante cose compassionevoli per risolverla, per cui la sua soluzione si fa da gran tempo aspettare e per cui secondo tutte le apparenze si farà aspettare ancora grandissimò tempo.

Taluni schiarimenti sopra tal soggetto particolare che preoccupa tanto giustamente gli uomini di Stato, avendo l'interesse d'una grande attualità, aiuteranno i nostri lettori a meglio comprendere la quistione generale oggetto di questo capitolo.

Il problema a risolvere rispetto alla condizione politica del capo della Chiesa era il seguente: Trovare il mezzo onde il papa fosse re, nell'ordine politico, senza essere absorto e distratto dalle sue alte funzioni ecclesiastiche per cagione degli imbarazzi e delle sollecitudini della regalia.

Un papa non re, nell'ordine temporale, sarebbe necessariamente un papa soggetto ad un altro re; ed un papa soggetto ad un re sarebbe un oggetto almeno di diffidenza per gli altri re; ed allora l'indipendenza e l'imparzialità della sua autorità spirituale sarebbero molto compromesse agli occhi del mondo cattolico. Forse che la Francia, a mo'

d'esempio, diceva Napoleone I di cui abbiamo arrecato altrove la notevole testimonianza nella sua integrità, forse che la Francia potrebbe contentarsi d'un papa suddito dell'Austria, o l'Austria d'un papa suddito della Francia? Vedete per contrario con quale facilità tutte le potenze e tutti i popoli veramente cattolici si contentano d'un papa romano, cioè d'un papa indipendente pure temporalmente da ogni altra potenza temporale: d'un papa re. Ed anco nell'interesse della loro dignità, che si deve mettere in ragione di conto nelle quistioni di tal genere, i principi temporali come i lor popoli non vogliono e non possono volere un papa suddito.

Quest'inconveniente, che è d'una immensa importanza per rispetto alla dignità ed alla libertà d'azione del capo della Chiesa, non era affatto, o almeno non avea affatto lo stesso grado di gravità, quando il mondo politico non avea che un capo solo nella persona dell'imperatore romano. Ma dal momento in cui il Potere politico incominciò ad essere diviso fra due imperatori, l'uno greco e l'altro latino, l'inconveniente onde è quistione si rivelò per mezzo di deplorabili sintomi d'allontanamento che hanno sempre e dovunque terminato collo scisma. I Latini provavano tanto di ripugnanza in sottomettersi ad un papa suddito del cesare d'Oriente, quanto i Greci a sottomettersi ad un papa suddito del cesare d'Occidente.

Quando più tardi l'edifizio del romano imperio crollò sotto il martello vendicatore de' barbari, e che tante nazioni e regni, differenti per favella e

costumi sorsero come per incanto dalle sue ruine, lo stesso inconveniente prese proporzioni infinitamente più grandi, ed il Potere reale del pontefice divenne una necessità sociale, e non ha mai lasciato di esserlo.

Quello che è necessario esiste, noi lo ripetiamo ancora una volta con S. Tomaso; perciò adunque la Provvidenza che regge il mondo nell'interesse della Chiesa, incaricata di illuminare e di reggere spiritualmente il mondo; la Provvidenza, che armonizza in un modo tanto meraviglioso le vicissitudini degli imperi e della Chiesa, si servi della fede di certi popoli e della pietà di certi principi, come degli errori e dei delitti d'altri popoli e d'altri principi, per costituire un Potere temporale al capo visibile della Chiesa. In guisa che questo Potere regio, uscito come un fatto necessario, logico e provvidente dalla nuova condizione religiosa e politica del mondo, è il solo che non deve nulla alla sorte delle battaglie, che non ha costato nè goccia di sangue, nè lagrime a' popoli, ed il solo che possa ricordare la sua origine senza arrossire.

Perciò il più grande ed il più prezioso degli interessi religiosi, l'interesse della libertà e dell'indipendenza della Chiesa, è che il suo augusto capo non sia il suddito di alcun re, ma che abbia un dominio temporale dove comandi sotto tutti i rapporti, e dove nessuno gli comandi in alcuna maniera: cioè che pontefice e re nel medesimo tempo possessa una sovranità politica.

Inoltre la prima parte del problema proposto

non sarebbe affatto risoluta d'una maniera seria, se il vicario di Gesù Cristo, nell'interesse della sua indipendenza ecclesiastica, non fosse che il capo politico d'un territorio molto limitato, o d'una sola città, per esempio, della sola città di Roma, come il presidente degli Stati-Uniti l'è della città di Washington, nell'interesse della sua indipendenza politica. Forse che la cristianità potrebbe vedere senza pena il suo augusto capo solamente sovrano temporale del ducato di Modena o della repubblica di S. Marino? Era dunque necessario che il papa avesse una sovranità politica di qualche importanza e di qualche estensione, per prevenire ogni tentazione dalla parte de' principati vicini di fare del papa il loro cappellano o il loro zimbello.

Ebbene, ciò che il papa possiede da secoli come sovrano temporale non è nè più nè meno di quello che ha bisogno, nell'interesse della sua indipendenza e della sua dignità.

Ecco dunque la Provvidenza pienamente giustificata d'aver, per mezzi tanto straordinari, disposto che il sommo pontefice fosse anche un principe sovrano di quello che si chiama gli Stati della Chiesa, e d'aver per tante volte fiaccato le forze de' più potenti monarchi, abbastanza insensati per avervi voluto portare danno.

Ma il Potere regio del sommo pontefice, è un Potere regio sui generis, un Potere regio eccezionale. Non è che in Inghilterra ed in Russia che si è papa perchè si è re; il sommo pontefice non è e non deve essere re che perchè è papa. Da ciò

ne segue che mentre ne' paesi indicati il pontificato dell'eresia e dello scisma è un appannaggio del Potere regio, in Roma è il Potere regio che è l'appannaggio del pontificato cattolico o universale. Per conseguenza anche, mentre ogni re non è che il *ministro di Dio pel bene* d'uno Stato particolare, il papa re è il solo *ministro di Dio pel bene* della Chiesa ed anco del mondo. Ed in fine, mentre ogni principe deve dedicarsi innanzi a tutto e interamente tutto al suo Stato, il papa deve dedicarsi innanzi a tutto e tutto intero alla Chiesa. Perchè dunque il problema della condizione politica del papa fosse completamente risoluto, dovrebbe avere non solamente uno Stato il cui Potere regio servisse all'indipendenza esteriore del pontefice, ma uno Stato costituito in modo che l'azione del pontefice all'esterno non fosse absorta dalle funzioni del re all'interno. Dovea egli essere re per essere indipendente, ma non dovea esserlo in modo da venire eclissato dalla sua regalìa, egli non dovea governare da sè medesimo il suo Stato ne' suoi più piccoli particolari. Egli dovea essere un re sopra ogni cosa, ma non già un re concentrante ogni cosa in sè medesimo; egli dovea dominare ogni cosa, ma lasciando ogni cosa al suo luogo; egli dovea regnare e lasciare le varie parti del paese amministrarsi da loro stesse. In una parola la centralizzazione, come la s'intende oggi, dovea essere completamente straniera al suo reame, come a cosa la più contraria alla ragione, allo spirito e alla lettera di quest'ammirabile e singolare regalìa.

Quest'è la costituzione politica propria degli Stati della Chiesa, su cui i moderni pubblicisti, che pretendono di costituire gli Stati senza conoscere i primi elementi della scienza di Stato, farebbero bene d'istruirsi, prima di disertarne, senza sapere quello che si dicono.

Or, questa parte del problema (essendosene occupata la Provvidenza) era stata, essa pure, risolta dalla moderazione de' pontefici e dalla sapienza dei popoli, nel senso che l'abbiamo esposta.

Le varie popolazioni che formano quello Stato essendo venute spontaneamente a ricoverare all'ombra del baston pastorale del sommo pontefice la loro indipendenza e la loro libertà, aveano dimandato ed ottenuto che si garantisse loro la loro autonomia, i loro usi, le loro proprietà e le loro franchigie (1). I quaderni in cui quelle provincie *deditizie* (*provinciæ dedititiæ*), ed in cui il Potere che ha accettato quelle dedizioni, hanno stipulato di comune accordo i loro mutui rapporti sotto il punto di vista politico, esistono ancora.

(1) La provincia di Bologna, per esempio, manteneva il suo ambasciatore in Roma. Il che vuol dire che era una provincia che si apparteneva a sè medesima, sotto la dipendenza del sommo pontefice; diffatti era dessa governata dal Senato de' Quaranta, o da' capi di quaranta famiglie le più antiche del paese. Era lo stesso appresso a poco delle altre provincie; i nomi che esse conservano di Ducato, di Marchesato e di Contea, attestano che *unendosi* in un medesimo Stato esse non vi si erano affatto fuse, ma che erano rimaste esse medesime.

Erano dunque delle piccole repubbliche, più o men democratiche che s'amministravano e fino a un certo punto si governavano da loro medesime, sotto la tutela del Padre comune de' fedeli. Era in certo modo uno Stato men regio che patriarcale; uno Stato in cui i rapporti come i nomi di *sovrano* e di *sudditi* erano suppliti da rapporti e da nomi (come tutti gli atti pubblici lo dimostrano) di *padre* e di *figli*.

Ogni provincia ed anco ogni Comune per mezzo de' loro propri proventi, per mezzo di contribuzioni volontarie o per mezzo di aggravii che esse medesime s'imponevano, provvedevano alle spese della loro amministrazione e del loro governo interno. Ma esse pagavano poco o quasi nulla d'imposte politiche pel governo dello Stato. Ed è perchè un tal governo non avea affatto bisogno di simiglianti imposte per assicurare la sua esistenza e facilitare la sua azione. Non vi avea affatto lista civile a carico del paese, nè per il papa nè per i grandi funzionari dello Stato; tutto questo toglievasi dai beni ecclesiastici, da canoni annui che certi luoghi pagavano sotto il titolo di *tributo di S. Pietro*, finalmente dal tesoro della Chiesa. Quindi non vi avea affatto ministro di finanze, ma un tesoriere della Chiesa. Ed a che avrebbe servito un ministro di finanze, dove non vi aveano affatto finanze o imposte politiche a riscuotere e ad amministrare?

Era lo Stato che non manteneva affatto un esercito propriamente detto; le poche centinaia d'uomini che costituivano tutta la milizia di quello

Stato, piuttosto per gli onori della pace che per fatti di guerra, erano passati in proverbio pel loro carattere pacifico e cittadino.

Ogni provincia provvedeva alle spese della giustizia del luogo; ed anco i magistrati del Tribunale supremo della *Ruota*, come i prelati che componevano il collegio de' chierici di Camera ricevevano una dotazione dalle provincie che li aveano inviati. Era dunque il paese dove la promessa della rivoluzione « di dare a' popoli governi a buon mercato », promessa che nella sua bocca non è stata che una menzogna o una derisione amara, era un fatto serio ed una verità. Il che spiega quello stato di tranquillità e di beato vivere di cui quel paese ha goduto per quattro secoli, e che Voltaire medesimo ha riconosciuto ed altamente proclamato, per queste parole: « I Romani d'oggi non sono conquistatori, ma sono felici ».

§ 70. Seguita la quistione romana. — La centralizzazione non è stata introdotta negli Stati pontifici che al tempo dell'occupazione straniera, al principio di questo secolo. — Colpa della restaurazione di avervela mantenuta. — Le popolazioni di quello Stato hanno protestato contro di essa per quarant'anni colle loro rivolte. — Sforzi inutili di certi pubblicisti, che pretendono di ristabilire l'ordine negli Stati del papa introducendovi il Codice civile francese. — La quistione romana non può essere risolta che per mezzo della decentralizzazione. — La quistione napoletana essendo la stessa non può essere risolta essa pure che per il medesimo mezzo.

Questo stato di cose vi era rimasto in vigore fino a' nostri giorni. E non fu che al principio di questo secolo, in seguito dell'occupazione dello Stato pontificio dell'esercito francese, che fu rovesciato e che

vi fu introdotta la centralizzazione come l'esisteva in Francia. Una porzione del paese formò quello che si chiamò « il dipartimento del Tevere », e fu governata da un prefetto, come gli altri dipartimenti francesi. Le Legazioni furono unite al regno italico, sottoposto esso pure al livello della centralizzazione. Ma questi cambiamenti nella costituzione politica di quella parte d'Italia, in luogo d'aver spento lo spirito provinciale e municipale proprio di quelle provincie, non fecero che ravvivarlo stuzzicandolo e mantenerlo in tutta la sua forza e in tutta la sua vivezza.

La restaurazione del 1814, rendendo agli Stati della Chiesa il loro pontefice-re, commise l'enorme fallo di dar loro quasi un re-pontefice, assai diverso dal re della loro antica costituzione, del *re*, sotto il punto di vista politico, *regnante e governante* il men possibile.

Gli uomini di Stato romani e quelli di altre parti d'Italia, ingannati dagli uomini di Stato della Francia, che loro dicevano: « Seguiteci a passo a passo » (*è storia*), continuarono a camminare al sinistro lume delle teorie politiche della rivoluzione, in luogo di disfarsene, per ritornare alle antiche costituzioni del paese; e la Restaurazione romana *seguitando a passo a passo* gli errori della Restaurazione francese pervenne agli stessi risultati, cioè a dire all'impossibilità dell'ordine, ad un malessere, a turbamenti sempre rinascenti, che hanno tante volte condotto il Potere sull'orlo del precipizio, e che si possono considerare come proteste delle popolazioni dello

Stato della Chiesa, non contro il papa, ma contro il governo centralizzatore e centralizzato di provenienza straniera.

La prima protesta fu il movimento rivoluzionario di Macerata del 1816 che, avendo fallito per la sconfitta del conte Galli, suo capo, minacciò di svilupparsi più ampiamente nel 1820, in seguito della rivoluzione di Napoli, e non fu arrestato che dal passaggio dell'esercito austriaco, che andava nel regno delle due Sicilie per spegnervi il carbonarismo nascente. Più tardi furono le cospirazioni della Romagna che produssero il tentativo d'uccidere il cardinal legato di Ravenna, sfuggito per miracolo al colpo di fuoco che il suo segretario al fianco suo ricevette in mezzo del petto. Nel 1831 fu la rivoluzione di Bologna che in pochi giorni invase tutto lo Stato e scosse il trono del nuovo pontefice innanzi che avesse avuto il tempo di sedersi. Questo sollevamento, represso anche questa volta per mezzo delle baionette straniere, tentò di levare alcuni anni dopo il suo capo minaccioso per mezzo de' fatti di Rimini.

Finalmente nel 1848 lo spirito rivoluzionario abusando delle concessioni che la benevolenza paterna del capo della Chiesa avea creduto di dover fare alle esigenze imperiose del tempo, volse contro il loro autore le riforme e le libertà che erano state *spontaneamente* date, e si segnalò per mezzo di fatti che gli son propri e che cagionarono tante sventure.

Ecco quello che ha fatto a questo Stato, già sì tranquillo e sì felice, il sistema centralizzatore di

provenienza straniera, che l'avea spogliato dell'antica sua costituzione, di tutte le sue franchigie e di tutte le sue libertà.

Da ciò si può giudicare fino a che grado sieno ciechi o balordi quegli uomini di Stato stranieri che pensano che tutto in quel paese sarebbe restaurato e rassodato se vi fosse introdotto il codice francese! Dapprima, *le disposizioni di questo codice*, che si vorrebbe fare accettare a tutto il mondo, non esistono esse forse in Francia dal 1789 in poi? Ebbene, che cosa vi hanno esse *ristaurato o rassodato*? Hanno forse esse impedito per avventura che questo gran paese non vedesse quattro o cinque dinastie rovesciate l'una sopra le rovine dell'altra? che patisse una dozzina di rivoluzioni e di colpi di Stato? e che tema sempre (forse a torto) che quello del 1831 non sia affatto l'ultimo?

Noi non farem qui che una sola osservazione; questa grande misura eccezionale (che non ci appartiene di giudicare) per cui è stata dicentralizzata la forza dello Stato, e la Francia divisa in cinque grandi governi militari; non è essa la prova la più convincente che nella mente degli uomini del Potere, il codice che è in vigore non basta da sè solo per assicurare i beneficii dell'ordine e la stabilità del Potere? Come dunque un tal codice potrebbe egli operare in Roma i prodigi che è impotente a produrre in Francia?

Non sono men ciechi nè meno balordi coloro che vorrebbero veder restaurato negli Stati pontifici quel parlamentarismo bastardo che, stabilito nel 1848 in

quasi tutta l'Europa non seppe crear nulla di buono e di durevole e non potè salvar sè medesimo. Sarebbe questo un rinnovare la pazzia di quel padre di cui è parola nel Vangelo che, per contentare il suo figlio desideroso d'aver del pane, gli porge uno scorpione. Eh Dio mio! non è già coll'introdurvi del nuovo, ma col ristabilirvi l'antico (eccetto i suoi abusi) che si può ristaurare l'ordine e rassodare il Potere negli Stati pontifici, *come dovunque*. Le popolazioni di quel paese sanno molto bene che non guadagnerebbero nulla di affrancarsi dalla tiara per passare sotto il dominio d'una corona. Esse adunque non sono affatto malcontente del papa re o del re che le lasciasse governarsi da loro stesse; ma del re papa o del papa che le esponesse a subire le stravaganze del centralismo della metropoli. Le libertà e le franchigie di cui esse anticamente godevano erano state l'opera della paternità ecclesiastica, mentre esse non han perduto tali franchigie e libertà che per l'influenza e la forza della centralizzazione o del dispotismo laico. Non è dunque il regno del laico prete che li conturba, ma è il regno del sacerdote trasformato in laico che sembra loro essere divenuto antipatico.

Son queste popolazioni di cui nulla ha potuto indebolire quello spirito municipale che forma direi quasi la lor natura specifica. Esse vogliono, noi lo ripetiamo innanzi a tutto e sopra tutto, rimanere esse medesime e amministrarsi da loro. Ogni altra combinazione politica, fuori di questa, non darà mai loro la pace. Sarebbe questo *lo scorpione presentato*

al fanciullo che ha bisogno di pane. Gli antichi dicevano, *Divide et impera:* cioè a dire che il mezzo il più sicuro d'assicurarsi la fedeltà dei popoli non è già quello di fonderli per mezzo d'una centralizzazione spinta agli ultimi eccessi, ma è bensì quello di separarli e di lasciare a loro stessi la cura di amministrare i loro propri affari. Quanto all'unità politica, sia pure; poichè senza di essa non ci è Stato; ma non quanto all'unità amministrativa, non mai; perchè con essa non vi può essere nè libertà, nè ordine per lo Stato. Ecco, specialmente per gli Stati della Chiesa, l'unico e vero mezzo di finirla colla rivoluzione; ecco la grande riforma a cui si dovrebbe invitare il papa, e per cui gli si dovrebbe prestare aiuto; tutto il resto non vale niente e non rimedierà a nulla. D'altronde tutti sanno che la *centralizzazione* è l'istituzione per la quale la rivoluzione ha fatto la sua prima comparsa, e di cui è il parto il più gradito. Non è egli adunque assurdo di pensare che si possa mettere un termine alla rivoluzione lasciando intatta la principale e la più potente delle istituzioni rivoluzionarie?

La quistione napoletana, essendo precisamente la stessa, non può essere risolta che per lo stesso mezzo. O noi c'inganniamo a partito, o il governo delle Due Sicilie non può sperare che nella dicentralizzazione un tranquillo e felice avvenire.

Fu certamente una colpa e un delitto nel medesimo tempo per parte del Parlamento di Sicilia di avere nel 1809 cambiato l'antica costituzione del paese contro una Carta di provenienza straniera

(inglese!). Lacerò esso medesimo³, con quest'atto insensato, i titoli legittimi dell'autonomia e dell'indipendenza della Sicilia, che trentotto monarchi religiosamente rispettarono.

« Ponete mente a quello che fate » gridò nel mezzo di quell'assemblea liberticida, il venerando arcivescovo di Palermo, monsignor Mormile, presidente della Camera ecclesiastica, « ponete mente a quello che fate! Rinunziando per una costituzione nuova alla vostra antica costituzione, voi perderete definitivamente l'antica e non conserverete la nuova ». Cotai parole uscite dalla bocca d'un personaggio disinteressato ed imparziale (poichè il prelado era napoletano), furono una profezia ed una orazione funebre dell'antico regno della Sicilia. Spessissimo gli uomini di Chiesa vedono più innanzi degli uomini di Stato nelle cose pubbliche!

Il delitto e la colpa della rivoluzione del 1820 furono ancora più grandi; essa volle abbigliare la Sicilia della costituzione repubblicana delle cortes di Spagna. Finalmente il delitto e la colpa del movimento del 1848 son tali a cui non si possono trovare nomi convenienti. Saggio e prudente al principio, bisogna dirlo, si mutò ben presto in cospirazione contro ogni ordine ed ogni autorità: ne è prova la costituzione di luglio del medesimo anno, improvvisata in una notte nel mezzo di tempestose dispute e di grida d'uomini che non s'intendevano; costituzione radicalmente democratica, sotto l'assisa d'una dignità regia derisoria, e di cui il ridicolo non è vinto che dall'assenza d'ogni senso politico e, per colmo,

della derisione. Ma noi vogliamo sperare che la magnanimità e la sapienza di Ferdinando II non vorranno far per sempre pesare come un misfatto sopra un popolo innocente la sventura d'essere stato tante volte ingannato e tradito da quei medesimi, nelle cui mani avea deposto i suoi destini, e che quando le circostanze gliel permetteranno, renderà al suo paese natale le sue antiche istituzioni ed il suo antico nome. In quel giorno sgraverà d'un gran peso il suo nobile cuore, il suo trono non ne sarà che più saldo ed il suo regno più glorioso.

Guidato dai medesimi sentimenti, solo convenienti ad un re cristiano, egli saprà, noi almeno lo speriamo, rendere a' suoi popoli del continente le loro franchigie provinciali, comunali e dimestiche. Egli torrà via quella costruzione rivoluzionaria che gli è stata legata, e che sventuratamente trova la sua base nella centralizzazione dell'amministrazione pubblica ed il suo appoggio nelle leggi; poichè noi non ci stancheremo mai di ripeterlo; lasciando sussistere le istituzioni civili della rivoluzione, non si arriverà mai a combattere con successo e a distruggere definitivamente la rivoluzione.

§ 71. Esame della quistione italiana. — Colloquio importante tra l'autore di quest'opera e il fu abate Gioberti rispetto a questa quistione. — Stranezza d'una proposta poco nota d'una centralizzazione monarchica a vantaggio della casa di Savoia. — La politica piemontese del 1848, per avere voluto mandare ad effetto un tale divisamento, rovinò la causa d'Italia.

Aggiungiamo che è ancora quivi e non altrove la soluzione della quistion generale di tutta l'Italia. Noi cogliamo di buon grado l'occasione che qui ci si presenta per dire la nostra opinione e per rivelare incidenti poco noti rispetto a questa *quistione italiana*, assai più grave della quistione d'Oriente, e di cui è urgente di affrettarne lo scioglimento, nell'interesse della pace e dell'ordine europeo.

Nel 1848, il Gioberti, giunto in Roma, in qualità d'inviato straordinario del governo di Torino, vi fu accolto colle dimostrazioni del più vivo entusiasmo. Tutti gli uomini politici che si trovavano nella città eterna, s'affrettarono d'andargli a rendere gli omaggi della loro simpatia e della loro ammirazione. Il popolo medesimo entrò a parte di questo entusiasmo perchè il giorno dopo dell'arrivo del diplomatico piemontese una grande scritta in marmo, fece sapere alla città che la *via de' Borgognoni* dove abitava erasi trasformata in *via Gioberti*.

Noi sapevamo bene le opinioni del filosofo diplomatico, e disperando di accordarci con lui, non avemmo malgrado i suoi inviti la menoma volontà di vederlo.

Or bene, degnò egli medesimo di venirci a vedere; e dopo scambiate alcune parole di gentilezza, ebbe

luogo tra noi il dialogo seguente, alla presenza d'una dozzina di membri della Camera elettiva di Roma. Noi chiediamo a' nostri lettori il permesso di riprodurre qui quel dialogo di cui, a cagione della sua importanza, prendemmo nota subito che terminò, e che servirà a far conoscere fatti altrimenti incomprensibili, e spargerà una gran luce sopra uno degli avvenimenti i più lagrimevoli della storia contemporanea.

— Dovete, padre, essere ben contento della piega che hanno preso le cose della nostra bella Italia!

— Affatto, signor abate; ne sono anzi profondamente afflitto.

— Come! non siete voi contento di vedere lo stabilimento dell'unità italiana, oggetto di tante fatiche e di tanti voti, presso ad essere compito? Noi abbiamo formato un regno forte, al nord dell'Italia, contro cui si spezzeranno tutte le forze di Austria. L'Italia centrale, che testè ho traversato, è già moralmente con noi; tutte le sue popolazioni sono impazienti di mettersi sotto alla bandiera e sotto lo scettro della casa di Savoia. Noi rimanderemo in Austria la famiglia che regna in Toscana; occuperemo gli Stati della Chiesa e lasceremo a Pio IX la città di Roma sua vita naturale durante (sic). Il regno delle Due Sicilie ci aspetta a braccia aperte (sic), e tosto che il nostro glorioso esercito s'avvicinerà a quelle contrade sarà per esse il segno di disfarsi de'suoi Borboni....

— Amo meglio di pensare che non diciate tutto questo da senno: perchè è impossibile di ammettere

che un'intelligenza tanto alta come la vostra abbia potuto accogliere simili stravaganze.

Voi ci parlate d'un « regno forte » di vostra creazione; ma in questo stesso momento forsechè l'Italia non sa che cosa deve pensare di questa creazione onde voi siete tanto altiero? tutti sanno che non è che per timore, per corruzione e per broglio che siete giunti ad ottenere le adesioni di Milano, di Parma e di Modena; e chi non ha letto senza fremere la protesta tanto onorevole pel suo autore, quanto terribile contro quelli che l'han provocata, per cui il patriotta Manin ha dichiarato alla faccia del mondo « che non ha acconsentito ad abbandonarvi la repubblica di Venezia, di cui era il presidente, che sulla minaccia che gli avete fatto di consegnarla agli Austriaci, se la tardava ad accettare il reame piemontese? » Dunque l'unità del vostro preteso regno non esiste che sulla carta, ed al primo rovescio provato dalle vostre armi, scomparirà e non ne rimarrà pure la menoma traccia. Non vedete voi in questo momento riuniti in Roma i rappresentanti diplomatici di Milano, di Parma e di Venezia? segno evidente che quei paesi non ragguardano affatto come seria la loro *connessione* alla corona di Savoia. E come è possibile che siate i soli a non vedere che in quei paesi che voi considerate come definitivamente conquistati si fa di più che odiarvi, vi siete disprezzati?

Ecco che cos'è il vostro *regno forte!* Voi converrete che è ben difficile d'incontrare cosa più debole e più effimera.

Vada pel gran duca di Toscana. Gli è possibile che si contenti, senza proferir parola, di riprendere, dietro un ordine della cancelleria di Torino, la via dell'Alemagna. Ma il papa si contenterà, potrà mai contentarsi, della sorte che gli avete preparata? È vero che nell'eccesso della vostra generosità, voi *gli lasciate la città di Roma, sua vita durante*, per ricompensarlo forse del suo zelo e del suo affetto pei veri interessi d'Italia! Ma la Francia, per esempio, che si è fitta in capo che le donazioni di Carlomagno e di Pipino hanno contribuito di qualche cosa nella formazione dello Stato della Chiesa, consentirà essa che il Piemonte s'impadronisca di questo Stato, che non lo strappò di mano de' Longobardi che per restituirlo alla Chiesa e che col prezzo di grandi sacrifici ha sempre voluto assicurare alla Chiesa? Tutti sanno che Austria non ha mai rinunciato alle sue pretensioni sopra Roma, come stata già un tempo la metropoli dell'impero occidentale, e che non differisce il momento di farle valere che per non averla a fare con tutta l'Europa cattolica, e per un sentimento di riverenza verso il vicario di Gesù Cristo. Come farete voi dunque per ottenere che essa vegga con occhio tranquillo il re del Piemonte che sale sul trono in Roma come sovrano assoluto di tutta Italia? Ed il regno delle Due Sicilie, usato da secoli ad avere un re, una corte, un esercito, una flotta, che ne fanno la più grande e la più forte delle potenze di secondo ordine; questo regno che ha una storia e tradizioni immemorabili d'indipendenza; questo regno tre volte più popoloso

di quello del Piemonte, e che ha figurato con gloria tra i regni dell' Europa moderna, vorrà egli senza il menomo contrasto, cambiare tutti questi vantaggi per l'onore (molto grande senza dubbio) di divenire una provincia d'un principe che i lazzaroni napoletani chiamano « il re delle marmotte? » Non bisogna egli avere rinunciato ad ogni ragione, ad ogni buon senso per credere alla possibilità di mandare ad effetto una simile utopia, che si direbbe meglio uno scherzo di cattivo gusto?

— Ah! ecco il gretto spirito provinciale sempre apparecchiato a sacrificare a' piccoli interessi del municipio il grande interesse dell' unità nazionale, e che ha sempre mantenuto nelle varie parti d'Italia quelle deplorabili divisioni che l'hanno renduta sì debole e che tante volte l'hanno abbandonata allo straniero!

— Veramente! vi sta bene, a voi di rimproverarci il nostro municipalismo in un tempo in cui, in tutto quello che intraprendete, non fate che accondiscendere alla vanità di vedere il vostro municipio, che chiamate il regno di Sardegna, alla testa d'Italia, ed in cui voi non fate che sacrificare i veri interessi nazionali a' vostri interessi del luogo! Credete voi che non sappiamo che solo alfin d'evitare qualunque intoppo al compimento della vostra sognata conquista d'Italia voi avete impedito all'esercito francese di passare le Alpi per rimandare, il che non fa il menomo dubbio, l'Austriaco in Austria ed assicurare l'indipendenza italiana? La vostra *Italia farà da sè*, non è stato che un detto inspi-

rato dall'orgoglio municipale passato allo stato di stupidità; perchè la vera Italia conoscendo che non può *fare da sé*, sarebbe stata contentissima del soccorso generoso che gli offriva la sua sorella primogenita, e da gran tempo aspetta sempre con impazienza la felice novella « che i Francesi giungono ».

Finalmente, abbiate per fermo che subito che i principi d'Italia avranno sentore delle idee *fusioniste* che avete ora esposte, ci penseran due volte di concorrere pel trionfo d'una causa, il cui risultato definitivo sarebbe di cacciarli de' loro troni, e che richiameranno il loro contingente dell'esercito italiano. Questo vi darà sessantamila uomini di meno; e rimasti soli voi sarete immancabilmente schiacciati e l'indipendenza italiana perirà con voi.

Bisogna anco considerare che i diversi popoli d'Italia, siccome dovrete saperlo, sono cotanto gelosi di rimanere ciò che sono e di conservare la loro autonomia speciale, quanto son vaghi dell'indipendenza comune per rispetto allo straniero. Il giorno adunque in cui s'accorgeranno che sotto il nome ingannevole *della causa italiana*, voi non volete fare che *la causa piemontese*, vi negheranno tutta la loro simpatia. Io temo anche che non li vediate volti contro di voi, e che non abbiate a combattere nel tempo medesimo i Lombardi e gli Austriaci: il che non potrà che moltiplicare le probabilità della vostra rovina ed anco di quella d'Italia. In una parola la politica piemontese colla sua monarchia universale, e la politica della giovane Italia colla sua repubblica universale, vorrebbero introdurre in

Italia una dominazione ed una servitù universale, che Italia non vuole, nè può mai volere. Perciò queste due politiche l'obbligheranno a rinunziare alla lotta; e come queste due politiche si personificano in due uomini, l'istoria metterà un giorno il loro nome l'uno a canto dell'altro e dirà alla posterità che questi due uomini hanno perduta l'Italia....

Il giorno dopo di questo abboccamento i soldati romani furono richiamati. Il medesimo avvenne dei contingenti della Toscana e del regno delle Due Sicilie.

È noto il resto.

Poichè l'inviato delle Alpi, inconsiderato ne' suoi discorsi, avea messo a parte del segreto dei disegni della sua corte i membri di tutti i circoli, le persone oziose di tutti i caffè di Roma; e in questo modo la notizia de' suoi disegni pervenne facilmente alle orecchie di coloro a' quali al più alto grado importava. Il popolo romano, essendone stato istruito, ne fu esso pure sdegnato ed offeso in guisa che minacciò di fare al malaccorto diplomatico un pessimo partito. Il fatto è che la scritta che dicea *via Gioberti* si trovò un giorno coperta di bruttura, e nel seguente vi fu sostituita quella di *via Borgognoni*; e che alcune ore dopo lo sventurato ministro piemontese trottava sulla *via Flaminia*, dopo di avere veduto i suoi lauri cambiati in cipresso ed il trionfo del suo arrivo in Roma oscurato dall'umiliazione della sua partenza precipitosa da Roma.

§ 72. Continuazione del medesimo soggetto. — Opposizione de' popoli dell'Italia ad ogni sorta di centralizzazione. — L'unico mezzo da praticare per sciogliere la quistione dell'Italia tutta intera, è di stabilire una Confederazione sotto la presidenza del sommo pontefice. — Questo accomodamento non sarebbe affatto una novità per l'Italia. — Una confederazione italiana sarebbe più seria della Confederazione germanica. — Nel 1848 tutti i governi d'Italia vi aveano aderito, eccetto quello di Torino; e perchè. — Basi sulle quali questa Confederazione si dovrebbe costituire, per conciliare la dignità de' principi e l'interesse de' popoli d'Italia. — Ogni altro disegno per pacificare questa contrada sarebbe assurdo e funesto.

È dunque della più alta evidenza che i popoli d'Italia, sempre pronti a' sacrifici d'ogni sorta per conseguire l'indipendenza della penisola, non intendono e non intenderanno mai anco per lunghissimo tempo di lasciarsi fondere in un solo Stato, sia repubblicano, sia monarchico, e che ogni disegno che tenda a questo fine non è che un'utopia non men ridicola che assurda, un sogno insensato che svanirà sempre a fronte delle abitudini tradizionali e delle invincibili antipatie nel paese. Non dico già che questo sia bene, o che questo sia male; dico solo che questo è; e siccome in politica si hanno a considerare gli uomini tali che sono, e non come si vorrebbe che fossero, così ogni idea che abbia per iscopo di fare dell'Italia un'altra Francia è una vera follia.

Una sola cosa è possibile in quel paese, sotto il punto di vista della politica e della nazionalità: ed è una confederazione fra i diversi Stati italiani sotto la presidenza del sommo Pontefice.

Un tale accomodamento non sarebbe in primo luogo una cosa nuova per l'Italia. I *Guelfi* tante

volte alle prese co' *Ghibellini* nel medio evo, non furono in realtà altro che la lotta dell'Italia confederata sotto la presidenza del papa, combattente per la sua propria indipendenza contro l'impero. Non è che mercé del papa regnante nel centro d'Italia e riunente intorno di lui le sue simpatie e le sue forze, che, secondo l'ha tanto bene osservato il conte di Mestre, gli Italiani hanno conservato la loro lingua ed il loro nome. Senza i papi, è gran tempo che dall'alpi al Lilibeo non si parlerebbe che il tedesco, e che non vi sarebbe più Italia. Che i nemici della Santa Sede lo vogliano o no, gli è questo uno de' fatti i più solenni ed i più incontrastabili dell'istoria moderna.

In secondo luogo, osiamo noi affermare che un tale accomodamento sarebbe un fatto serio in Italia, mentre in Alemagna (noi ne chiediamo perdono alla diplomazia), non l'è affatto. La *Confederazione germanica*, presieduta or dall'Austria ed or dalla Prussia, ci fa ricordare la favola di Fedro che fanciulli imparammo a memoria, e che incomincia così: *Nunquam est fidelis cum potente societas*. Difatti la confederazione tra il leone e la capra, oppure tra il lupo e l'agnello, non può essere che una cosa molto simile a quello che si chiama « una burla ».

Non avverrebbe già il medesimo in Italia, dove il sommo pontefice, suo capo naturale sotto il punto di vista della nazionalità, non solo per cagion della grandezza della sua dignità, ma anco della posizione geografica del suo reame, non ne è affatto il principe il più potente per rispetto alla forza materiale.

Potendo adunque rendere immensi servigi alla Confederazione come papa, non può ispirare alle Potenze confederate nè gelosia, nè diffidenza come re, e meno ancora di farne una specie d'acoliti, per rispondere alla messa, o suoi umili servitori, come sono i piccoli Stati di Alemagna, per rispetto all'Austria.

Finalmente questo progetto, che avrebbe risparmiato all'Italia tante umiliazioni e tante sventure è stato sul punto d'essere mandato ad effetto nel 1848. Fu il pio e dotto abate Rosmini che lo compilò in dieci articoli, dove una bella parte era stata assegnata a' popoli ed un'altra ai re, nell'interesse dell'ordine e d'una saggia libertà. Il sommo pontefice l'aveva approvato; gl'inviati di tutti governi d'Italia, presenti a Roma, l'avevano sottoscritto con entusiasmo, ed il medesimo re di Napoli vi avea aderito. Solo il governo di Torino, dopo, avere fatto aspettare invano per ben due mesi una risposta alla comunicazione che gliene fu fatta, dichiarò di doversene differire ogni trattativa alla fine della guerra; non avendo voluto intendere che quest'era il mezzo il più potente di continuare la guerra e di assicurarne il buon esito. E ciò perchè, una volta stabilita la Confederazione italiana, andava in fumo il suo sogno della monarchia universale d'Italia.

Per questi fatti, che come che sieno poco noti, non lasciano d'essere della più alta importanza; per queste rivelazioni riguardanti i voti dei veri Italiani, la via da tenere dalla diplomazia si trova naturalmente tracciata, dato che voglia sinceramente risol-

vere la quistione italiana e soddisfare a'bisogni legittimi d'Italia.

Bisogna cominciare ad insistere presso dell'Austria, mediante compenso o canone se è necessario, che abbandoni le sue province italiane, i cui vantaggi che ne trae non possono affatto contrappesare le pene e le cure che esse le danno, i pericoli a cui l'espongono e le perdite incalcolabili, sotto il punto di vista della potenza e della stabilità che esse le fanno provare.

In seguito bisogna invitare i governi italiani a intendersi per costituirsi in Confederazione, rappresentata da una dieta residente in Roma, sotto la presidenza del sommo pontefice, dieta di cui si dee loro lasciare la libertà di stabilire le basi e di fissare le attribuzioni. Spetta a loro di convenire per creare in Italia un esercito ed una flotta federale come esistono in Alemagna, per ristabilire l'unità delle dogane, delle leggi commerciali e della moneta; spetta finalmente a loro di dare a' popoli gli statuti politici particolari che loro convengono; perchè il regno delle Due Sicilie, per esempio, non può essere politicamente costituito come il Milanese o la repubblica di Venezia, ed uno statuto politico uniforme per tutta l'Italia sarebbe un non senso ed una impossibilità.

Solo dovrebbe essere stabilito come misura generale dalla dieta, che questi statuti particolari fossero fondati sul diritto elettorale attribuito alla paternità; sulla libertà di tutti i padri di famiglia indistintamente di perpetuare, per mezzo di costi-

tuzioni, la loro proprietà e con essa le loro famiglie; e sulla *dicentralizzazione* amministrativa, per rispetto ai Comuni e alle provincie; in una parola sugli antichi principi d'ordine, sostituiti a' principi di disordine che la rivoluzione è giunta a stabilire pure in Italia.

Simiglianti misure dispenserebbero dapprima la diplomazia d'intromettersi degli interessi italiani sotto un certo rapporto che, a rigore, non le appartiene, e di volere riforme di cui l'esperienza ci ha altrove dimostrato l'insufficienza e la nullità. Inoltre queste stesse misure non offenderebbero per niente la dignità dei governi, poichè sarebbero essi medesimi che le avrebbero liberamente notate. Ed infine come che porgano a questi medesimi governi il modo di combattere la rivoluzione (in caso ardisse di levare ancora il suo orrido capo) colle forze di tutta Italia, senza aver bisogno di ricorrere allo straniero, queste misure offrirebbero a' popoli italiani garanzie di ordine, di libertà e di prosperità materiale, assai più importante di quelle promesse negli statuti moderni, formate sulla forma della rivoluzione; perchè questi statuti, veri *fogli di carta*, come li chiamava Napoleone I, improvvisati in un giorno dall'ignoranza e dallo spirito d'una stupida imitazione, sono levati via il giorno dopo dallo stesso spirito del disordine che li ha prodotti, e non lasciano dietro loro che tracce di fango, di sangue e di sventure!

Ecco quello che è ragionevole, quello che è naturale e conforme agli istinti, ai bisogni, alle abi-

tudini e alle tradizioni di quest'importante paese; ecco quello che ci ha a fare, quello che ci si può fare per assicurargli la tranquillità dell'ordine e le sole libertà che richiede. Ogni altra combinazione non sarebbe neppure un palliamento, ma un rimedio bugiardo, capace d'irritare le sue piaghe ed aggravare i suoi dolori; ogni altra combinazione non sarebbe che un nuovo inganno che la svierebbe, la sconvolgerebbe, la inasprirebbe sempre più e la spingerebbe al suicidio.

§ 73. La quistione che mantiene in uno stato di disagio molte contrade dell'Occidente e dell'Oriente non è che una quistione di centralizzazione. — Non è che per mezzo della dicentralizzazione che molte quistioni internazionali sono state risolte in un modo soddisfacente e che tutte le altre potranno essere terminate nella stessa guisa.

La verità e l'importanza delle osservazioni che abbiain fatte si trovano rifermate dallo stato di disagio in cui la *concentrazione* mantiene in questo momento una gran parte dell'Europa e dell'America, e da quello che si è fatto, come da quello che ancora non si è fatto nell'Occidente e nell'Oriente.

La quistione tra la Russia e la Polonia, tra la Prussia e le provincie renane, tra l'Austria e l'Ungheria non è che una quistione di *dicentralizzazione*. Non è che l'ostinazione dalla parte dei Poteri di quelle contrade di fondere popoli che non vogliono e non possono volere essere fusi in un sistema unico di governo, sotto il rapporto della religione, della politica, delle leggi civili ed anco della

lingua. Non è che per aver voluto camminare per questa via funesta che l'Olanda ha perduto il Belgio, che l'Inghilterra ha perduto gli Stati Uniti ed arrischia di perdere l'Irlanda; e che la Spagna, dopo di avere perduto, essa pure, le sue colonie, per mezzo di rivoluzioni, succedentisi da trent'anni a sì brevi intervalli, finirà, se non vi provvede, per perdere sè medesima. È sempre la quistione dei *Fueros* e degli *Ayuntamientos*, questi baluardi delle vere libertà nazionali, che divide quel bello ed importante paese in tanti partiti accaniti che lo straziano e l'armano contro di sè medesimo. I Comuni e le provincie vogliono rimanere quello che erano; esse vogliono conservare i loro beni, i loro privilegi, i loro diritti e gli stabilimenti del loro spirito municipale e della loro fede. Esse non vogliono affatto abbandonare al governo centrale la religione, l'insegnamento, la coscienza pubblica e l'amministrazione delle loro proprietà. I vari ministeri che vi si succedono, nella media proporzione tutti i sei mesi, lasciandosi trascinare dalla corrente dello spirito rivoluzionario moderno, pretendono per contrario, *salvo pochi*, collocare tutto questo sotto il livello della centralizzazione, malgrado ogni ragione, ogni giustizia ed ogni diritto. Quest'è il nodo della difficoltà, che non sarà, noi lo temiamo, disciolto sì presto; a meno che non si affretti di far ritorno al principio cristiano del rispetto dei Poteri subalterni e delle libertà civili e municipali, che, per tanti secoli fecero la forza di questa grande e generosa nazione.

Certamente non per altro che per salvare la

Francia da simiglianti sciagure Napoleone III imperatore ha *dicentralizzato*, rispetto all'amministrazione, le colonie francesi ed ha dato un grande esempio di discrezione e di rispetto che deve avere ogni conquistatore verso gl'interessi locali e le suscettibilità nazionali del paese conquistato. È un pensiero non men giusto che previdente e savio, poichè non è che per simiglianti mezzi che si potranno ottenere vantaggi proporzionali al grande e generoso sacrificio che ha fatto la Francia per conservare quelle lontane contrade e trasformarle in sorgente di vera ricchezza per la madre patria.

È stato dal medesimo pensiero guidato il governo di Danimarca nel dare novellamente a' ducati di Holstein e di Lauenbourg, una costituzione particolare; l'è questa una misura dicentralizzatrice per cui quella *interminabile quistione dei Ducati*, sì gravida di pericoli e di sventure per la Daminarca e per l'Alemagna tutta intera, è stata felicemente terminata.

La quistione de' Principati danubiani non era altro, essa pure, che una quistione di *dicentralizzazione*, poichè quei paesi non volevano affatto sacrificare la loro nazionalità e le loro franchigie secolari a piacere del governo ottomano; e non è stato che per accomodamento dicentralizzatore che la diplomazia europea l'ha risolta colla soddisfazione del mondo.

E la grande quistione d'Oriente, la cui soluzione interessa sì altamente tutto l'Occidente, non è essa forse una quistione della stessa natura? È perchè

in quelle infelici contrade cristiane soggiogate e manomesse dalla Mezzaluna, il principio pagano della centralizzazione regna in tutta la sua schifosa realtà; in guisa che il Comune non è che il bei, la provincia che il pascià, come il sultano è l'imperio. Vale a dire che non vi ha nè Stato, nè provincia, nè Comune, nè famiglia; che tutto deve piegare il capo sotto il peso del dispotismo il più barbaro ed il più insensato; che la schiavitù è la sorte di tutti, e che non v'ha d'autonomia, di diritto, di libertà per persona. Gli alleati del sultano, ed il sultano medesimo, hanno finito per comprendere che il male non è che questo; perchè l'*hatti-oumen* che novellamente vi è stato pubblicato non è altro in realtà che una misura che tende a dicentralizzare ed a ricostituire tra i cristiani la provincia, il Comune e la famiglia, e con questo a sottrarli da' capricci bestiali della forza. La disgrazia si è che vi ha impossibilità assoluta per un Potere musulmano di governare cristianamente i popoli che gli sono sottomessi. L'*hatti-oumen* è restato e resterà ancora per gran tempo una lettera muta. Ma se poteva essere messo in pratica, non ci ha alcun dubbio che questi popoli sfortunati condonerebbero al sultano la sua sovranità usurpata, e che il suo regno sarebbe ancora per gran tempo possibile; così quest'eterna quistione finirebbe essa pure per mezzo della dicentralizzazione.

Considerate infine quelle repubbliche americane lacerate da quaranta anni da guerre civili sempre rinascenti, e passanti a vicenda dal dispotismo dittatoriale all'anarchia la più completa, per ritor-

nare al dispotismo il più rivoltante! La causa di questo grande e interminabile disordine è la stessa che in Europa; i Poteri che vi si succedono tutti i sei mesi, sono posseduti tutti dalla mania diabolica di confiscare tutte le autorità subalterne a vantaggio della loro autorità, e di concentrare tutto nelle loro mani. Il solo Stato dell'America del Sud che abbia fino a qui fuggito a queste terribili avarie dello spirito di disordine è il Brasile; ma, che si consideri bene, il Brasile è anco il solo Stato che rispetta l'autonomia delle provincie e dei Comuni e che non abbia mai voluto sentir parlare di centralizzazione.

In presenza di tai fatti sì numerosi, sì costanti e sì potenti ci si deve permettere d'essere sorpresi dell'accecamento inesplicabile di certi pubblicisti, i quali non mancando d'altronde nè di ingegno, nè di lealtà, nè di zelo pel pubblico bene, s'ostinano ad inchinarsi avanti l'idolo rivoluzionario della centralizzazione, ed a volerlo rispettare come la divinità tutelare dell'ordine e della potenza del loro paese. Mentre è una dimostrazione completa e manifesta del contrario che si rileva da tutto quello che abbiamo esposto. Si rileva che la centralizzazione non è che una sorgente di debolezza, di abbassamento, d'incertezza e di rovina per il Potere; si rileva che la centralizzazione è il naufragio di ogni libertà e d'ogni felicità pei popoli; si rileva in fine che di tutte le creazioni anticristiane della rivoluzione, la centralizzazione è la più funesta, e che è il flagello il più crudele per cui lo spirito del

male rivela ed esercita il suo odio eterno contro l'uomo e contro la società.

Quindi ben lungi d'essere nella natura del Potere politico di mescolarsi di tutto, di concentrare tutto, di manomettere tutto alla sua azione nell'interesse della sua conservazione e nell'interesse d'un buon governo, è per contrario nei suoi medesimi interessi di disfarsi del tristo privilegio di cui la rivoluzione gli ha fatto dono per perderlo, del privilegio di dominar da signore la religione, l'insegnamento, l'amministrazione, il Comune e la famiglia. È nel suo interesse come nell'interesse del popolo di rinunciare ad ogni funzione civile per restringersi nelle funzioni, le sole proprie, naturali e legittime del Potere pubblico, le funzioni di giudicare e di combattere.

§ 74. La quistione della decentralizzazione in Francia. — Discorso del signor conte di Morny. — Insulsi argomenti pe' quali falsi conservatori hanno tentato di combattere la generosa idea. — Confutazione di questi argomenti. — Riepilogo delle dottrine sviluppate altrove sul medesimo soggetto. — La decentralizzazione è l'unico mezzo di mettere la vita de' principi al sicuro contro i colpi della rivoluzione. — Conclusione.

Ora per mettere un termine alla discussione di questo grave ed importante soggetto, non ci resta a fare che talune considerazioni sullo stato in cui questa medesima quistione è attualmente in Francia.

La quistione della *dicentralizzazione* posta in campo dal magnifico discorso del principe Napoleone a Limoge, ed in seguito dal discorso non men considerevole del conte di Morny a Clermont, è in questo momento a notizia di tutti. Questi due personaggi,

per le alte posizioni che occupano sono sufficientemente nel caso di conoscere il pensiero del capo dello Stato, perchè si possa dubitare che nei loro discorsi abbiano fatto altro che conformarvisi e raccomandarla alla pubblica attenzione. Or l'illustre presidente del Corpo legislativo si è espresso a questo modo:

« Quando veggio un'assemblea dipartimentale, animata da un così buono spirito, identificarsi francamente col suo prefetto, fare tanto bene le sue faccende locali, me ne gode l'animo doppiamente, perchè considero inoltre questo come un passo verso la *dicentralizzazione amministrativa* e probabilmente anche verso *una più grande somma di libertà civili*, di cui non ho lasciato mai d'essere un zelante partigiano, in qualunque situazione politica mi sia trovato.

« Mercè l'ammasso di leggi *che ci ha legato il passato*, non si può muovere in Francia una pietra, scavar un pozzo, trar vantaggio da una mina, innalzare una fabbrica, associarsi, e per così dire, usare ed abusare del suo avere, senza il permesso o la censura del potere centrale; e quindi interessi grandissimi si trovano spesso ritardati o sacrificati nei gradi inferiori della scala amministrativa.

« Io credo che assai riforme saranno apportate a questa situazione, *grazie all'iniziativa ed alla potente volontà dell'imperatore*, che fa studiare da gran tempo tutti gli elementi di questa quistione.

« *Il giorno in cui il dipartimento, il Comune e l'individuo potranno per così dire, amministrarsi*

essi medesimi, gli affari si spacceranno prontamente e molti malcontenti che rimontano sino al Potere centrale si spegneranno. Ma mi penso pure che il paese debba fare la sua educazione in questo nuovo sistema, non bisogna già che aspetti tutto dal governo e nulla da' suoi propri sforzi, e che, per sua fantasia, lo renda responsabile della varietà degli avvenimenti e delle stagioni, di cui non è per mala ventura padrone ».

Ecco dunque un uomo politico di alto grado, a cui non si possono negare grandi lumi rispetto alla situazione del paese ed un affetto a tutta prova pel governo stabilito, che condanna solennemente la centralizzazione, che la rivoluzione *ha legato* alla Francia, e lo condanna sotto il punto di vista degli interessi e delle libertà pubbliche come della *stabilità del Potere*.

Gli è vero che le gravi parole sopra arrecate hanno provocato energiche protestazioni. Ma queste medesime proteste non fanno che dimostrarne ancor meglio l'importanza e la verità.

Dapprima non sono che organi dell'opinione rivoluzionaria tutti coloro che le hanno contraddette, e con ciò hanno fatto conoscere quello che già si sapeva, che la centralizzazione è il parto diletto della rivoluzione, la condizione *sine qua non* della sua esistenza, della sua potenza e della sua durata.

Diffatti la centralizzazione non è che la rivoluzione, sempre vivente nelle leggi e minacciante di continuo ogni Potere politico, qualunque siasi la sua origine, la sua forma ed il suo nome. La cen-

tralizzazione è la società costituita a rovescio, è la società simile ad una piramide colla base in alto e la cima in fondo, tale che ogni soffio può rovesciarla; è la libertà e l'ordine pubblico sempre alla discrezione della rivolta e dei colpi di Stato. Ed è perciò che tutti gli uomini di disordine, in tutte le assemblee politiche e in tutti i loro scritti, si sono sempre mostrati i partigiani i più furibondi della politica centralizzatrice. Solo questo fatto, costante e universale dovrebbe fare aprire gli occhi a' veri conservatori, e loro far comprendere la necessità e l'urgenza che ci ha di voltar la piramide e di mettere in assetto la società ed il Potere che la regge sulla base larga della dicentralizzazione degli interessi, dei diritti e dei Poteri.

La centralizzazione è l'estinzione della vita civile nella provincia e la concentrazione del movimento sociale sopra un sol punto; è il sangue che monta verso la testa e che minaccia ad ogni istante di spegnere la società di un colpo apopletico.

In quanto a' falsi conservatori, essi sono ben strani nel lor modo di difenderla. Gli uni oppongono che *la è stata l'opera paziente, laboriosa e continua di grandi politici.*

Si capisce oggi che questi pretesi *grandi politici* non sono stati che quei re funesti i quali nello spazio di un secolo (come il Fénelon lo ha loro rimproverato), distrussero pezzo per pezzo l'antica costituzione francese, ed introdussero l'assolutismo pagano in mezzo del popolo cristianissimo. Si capisce che la loro opera parricida non è stata com-

pita che dai *politici* della rivoluzione, i quali non sono stati *grandi* che per la loro ignoranza di tutte le leggi dell'ordine sociale, per il lor odio cieco contro ogni autorità ed ogni religione, per la loro infernale energia a distrugger tutto, per gli accessi della loro demenza e per gli orrori dei loro delitti. Si capisce in fine che senza la centralizzazione spinta a' suoi ultimi termini, questi *grandi politici* non avrebbero potuto, in men d'un lustro, coprire il bel suolo della Francia di tanto sangue e di tante rovine.

Ma che importa di sapere *di chi* la centralizzazione è stata l'opera e quanto essa ha costato di *tempo, di pazienza e di fatica* a' suoi autori! Non si giudica della buona o cattiva natura delle istituzioni politiche che per mezzo dell'esperienza. Or la centralizzazione citata dinanzi a questo tribunale non può trovare grazia che presso coloro che vogliono accecarsi contro l'evidenza de' fatti e contro il fatto dell'evidenza. Perchè non è egli un fatto così manifesto che deplorabile che dal momento in cui è stato concentrato ogni Potere nelle mani d'un solo o d'un piccolo numero di persone che si sono veduti tutti i troni vacillare sulla loro base, tutti gli Stati agitati continuamente tra l'anarchia e il dispotismo, l'assassinio de' principi posto all'ordine del giorno; un'apparenza d'ordine, certo assai transitoria, non potendo ottenersi che dal regno della forza sulle rovine della libertà, i popoli ingovernabili ed i re impossibili?

Ci ha de' pubblicisti che come che facciano le

viste di riconoscere le sciagure ed i pericoli della centralizzazione, non s'affaticano punto meno di mantenerla col negarla: « La centralizzazione, vi dicono essi nella loro semplicità, non esiste affatto; il paese ne è stato già liberato dalle misure amministrative del 1852 ».

Noi non dubitiamo affatto che il pensiero che ha ispirato queste misure non sia stato veramente di *liberare il paese dalla centralizzazione*; ma rispetto al fatto, il signor di Morny l'ha detto chiaramente, non ve n'è nulla. Sono state ampliate le attribuzioni de' prefetti, e sono stati autorizzati di decidere sul luogo certe quistioni d'amministrazione senza aver bisogno di farne inteso Parigi. E questo è tutto. Certo è qualche cosa, ma la è sì piccola che la è niente; poichè ci si è detto poco fa che la quistione è *allo stato di studio*, e per conseguenza che essa sussiste nella sua integrità e non è stata affatto risolta. Senza che il prefetto, nominato dal Potere, amovibile *ad nutum* da lui, obbligato di fare secondo il suo pensiero, e non dovendo rispondere de' suoi atti che a lui, non è che l'uomo del Potere centrale; è il Potere centrale medesimo, rappresentato, agente nel dipartimento ed amministrante i Comuni; non sono per niente affatto i Comuni che s'amministrano essi stessi e che fanno essi stessi i loro propri affari. Gli è vero che i sentimenti politici di giustizia, d'onore e di pudore, inseparabili dal carattere francese, raddolciscono nel fatto quello che l'azione della prefettura può avere di duro e di arbitrario. Ma è chiaro che in prin-

cipio questo non è che il *pascialismo* alquanto incivilito, e che la centralizzazione, cogli *inconvenienti e gli abusi* che le son rimproverati in un modo quasi ufficiale, rimane in vigore e regna nella sua triste realtà.

Altri pubblicisti, sedicenti conservatori, hanno spinto ancora più innanzi la loro impudenza politica: per essi, il mettere mano all'arca santa della centralizzazione è un rovesciare, indebolire lo Stato e scatenare l'anarchia.

Che accecamento! L'Inghilterra, gli Stati-Uniti, quei paesi stranieri ad ogni sorta di centralizzazione, sono essi per avventura paesi *deboli, rovesciati ed anarchici*? La Francia medesima prima di avere assaporate le dolcezze della centralizzazione, non è stata per mille anni il più forte, il più saldo, il più libero ed il più felice di tutti gli Stati cristiani?

Al contrario è per mezzo della centralizzazione (come l'abbiamo distesamente provato nel nostro Discorso IX, parte seconda, §§ 7-12), che gli Stati s'indeboliscono, che l'ordine sparisce, che i popoli sono spogliati della loro libertà ed il Potere medesimo finisce per perdere ogni autorità, ogni considerazione ed ogni sicurezza. Noi mandiamo al luogo citato il lettore che vorrà conoscere le ragioni logiche di queste conseguenze mostruose della centralizzazione. Vi vedrà che la centralizzazione è contraria al principio dell'ordine universale, perchè Dio non governa l'universo che per mezzo delle *cause seconde*, che sono i Poteri subalterni della

creazione. Vi vedrà che, indipendentemente dell'assistenza tutto speciale di Dio, la Chiesa è la più antica e la più ferma di tutte le società terrene, perchè il Potere supremo che la regge non è un Potere che assorbe in sè medesimo, ma un Potere che dirige, che vigila, che mantiene e rispetta tutti gli altri Poteri. Vi vedrà che in ogni famiglia dove la poligamia ed il divorzio, distruggendo la personalità e la qualità del potere subalterno della donna, concentrano il Potere domestico nella persona del padre, non vi ha nè sicurezza pel padre nè libertà pe' figli, e che, come le ultime parole della centralizzazione domestica sono necessariamente barbarie e schiavitù; così le ultime parole della centralizzazione politica sono sempre dispotismo ed anarchia. Vi vedrà in fine che la centralizzazione non è altro che il panteismo politico, come il panteismo non è altro che la centralizzazione filosofica, e che come il panteismo è la negazione d'ogni divinità, così la centralizzazione non è, di tutta necessità, che la distruzione d'ogni Potere.

Dapprima questo succede perchè ogni governo centralizzato, essendo creduto che faccia ogni cosa, è responsabile di tutto, e tutti i falli, tutte le ingiustizie (a cui dà necessariamente luogo un'immensa azione sociale esercitata da una sola persona) rimontando sino al Potere, l'indeboliscono, lo abbassano e lo finiscono di perdere.

In secondo luogo questo succede perchè ogni governo d'uno Stato centralizzato in un piccolo numero di persone ed in una città, essendo faci-

lissimo a rovesciare, diviene naturalmente il punto di mira di tutti i colpi della rivoluzione; e ciò spiega perchè, in tutti i paesi centralizzati, lo spirito di disordine ha votato all'assassinio la vita de' principi.

Perchè i giorni della regina degli Inglesi sono in sicurtà, mentre i giorni di assai principi del continente sono di continuo esposti a' più grandi pericoli? Perchè non essendo la centralizzazione stabilita in Inghilterra, la morte violenta della regina non vi sarebbe che un gran delitto; mentre negli Stati centralizzati del continente la morte violenta del principe sarebbe, per giunta, nel momento medesimo una grande rivoluzione. Non abbisogna di più per che lo spirito rivoluzionario voglia valersi di questo mezzo, tanto facile quanto colpevole, di sconvolgere tutto uno Stato e di rendersene padrone.

Si ha voglia di far leggi d'eccezione e di terrore, si ha voglia di mettere in istato d'assedio tutto un gran paese, si ha voglia di moltiplicare il numero e l'autorità de' poliziotti, la rivoluzione non si atterrisce per così poco; e l'impotenza di simili mezzi per la sicurezza de' Poteri di cui ragionasi è riconosciuta e confessata dalle persone medesime di questi Poteri (1).

(1) Vedi quello che la *Patria* (uno de' giornali officiosi del governo), del mese del passato novembre, ha detto sulla legge « de' sospetti » votata in Francia in seguito d'un terribile avvenimento.

La parola *bisogna disinteressare la rivoluzione*, pronunciata all'occasione del delitto che al principio di questo anno ha spaventato e costernato l'Europa; questa parola che ha prodotto qualche effetto presso gravi pubblicisti (1), è di una solenne verità. Volete voi mettere i principi al salvo dalle enormezze della rivoluzione? stabilite lo Stato in modo che la rivoluzione non possa affatto sperare d'imporsi, disfacendosi del principe, a tutto il paese per mezzo del telegrafo; e che la morte del principe non essendo di alcun utile alle cose della rivoluzione, non abbia questa alcun *interesse* a provocarla; cioè a dire: DICENTRALIZZATE.

Questa parola riassume essa sola tutto un grande sistema politico. La sua effettuazione sarebbe il ristabilimento del governo cristiano, o dell'*arte di lasciar fare*, sulle rovine del governo pagano, o dell'*arte di fare tutto*. Sarebbe questa un'immensa e seria riforma sociale. Sarebbe il ritorno a quel principio di giustizia distributiva a cui le famiglie ed i Comuni hanno almeno altrettanto diritto che gl'individui, e il cui rifiuto ostinato ha costato tanto a' Poteri che se ne sono resi colpevoli ed a' popoli che ne sono state le vittime. Sarebbe questa una rivoluzione, una rivoluzione benedetta, una rivoluzione capace sola d'arrestare il socialismo da cui

(1) Vedi le *Considerazioni sul centralismo*, dopo l'ultimo de' nostri discorsi.

la società è minacciata, e di renderle l'ordine vero, dietro al quale da tanti anni sospira; sarebbe in fine la sola rivoluzione giusta, la sola legittima, la sola cristiana e la sola potente per terminare l'era funesta delle rivoluzioni.

FINE.



INDICE DELLE MATERIE

PREFAZIONE DELL'AUTORE	pag. V
----------------------------------	--------

CAPITOLO PRIMO.

Della Società e del Potere in generale.

§ 1. I pubblicisti moderni o non definiscono punto, o definiscono male la società. — I pubblicisti epicurei. — Vera definizione della società. — Spiegazione di questa definizione. — Non ci ha società che tra gli esseri intelligenti. — Questi esseri non possono essere uniti in società che per la soggezione ad un medesimo Potere. — Tre specie di società. — La comunione de' Santi non è che una legge dell'ordine sociale pag. 1

§ 2. Storia dello sviluppo naturale dell'umanità sul punto di vista sociale. — Iddio, nell'economia della sua provvidenza, ha stabilito di fare col mezzo di altri uomini rispetto a tutti gli uomini quello che direttamente Egli fece col primo uomo. — Le quattro dignità. — I quattro Evangelisti. — Come queste quattro dignità, riunite nella persona d'Adamo e di Noè, sono state, in seguito, esercitate da differenti persone. — Formazione delle famiglie e degli Stati primitivi. — Non vi fu mai società che collobbedienza al medesimo Potere. — Il Potere religioso, riunendo in società gli Stati, non ha mai cessato sulla terra. — Importanza della sua azione per l'esistenza e la prosperità delle famiglie e degli Stati pag. 10

§ 3. Seguito del medesimo soggetto. — L'importanza e la verità della definizione: LA SOCIETÀ È LA CONCORDIA DELLE INTELLIGENZE, UNITE TRA ESSE PER LA SOTTOMISSIONE AL MEDESIMO POTERE, provate dalle sinistre conseguenze risultanti dalla loro dimenticanza. — Elogio del signor visconte de Bonald è dell'indole de' suoi lavori. — È da rimpiangere che, sotto l'influenza de' pregiudizi gallicani, non abbia egli riconosciuto nel sommo pontefice che un Potere puramente ministeriale nella Chiesa. — Errore e pericolo di questa dottrina pag. 22

§ 4. La negazione del sovrano Potere del papa nella Chiesa è inconcepibile dalla parte dell'autore della *Legislazione primitiva*. — Conseguenze necessarie, ma funeste, d'una tale negazione. — Il medesimo autore ritornandovi sempre d'una maniera ancora più ricisa, e quindi rendendo egli pure, come gli altri partigiani della medesima dottrina, un pessimo servizio a' re. — Confusione d'idee rispetto le differenti specie di società risultante da altre affermazioni del de Bonald. — Dottrina del medesimo autore favorevole al principio protestante dell'onnipotenza dello Stato rispetto alla religione ed alla Chiesa . pag. 34

CAPITOLO II.

Della fine della società, e della necessità del cattolicesimo onde la società raggiunga il suo scopo.

§ 5. Si spiega l'ultima parte della definizione della società rispetto al suo fine. — Siccome ogni essere tende naturalmente a conservarsi ed a perfezionarsi, così la conservazione e la perfezione sono pure il fine naturale di qualunque società. — Il fine immediato ed il fine ultimo dell'uomo. — Il fine della società è precisamente lo stesso. — Dottrina ignobile de' pubblicisti protestanti, che danno alla società un fine materiale, confortata dal Domat e da S. Tomaso 51

§ 6. Niuna società può raggiungere la sua perfezione fuori della religione cattolica. — La famiglia pagana e la famiglia protestante. — La società domestica non può essere perfetta che colla fede e colla pratica del cattolicesimo. — Il medesimo si ha a dire della società politica. — Sebbene moleste agl'individui, le istituzioni cattoliche sono leggi conservatrici di queste società. — La rassegnazione, condizione essenziale dell'ordine sociale, non può essere che l'ispirazione del cattolicesimo. — Dottrina del Montesquieu confutata. — Che cos'è onore? Che cos'è virtù? — L'uno e l'altra impossibili fuori delle leggi e delle grazie della vera religione. — Si deve dire il medesimo dell'ordine e della libertà, che formano la società perfetta 63

§ 7. Una società religiosa di nazioni, camminando verso il fine che gli è proprio, è impossibile, essa pure, fuori del cattolicesimo. — Il grande carattere di CATTOLICITA' o di UNIVERSALITA' per tutti gli uomini, come pure per tutti i tempi e per tutti i luoghi, gli appartiene. — Le religioni pagane o eretiche, essenzialmente particolari, non possono riunir nazioni in un corpo di società universale. — Il cattolicesimo solo è cattolico. — Impossibilità speciale pel protestantismo di riunire gli animi in una fede comune, ed in conseguenza di formare una società perfetta di nazioni. — Un'osservazione sull'alleanza tra la Francia e l'Inghilterra. — Dottrina di S. Bernardo e

di S. Tomaso sulla necessità di un papa per riunire le nazioni nel fine di conservarsi e di perfezionarsi pag. 75

§ 8. Continuazione del medesimo soggetto. — Le false idee moderne sulla società hanno alterato e resa impossibile la giusta applicazione del vero diritto delle genti ne' loro rapporti internazionali. — Impossibilità di far passare le leggi del cristianesimo nel diritto delle genti senza il papa. — Orribile diritto delle genti dell'Inghilterra, della Russia, dell'Olanda e degli Stati Uniti. — Bell'ufficio che rende la Francia in questo momento. — Se il solo diritto delle genti delle nazioni cattoliche, e della Francia in particolare, è il solo giusto ed utile all'umanità, è perchè queste nazioni riconoscono sempre il sommo pontefice come capo della Chiesa e come l'interprete legittimo della divina legge. — Ma in quanto che queste medesime nazioni non sono più unite sotto il Potere del papa, come capo della repubblica cristiana, esse non formano alcuna società internazionale e non possono far niente di grande per l'incivilimento e la felicità del mondo 87

§ 9. Digressione sulla proposta d'una nuova crociata di nazioni cattoliche per andare a conquistar l'Asia all'incivilimento cristiano. — Importanza di questa proposta ed elogio del suo autore. — Prima difficoltà per mandarla ad effetto, essendochè, qualunque siasi il cattolismo dei principi, i loro governi non sono più cattolici dei loro popoli, in quanto a' popoli. — Seconda difficoltà alla quale dà luogo lo spirito di diffidenza di questi medesimi governi rispetto al capo della Chiesa, senza il quale non si può camminare nelle vie del cattolismo. — Queste difficoltà sono riconosciute pure dai partigiani della proposta. — Nel notarle qui non si è preteso che indurre i medesimi partigiani a combatterle. — Questa discussione sparge una nuova luce sull'argomento di questo capitolo 104

CAPITOLO III.

Della società pubblica in particolare e dei vari stati in cui può trovarsi.

§ 10. Vi ha quattro specie diverse di società pubbliche. — Si spiega quello che è la società NOMADE e la società STABILITA. — Lo stato NOMADE non fu che PASSEGGERO e non fu già lo stato NATURALE e permanente della società. — Confutazione della dottrina dei materialisti, che stabilisce lo stato selvatico come lo stato primitivo e naturale del genere umano 125

§ 11. Che cos'è società costituita e società non costituita? — La società non è costituita che per la legislazione pubblica e il culto

pubblico. — Enos, figliuolo di Set, è stato il primo a inaugurare l'esercizio pubblico della religione. — Se si sono trovati popoli senza templi e culto pubblico, questo indica che quei popoli non erano costituiti. — Necessità dell'idea di Dio per l'esistenza della società. — Confutazione della testimonianza di viaggiatori filosofi che affermano di avere trovato società pubbliche atee. . . . pag. 134

§ 12. Del terzo stato della società pubblica. — Che cos'è la società perfetta e che l'imperfetta? — Le monarchie patriarcali. — Sotto queste monarchie, la società politica era imperfetta. — I popoli, DEL LORO DIRITTO (SUI JURIS). — Un cenno sul diritto di conquista. — La società perfetta non perde mai la sua sovranità, — pure quando è unita ad una corona straniera. — Sventure che si sono accollate le corone di Austria, di Olanda e d'Inghilterra, per aver voluto distruggere alcune nazionalità. — L'Ungheria, l'Italia e l'Irlanda. — Il delitto dello spartimento della Polonia funesto a coloro che l'hanno consumato ed a quelli che l'hanno lasciato consumare. — Non si offendono mai impunemente le nazionalità dei popoli • 139

§ 13. Che cos'è la società incivilita e che la società barbara? — La nazione ebrea è stata la sola nazione incivilita dell'antichità. — Come le altre nazioni sono cadute nella barbarie. — Nei tempi moderni i popoli cattolici son i soli popoli veramente inciviliti. — Si previene il lettore che questo soggetto sarà svolto altrove più ampiamente • 150

CAPITOLO IV.

Del Potere pubblico in particolare, e delle sue varie forme.

§ 14. Importanza e necessità del Potere in generale e del potere pubblico in particolare. — Parole del Suarez, di S. Tomaso e della Scrittura su questo soggetto. — Che cosa si deve intendere per le parole « Potere pubblico? » • 151

§ 15. Non vi sono che due forme di Potere pubblico: la forma MONARCHICA e la forma REPUBBLICANA. — L'Inghilterra non è che una repubblica. — I governi costituzionali de' nostri giorni sono pure repubbliche. — Ogni Potere pagano è essenzialmente assoluto, ed ogni Potere cristiano è essenzialmente temperato. — Delle due sole forme possibili del Potere, niuna è essenzialmente propria alla società politica. — Ci son delle circostanze in cui la forma monarchica sola, oppure la forma repubblicana sola, può salvare lo Stato. — Perché la repubblica del 1848 non ha potuto reggere in Francia? • 162

§ 16. A quali condizioni la forma repubblicana potrà esistere un giorno nell'Europa? — Pel momento la vi è impossibile. — Ciò che

fece la forza della repubblica romana e ciò che cagionò la sua caduta. — La repubblica di Venezia cadde per l'irreligione e la corruzione dei costumi. — La repubblica americana cadrà pure per le stesse cagioni pag. 177

§ 17. Digressione sulle principali cagioni che minacciano di rovina la repubblica degli Stati Uniti. — Gli orrori della schiavitù e la corruzione dei costumi di quel paese. — Caduto sì basso quanto l'antica Roma, perirà com' essa. • 185

§ 18. Guasti che il protestantismo ha fatti negli Stati Uniti. — Questi Stati piuttosto periranno per la perdita d'ogni moralità e d'ogni fede, che per la forma del loro governo. — La libertà non è possibile che presso i popoli fedeli alla legge di Dio. — Che cos'è un popolo veramente cristiano sotto il rapporto politico. — I popoli non hanno acquistata una nazionalità libera che coll'abbracciare il cristianesimo. — Il Paraguai. — Nuovo stato libero fondato a' nostri giorni da' missionari. — Dove non è cattolicismo, non è libertà. — I nemici del cattolicismo sono i veri nemici d'ogni libertà. • 196

CAPITOLO V.

Della dignità e dell'origine divina del Potere pubblico.

§ 19. La verità non si trova che in una specie di giusto mezzo tra due errori opposti. — Stato della quistione sulla dignità e l'origine del Potere. — Metodo da seguire in questa discussione. • 204

§ 20. Tutte le verità in fatto di politica, come tutte le verità in fatto di religione e di morale, sono state rivelate all'uomo al principio del mondo. — È per questo mezzo che il genere umano ha conosciuto la grandezza e l'origine divina del Potere politico. — Magnifici passi tolti dall'antico Testamento, nei quali Iddio ha rinnovellata e confermata questa medesima rivelazione. • 207

§ 21. Digressione sui principi malvagi. — La loro autorità deriva pure da Dio. — D'ordinario non li dà ai popoli che a castigo della loro corruzione o della loro empietà. — Testimonianze ed esempi tolti dalla Scrittura, che confermano questa verità. — La ragion pagana come la ragion cristiana riconoscono questo principio: che l'autorità de' malvagi principi, tutto che sia da condannarsi per l'abuso che ne fanno, tuttavia non è men divina, rispetto alla sua origine ed alla sua sorgente • 216

§ 22. Testimonianze del nuovo Testamento in favore del dogma DELL'ORIGINE DIVINA DEL POTERE. — Sublime filosofia di questo dogma sposta nella maniera la più chiara e la più convincente segnatamente da S. Paolo • 225

§ 23. Tre argomenti in favore dell'origine divina del Potere, tratti 1.º da ciò che la società è una istituzione divina; 2.º da ciò che il

Potere pubblico ha la stessa origine che il Potere paterno, e che ogni paternità viene da Dio. — Conseguenze empie della negazione dell'origine divina della paternità. — Terzo argomento risultante da ciò che la sovranità è una dignità divina in quanto che esercita una funzione divina pag. 237

§ 24. Quarto argomento in prova della stessa tesi, risultando dal diritto di morte inerente alla sovranità, riconosciuto e osservato sempre e dovunque. — Un'ultima prova razionale dell'origine divina del Potere, somministrata dall'impossibilità di stabilire, fuori di questo principio, alcuna sorta d'autorità. — Se l'autorità non è da Dio, essa non v'è — La cessione volontaria del popolo, confermata pure dal giuramento, non è che uno scherzo. — In questa ipotesi, il Potere non ha altro titolo di legittimità che la forza o la fatalità. — Massime disperanti del paganesimo su tal soggetto 246

§ 25. Perpetuità della fede de' popoli cristiani sull'origine divina del Potere. — S. Ireneo, Tertulliano, S. Agostino, S. Gregorio, i dottori cattolici. Testimonianze tolte dai libri santi e da autori pagani, che provano che l'umanità intera ha sempre avuto la stessa fede. — Anche il culto sacrilego, renduto da certi popoli ai loro principi, è stato una prova della loro credenza all'origine divina del Potere. — I sensi di timore riverenziale che ogni soggetto prova in presenza del proprio superiore, sono una nuova prova che il principio dell'origine divina del Potere è una verità dell'intimo senso dell'uomo. — Effetti lagrimevoli della negazione di questa dottrina. — Riepilogo delle prove esposte in questo capitolo 254

CAPITOLO VI.

Dell'origine immediata e diretta del Potere pubblico per mezzo della società.

§ 27. La costituzione del Potere politico non è che il fatto immediato della società perfetta. — Due maniere onde Iddio conferisce immediatamente il Potere. — In che modo la società perfetta riceve da Dio la sovranità e il diritto che ha di conferirla alla sua volta a chi e nelle condizioni che le piace. — Conformità di questa dottrina colla ragione e colla istoria. — Conseguenze che ne risultano contro i pubblicisti della rivoluzione e dell'assolutismo. — Il falso diritto divino funesto alle nazioni ed al medesimo Potere 268

§ 28. Testimonianze de' padri e de' dottori della Chiesa in favore di questa dottrina. — Che il Potere supremo risiedendo nella società è da lei che è conferito a' principi ed ai reggitori dello Stato. — S. Crisostomo, S. Agostino, S. Isidoro di Siviglia, S. Tomaso. — La scuola domenicana. — S. Liguori 275

§ 29. Continuazione del medesimo soggetto. — Testimonianza della scuola de' gesuiti. — Bellarmino. — Cornelio A Lapide. — Suarez. — Zallinger pag. 283

§ 30. Testimonianze dell' antica università di Parigi in favore della tesi: che il Potere supremo è conferito immediatamente dalla comunità. — Giovanni Gersono. — Durando. — Almain. — Giovanni Maggiore. — Pietro d' Ailly. — Il Bossuet ed il Fénelon hanno avuto torto d' abbandonare l' opinione tradizionale di questa scuola, sul medesimo soggetto * 294

§ 31. Vattel, Grozio ed il suo commentatore Cocceio, riconoscono nella società perfetta il diritto di conferire la sovranità. — Perché non s' insiste sulle testimonianze di altri pubblicisti protestanti. — Le nazioni e i principi medesimi rendono omaggio a questa dottrina. — La medesima dottrina sviluppata coll' aiuto di argomenti tratti dall' istoria di Francia dal signor Lourdoueix in nome de' pubblicisti dell' opinion legitimista medesima. — Rispliego della discussione * 294

CAPITOLO VII.

Risposta alle obbiezioni dei pubblicisti assolutisti contro la dottrina del diritto della società di trasmettere la sovranità.

§ 32. In vece di essere nuova, questa dottrina l' è antica quanto il cristianesimo; è la dottrina opposta che è nuova e che è stata proclamata da' più grandi despotti de' tempi moderni. — Immensa differenza tra questa dottrina, come l' han professata i pubblicisti cattolici, e la teoria della sovranità del popolo, secondo il protestantismo e la rivoluzione. — La Chiesa non ha mai censurato la stessa dottrina * 314

§ 33. Risposta alla obbiezione de' pubblicisti del diritto divino: CHE I PADRI DELLA CHIESA HANNO AFFERMATO CHE GL' IMPERATORI PAGANI HANNO AVUTO IL LORO POTERE DA DIO. — Questi padri hanno inteso di parlare della provenienza MEDIATA E INDIRECTA del Potere imperiale; ma rispetto alla sua provenienza IMMEDIATA E DIRETTA, l' hanno attribuita, essi pure, al senato ed al popolo. — Prove di questa asserzione. — Il Fénelon. — Testimonianze del diritto romano riguardanti le condizioni secondo le quali il popolo conferiva agli imperatori il Potere supremo. — La dottrina della collazione di questo Potere dal popolo è confermata dalla storia del popolo di Dio * 324

CAPITOLO VIII.

Del diritto della società perfetta di resistere, in certi casi, al Potere pubblico e di cambiare la forma e le persone del suo governo.

§ 34. La quistione che imprendiamo a trattare in questo capitolo è delicata; tuttavia non si lascerà di dire quello che è vero, la salute pubblica dipendendo dalla verità. — Resistenza PASSIVA e resistenza ATTIVA. — I pubblicisti di pareri i più opposti sono concordi tutti in riconoscere nella comunità sola il diritto di cambiare la sua costituzione. — I quattro casi assegnati da' medesimi pubblicisti ne' quali solo è permesso alla nazione di deporre la persona investita dell'esercizio del Potere supremo. — S. Tomaso e il Suarez stabiliscono questo diritto e lo fondano nel DIRITTO NATURALE. — La nazione si riserva sempre l'esercizio di questo diritto. — Questa riserva è nella natura medesima del contratto sociale pag. 334

§ 35. Solenne testimonianza del gran teologo pubblicista il P. Bianchi, in favore della medesima dottrina. — Non ci ha nulla di più ragionato e più fondato sopra autorità quanto la testimonianza di questo dottore romano » 346

§ 36. Testimonianze di altri pubblicisti che non possono essere sospetti di romanismo, in appoggio della medesima tesi: Giovanni Maggiore. — Giacomo Almain. — Il Grozio. — La stessa dottrina confermata dal più gran pubblicista cattolico spagnuolo de' giorni nostri, il dottor Balmès » 356

§ 37. Il diritto della società perfetta di resistere attivamente al Potere oppressore, rifermato con esempi de' popoli i più cristiani, che hanno considerato un tal diritto come giusto e legittimo, e che l'hanno posto in pratica. — La Spagna. — Il Belgio. — La Scozia e la stessa Francia. — Testimonianza del Grozio affermando che lo stesso diritto è stato messo in esecuzione presso tutti i popoli cristiani » 362

CAPITOLO IX.

**Confutazione delle obbiezioni dei pubblicisti regi
contro il diritto della società di resistere attivamente al Potere.**

§ 38. Si risponde a questa obbiezione: il Potere pubblico venendo da Dio non può essere censurato nè rovesciato dall'uomo. — Prove che non ci ha contraddizione tra l'origine divina d'un Potere e la sua dipendenza da un Potere superiore. — Esame di due altre ob-

blezioni. — Nè l'esempio della fedeltà costantissima degli antichi cristiani, verso gl' imperatori loro persecutori; nè il Concilio di Costanza, che condanna ogni attentato contro il Potere pubblico, non indeboliscono menomamente il diritto della società perfetta d'opporre, in certi casi, una resistenza attiva a questo Potere . . . pag. 373

§ 39. In qual senso si debba intendere il principio: Che la rivolta non è mai permessa? La resistenza attiva della società al Potere che la perde non è affatto una rivolta. — Spiegazione di questo detto di S. Paolo: « Resistere all'autorità è resistere a Dio ». — I grandi pubblicisti cattolici non hanno punto trovato in queste parole la proibizione, per la comunità perfetta, di giudicare il Potere. — Qui non si fa altro che seguire la lor dottrina, e per ciò si è al coperto di ogni censura . . . 385

§ 40. Si risponde all' obbiezione tratta dalla possibilità che la società giudichi ingiustamente il Potere. — La possibilità dell' abuso d' un diritto legittimo non è già una ragione per non ammetterlo. — I principi hanno a loro disposizione i mezzi di mettersi al sicuro dall' ingiustizia della società camminando essi medesimi nelle vie della giustizia. — L'esempio di Luigi XVI non prova nulla contro questa proposizione. — In tutti i casi, il Potere pubblico aveva nell' intervento del Potere religioso il mezzo di sfuggire a' giudizi precipitati della moltitudine. — Importanza di questo diritto pubblico nell' interesse de' medesimi principi. — Essi si hanno fatto il più grave danno distruggendolo . . . 392

§ 41. Si difende il diritto della nazione a fronte del Potere dall' accusa seguente: Che ammettere questo diritto, è un consacrare la rivoluzione. — Il diritto di cui si tratta non ha niente che fare colla dottrina rivoluzionaria della sovranità del popolo. — Tutte le nazioni cristiane godevano di garanzie costituzionali, e sono i principi che ne le hanno spogliate. — Le rivoluzioni moderne sono il risultato logico dell' assolutismo pagano de' governi. — Si rende un vero servizio ai principi ricordando loro i propri doveri verso la società . . . 401

§ 42. Si conferma la dottrina esposta ne' due ultimi capitoli coll' esempio delle dieci tribù d' Israele, che si sono sottratte al potere di Roboamo. — Storia di questa grande rivoluzione, che Dio medesimo parve avere approvata. — Riapiogo della discussione sul diritto che ha ogni nazione di costituire il Potere pubblico, e di disfarsene quando esso abusa della sua autorità . . . 407

CAPITOLO X.

Legittimità ed Usurpazione.

§ 43. Quanto importi a' nostri giorni di trattar la quistione della legittimità del Potere. — Spiegazione delle parole: LEGITTIMO e LEGALE. — La legittimità non è che nella conformità delle cose colle

leggi costitutive; la legalità nella conformità delle cose colle leggi regolamentarie. Soventi volte quello che è legittimo non è legale e viceversa. — I colpi di Stato del 18 brumale e del 2 dicembre, malgrado la loro illegalità, sono stati legittimi. — Le ordinanze di luglio, come che inopportune, erano accompagnate dalla legittimità e dalla legalità pag. 445

§ 44. Non ci ha imperio che non si possa perdere. — Secondo i decreti della Provvidenza, renduti manifesti dall'istoria e dalla santa Scrittura, gl'imperi passano d'una nazione ad un'altra, d'una dinastia ad un'altra dinastia, per mezzo delle guerre e delle rivoluzioni. — Ma da ciò non ne segue affatto che le grandi potenze possano LEGITTIMAMENTE impadronirsi de' popoli colla conquista. — Non è che secondo il diritto pubblico pagano che i popoli possono essere legati per testamento, come cose. — Secondo il diritto pubblico cristiano, i popoli non sono proprietà di alcuno, e non si può disporre di loro come di pecore. — È anco secondo i principi del paganesimo che la conquista è una sorgente di legittimità. — La Russia ha conservato questo diritto pubblico pagano, anche dopo la sua conversione al cristianesimo. — Ma secondo i principi del Vangelo, FORZA NON FA DIRITTO, e il FATTO della conquista non può produrre alcun diritto legittimo

423

§ 45. La rassegnazione per parte d'un popolo a subire un Potere usurpatore non crea affatto un diritto qualunque a vantaggio di quest'ultimo. — La lunga durata dell'usurpazione non può neppure legittimarla. — A quale condizione un Potere usurpatore può divenire legittimo. — Per difetto di questa condizione, i Turchi non sono affatto signori legittimi della Grecia cristiana. — Infamia de' pubblicisti della rivoluzione, dichiarandosi, come l'avea fatto Lutero, per la legittimità turca. — Una novella crociata contro i Musulmani sarebbe legittima. — La Russia rispetto alla Polonia si trova nelle stesse condizioni della Turchia rispetto alla Grecia. — Lo Czar attuale, malgrado la sua buona volontà, non potrà che a gran pena legittimare il suo Potere sulla Polonia. — Non è neppure più facile per l'Austria e per la Prussia di legittimare i loro su quelle medesime contrade. — Che cosa deve la diplomazia alla Polonia

431

§ 46. In seguito d'una guerra giusta, il vincitore non diviene principe legittimo del popolo conquistato che alla condizione di rispettarne la costituzione. — Quest'è quel diritto pubblico che serviva già di regola a' conquistatori cristiani, e che spiega l'indifferenza de' popoli cristiani in presenta delle guerre di successione. — Esempio tratto dalla dominazione dell'Austria in Italia. — Antica costituzione della Lombardia che l'Austria ha rispettato per tre secoli. — Errore ed ingiustizia di questa potenza d'averla disconosciuta in questi ultimi tempi. — Abuso della forza che gli rimprovera l'opinione legittimista e per cui essa ha cancellato la legittimità della sua dominazione. — Il congresso di Vienna non ha potuto, più delle guerre, conferire la

legittimità alle dinastie restaurate. — Questo congresso non è stato che un grande delitto. — Queste sovranità non sono state legittime che in forza delle antiche costituzioni de' loro Stati. — Calpestandole esse medesime hanno cancellato i titoli della loro legittimità, ed hanno creato la trista situazione dell'Europa de' nostri giorni. — Oggi non si regna che per il diritto rivoluzionario della forza, e la rivoluzione non finirà che colla ristaurazione della forza del diritto . pag. 444

§ 47. Compendio dell'istoria della sovranità inglese ne' tre ultimi secoli. — Osservazioni sulla costituzione di quel paese e sulla rivoluzione che l'ha ristaurata. — La legittimità inglese è fondata sulla forma repubblicana, che quel paese s'era data, e a cui ha voluto fare ritorno. — La stessa osservazione sulle repubbliche degli Stati Uniti e della Svizzera. — Importante avvertimento che risulta da queste osservazioni 454

§ 48. L'antica costituzione francese era essenzialmente monarchica ed avea benissimo risoluto il problema della stabilità del Potere e della libertà del popolo. — Follia de' pubblicisti moderni di volere imporre agli Stati costituzioni di lor creazione. — È anco impossibile di dare ad uno Stato, come è impossibile di dare ad un uomo, una costituzione oltre quella che hanno di lor natura. — Rimprovero ingiusto che si fa alla Francia d'essere un paese impossibile a governare. — La Francia per le sue frequenti rivoluzioni non fa che dimandare la sua costituzione propria, che ostinatamente le si rifiuta. — Differenza essenziale fra il diritto d'ogni proprietà e il diritto ereditario della sovranità. — Quest'ultimo diritto non si acquista che col consenso della nazione, dato ogni volta che la sovranità passa d'una ad un'altra persona. — La comunità perfetta non conferisce che l'uso del Potere e non la proprietà; è un contratto enfiteutico. — Prove istoriche tratte dall'antica costituzione francese, e dall'uso di tutte le monarchie, in favore di questa dottrina. — Nessuno discendente legittimo d'un re non è re legittimo senza il consenso, almeno tacito, della nazione 461

§ 49. Esame della legittimità del Potere politico attuale in Francia. — Si rende giustizia alle virtù dell'augusto pretendente di Frohsdorff. — Prove che il pretendente di Clarendon non ha il menomo diritto al trono di Francia. — Il diritto del conte di Chambord può essere almeno discusso. — La legittimità francese pel momento non è che a Parigi. — Non è che la nazione che ha deciso a questo modo. — Tristi effetti della circolare Barthélemy. — I doveri d'un principe legittimo, ingiustamente cacciato, verso il suo popolo. — Enorme colpa della politica di Frohsdorff, d'aver impedito il partito legittimista di rannodarsi al governo attuale. — Consigliando simili misure, i corifei dell'opinione legittimista hanno essi medesimi reso impossibili il principe ed il principio 473

§ 50. Si risponde alla obbiezione che si è levata contro il Potere attuale della Francia: CHE HA PROPOSTO EGLI MEDESIMO ALLA NA-

ZIONE IL CASO DELLA SUA SCELTA IN GUIA CHE NON SI POTÈ ELEGGERE CHE LUI. — Altre autorità ancora tolte dalla storia di Francia e dalla medesima opinione legitimista, in favore del diritto della nazione di decidere per sè sola le quistioni di legittimità, e della necessità del suo consenso onde il Potere pubblico sia legittimo. — Dottrina del DIRITTO ALLA COSA, e del DIRITTO NELLA COSA. — Non si può tutt'al più riconoscere all'onorabile pretendente di Frohsdorff che il diritto ALLA COSA; in quanto al diritto NELLA COSA, non appartiene incontrastabilmente che al principe regnante . . . pag. 487

§ 51. Si discutono due altri rimproveri fatti al capo attuale del Potere in Francia. — Teoria del giuramento promissorio, secondo il diritto naturale e il diritto canonico. — Questo giuramento non lega affatto in pregiudizio del terzo. — Questo è il caso del giuramento del principe Napoleone alla costituzione del 1848. — La situazione della Francia nel 1851, era tale che si sarebbe agito contro lo spirito del giuramento prestato, stando alla sua lettera. — La vera libertà del popolo non ha molto patito dal colpo di Stato del 1851. — Qui non si discute la moralità dell'attuale governo, ma la sua legittimità. Non si può già dolersi di lui per quello che ha fatto, ma per quello che i suoi censori l'impediscono di fare ed il suo pericolo non può venire che da questa parte 495

CAPITOLO XI.

Dei rapporti tra il Potere pubblico ed il Potere domestico, o del diritto d'elezione.

§ 52. Grandezza e nobiltà della dignità paterna. — Magnifiche testimonianze della stessa ragione pagana rispetto a questo soggetto. — La dignità paterna è più nobile della dignità reale. — E in quella che questa ha il suo fondamento e la sua ragione immediata. — Dovere del Potere pubblico di rispettare la patria potestà. — I rapporti risultanti da questo dovere sono il soggetto di questo e del seguente capitolo. — Gravità ed importanza delle quistioni che vi saranno trattate 506

§ 53. Ogni padre di famiglia ha un diritto naturale inammissibile, di rappresentare la sua famiglia ne' suoi rapporti colle altre famiglie. — Il diritto d'eleggere delle persone alle funzioni civili e politiche non ha la sua ragione che in questo diritto di rappresentanza del padre, ed in conseguenza gli è naturale e nessuno può spogliarlo. — Il rinascimento, pagantizzando tutto, pure il diritto pubblico, ha spogliato d'ogni considerazione la patria potestà. — La rivoluzione non è che l'odio di Dio. — Origine ignobile ed empia delle leggi moderne sulle elezioni, fondate sul censo. — Confutazione

della dottrina che i membri degli Stati generali, in Francia, non avevano diritti politici che come rappresentanti la proprietà. — Questi diritti non erano fondati che sulla paternità; e quest'era la base dell'antico diritto pubblico cristiano. — Eccellenza di questo diritto. — I re hanno avuto il più gran torto d'averlo sconosciuto. . . . pag. 512

§ 54. Nessun uomo può avere autorità sopra un altro uomo se non dalla parte di Dio. — Iddio non conferisce autorità che per mezzo della paternità fisica, politica o religiosa. — La ricchezza, separata dalla paternità, non può avere autorità. — Il principio della paternità è stato il fondamento del diritto elettorale presso tutti i popoli e in tutti i tempi. — Diritto di elezione presso gli ebrei. — Osservazioni del Fleury. — Diritto di elezione presso i Romani. — Divisioni delle classi. — Anco i proletari senza fortuna avevano il diritto di suffragio; il cittadino romano non era che il padre di famiglia. — Lo stesso sistema elettorale è seguito in Inghilterra ed agli Stati-Uniti, e vi produce i migliori effetti. . . . 520

§ 55. Ogni legge elettorale fondata sul censo è arbitraria. — Il suffragio universale l'è pure in una data proporzione. — Solo la legge elettorale fondata sulla paternità è naturale, ragionevole e giusta. — Prove che sola è eminentemente morale. — Immoralità della legge censuaria. — Danno che il governo provvisorio del 1848 s'è fatto ributtando una legge fondata sulla paternità. — Quest'era il gran mezzo di ristaurare il Potere paterno in Francia, e di dare con questo una solida garanzia alla pubblica morale. . . . 528

§ 56. Si prova che le Camere elette dagli elettori censuari non valgono niente per le grandi funzioni di cui esse sono incaricate. — Trista parte che simiglianti Camere hanno rappresentato in Francia dopo il 1814 e in tutta Europa nel 1848. — Ragione dell'impotenza di simiglianti assemblee. — Il suffragio universale convinto d'essere uno strumento ugualmente potente per distruggere e per edificare. — Non vi ha che il diritto del suffragio conceduto alla paternità che può offrire garanzie serie al Potere ed all'ordine sociale. — Necessità per la sovranità cristiana di ristaurare questo diritto pubblico. — La Francia ha bisogno di servirsi di altri mezzi per neutralizzare i pericoli del suffragio universale che non vi si può modificare. . . . 535

CAPITOLO XII.

Ancora de' rapporti del Potere colla patria potestà, o de' maggioraschi e delle sostituzioni.

§ 57. Come la società politica non costituita dalla pubblicità del culto e della legislazione è una società nomade, così la società domestica rimane in uno stato di dissoluzione e di morte, se non è costi-

tuita dalla stabilità della proprietà. — Ogni famiglia tende naturalmente a perpetuarsi. — La società politica non esiste che per il desiderio de' capi di famiglia e della proprietà. — La legge che proibisce le sostituzioni è in opposizione col diritto naturale. — Ingiustizia dello Stato che interdicensi di rendere immobile la proprietà dimestica condanna la famiglia a perire pag. 545

§ 58. Si cominciano a confutare le impertinenze de' pubblicisti della rivoluzione contro il diritto di primogenitura. — Non sta loro bene di condannarlo come cosa che avrebbe avuto la sua origine in secoli barbari, poichè le loro leggi hanno avuta la loro in un secolo assai più ignorante e più barbaro. — Il testamento di Giacobbe prova che il diritto di primogenitura è una verità rivelata, avente la sua ragione nella volontà di Dio, autore della natura. — Le otto prerogative del primogenito, secondo la Scrittura. — Egli poteva perderle per la sua cattiva condotta, ma il padre non poteva trasferirle ad un altro dei suoi figliuoli che rispettando l'ordine della nascita. — Diritto di primogenitura seguito presso tutti i popoli antichi 554

§ 59. Si difende il diritto di primogenitura contro il rimprovero d'essere una grande ingiustizia sociale. — Questo diritto è stabilito nell'interesse non d'un individuo, ma di tutta la famiglia, e non ci ha nulla di più conforme alla giustizia sociale quanto l'immobilità d'una parte della fortuna paterna per la conservazione della famiglia. — Gli Ebrei ed i Romani, presso gli antichi; gl'inglesi e gli Americani presso i moderni, hanno tutti concordemente consacrato il principio di questa immobilità, ed è questa una delle ragioni della moralità della famiglia e della stabilità dello Stato presso quelle nazioni 562

§ 60. Si risponde alla obbiezione: Che il ristabilimento delle sostituzioni sarebbe lo sconvolgimento del codice civile. — Napoleone I dando regni a' suoi congiunti, e Napoleone III accordando una ricompensa eccezionale al duca di Malakoff, hanno formato di veri maggioraschi senza far nessuna offesa al codice. — La riforma che qui si reclama non è già una legge di privilegio per qualcheduno, ma di libertà per tutti. — È nello spirito del codice che ogni padre di famiglia possa rendere immobile per l'utilità della sua famiglia la porzione disponibile, che è padrone di legare anco a stranieri. — Testimonianze di Montesquieu e di Vattel in favore di questo diritto d'ogni padre di famiglia. — Prove che l'esercizio d'un tal diritto non implica la menoma ingiustizia per chi che siasi, e che per contrario è la legge dello spartimento obbligato che è una grande ingiustizia ed un grave scandalo, che offendono il sentimento naturale 567

§ 61. Tristo effetto della legge che regola le successioni, per rispetto ai costumi pubblici. — L'interdire al padre di famiglia la facoltà di perpetuare una porzione della sua proprietà dopo la sua morte, è un impiegarlo a sciuparlo in sua vita. — L'indebolimento dell'autorità paterna e di tutti i principi d'onestà e d'onore, è anco una delle con-

sequenze necessarie della stessa legge. — La prosperità materiale non ha mai impedito lo sconvolgimento e la rovina delle nazioni. — L'antica Roma, la Francia nel 1848, il regno di Napoli nel 1820. — Nefando coraggio di certi pubblicisti che ardiscono parlare di vantaggi che il fisco trae da continui cambiamenti delle proprietà, il che è la perdita della morale pubblica. — L'aumento della popolazione è certo un effetto della stessa legge, ma ciò serve a moltiplicar la miseria e la schiavitù. — Le emigrazioni all'interno. — Gli schiavi bianchi dei cammini di ferro pag. 579

§ 62. Si dimostra che la legge attuale sulle successioni ha recato un grave danno all'agricoltura e alla proprietà dimestica. — Solenne testimonianza di molti pubblicisti ed anco del principe Luigi Napoleone in favore di questa dimostrazione. — Giustizia e valore di queste testimonianze. — Abbandono delle campagne. — Rovina delle famiglie agricole • 587

§ 63. Digressione sull'aumento del pauperismo e sulle cattive condizioni dell'alimento del popolo in Francia. — Questi mali sono constatati da tutti i gravi pubblicisti di questo paese. — Inefficacia dei rimedi proposti da alcuni di loro. — La grande coltura e la grande proprietà, nel loro rapporti coll'alimentazione. — La coltura della campagna romana, secondo il de Tournon. — La divisione de' terreni funesta al benessere materiale delle popolazioni • 600

§ 64. La legge della divisione obbligata della proprietà paterna è funesta all'ordine pubblico. — L'interdizione delle sostituzioni non è che la rivoluzione nella famiglia, che tosto o tardi deve riprodursi nello Stato. — Nessuna dinastia regia può fare accettare il suo principio ereditario in un paese dove le famiglie non hanno affatto il diritto di esistere. — La restaurazione, non avendo restaurato la famiglia, non s'è neppure essa medesima restaurata. — La dinastia di Luglio è caduta per la stessa ragione. — La Francia è interessata alla stabilità della famiglia imperiale; ma questa non è per niente al coperto del pericolo che la potrebbe tor via fino a che non stabilisca il diritto naturale delle famiglie • 605

CAPITOLO XIII.

Delle attribuzioni del Potere pubblico, dell'ingiustizia e de' pericoli della centralizzazione.

§ 65. Secondo LA BIBBIA e secondo i principi DEL DIRITTO NATURALE SOCIALE, GIUDICARE E COMBATTERE SONO le sole attribuzioni del Potere pubblico. — La comunità perfetta conferendo la sovranità ad una persona fisicamente o moralmente UNA, non le ha conferito ogni Potere. — I moderni pubblicisti hanno sconosciuto la distinzione

tra le funzioni politiche e le funzioni civili. — Hanno avuto torto d'attribuire queste ultime al Potere pubblico. — Questo Potere deve rispettare l'autonomia e l'indipendenza de' Comuni come delle famiglie. — È per avere invaso le libertà comunali che le dignità regie moderne hanno perduto le simpatie de' popoli pag. 614

§ 66. Necessità della centralizzazione del Potere giudiziario e del Potere militare, per l'unità politica dello Stato. — Quivi è dove incominciano e finiscono le attribuzioni del Potere pubblico. — L'attribuirsi il dominio sulla religione, l'amministrazione de' Comuni e delle provincie, è, per parte di questo Potere, un'ingiustizia ed una usurpazione, è un professare il socialismo. — Perciò, fuori delle sue funzioni politiche di giudicare e di combattere, egli compromette e fa male tutto ciò che s'attribuisce il diritto di fare 622

§ 67. Prove particolari che il Potere pubblico fa male tutto ciò che fa fuori delle sue attribuzioni. — Quello che ha fatto della religione quando ha voluto dominarla. — Origine delle eresie e dell'idolatria. — Il trattato di Puffendorf sui DIRITTI DEL SOVRANO RISGUARDANTI LE COSE SACRE, assurdo pure nel titolo. — Il sovrano non ha che i doveri rispetto alla religione. — La vera e le false religioni. — Il sovrano deve fare ogni opera d'assicurare la prima al suo popolo; ma deve rispettare le coscienze e i diritti de' parenti sopra tal soggetto, che è della giurisdizione della famiglia e del Comune. — Alcune osservazioni nell'editto di Nantes e della sua revocazione. — Il sovrano deve tollerare i falsi culti là dove hanno diritto di città. — Ma non deve proteggere che il vero culto. — Napoleone III proclamante altamente questa dottrina 626

§ 68. Altre prove dell'impotenza del Potere pubblico per ben fare quello che non è di sua giurisdizione. — Impossibilità in cui si sono trovati i Poteri che si sono in sessant'anni succeduti in Francia di fare una buona legge durevole sul pubblico insegnamento. — Quanto le Università sono state grandi quando non dipesero affatto dal Potere centrale. — Gli stessi governi convinti d'impotenza per rispetto ad una buona legge comunale. — L'unica cosa che vi sia a fare sopra questo soggetto, è di lasciare che i Comuni facciano i loro propri affari. — Come il Potere centrale può impedirli di rovinarsi, senza rinunziare i loro diritti. — Le grandi città di Francia non devono già all'azione governativa lo sviluppo delle loro ricchezze. — Inutilità di talun ministri. — L'Inghilterra e gli Stati-Uniti non sono Stati liberi, che perchè i Poteri non vi sono affatto centralizzati 634

§ 69. Importanza della questione sulla decentralizzazione. — Dapprima la questione romana. — Il problema politico riguardante la sovranità temporale del papa. — Necessità di questa sovranità nell'indipendenza del capo della Chiesa nell'ordine spirituale. — Il papa-re ed il re-papa. — Necessità che il suo Potere temporale sia decentralizzato. — È stato a questo modo sito a questi ultimi tempi. — Antica costituzione degli Stati pontifici. — I pubblicisti che pretendono di

aggiustarla alla loro maniera farebbero bene d'incominciarla a conoscere. — L'antico governo del papa, vero governo a buon mercato. pag. 644

§ 70. Seguita la quistione romana. — La centralizzazione non è stata introdotta negli Stati pontifici che al tempo dell'occupazione straniera, al principio di questo secolo. — Colpa della ristaurazione di avervela mantenuta. — Le popolazioni di quello Stato hanno protestato contro di essa per quarant'anni colle loro rivolte. — Sforzi inutili di certi pubblicisti, che pretendono di ristabilire l'ordine negli Stati del papa introducendovi il Codice civile francese. — La quistione romana non può essere risolta che per mezzo della dicentralizzazione. — La quistione napoletana essendo la stessa non può essere risolta essa pure che per il medesimo mezzo 649

§ 71. Esame della quistione italiana. — Colloquio importante tra l'autore di quest'opera e il fu abate Gioberti rispetto a questa quistione. — Stranezza d'una proposta poco nota d'una centralizzazione monarchica a vantaggio della casa di Savoia. — La politica piemontese del 1848, per avere voluto mandare ad effetto un tale divisamento, rovinò la causa d'Italia 657

§ 72. Continuazione del medesimo soggetto. — Opposizione de' popoli dell'Italia ad ogni sorta di centralizzazione. — L'unico mezzo da praticare per sciogliere la quistione dell'Italia tutta intera, è di stabilire una Confederazione sotto la presidenza del sommo pontefice. — Questo acconciamento non sarebbe affatto una novità per l'Italia. — Una Confederazione italiana sarebbe più seria della Confederazione germanica. — Nel 1848 tutti i governi d'Italia vi aveano aderito, eccetto quello di Torino; e perchè. — Basi sulle quali questa Confederazione si dovrebbe costituire, per conciliare la dignità de' principi e l'interesse de' popoli d'Italia. — Ogni altro disegno per pacificare questa contrada sarebbe assurdo e funesto 664

§ 73. La quistione che mantiene in uno stato di disagio molte contrade dell'Occidente e dell'Oriente non è che una quistione di centralizzazione. — Non è che per mezzo della dicentralizzazione che molte quistioni internazionali sono state risolte in un modo soddisfacente e che tutte e altre potranno essere terminate nella stessa guisa. 669



The first part of the document
 contains a list of names and
 addresses of the members of
 the committee. The names are
 arranged in alphabetical order
 and each name is followed by
 the street and number of the
 residence. The list is
 headed by the name of the
 committee and the date of
 its formation. The names
 are written in a clear
 hand and the addresses are
 given in full. The list
 is followed by a statement
 of the committee's
 objects and a list of the
 names of the members of
 the committee. The names
 are arranged in alphabetical
 order and each name is
 followed by the street and
 number of the residence.

The second part of the document
 contains a list of names and
 addresses of the members of
 the committee. The names are
 arranged in alphabetical order
 and each name is followed by
 the street and number of the
 residence. The list is
 headed by the name of the
 committee and the date of
 its formation. The names
 are written in a clear
 hand and the addresses are
 given in full. The list
 is followed by a statement
 of the committee's
 objects and a list of the
 names of the members of
 the committee. The names
 are arranged in alphabetical
 order and each name is
 followed by the street and
 number of the residence.






OPERE COMPLETE

DEL REV. PADRE

GIOACCHINO VENTURA



FINORA 29 VOLUMI

CHE COMPREDONO LE OPERE SEGUENTI:

Conferenze. — Cinque vol.	Fr. 25 —
Scuola dei miracoli. — Tre vol.	» 15 —
La donna cattolica. — Tre vol.	» 15 —
Bellezze della Fede. — Due vol.	» 12 50
Tesoro nascosto. — Due vol.	» 10 —
La tradizione. — Due vol.	» 10 —
Il potere politico cristiano. — Due vol. »	10 —
Saggio sul potere pubblico. — Due vol. »	10 —
Le donne del Vangelo. <i>Omellie.</i> — Un vol. »	7 —
Nuove omelle sulle donne del Vangelo. Un vol.	» 5 —
La Madre di Dio. — Un vol.	» 5 —
Elogi funebri. — Un vol.	» 5 —
Lettere a un ministro protestante. — Un vol.	» 5 —
Saggio sull'origine delle idee. — Un vol. »	4 50
Della vera e della falsa filosofia. — Un vol. »	5 50
La donna cristiana. — Un vol.	» 2 50

10

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

PHYSICS DEPARTMENT
5720 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637

RECEIVED
MAY 15 1964

FROM
DR. J. J. KOPPEL

TO
DR. J. J. KOPPEL

RE
PHYSICS DEPARTMENT

